

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche
in convenzione con l'Università degli Studi di Parma**

Ciclo XXXV

Tesi dottorale in Diritto civile

**IL BENEFICIARIO DI ASSICURAZIONE
SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE**

Relatore (Tutor):

Chiar.ma Prof.ssa Cristina Coppola

Coordinatore del Corso di Dottorato:

Chiar.mo Prof. Luigi Foffani

Candidato:

Dott. Matteo Boselli

Anni Accademici 2019 – 2022

Abstract

L'elaborato assume in esame la figura del beneficiario di assicurazione sulla vita, per il caso di morte del contraente-assicurato.

Premessi brevi cenni sul contratto di assicurazione sulla vita in generale, l'indagine si sofferma, anzitutto, sull'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, disciplinata dagli artt. 1920 ss. cod. civ., la quale, nell'impostazione del Codice civile del 1942, si inquadra, a pieno titolo, nel più ampio *genus* del contratto a favore di terzi, la cui disciplina è racchiusa negli artt. 1411 ss. cod. civ.; ne discende, quale naturale corollario, che, per il solo effetto della designazione, il terzo acquista *ipso iure*, immediatamente, e senza necessità di accettazione, il diritto all'indennizzo assicurativo.

Dopo aver approfondito i diritti, e gli eventuali oneri, od obblighi, del beneficiario, l'analisi viene concentrata sulla designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita.

Dapprima, vengono esaminati la natura, i caratteri e le modalità della designazione; successivamente, l'attenzione viene fermata sulle designazioni così dette generiche e, in particolare, sull'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla designazione, da parte del contraente, dei propri eredi.

Diviene oggetto di studio, poi, la revoca della designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita; una volta analizzate la natura, i caratteri e le modalità, l'indagine si concentra sulla revoca testamentaria e, specificamente, sulle possibili interferenze fra l'istituzione ereditaria testamentaria e la designazione contrattuale degli "eredi legittimi" dell'assicurato.

Lo studio della revoca della designazione si conclude con l'approfondimento dei casi di irrevocabilità del beneficio, avuto peculiare riguardo alla rinuncia al potere di revoca, e con la disamina delle ipotesi di decadenza dal beneficio stesso.

Vengono esaminati, infine, la *ratio* e l'ambito applicativo del divieto di azioni esecutive, e cautelari, sulle somme dovute dall'assicuratore, anche con riferimento agli istituti del fallimento e della liquidazione giudiziale, nonché con riferimento alle polizze così dette *linked*.

In conclusione, vengono svolte alcune considerazioni intorno alle azioni sui premi pagati dal contraente, ovvero intorno all'azione revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, nonché alla collazione, all'imputazione, e alla riduzione, delle donazioni.

The paper examines the figure of the beneficiary of life insurance, for the case of the death of the contractor-insured.

After briefly discussing the life insurance contract in general, the survey turns first of all to life insurance for the benefit of a third party, governed by articles 1920 ff. of the Civil code, which, in the approach of the Civil code of 1942, fits, in its own right, into the broader genus of the contract in favor of a third party, the regulation of which is encapsulated in articles 1411 ff. of the Civil code; it follows, as a natural corollary, that, for the sole effect of the designation, the third party acquires ipso iure, immediately, and without the need for acceptance, the right to insurance indemnity.

After delving into the rights, and any burdens, or obligations, of the beneficiary, the analysis focuses on the beneficiary designation of life insurance.

At first, the nature, characters and manner of designation are examined; then, attention is stopped on so-called generic designations and, in particular, on the development of case law regarding the designation by the contractor of his or her heirs.

Subsequently, the revocation of life insurance beneficiary designation becomes the subject of study; once the nature, characters and modalities of the revocation of designation are analyzed, the investigation focuses on testamentary revocation and, specifically, on the possible interferences between testamentary inheritance institution and the contractual designation of the insured's "legal heirs".

The study of revocation of designation concludes with an in-depth study of the cases of irrevocability of the benefit, having special regard to the waiver of the power of revocation, and an examination of the cases of forfeiture of the benefit itself.

Finally, the ratio and scope of the prohibition of enforcement, and precautionary, actions on sums owed by the insurer are examined, including with reference to the institutions of bankruptcy and judicial liquidation, as well as so-called linked policies.

In conclusion, some considerations are made around actions on the premiums paid by the contractor, that is, around the action to revoke acts done to the detriment of creditors, as well as the collation, imputation, and reduction, of donations.

INDICE

CAPITOLO I

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE

1. Considerazioni introduttive
2. Il contratto di assicurazione sulla vita
3. L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo
4. (*Segue*) L'inquadramento, dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, nel più generale schema del contratto a favore di terzi
5. (*Segue*) L'inammissibilità di un'assicurazione contro i danni a favore di terzi
6. I diritti del beneficiario
7. (*Segue*) La premorienza del beneficiario al contraente, e la loro commorienza
8. Gli (eventuali) oneri, od obblighi, del beneficiario

CAPITOLO II

LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

1. La natura, e i caratteri, della designazione
2. La designazione *donandi causa*, oppure *credendi vel solvendi causa*
3. (*Segue*) I corollari della distinzione: in particolare, la capacità del designante e del designato
4. Le varie modalità di designazione
5. (*Segue*) La designazione testamentaria
6. Le designazioni così dette generiche. Alcune ipotesi astrattamente configurabili
7. (*Segue*) La designazione, da parte del contraente, dei propri eredi
8. (*Segue*) Le difficoltà interpretative suscitate dalla designazione generica degli "eredi": in particolare, la posizione della giurisprudenza
9. (*Segue*) Le possibili soluzioni

CAPITOLO III

LA REVOCA DELLA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

1. La natura, e i caratteri, della revoca dell'atto di designazione
2. Le differenze, rispetto alla disciplina generale del contratto a favore di terzi
3. Le modalità di revoca della designazione
4. (*Segue*) La revoca così detta implicita
5. (*Segue*) La revoca testamentaria
6. (*Segue*) Le possibili interferenze fra l'istituzione ereditaria testamentaria, e la designazione contrattuale degli "eredi legittimi" dell'assicurato
7. La sorte dei diritti del beneficiario, in séguito alla revoca della designazione
9. L'irrevocabilità del beneficio
9. (*Segue*) La rinuncia al potere di revoca
10. La decadenza dal beneficio

CAPITOLO IV

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE, E CAUTELARI, SULLE SOMME DOVUTE DALL'ASSICURATORE. LE AZIONI SUI PREMÎ PAGATI

1. La *ratio* del divieto
2. L'ambito applicativo del divieto: in particolare, la distinzione tra "somme dovute" e "somme riscosse"
3. (*Segue*) "Somme dovute", ed esercizio del diritto di riscatto
4. Assicurazione sulla vita, e liquidazione giudiziale: in particolare, la sorte del contratto di assicurazione sulla vita, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del contraente o del beneficiario
5. (*Segue*) Liquidazione giudiziale, ed esercizio del diritto di riscatto da parte del curatore
6. (*Segue*) "Somme dovute", e liquidazione giudiziale

7. Le polizze così dette *linked*
8. La circolazione, *inter vivos* e *mortis causa*, del credito assicurativo. La cessione del contratto.
9. La fattispecie contemplata dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ.
10. (*Segue*) Azione revocatoria
11. (*Segue*) Collazione, imputazione, e riduzione, delle donazioni

BIBLIOGRAFIA

CAPITOLO I

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

PER IL CASO DI MORTE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il contratto di assicurazione sulla vita. – 3. L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. – 4. (*Segue*) L'inquadramento, dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, nel più generale schema del contratto a favore di terzi. – 5. (*Segue*) L'inammissibilità di un'assicurazione contro i danni a favore di terzi. – 6. I diritti del beneficiario. – 7. (*Segue*) La premorienza del beneficiario al contraente, e la loro commorienza. – 8. Gli (eventuali) oneri, od obblighi, del beneficiario.

1. Considerazioni introduttive.

Sebbene non siano mancate, anche in epoche più remote, talune, embrionali, forme assistenziali a carattere mutualistico – com'è a dirsi, a titolo di esempio, per i *collegia funeraticia* dell'età romana¹, per le gilde e i *Montes Pietatis* del Medioevo², o per le tontine della seconda metà del Secolo XVII³ –, le origini della moderna assicurazione sulla vita si

¹ I *collegia funeraticia* erano associazioni finalizzate alla ripartizione delle spese funerarie e all'attribuzione di modeste somme di danaro in favore della vedova o degli orfani dei defunti: sul punto, v., diffusamente, A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. I, Milano, 1952, p. 55 ss.

² Le gilde costituivano associazioni a scopo politico e religioso, con anche funzioni assistenziali: per un approfondimento, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. I, cit., p. 58 ss.

I *Montes Pietatis* configuravano associazioni mutualistiche per l'assistenza e la rendita vitalizia di vedove e di orfani: sul tema, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. I, cit., p. 75.

³ Le tontine, escogitate in Francia dall'italiano Lorenzo Tonti, segretario del cardinale Mazzarino, consistevano in fondi comuni, che venivano costituiti con il capitale fornito dai partecipanti e ne prevedevano la ripartizione fra i sottoscrittori sopravvissuti. In argomento, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. I, cit., p. 75; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, Torino, s. d., ma 1958, p. 1379.

collocano nel Secolo XVIII⁴, e si rannodano allo sviluppo del calcolo delle probabilità e alla creazione delle prime tavole di mortalità e di sopravvivenza⁵.

L'assicurazione sulla vita si sviluppò, dapprima, in Inghilterra, dove, nel 1706, ottenne un primo riconoscimento con l'autorizzazione, concessa dalla Regina Anna, alla costituzione della *Amicable Society*⁶, e, nel 1774, ricevette una propria regolamentazione giuridica nel *Gambling Act* di Re Giorgio III⁷; proprio in Inghilterra, nel 1762, venne costituita la prima impresa di assicurazione sulla vita tecnicamente organizzata: la *Equitable*⁸.

⁴ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, Milano, 1956, p. 562 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, s. d., ma 1958, p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

V., però, E. BENZA, *Il contratto di assicurazione nel Medioevo*, Genova, 1884, p. 129 ss., secondo il quale, sin dai primi decenni del Secolo XV, venivano stipulati, in Italia, contratti che garantivano il pagamento di somme prefissate al verificarsi della morte di una determinata persona, alla cui sopravvivenza il contraente aveva interesse.

⁵ In tema, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609.

V., inoltre, G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379, il quale ricorda come l'astronomo e matematico Edmond Halley, basandosi sulle statistiche dei decessi della città di Breslavia, avesse costruito, già alla fine del Secolo XVII, una tavola di mortalità, dalla quale Abraham De Moivre dedusse una formula, volta a esprimere la legge di eliminazione, per morte, di una collettività di coetanei, e la illustrò nella propria opera, intitolata "*A Treatise of Annuities on Lives*", che costituì la prima trattazione per il calcolo rapido dei valori capitali di annualità vitalizie.

L'Autore rammenta, inoltre, che i principi fondamentali del calcolo delle probabilità, dapprima impostati da Blaise Pascal e da Pierre de Fermat, furono poi sviluppati da altri celebri matematici e geometri, come Christiaan Huygens, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Pierre Rémond de Montmort, Jean e Nicolas Bernoulli, Pierre-Simon Laplace.

⁶ Si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609.

⁷ In tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 563; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

Il *Gambling Act*, condizionando la validità delle assicurazioni sulla vita altrui all'esistenza di un interesse legittimo dello stipulante alla vita dell'assicurato, tratteggiò una netta linea di demarcazione fra l'assicurazione sulla vita e le precedenti scommesse sulla vita di condottieri, re, imperatori e papi, che venivano compiute nei Secoli XVI e XVII (così dette assicurazioni improprie o *sponsiones*). Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. I, cit., p. 75 ss., ID., *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 563; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

⁸ Si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 563; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

Di lì a poco, l'esempio inglese fu seguito dalla Francia, dove, tuttavia, l'assicurazione sulla vita incontrò non poche difficoltà; la *Compagnie Royale d'Assurances Générales*, infatti, autorizzata, nel 1787, all'esercizio del ramo vita, fu disciolta nel 1793, e tornarono in auge, durante il periodo rivoluzionario e all'epoca dell'Impero, le antiche ostilità nei confronti di codesta fattispecie assicurativa, il cui impiego riprese a essere autorizzato, *ex novo*, soltanto alcuni anni dopo la caduta di Napoleone, fra il 1818 e il 1819⁹.

Analogamente a quanto stava accadendo negli altri Paesi europei, nei primi decenni del Secolo XIX, la moderna assicurazione sulla vita approdò anche in Italia¹⁰; qui, le prime imprese autorizzate a esercitare il ramo vita furono, nel 1826, la «Compagnia di Assicurazioni di Milano», e, nel 1832, le «Assicurazioni Generali»¹¹.

Per la prima regolamentazione giuridica dell'assicurazione sulla vita si dovette attendere, però, il Codice di commercio del 1882, che le dedicò le norme racchiuse negli artt. 449-553¹².

Cionondimeno, codesta disciplina giuridica si rivelò ben presto insoddisfacente, in considerazione della varietà delle questioni che, in quel tempo, dividevano dottrina e giurisprudenza, non senza pregiudizio per gli assicuratori, i quali si indussero a sostituire la disciplina legislativa con una regolamentazione convenzionale di polizza, che consentisse una più adeguata tutela dei loro interessi¹³.

⁹ Con decreto del 23 marzo 1818, invero, il Consiglio di Stato espresse parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio del ramo vita da parte della *Compagnie Royale d'Assurances Générales*, che già operava nel ramo marittimo e in quello incendi; con ordinanza del 22 settembre 1819, fu creata, invece, la *Compagnie d'assurance générale sur la vie humaine*, seguita, poi, nel 1820, dalla *Royale d'assurance vie* (divenuta, oggi, la *Nationale*), e, nel 1829, dalla *Unione vie*.

Sull'argomento, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 563; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

¹⁰ Sul punto, v., diffusamente: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 564; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

¹¹ Si vedano: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

¹² Al riguardo, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1379.

¹³ In questi termini, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609.

A tacer d'altro, i maggiori dissensi vertevano, da un lato, sulle modalità di designazione del beneficiario e sui diritti a lui spettanti, e, dall'altro lato, sulla disciplina delle dichiarazioni pre-contrattuali dell'assicurando e sul suicidio dell'assicurato¹⁴.

Il Codice civile del 1942, infine, ha profondamente modificato, ampliato e innovato la previgente disciplina dell'assicurazione sulla vita, dedicandole le norme contemplate negli artt. 1919-1927¹⁵.

2. Il contratto di assicurazione sulla vita.

L'art. 1882 cod. civ. tratteggia l'assicurazione come il contratto, in virtù del quale, l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno allo stesso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana¹⁶.

¹⁴ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609.

¹⁵ Può rammentarsi che, nel periodo corrente fra l'entrata in vigore del Codice di commercio del 1882 e l'entrata in vigore del Codice civile del 1942, sono state emanate diverse leggi speciali in materia di assicurazione, dirette essenzialmente a disciplinare l'impresa assicuratrice, fra le quali, meritano di essere ricordate, a titolo di esempio, la L. n. 305/1912, che istituì l'I.N.A. (l'«Istituto Nazionale delle Assicurazioni»), cui fu affidato il monopolio delle assicurazioni sulla vita, e il R. D. L. n. 966/1923, che abolì il monopolio dell'I.N.A.

Al riguardo, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 610 ss., il quale illustra, puntualmente, le principali differenze fra la previgente disciplina, racchiusa nel Codice di commercio del 1882, e la nuova disciplina, affidata al Codice civile del 1942.

A titolo di esempio, il Codice di commercio del 1882 non precisava le modalità, con le quali avrebbe dovuto essere designato il beneficiario, ma si limitava a stabilire che questi avrebbe acquistato un diritto proprio, solo nel caso in cui la designazione fosse stata contenuta nel contratto di assicurazione (art. 453); l'art. 1920 del Codice civile del 1942, invece, precisa che la designazione del beneficiario possa essere effettuata nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, oppure per testamento.

¹⁶ In tema, v., almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 568 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1382; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, in *Dig. Disc. priv., Sez. comm.*, vol. I, Torino, 1987 (ristampa, 1995), p. 335 ss.; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2011, p. 1 ss.; A. BRACCIODIETA, *Il contratto di assicurazione. Disposizioni generali. Artt. 1882 – 1903*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2012, p. 23 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, in *Contratti, atti e*

Codesta definizione codicistica, peraltro, deve intendersi oggi integrata dalla cospicua disciplina racchiusa nel D. Lgs. n. 209/2005 («Codice delle assicurazioni private»)¹⁷.

Il contratto di assicurazione, dunque, configura un contratto consensuale, quanto al suo perfezionamento; bi-laterale, o pluri-laterale nel caso di co-assicurazione (art. 1911 cod. civ.); a effetti obbligatori; a titolo oneroso; a prestazioni corrispettive¹⁸; aleatorio; di durata; a forma vincolata *ad probationem* (art. 1888 cod. civ.)¹⁹.

Secondo l'opinione prevalente, va esclusa la sussistenza di una causa unitaria, che accomuni sia l'assicurazione contro i danni, sia l'assicurazione sulla vita, dacché la prima mira a riparare un danno economico eventuale, prodotto da un sinistro, mentre la seconda è volta a ottenere, o a fare ottenere a un terzo, un capitale o una rendita, al verificarsi della sopravvivenza di una certa persona, o della sua morte²⁰.

L'irriducibilità *ad unitatem* emerge, oltre che dal dato testuale normativo (art. 1882 cod. civ.), dalla considerazione che, nell'assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo è necessariamente subordinato all'accertamento di alcune circostanze: che si sia verificato il sinistro e che esso corrisponda al rischio, come descritto nel contratto; che

clausole, a cura di A. Mora, Milano, 2019, II ed., p. 242; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2022, XI ed., p. 781 ss.

¹⁷ Al riguardo, si vedano: V. SANGIOVANNI, *I contratti di assicurazione fra codice civile e codice delle assicurazioni*, in *Assicurazioni*, 2011, p. 107 ss.; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, in *Tratt. dir. comm.*, dir. da G. Cottino, vol. X, Padova, 2011, II ed., p. 125 ss.; V. DE LORENZI, *Contratto di assicurazione*, Padova, 2008, p. 54 ss.

¹⁸ Nel senso che l'assicurazione sia contratto a prestazioni corrispettive, cfr. Cass., 14 febbraio 2013, n. 3654, in *Contratti*, 2013, p. 381 ss., la quale ne ha tratto la conseguente applicabilità del rimedio dell'eccezione di inadempimento *ex art.* 1460 cod. civ.

¹⁹ Sui caratteri del contratto di assicurazione, v.: M.R. CIANCIO, *La conclusione del contratto*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, t. 1, Torino, 2006, p. 891 ss.; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 135 ss.; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, Padova, 2011, p. 643 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 242.

²⁰ Sul punto, v.: M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 132 ss.; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, cit., p. 636 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 243.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119, in *Danno e resp.*, 2002, p. 836 ss., con nota di A. BITETTO, *Pluralità di assicurazioni infortuni per il medesimo rischio: "meglio feriti che morti"*.

sussista un danno effettivo²¹; che il medesimo rischio non sia stato coperto da altri assicuratori²².

Ne discende, che l'assicurazione contro i danni non possa costituire un mezzo per realizzare un lucro, bensì soltanto uno strumento giuridico per rimediare a un danno, sicché la causa di codesta assicurazione, in tutte le sue forme, coincide sempre con una funzione indennitaria²³.

Nell'assicurazione sulla vita, invece, verificatosi l'evento, oggetto della copertura assicurativa, il beneficiario non deve dimostrare null'altro, se non l'avveramento dell'evento stesso, con la conseguenza che il danno e l'interesse dell'assicurato sono elementi superflui, non essendo richiesti né per la validità, né per l'efficacia del contratto²⁴.

L'assicurazione sulla vita, pertanto, assolve, di regola, a una funzione, non già indennitaria, bensì previdenziale, e, più precisamente, di raccolta del risparmio finalizzato alla previdenza²⁵.

²¹ Per un approfondimento del concetto di effettività, si veda N. IRTI, «*Verità effettuale*» e *politeismo giuridico*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 647 ss.

²² Al riguardo, v.: M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 132 ss.; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, cit., p. 636 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 243.

²³ Si vedano: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. II, Padova, 2012, p. 4 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 243.

²⁴ In questi termini, v.: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. II, cit., p. 4 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 243.

Sulle differenze che sussistono fra l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni, v., per un esame di sintesi, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 615 ss.

²⁵ In tal senso, v.: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, Padova, 2013, p. 819 ss., secondo il quale, anche se, di norma, il contraente è mosso dall'intento di premunirsi contro una situazione di bisogno conseguente alla senescenza, l'assicurazione sulla vita può avere, in concreto, una funzione di previdenza, di risparmio, di investimento, di remunerazione di una controprestazione, di liberalità o successoria, senza che queste funzioni ne mutino in alcun modo la natura; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 21 ss., secondo la quale, l'assicurazione sulla vita si sostanzia, in particolare, in un'operazione di raccolta del risparmio, qualificata dalla finalità, giuridicamente rilevante, di fronteggiare una situazione di bisogno, conseguente al verificarsi di un evento attinente alla vita umana; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 244.

Nello stesso senso, in giurisprudenza, v., in luogo di tante: Cass., 21 giugno 1971, n. 1941, in *Assicurazioni*, 1972, II, p. 124 ss.; Cass., 19 luglio 2004, n. 13342, in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 1130, nell'ambito

Orbene, nelle assicurazioni sulla vita, occorre distinguere, anzitutto, le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni per il caso di vita, o di sopravvivenza: nelle prime, l'assicuratore si obbliga a pagare l'indennizzo, nell'ipotesi di morte della persona, sulla cui vita sia stata stipulata l'assicurazione²⁶; nelle seconde, invece, l'assicuratore si obbliga a pagare l'indennizzo, nell'ipotesi in cui l'assicurato raggiunga una determinata età²⁷.

Un terzo tipo di assicurazione sulla vita è costituito dalle così dette assicurazioni miste, nell'ambito delle quali l'assicuratore si obbliga a pagare l'indennizzo al raggiungimento di una certa età da parte dell'assicurato, oppure nel caso di morte dello stesso, qualora essa sia sopraggiunta prima dell'età stabilita²⁸.

della quale, la medesima funzione è stata attribuita all'assicurazione contro gli infortuni mortali, in quanto tendenzialmente assimilabile, proprio per la sua finalità, all'assicurazione sulla vita.

Sul rapporto tra assicurazione contro gli infortuni mortali e assicurazione sulla vita, si veda Cass., Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119, cit. In epoca più risalente, v., inoltre, Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, in *Assicurazioni*, 1973, II, p. 207 ss., secondo la quale, l'assicurazione individuale contro gli infortuni e le disgrazie accidentali, specie per il caso di morte, si inquadra tra le assicurazioni sulla vita, avendo in comune con quest'ultima l'obiettivo e la finalità, dato che il rischio della vita ricorre, tanto nei casi in cui la morte si verifichi in conseguenza di eventi dalle parti specificamente previsti in contratto, quanto per effetto di circostanze imprecisate e imprevedibili, che pongano in pericolo l'incolumità personale e non siano determinate da taluni sinistri (quali terremoti, guerre, insurrezioni, tumulti).

Nel senso che l'assicurazione sulla vita abbia, al pari dell'assicurazione contro i danni, natura indennitaria, v., invece, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 609.

²⁶ A questa tipologia va ricondotta anche l'assicurazione contro il rischio di infortuni mortali; v. C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 266.

²⁷ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 572 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1382 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 616, il quale precisa che i contratti di assicurazione sulla vita per il caso di morte si distinguono, a loro volta, in assicurazioni a vita intera, assicurazioni temporanee e assicurazioni a termine fisso: nel primo caso, il rischio «morte» è coperto in qualsiasi momento avvenga (evento *certus an, incertus quando*); nel secondo caso, il rischio «morte» è coperto solo se si verifichi entro un determinato termine (*incertus an, et quando*); nel terzo caso, infine, l'indennizzo è dovuto in un giorno determinato (*certus an, et quando*), ma, se l'assicurato muore prima di quel giorno, cessa, da quel momento, l'obbligo di pagamento del premio; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 10 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 266.

²⁸ In tema, si vedano, per un esame approfondito: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 574 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1382 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 617; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 12.

Ai sensi dell'art. 1919, primo comma, cod. civ., l'assicurazione, poi, può essere stipulata sulla vita propria, o su quella di un terzo; ove sia contratta per il caso di morte di un terzo, l'assicurazione non è valida, se questi, o il suo legale rappresentante, non dia il consenso alla conclusione del contratto, e il consenso deve essere provato per iscritto, giusta l'art. 1919, secondo comma, cod. civ.²⁹.

Possono prospettarsi, infine, altre, numerose, classificazioni di contratti di assicurazione sulla vita, in relazione all'assicurato, al rischio coperto, alle modalità di pagamento del premio, *etc.*³⁰.

È possibile distinguere, fra l'altro, le assicurazioni a favore proprio e le assicurazioni a favore di terzi; le assicurazioni a premio unico, in cui il contraente è tenuto al pagamento del premio *una tantum*, e le assicurazioni a premio ricorrente, in cui il pagamento del premio è dovuto periodicamente, nonché le assicurazioni a premio variabile, in cui la misura del premio non è fissa, ma può variare in base a vari criteri; le assicurazioni di capitale, in cui l'assicuratore si obbliga al pagamento di un capitale, e le assicurazioni di rendita, in cui l'assicuratore si obbliga al pagamento di una rendita vitalizia o temporanea; le assicurazioni a vita intera, le quali cessano con la morte della persona, sulla cui vita sia stato assunto il rischio, e le assicurazioni temporanee, le quali cessano, invece, allo scadere del termine pattuito nel contratto³¹.

²⁹ In argomento, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 575; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 641 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 266.

Una particolare forma di assicurazione sulla vita per il caso di morte è quella stipulata su due teste, nel cui ambito l'assicuratore è tenuto a pagare l'indennizzo, in favore del sopravvissuto, al momento della morte della prima persona, sulla cui vita l'assicurazione sia stata contratta. Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 575; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 617.

³⁰ In questi termini, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 617.

³¹ Su codeste distinzioni, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 575 ss.

V., inoltre, C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 266 ss., la quale rammenta che siffatte tipologie assicurative possano variamente combinarsi fra di loro.

3. L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

Giova considerare, innanzitutto, che la stipulazione a favore di terzi è insita nelle assicurazioni sulla vita propria, per il caso di morte³²; nell'ambito delle quali, intuitivamente, vi è coincidenza fra il contraente e l'assicurato³³, la cui morte costituisce, appunto, l'evento, che rende liquida ed esigibile la prestazione assicurativa³⁴.

Dal momento che, nelle assicurazioni stipulate sulla vita propria, per il caso di morte, l'obbligazione pecuniaria dell'assicuratore diviene liquida ed esigibile soltanto in seguito alla morte dell'assicurato, questi non potrà in alcun caso godere, personalmente, dei benefici dell'assicurazione, che sono normalmente indirizzati, invece, a un terzo beneficiario³⁵.

Il naturale risultato, al quale tende l'assicurazione sulla vita propria, per il caso di morte, non può che essere, quindi, quello di favorire un terzo³⁶.

Del resto, la preoccupazione per la sorte dei sopravvivenenti – siano essi i figli minori, i genitori anziani, il coniuge, o altre persone – ha costituito, sin dalle origini, il motivo principale (o, quanto meno, il più frequente) dell'impiego di codesto contratto³⁷.

L'assicurazione sulla vita, per quanto già sopra rilevato, assolve a una generale funzione previdenziale, e, più precisamente, di raccolta del risparmio finalizzato alla previdenza³⁸; nella specifica ipotesi di assicurazione sulla vita propria, per il caso di morte, a trovare concreta soddisfazione è il sotteso fine di rendere possibile l'attribuzione della somma o delle rendite assicurate, alla morte del contraente, alla persona o alle persone dallo stesso designate, senza che la vicenda successoria dello stipulante possa in alcun modo interferire su tale peculiare trasmissione di ricchezza³⁹.

³² Così, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

³³ Al riguardo, v. C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 250.

³⁴ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

³⁵ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

³⁶ In questi termini, si legga L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

³⁷ Cfr., al riguardo, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

³⁸ In tal senso, v.: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 819 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 21 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 244.

³⁹ In tal senso, v. L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, nota a Trib. Palermo, 22 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 825 ss.

In siffatta tipologia assicurativa, invero, l'assicuratore è ben consapevole, sin dal momento della conclusione del contratto, che la sua prestazione dovrà necessariamente essere eseguita in favore di una persona diversa dal contraente, e si obbliga a corrispondere l'indennizzo assicurativo a un terzo, essendogli però indifferente che quest'ultimo faccia valere il proprio diritto *iure hereditario*, in qualità di erede, o di legatario, dell'assicurato, oppure *iure proprio*⁴⁰.

Il proposito dello stipulante di beneficiare un terzo, e la promessa di pagare al terzo, a ben vedere, costituiscono elementi caratterizzanti il contratto a favore di terzi⁴¹.

Cionondimeno, l'assicurazione sulla vita propria, per il caso di morte, non è punto sorta come contratto a favore di terzi; anzi, in un primo tempo, è stata posta in dubbio la stessa ammissibilità di una stipulazione a favore di terzi in *subiecta materia*⁴².

Il Codice civile del 1865, infatti, all'art. 1128, in ossequio al principio di intangibilità delle sfere giuridiche (*alteri nemo stipulari potest*), consentiva la stipulazione a favore di terzi soltanto nel caso in cui essa costituisse condizione di una stipulazione a proprio favore o di una donazione disposta ad altri, e l'assicurazione sulla vita non poteva essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi richiamate⁴³.

Di conseguenza, il proposito del contraente, di beneficiare un'altra persona, poteva essere realizzato soltanto indirettamente, atteso che l'indennizzo entrava a fare parte del compendio ereditario, per poi essere attribuito al terzo a titolo di legato o di quota di eredità⁴⁴.

Con la progressiva diffusione delle assicurazioni sulla vita, codesto problema si affacciò in modo dirompente, dato che, fintantoché l'indennizzo fosse destinato a entrare nel patrimonio ereditario del contraente, il risultato, a cui questi mirava, correva il rischio di venire frustrato dalle pretese del fisco, dei creditori e degli eredi del contraente stesso⁴⁵.

⁴⁰ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

⁴¹ Così, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

⁴² Si vedano: G. PACCHIONI, *I contratti a favore di terzi*, Padova, 1933, III ed. riveduta e ampliata, p. 293 ss.; M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, Milano, 1937, p. 19 ss.

⁴³ Sul punto, v., almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 595 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

⁴⁴ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

⁴⁵ Al riguardo, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

Soltanto con il Codice di commercio del 1882, il beneficiario di assicurazione sulla vita ottenne il primo riconoscimento del diritto all'indennizzo assicurativo quale diritto proprio; l'art. 453 cod. comm., invero, disponeva che, in caso di morte o di fallimento dell'assicurato, i vantaggi dell'assicurazione restassero a esclusivo beneficio della persona designata nel contratto⁴⁶.

L'ambito di applicazione di codesta norma, tuttavia, era piuttosto ristretto, giacché riguardava la sola ipotesi in cui la designazione fosse contenuta nello stesso contratto di assicurazione⁴⁷.

Dottrina e giurisprudenza, non di meno, non tardarono a sostenere, mediante un'interpretazione estensiva di quella norma, che la medesima potesse applicarsi, altresì, nel caso in cui la designazione fosse contenuta in un atto successivo o in un testamento, ogni qual volta il contratto di assicurazione accordasse, all'assicurato, il diritto di designare il beneficiario in un secondo momento e specificasse le forme, e le modalità, della designazione⁴⁸.

Gli assicuratori, dal canto loro, introdussero, nelle polizze, una pattuizione espressa – che ben presto divenne una vera e propria clausola di stile – con cui venivano riconosciute, all'assicurato, le più ampie facoltà circa la designazione del beneficiario⁴⁹.

Durante la vigenza del Codice di commercio del 1882, dunque, l'acquisto *iure proprio*, da parte del beneficiario, del diritto all'indennizzo assicurativo, era subordinato alla

⁴⁶ Si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 599 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

Per il sistema di cui al Codice di commercio del 1882, v.: C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, in *Cod. commercio comm.*, vol. VII, Torino, 1936, p. 440 ss.; M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., *passim*.

Sulla possibilità di inquadrare, l'assicurazione sulla vita a favore di terzi, nello schema del contratto a favore di terzi, v.: G. PACCHIONI, *I contratti a favore di terzi*, cit., p. 310 ss.; C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 440 ss.; M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 49 ss.

Per un'opinione difforme, v. C. MANENTI, *Il contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 589 ss.

⁴⁷ Sul punto, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648 ss.

⁴⁸ In dottrina, v.: C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 445; M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 72 ss.

In giurisprudenza, cfr. Cass., 27 luglio 1932, n. 3123, in *Foro it.*, 1932, I, p. 1447 ss.

⁴⁹ Si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649.

presenza di un'espressa previsione nel contratto di assicurazione e a un'esplicita designazione del beneficiario stesso, che poteva essere contenuta anche in un atto separato o in un testamento, sempreché ciò fosse previsto nella polizza⁵⁰.

La possibilità di stipulare validamente a favore di terzi è riconosciuta, invece, in via generale, dal Codice civile del 1942, il quale, peraltro, regola espressamente anche l'assicurazione sulla vita a favore di terzi⁵¹.

Il Codificatore del 1942, invero, ha consegnato, all'art. 1920, primo comma, cod. civ., la regola, secondo la quale, "è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo"⁵².

4. (Segue) L'inquadramento, dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, nel più generale schema del contratto a favore di terzi.

Nell'impostazione del Codificatore del 1942, l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo si colloca, a pieno titolo, nel più ampio *genus* del contratto a favore di terzi, la cui disciplina è racchiusa negli artt. 1411 ss. cod. civ.; ne discende, quale naturale corollario, che, per il solo effetto della designazione, il terzo acquisti *ipso iure*, immediatamente, e senza necessità di accettazione, il diritto all'indennizzo assicurativo⁵³.

⁵⁰ Sul punto, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649.

⁵¹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 600; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649.

⁵² In argomento, si leggano, almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 600; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649.

⁵³ Sull'inquadramento, dell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, nel più generale schema del contratto a favore di terzi, si vedano: E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, vol. XV, t. 2, Torino, 1943, p. 163; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1397; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, nota a Trib. Messina, 30 ottobre 1958, in *Assicurazioni*, 1960, II, p. 33, secondo il quale, l'assicurazione sulla vita a favore di terzi «costituisce la figura più tipica e rappresentativa» di contratto a favore di terzi; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma, 1988, p. 14; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, p. 332; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 233 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano,

Non può mancarsi di rilevare, non di meno, come la disciplina dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, calata negli artt. 1920 ss. cod. civ., si differenzi, sotto varî profili, da quella affidata agli artt. 1411 ss. cod. civ.⁵⁴.

Nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, invero, non è richiesta, anzitutto, ai fini della validità della stipulazione, la sussistenza di un interesse dello stipulante, come invece accade nell'ambito dello schema generale del contratto a favore di terzi (art. 1411, primo comma, cod. civ.)⁵⁵.

2013, p. 76; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, in *Le assicurazioni*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, già dir. da L. Mengoni e P. Schlesinger, continuato da V. Roppo e F. Anelli, vol. IV, Milano, 2021, p. 131 ss.

Si vedano, altresì: G.A.M. TRIMARCHI, *Il contratto a favore del terzo*, in *Notariato*, 2000, p. 576 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 871 ss.; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, in *Riv. dir. priv.*, 2017, p. 401 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, nota a Trib. Verona, 15 novembre 2016, in *Fam. dir.*, 2017, p. 880; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, nota a Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, in *Riv. not.*, 2017, II, p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, nota a Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, in *Fam. dir.*, 2018, p. 26 ss.; L. MORISI, *Assicurazione sulla vita e designazione generica dei beneficiari*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, p. 132 ss.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v., in luogo di tante: Cass., 4 aprile 1975, n. 1205, in *Giust. civ.*, 1975, I, p. 1278 ss.; Cass., 9 maggio 1977, n. 1779, in *Assicurazioni*, 1977, II, p. 34 ss.; Cass., 1 aprile 1994, n. 3207, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, p. 436 ss.

Di recente, cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

Per una differente lettura, v. B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, vol. XII, t. 4, Torino, 1961, p. 971, secondo il quale, «considerare l'assicurazione sulla vita come contratto a favore del terzo non è esatto giacché per sua natura non può essere che a vantaggio di un terzo».

⁵⁴ In ordine alle differenze fra le due discipline, v.: M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 403 ss.; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 234; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss.; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 132 ss.

⁵⁵ Al riguardo, v.: M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 403 ss., secondo il quale, l'interesse dello stipulante è presupposto; vale a dire, è implicito nella stipulazione del contratto di assicurazione; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss., la quale precisa che, nell'assicurazione a favore di un terzo, il contraente è anche il titolare dell'interesse assicurativo, ancorché la prestazione dell'assicuratore venga attribuita a un terzo, e che, siccome solo il titolare di un interesse può attribuire la prestazione a persona diversa, è inconcepibile un contratto stipulato, in favore di un terzo soggetto diverso dall'assicurato, da un contraente che non sia anche assicurato; ne discende che,

Nella fattispecie contemplata dall'art. 1920 cod. civ., inoltre, il terzo acquista il diritto all'indennizzo assicurativo, non già per effetto della stipulazione (art. 1411, secondo comma, cod. civ.), bensì in virtù della designazione⁵⁶. Codesta differenza, seppur di rilevante interesse, non va sopravvalutata⁵⁷, atteso che, anche nella disciplina generale del contratto a favore di terzi, si contempla la possibilità di un "patto contrario", che preveda l'attribuzione del diritto in un momento successivo⁵⁸.

Nell'ambito del contratto a favore di terzi, la dichiarazione, da parte del terzo, di voler profittare della stipulazione, rende irrevocabile l'attribuzione in proprio favore (art. 1411, secondo comma, cod. civ.), laddove, nel contesto assicurativo, la revoca del beneficio può essere compiuta anche in séguito alla dichiarazione, da parte del beneficiario, di volerne profittare, a condizione, però, che l'evento assicurato non si sia già verificato, o che il contraente non abbia già rinunciato, per iscritto, al potere di revoca⁵⁹.

nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le figure di contraente e di assicurato debbano necessariamente coincidere.

Nel senso che non vada individuata, nella sussistenza di un interesse dello stipulante, una differenza apprezzabile, rispetto alla disciplina generale del contratto a favore di terzi, si veda P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 133, ad avviso del quale, invero, «anche nello schema generale di cui all'art. 1411 c.c. il riferimento all'interesse dello stipulante è da considerare espressione delle regole generali sulla causa».

⁵⁶ Sul punto, v., almeno: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss. V., inoltre, L. MORISI, *Assicurazione sulla vita e designazione generica dei beneficiari*, cit., p. 135 ss.

Al riguardo, v., in giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, «l'art. 1920 c.c. si connota peculiarmente, atteso che, mentre il secondo comma dell'art. 1411 c.c. (salvo patto contrario) delinea l'acquisto del diritto verso il promittente in capo al terzo quale "effetto della stipulazione" del contratto, l'ultimo comma dell'art. 1920 c.c., come già più volte ricordato, definisce "effetto della designazione" (che può farsi – e in ciò vi è altro tratto distintivo – anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l'acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell'assicurazione».

⁵⁷ In tal senso, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, nota a Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, in *Resp. civ. prev.*, p. 1520.

⁵⁸ Si vedano, almeno: M. TAMPONI, *Il contratto a favore di terzi*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da M. Bessone, vol. XIII, t. 6, Torino, 2000, p. 387; F. ANGELONI, *Contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2004, p. 123 ss.; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 132 ss.

⁵⁹ In tema, v., almeno, M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss. V., inoltre, L. MORISI, *Assicurazione sulla vita e designazione generica dei beneficiari*, cit., p. 135.

La disciplina generale del contratto a favore di terzi, racchiusa negli artt. 1411 ss. cod. civ., in definitiva, si applica, altresì, al contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, nei limiti in cui non risulti derogata dalla disciplina speciale, affidata agli artt. 1920 ss. cod. civ.⁶⁰.

Giova porre in luce, non di meno, come l'attribuzione del beneficio in favore di un terzo costituisca elemento sì possibile, epperò non essenziale, del contratto di assicurazione sulla vita, il quale, invero, conserva validità, ed efficacia, anche allorquando il contraente abbia deciso, *ab origine*, di riservare, a proprio vantaggio, il capitale o la rendita assicurati, oppure difetti, *in toto*, la designazione di un terzo beneficiario; è ragionevole ritenere che, in codesti casi, il diritto alla somma assicurata entri a fare parte del patrimonio del contraente al momento della stipulazione e si trasferisca, alla sua morte, ai suoi eredi, *iure successionis*, secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria⁶¹.

Nel senso che il potere di revoca, contemplato dall'art. 1921 cod. civ., sia più ampio, rispetto a quello previsto nell'ambito del contratto a favore di terzi, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, in *Assicurazioni*, 1952, I, p. 39; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343.

V., più a fondo, *infra*, Capitolo III, § 2.

⁶⁰ Sul punto, v.: F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 234; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss.

⁶¹ Al riguardo, si vedano: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987, p. 220, secondo i quali, «la designazione di uno o più beneficiari, salvo particolari strutture contrattuali incompatibili con la loro presenza, è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, perché, anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a se stesso la somma assicurata, in tutti gli altri una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può anche mancare, senza che il contratto ne soffra. Il diritto alla somma assicurata, in questi casi, farà parte del patrimonio del contraente ed, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria»; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, vol. XVI, Torino, 1999 (ristampa, 2001), p. 443.

In tema, v., inoltre, P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit., p. 156 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, «la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'operazione. Dalla mancanza della designazione

L'omessa designazione di un terzo beneficiario, invero, induce a qualificare la fattispecie come normale ipotesi contrattuale, la cui peculiarità sta nel fatto che il diritto di credito verso l'assicuratore, divenendo esigibile proprio con la morte dell'assicurato, confluirà nel patrimonio ereditario del contraente e, al pari degli altri cespiti, sarà destinato ai suoi eredi, secondo le consuete regole della successione *mortis causa*⁶².

Al medesimo risultato, a ben vedere, si perverrebbe anche ove, pur in presenza di una clausola di attribuzione del beneficio in favore di un terzo con riserva di successiva nomina, manchi, tuttavia, la concreta designazione del beneficiario, nonché allorquando l'originaria designazione venga revocata, senza essere sostituita, in séguito, da una nuova designazione, oppure il beneficiario rifiuti di profittare della stipulazione in suo favore⁶³.

In tutte codeste ipotesi, non si verifica l'effetto tipico della stipulazione a favore di un terzo, consistente nell'acquisto, *recta via*, da parte del terzo beneficiario, del diritto all'indennizzo assicurativo, il quale, essendo già entrato nel patrimonio del contraente, viene conseguito dai suoi eredi, alla sua morte, *iure successionis*, e non già *iure proprio*⁶⁴.

È sì vero che, nelle ipotesi dianzi rassegnate, quando l'assicurazione sulla vita sia stipulata per il caso di morte del contraente, l'indennizzo assicurativo spetterà egualmente a soggetti terzi, ovverosia agli eredi del contraente stesso; i quali, però, non potranno essere considerati "terzi" in senso tecnico, dacché il loro diritto non trae immediato e diretto

discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*».

Sull'argomento, v., di recente, altresì, Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, in *Banca dati Leggi d'Italia*, secondo la quale, l'assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare, quale beneficiario, lo stesso portatore di rischio: in tal caso, l'indennizzo si devolverà, *mortis causa*, ai suoi eredi.

⁶² In questi termini, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1519.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, dalla mancanza della designazione, discenderebbero, appunto, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*.

⁶³ Si veda, sul punto, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁶⁴ In tal senso, v.: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

fondamento nel contratto di assicurazione, transitando, preventivamente, nel patrimonio del contraente⁶⁵.

Secondo altri interpreti, invece, la destinazione della somma assicurata a un beneficiario è connaturata al contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte del contraente, sicché, nel caso in cui manchi la designazione di un terzo beneficiario, lo stesso dovrà ritenersi stipulato in favore degli eredi del contraente, i quali acquisteranno il diritto all'indennizzo assicurativo *iure proprio*, e non già *iure successionis*⁶⁶.

Secondo altra, differente, interpretazione, peraltro, la somma assicurata, comunque acquisita *iure proprio*, in mancanza di designazione espressa di un terzo beneficiario, andrebbe ripartita in base alle quote ereditarie, poiché deve logicamente presumersi che la mancanza di designazione espressa lasci intendere la volontà del contraente di attribuire il beneficio secondo le consuete regole della successione a causa di morte⁶⁷.

Differenti conseguenze giuridiche si profilano, sul piano pratico, a seconda che l'acquisto dell'indennizzo assicurativo avvenga *iure proprio*, oppure *iure hereditario*⁶⁸.

Fra le altre, nel primo caso, il beneficiario, acquistando il diritto alla prestazione assicurativa in via diretta e autonoma, non dovrà accettare l'eredità del contraente, al fine di conseguire la somma assicurata, là dove vi sarà tenuto, invece, nell'eventualità in cui l'acquisto avvenga a titolo derivativo⁶⁹.

⁶⁵ Al riguardo, v.: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁶⁶ Nel senso che, ove manchi la designazione di un terzo beneficiario, il contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte del contraente debba considerarsi stipulato in favore degli eredi del contraente stesso, i quali acquisteranno il diritto all'indennizzo assicurativo *iure proprio*, e non già *iure successionis*, v. A. ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II, t. 1, Milano, 1998, p. 929.

⁶⁷ Nel senso che la somma assicurata, comunque acquisita *iure proprio*, in mancanza di designazione espressa di un terzo beneficiario, vada ripartita in base alle quote ereditarie, v. G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, in *Studi in memoria di G. Gorla*, vol. III, Milano, 1994, p. 2108.

⁶⁸ Sul punto, v. F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁶⁹ Si veda F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

Si consideri, ancora, che, soltanto qualora l'acquisto dell'indennizzo avvenga *iure proprio*, potrà trovare applicazione l'art. 1923, secondo comma, cod. civ., la cui norma fa salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative agli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni; al contrario, in caso di acquisto *mortis causa* dell'indennizzo assicurativo, potranno essere attivati gli strumenti successorî, dianzi previsti, al fine di recuperare, non già soltanto i premi pagati, ma l'intera somma assicurata, in quanto transitata nel patrimonio del contraente e, come tale, derivata al beneficiario⁷⁰.

Ne discende, in definitiva, che, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, l'espressa stipulazione in favore di un terzo sia sì senz'altro possibile, epperò non già necessaria, ben potendo, l'assicurazione sulla vita, essere contratta, indifferentemente, sia a proprio favore, sia a favore di terzi⁷¹.

È stato anche osservato, infine, che, affinché il terzo acquisti *iure proprio* il diritto all'indennizzo assicurativo, il contratto di assicurazione sulla vita debba essere stipulato, *ab origine*, a favore del terzo stesso; diversamente, ove il contraente abbia originariamente riservato la stipulazione in proprio favore e, solo successivamente, previo necessario accordo con l'assicuratore, in modificazione del precedente negozio, abbia designato un terzo beneficiario, questi acquisterà un diritto, non già proprio, bensì derivato dal patrimonio del contraente, e, come tale, passibile di essere assoggettato ad azione revocatoria, collazione, imputazione e riduzione⁷².

⁷⁰ Si veda, sul punto, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁷¹ In tal senso, v., espressamente, N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12.

⁷² Al riguardo, v.: M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 157; L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 37; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 601; A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, nota a Cass., 25 ottobre 1978, n. 4833, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 677; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 333; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Assicurazione sulla vita*, in A.D. CANDIAN – A. POLOTTI DI ZUMAGLIA – M. SANTARONI, *Assicurazione vita e infortuni. Contratti para-assicurativi*, Torino, 1992, p. 17, secondo il quale, nella fattispecie descritta, il diritto all'indennizzo assicurativo sarebbe sottoponibile ad azione revocatoria, collazione, imputazione e riduzione, «limitatamente ai premi pagati». V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

In giurisprudenza, si veda Cass., 29 marzo 1940, n. 107, in *Assicurazioni*, 1940, II, p. 218 ss.

Autorevole dottrina, tuttavia, ha ritenuto che la stipulazione a favore di terzi sia implicita nell'assicurazione sulla vita per il caso di morte del contraente, nell'ambito della quale, l'assicuratore si obbliga all'adempimento della prestazione nei confronti di persona diversa dal contraente per il solo fatto di concludere un contratto di codesto tipo, con la conseguenza che, secondo tale dottrina, la disciplina, recata dall'art. 1920 cod. civ., troverebbe applicazione anche nel caso in cui il contratto sia stato originariamente stipulato in favore dello stesso assicurato⁷³.

5. (Segue) L'inammissibilità di un'assicurazione contro i danni a favore di terzi.

Può porsi in luce, incidentalmente, come, in linea di principio, non sia possibile configurare un'assicurazione contro i danni a favore di terzi, essendo, la stipulazione in favore di terzi, una particolarità propria, e tipica, dell'assicurazione sulla vita⁷⁴.

Altri interpreti, tuttavia, hanno ritenuto che, malgrado la stipulazione in favore di un terzo sia tipica, se non esclusiva, dell'assicurazione sulla vita⁷⁵, non possa punto escludersi l'ammissibilità di un'assicurazione contro i danni a favore di terzi, ben potendo «accadere che chi si assicuri contro i danni attribuisca a un terzo il diritto eventuale all'indennità a lui spettante e glielo attribuisca direttamente in base all'art. 1411 e non per cessione o delegazione»⁷⁶.

⁷³ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 651 ss., secondo il quale, «manca qualsiasi parola o frase dalla quale risulti che, per potersi applicare l'art. 1920, la stipulazione a favore di terzi deve essere prevista sin dal momento della conclusione del contratto»; ID., *Assicurazioni sulla vita a favore di terzi e fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, p. 29 ss.

⁷⁴ In tal senso, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione contro i danni*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, s. d., ma 1958, p. 495; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXVI, t. 1, Milano, 1973, p. 450 ss. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, nota a Cass., 1 marzo 1994, n. 2018, in *Giur. it.*, 1985, I, p. 62 ss.

⁷⁵ In questi termini, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 565.

⁷⁶ Così, A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano, 1954, p. 98.

Semberebbe propendere per l'ammissibilità di un'assicurazione contro i danni a favore di terzi anche Cass., 1 marzo 1994, n. 2018, in *Giur. it.*, 1985, I, p. 62 ss., con nota di R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit. Secondo codesta pronunzia, infatti, nell'assicurazione per la responsabilità civile contro i danni, stipulata in favore di un terzo, si ha uno sdoppiamento della figura del contraente e di quella

Non sembra qualificabile, alla stregua di contratto a favore di terzi, neppure l'assicurazione contro i danni per conto altrui o per conto di chi spetta, la cui disciplina è racchiusa nell'art. 1891 cod. civ.⁷⁷.

Sebbene non sia mancato chi l'abbia inquadrata nello schema del contratto a favore di terzi⁷⁸, l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta configura, infatti, secondo l'opinione che appare preferibile, un'ipotesi di interposizione gestoria non rappresentativa⁷⁹.

Nell'assicurazione per conto altrui, invero, si assiste a una vera e propria dissociazione tra il contraente, il quale stipula il contratto in proprio nome, e l'assicurato, che è il titolare esclusivo dell'interesse assicurato e, in quanto tale, è necessariamente anche beneficiario⁸⁰; tale assicurazione viene generalmente utilizzata da chi intenda assicurare i

del soggetto esposto al rischio dedotto nel contratto, il quale è il titolare del diritto al pagamento dell'indennità; pertanto, il contraente può chiedere all'assicuratore il pagamento dell'indennità indicata nella polizza solo dimostrando che il titolare del diritto assicurato vi abbia consentito espressamente, e non è dato ricavare l'esistenza di questo consenso in maniera semplicemente presuntiva.

⁷⁷ In tal senso, v.: A. VENDITTI, *L'assicurazione di interesse altrui*, Napoli, 1961, p. 65 ss.; U. MAJELLO, *Sull'assicurazione per conto altrui*, in *Foro pad.*, 1962, p. 1294; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., p. 439. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit., p. 63.

In giurisprudenza, nel senso che l'assicurazione per conto altrui rientri nella categoria dei contratti a favore di terzi, si veda Cass., 14 ottobre 1961, n. 2144, in *Foro pad.*, 1962, p. 1290 ss., con nota di U. MAJELLO, *Sull'assicurazione per conto altrui*, cit.

⁷⁸ In tal senso, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 81.

⁷⁹ Al riguardo, v.: A. VENDITTI, *L'assicurazione di interesse altrui*, cit., p. 65 ss., secondo il quale, «con l'assicurazione per conto altrui, il contraente tende soltanto a tutelare l'interesse altrui ed è privo di interesse alla prestazione dell'assicuratore»; U. MAJELLO, *Sull'assicurazione per conto altrui*, cit., p. 1289 ss.; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, vol. I, cit., p. 439. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit., p. 63.

Sul tema, v., inoltre, G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351, secondo il quale, l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è un contratto stipulato da un interposto a favore di terzi, per conseguire dei servizi, e tale «conclusione non può essere incrinata dal rilievo che mentre il contratto a favore di terzi sarebbe destinato a soddisfare l'interesse dello stipulante, il contratto di assicurazione per conto sarebbe destinato a soddisfare l'interesse dell'assicuratore, proprio perché ogni volta che un interposto stipula un contratto a favore del titolare dell'interesse che egli cura opera nel loro rapporto una causa solvendi, nel senso che il contratto col terzo è destinato, rispetto a questo rapporto, ad operare un adempimento, mentre è inteso per sé a soddisfare l'interesse del favorito (alla garanzia)».

⁸⁰ Si vedano: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, cit., p. 693; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 247 ss. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit., p. 62.

rischî relativi a una cosa ricevuta in deposito, o da chi operi nell'ambito di una gestione di affari per persona assente⁸¹.

La medesima dissociazione, fra contraente e assicurato, può verificarsi anche nell'assicurazione per conto di chi spetta, in forza della quale, l'assicuratore assume l'obbligo di pagare l'indennizzo *in incertam personam*; vale a dire, in favore della persona, che risulterà titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro⁸².

Sia nell'assicurazione per conto altrui, sia in quella per conto di chi spetta, comunque, a differenza di quanto accade nell'assicurazione stipulata in nome e nell'interesse altrui (art. 1890 cod. civ.), non si ha la spendita del nome del terzo, titolare dell'interesse assicurato⁸³.

Ove non coincida con il contraente, l'assicurato, pur non essendo parte del contratto, è parte del rapporto assicurativo e, quindi, pur non essendo obbligato al pagamento del premio, è creditore del pagamento dell'indennizzo, e può azionare tale pretesa direttamente nei confronti dell'assicuratore⁸⁴.

Atteso che, secondo la prevalenza degli interpreti⁸⁵, la stipulazione a favore di terzi è configurabile solo nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, è stato rilevato che,

Sulla possibilità di stipulare un'assicurazione sulla vita per conto altrui, si vedano: M. MAZZOLA, *Polizze vita e assicurazione "per conto altrui"*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 2138 ss.; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 136 ss., ad avviso del quale, lo schema "per conto altrui", richiedendo una dissociazione tra contraente e assicurato (portatore del rischio), «è senz'altro incompatibile con le assicurazioni sulla propria morte, che vedono viceversa necessariamente confluire nello stesso soggetto tali posizioni», mentre «rimangono, quindi, sicuramente conciliabili con lo schema in esame le sole assicurazioni sulla sopravvivenza nelle quali vengono a coincidere *ab initio* le persone del portatore del rischio e del beneficiario».

⁸¹ In questi termini, v. C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 247 ss. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit., p. 62.

⁸² Al riguardo, v. C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 248. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit., p. 62.

In particolare, con riferimento all'assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, la giurisprudenza identifica l'assicurato con colui che, al momento dell'evento, risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia costituito su di essa; cfr., almeno, Cass., 3 settembre 2007, n. 18514, in *Arch. civ.*, 2004, p. 1213 ss.

⁸³ Sul punto, v. C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 248.

⁸⁴ Al riguardo, v. C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 248

⁸⁵ In tal senso, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione contro i danni*, cit., p. 495; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., p. 450 ss. V., altresì, R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, cit.

nell'assicurazione contro i danni, possa essere solo ceduto il credito verso l'assicuratore da parte dell'assicurato⁸⁶.

È stata prospettata, inoltre, la possibilità di considerare, come contratto a favore di terzi, la così detta clausola di vincolo, inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, in base alla quale, l'indennizzo può essere corrisposto soltanto al vincolatario, com'è a dirsi, a titolo di esempio, per il creditore ipotecario nel caso di vendita a rate di autoveicolo assicurato contro i danni o il furto⁸⁷.

Si è anche osservato, infine, come, in certi casi, possa assumere la veste di contratto a favore di terzi, nell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola di rinuncia alla surrogazione a favore del terzo⁸⁸.

6. I diritti del beneficiario.

Nel vigente sistema normativo, l'assicurazione sulla vita a favore di terzi, come già rimarcato, si inquadra nel più generale schema del contratto a favore di terzi, la cui disciplina è affidata agli artt. 1411 ss. cod. civ., con il corollario che, per il solo effetto della designazione, il terzo acquista *ipso iure*, senza necessità di accettazione, il diritto all'indennizzo assicurativo⁸⁹.

⁸⁶ Al riguardo, v. G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351;

⁸⁷ La riflessione è suggerita, in particolare, da G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351 ss., il quale precisa, però, che, per la clausola di vincolo, sono state prospettate anche configurazioni differenti, rispetto a quella del contratto a favore di terzi. Tale clausola, infatti, è stata inquadrata anche nella cessione di credito *pro solvendo*, oppure nella garanzia convenzionale o nella surrogazione convenzionale (a seconda che all'accordo partecipi, o non partecipi, il terzo), oppure, ancora, nel pegno di crediti, in funzione di un rafforzamento della disciplina prevista dall'art. 2742 cod. civ.

⁸⁸ Al riguardo, v. G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351.

⁸⁹ In tal senso, si vedano: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1397; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 14; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 332; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 233 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76.

Si vedano, altresì: G.A.M. TRIMARCHI, *Il contratto a favore del terzo*, cit., p. 576 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 871 ss.; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto*

Eloquente, è la norma affidata al terzo comma dell'art. 1920 cod. civ., giusta la quale, per effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”⁹⁰.

Il terzo, che sia stato designato quale beneficiario di assicurazione sulla vita, per il caso di morte del contraente, pertanto, qualunque sia la modalità, con la quale sia stata effettuata la designazione, acquista, nei confronti dell'assicurazione, un diritto proprio, autonomo e originario⁹¹.

successorio, cit., p. 401 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 880; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v., in luogo di tante: Cass., 4 aprile 1975, n. 1205, in *Giust. civ.*, 1975, I, p. 1278 ss.; Cass., 9 maggio 1977, n. 1779, in *Assicurazioni*, 1977, II, p. 34 ss.; Cass., 1 aprile 1994, n. 3207, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, p. 436 ss.; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

In senso difforme, v. B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 971.

⁹⁰ Sul punto, si vedano: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1397; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966 (ristampa, 2012), IX ed., p. 223; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 79; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 872; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 401 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1521.

⁹¹ Al riguardo, si vedano: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1397; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 223; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 79; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 872; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 401 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.; G. SCHIAVONE,

Il diritto del beneficiario alla prestazione assicurativa, dunque, sorgendo in virtù della semplice designazione, non transita, preventivamente, nel patrimonio del contraente e, di conseguenza, non entra mai a fare parte dell'asse ereditario⁹².

Il terzo beneficiario, in definitiva, acquista *iure proprio*, e non già *iure hereditario*, il diritto alla somma assicurata⁹³.

Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza, cit., p. 1521.

⁹² In tal senso, si vedano: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 409; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1521.

⁹³ Al riguardo, si vedano: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 409; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1521.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v., in luogo di tante: Cass., 10 novembre 1994, n. 9388, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 949 ss.; Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Dir. econ. assicuraz.*, 1997, p. 334 ss., con nota di A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Un'ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell'assicurazione vita*, nonché in *Assicurazioni*, 1996, II, p. 88 ss., con nota di A. LA TORRE, *L'assicurazione sulla vita "a favore degli eredi"*; Cass., 2 dicembre 2000, n. 15407, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, in *Fam. dir.*, 2019, p. 461 ss., con nota di M. BOSELLI, *L'assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi, e la successiva disposizione testamentaria istitutiva di erede*, nonché in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1238, con nota di D. PIRILLI, *La designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione*; Cass., 15 aprile 2021, n. 9948, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

Di tale assunto, del resto, si rinviene conferma, fra l'altro, nell'art. 1923, secondo comma, cod. civ., la cui norma precisa – per l'ipotesi in cui la designazione integri una liberalità indiretta – che sono soggetti alle regole sulla collazione, sull'imputazione e sulla riduzione soltanto i premî pagati, e non già la prestazione assicurativa conseguita dal beneficiario⁹⁴.

La regola, secondo la quale, per effetto della designazione, il terzo beneficiario acquista un autonomo diritto di credito nei confronti dell'assicuratore, inoltre, ben si armonizza con la funzione di raccolta del risparmio finalizzato alla previdenza, propria dell'assicurazione sulla vita⁹⁵, la quale, ove sia stipulata sulla vita propria, per il caso di morte, è volta ad attribuire la somma assicurata, alla morte del contraente, alla persona dallo stesso designata, senza che la vicenda successoria dello stipulante possa in alcun modo interferire su tale peculiare trasmissione di ricchezza⁹⁶.

Il diritto, proprio e autonomo, del beneficiario, peraltro, presuppone l'esistenza e la validità della sua fonte, generalmente ravvisata nel sottostante contratto di assicurazione racchiudente la designazione⁹⁷.

Ne discende che, ove sia pronunciata l'invalidità di codesto contratto, il beneficiario non possa conseguire il diritto attribuitogli.

Il diritto del beneficiario postula, inoltre, l'assenza di atti di disposizione della polizza o di revoca della designazione⁹⁸.

Per la giurisprudenza di merito, v., almeno, Trib. Verona, 15 novembre 2016, in *Fam. dir.*, 2017, p. 877 ss., con nota di F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit.

⁹⁴ Sul punto, v., almeno, G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1521.

⁹⁵ In tal senso, v.: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 819 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 21 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 244.

⁹⁶ In tal senso, v. L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, cit., p. 825 ss.

⁹⁷ Al riguardo, si vedano: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

⁹⁸ Si vedano, almeno: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873.

Sebbene sia autonomo e svincolato, rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale del contraente, poi, il diritto del terzo beneficiario non è del tutto indipendente dalle vicende del contratto sottostante; vale a dire, dal rapporto fra contraente e assicuratore⁹⁹.

L'assicuratore, invero, può opporre, al beneficiario, le eccezioni e le eventuali clausole limitative derivanti dal contratto, ma non anche quelle fondate su altri rapporti con il contraente, in conformità alla disposizione normativa contemplata dall'art. 1413 cod. civ.¹⁰⁰.

Così, a titolo di esempio, l'annullabilità del contratto assicurativo, per dichiarazioni inesatte o reticenze, fatta salva la clausola di incontestabilità¹⁰¹ inserita nel contratto stesso, è opponibile, da parte dell'impresa assicuratrice, non soltanto allo stipulante, ma anche al terzo beneficiario¹⁰².

⁹⁹ Sul punto, si vedano, almeno: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

¹⁰⁰ Al riguardo, v.: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 79 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1521. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

In tal senso, in giurisprudenza, v.: Cass., 1 aprile 1994, n. 3207, cit., secondo la quale, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 cod. civ., ben possa opporre, al beneficiario, le eccezioni e le altre, eventuali, clausole limitative previste dal contratto; Cass., 18 giugno 1998, n. 6062, in *Giust. civ.*, 1998, p. 1347 ss.; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22809, in *Giust. civ.*, 2010, p. 2196 ss.

¹⁰¹ Sulla così detta clausola di incontestabilità, in virtù della quale, decorso un certo periodo di tempo dall'emissione della polizza, il contratto non è più contestabile per reticenza o per dichiarazioni erronee rese dal contraente, v., diffusamente, N. GASPERONI, *Appunti sulla clausola di incontestabilità*, in *Assicurazioni*, 1966, I, p. 123 ss.

In giurisprudenza, v.: Cass., 27 maggio 1956, n. 1742, in *Resp. civ. prev.*, 1956, p. 551 ss.; Cass., 18 aprile 1958, n. 1270, in *Resp. civ. prev.*, 1959, p. 600 ss.; Cass., 22 maggio 1958, n. 1718, in *Foro pad.*, 1959, I, p. 187 ss.; Cass., 5 agosto 1959, n. 2455, in *Resp. civ. prev.*, 1960, p. 73 ss.

Per la giurisprudenza di merito, v., a titolo di esempio, App. Roma, 16 febbraio 1956, in *Resp. civ. prev.*, 1957, p. 182 ss.

¹⁰² Sul punto, v. A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339.

Il beneficiario, inoltre, può rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere la prestazione, ma non è immune dagli effetti della prescrizione¹⁰³, sicché può essergli opposta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, il quale, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., si prescrive in un anno, decorrente dal giorno in cui si sia verificato il fatto sul quale esso si fonda¹⁰⁴.

Analogamente, si è ritenuto che siano opponibili, al beneficiario, la deroga convenzionale alla competenza per territorio contenuta nella polizza¹⁰⁵, e la decadenza convenuta per il mancato avviso circa la presenza di altra assicurazione stipulata per il medesimo rischio¹⁰⁶.

In giurisprudenza, v. Cass., 9 maggio 1977, n. 1779, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Catania, 8 gennaio 1969, in *Assicurazioni*, 1970, II, p. 70.

¹⁰³ Cfr. App. Roma, 2 ottobre 2008, n. 3865, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

¹⁰⁴ Si veda, almeno, M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80.

In giurisprudenza, v.: Cass., 18 giugno 1998, n. 6062, cit.; App. Roma, 2 ottobre 2008, n. 3865, cit.

¹⁰⁵ Al riguardo, v. M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80.

In giurisprudenza, v.: Cass., 4 aprile 1975, n. 1205, cit.; Cass., 17 novembre 2012, n. 21070, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

Nella giurisprudenza di merito, si vedano: App. Bologna, 20 aprile 1934, in *Rep. Foro. it.*, 1934, voce *Assicurazione (contratto di)*, p. 327; Trib. Genova, 26 febbraio 1953, in *Giur. it.*, 1953, I, p. 896 ss., con nota di A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*; Trib. Siracusa, 25 gennaio 1955, in *Assicurazioni*, 1955, II, p. 116 ss.

In senso contrario, v., però, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 9 luglio 1943, n. 1758, in *Riv. dir. comm.*, 1946, II, p. 15 ss., con nota di N. GASPERONI, *Garanzia dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la cauzione esattoriale*.

Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Messina, 30 ottobre 1958, in *Assicurazioni*, 1960, II, p. 32 ss., con nota di A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit.; secondo codesta pronunzia, nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario della polizza, che è terzo, vanta, nei confronti dell'assicuratore, un diritto proprio e non derivato da quello del contraente, sicché non gli è opponibile la clausola di deroga della competenza, pattuita dai contraenti nella polizza stessa.

¹⁰⁶ Al riguardo, v. M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80.

In giurisprudenza, v. Cass., 4 gennaio 1978, n. 15, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 437 ss.

Affinché il terzo possa conseguire il diritto all'indennizzo assicurativo, peraltro, si rivela necessaria, infine, una distinzione circa la capacità del beneficiario nei rapporti con l'assicuratore e con il contraente¹⁰⁷.

Nel rapporto fra l'assicuratore e il beneficiario, che è a titolo oneroso, in considerazione del pagamento che l'assicuratore dovrà effettuare, non trovano applicazione le norme sulla capacità di ricevere per testamento (artt. 592 ss. cod. civ.), né quelle sulla capacità di ricevere per donazione (artt. 774 ss. cod. civ.)¹⁰⁸.

Nel rapporto fra il contraente e il beneficiario, invece, le norme sulla capacità di ricevere per testamento (artt. 592 ss. cod. civ.) e quelle sulla capacità di ricevere per donazione (artt. 774 ss. cod. civ.) troverebbero applicazione nel solo caso in cui la designazione sia stata effettuata *donandi causa*, e non già nell'eventualità in cui sia stata compiuta *credendi vel solvendi causa*¹⁰⁹.

7. (Segue) La premorienza del beneficiario al contraente, e la loro commorienza.

Si è posto l'interrogativo circa la sorte del diritto all'indennizzo assicurativo nell'ipotesi di premorienza del beneficiario, rispetto al contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte¹¹⁰.

¹⁰⁷ In tema, v.: M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 109; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 606; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 339 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873.

¹⁰⁸ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 606, secondo il quale, non possono ricevere il beneficio soltanto il *nondum natus neque conceptus* e l'ente collettivo non ancora eretto in ente morale; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873.

¹⁰⁹ In tal senso, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, Roma, 1965, p. 560; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, Milano, 1987, III ed., p. 335; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873.

V., meglio, *infra*, Capitolo II, § 3.

¹¹⁰ Sul tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 612; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, Torino, 1958, p. 401; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1966, p. 397; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972, p. 147; A. MORA, *Il beneficiario*

Dottrina autorevole, epperò minoritaria, valorizzando la funzione previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita e, nello specifico, dei contratti di assicurazione sulla vita per il caso di morte, nonché il carattere strettamente personale della designazione, sovente animata dall'*intuitus personae*, ha ritenuto che il diritto all'indennizzo assicurativo, acquistato *iure proprio* dal terzo beneficiario, per effetto della designazione, non sia trasmissibile né *inter vivos*, né *mortis causa*¹¹¹.

Secondo tale opinione, infatti, con il contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte del contraente, questi pone in essere un atto di natura eminentemente previdenziale, rivolto a favore di un soggetto ben determinato o, in assenza di designazione, a favore dei propri eredi, sicché andrebbe esclusa la riconducibilità di codesto contratto alla più generale figura del contratto a favore di terzi¹¹².

Ne discende, sulla base di siffatto orientamento, che, nel caso di premorienza del beneficiario al contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte, non possa trovare applicazione la norma recata dall'art. 1412, secondo comma, cod. civ., giusta la quale, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo, se questi premuoia

dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, cit., p. 341; G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, cit., p. 2106; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 872 ss.; M. SIRI, *La premorienza del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2013, p. 618 ss.; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 533; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 153 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1526 ss. V., altresì: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881; B. SAAVEDRA SERVIDA, *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, nota ad App. Milano, 7 novembre 2017, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, p. 616 ss.

¹¹¹ Al riguardo, si veda G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, cit., p. 2106. V., altresì, B. SAAVEDRA SERVIDA, *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, cit., p. 616.

¹¹² In tal senso, si veda G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, cit., p. 2100, secondo la quale, realizzando una funzione ravvisabile nella garanzia della «soddisfazione di un bisogno futuro a costo parziale», lo schema dell'assicurazione sulla vita risulterebbe connotato da tratti di forte specialità rispetto alla fattispecie generale del contratto a favore di terzi, tali da escluderne la riconducibilità a quest'ultima figura. V., altresì, B. SAAVEDRA SERVIDA, *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, cit., p. 617.

allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente¹¹³.

Secondo tale prospettiva, invero, se la designazione del beneficiario assolve primariamente al compito di individuare, in base all'*intuitus personae*, il soggetto, in favore del quale l'impresa assicuratrice dovrà eseguire la prestazione al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato, non vi è alcun elemento capace di far ritenere che il diritto alla prestazione assicurativa sia trasmissibile a soggetti diversi da quello a cui il contraente intese, tramite la designazione, attribuire il beneficio¹¹⁴.

In virtù di codesta opinione, in definitiva, nell'eventualità in cui il beneficiario premuoia al contraente, la somma assicurata deve essere attribuita a vantaggio, non già degli eredi del beneficiario, bensì degli eredi del contraente stesso.

Tale tesi è stata confortata da una recente pronuncia di merito, secondo la quale, in caso di premorienza del beneficiario di una polizza vita, quand'anche vi sia stata dichiarazione di rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario, il diritto alla prestazione assicurativa non si trasmette agli eredi del beneficiario, ma resta nel patrimonio dello stipulante e si trasferisce, alla sua morte, agli eredi dello stipulante stesso, oppure ad altro soggetto, che il contraente, con nuova indicazione, abbia designato come beneficiario¹¹⁵.

Secondo la prevalenza degli interpreti, tuttavia, nell'ipotesi di premorienza del beneficiario al contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte, il diritto all'indennizzo assicurativo si trasmette agli eredi del beneficiario¹¹⁶.

¹¹³ In tal senso, si veda B. SAAVEDRA SERVIDA, *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, cit., p. 617.

¹¹⁴ In questi termini, v. B. SAAVEDRA SERVIDA, *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, cit., p. 617.

¹¹⁵ Cfr. App. Milano, 7 novembre 2017, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, p. 613 ss., con nota di B. SAAVEDRA SERVIDA, *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, cit.

¹¹⁶ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 612; A. DE MARTINI, *Natura del credito del beneficiario di assicurazione sulla vita e sua impignorabilità, in sede ordinaria e fallimentare*, nota a Trib. Milano, 20 marzo 1956, in *Assicurazioni*, 1956, II, p. 93 ss.; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, cit., p. 401; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 147; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 533; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 153; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla*

È sorto l'interrogativo, non di meno, se detta trasmissione avvenga *iure proprio*, oppure *iure hereditatis*¹¹⁷.

Alcuni interpreti hanno ritenuto che gli eredi del beneficiario, nella fattispecie dianzi prospettata, acquistino *iure proprio*, e non già *iure successionis*, il diritto alla somma assicurata, sul rilievo che la tesi contraria urterebbe con i principî morali del contratto di assicurazione sulla vita, e con l'art. 1412 cod. civ., che non disciplinerebbe un diritto successorio, ma, sostanzialmente, istituirebbe, in sostituzione di un beneficiario originariamente designato, un nuovo beneficiario¹¹⁸.

Appare preferibile, e maggiormente convincente, però, l'orientamento, secondo il quale, gli eredi del beneficiario acquistano *iure hereditatis*, e non già *iure proprio*, il diritto alla somma assicurata, giacché gli stessi subentrano, *in universum ius*, all'ereditando, il quale, in vita, per effetto della designazione, aveva già acquisito il diritto al beneficio¹¹⁹.

vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza, cit., p. 1527 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

¹¹⁷ Sulla questione, si vedano: C.A. FUNAIOLI, *Sulla impignorabilità del diritto del beneficiario di assicurazione sulla vita e degli eredi del beneficiario premorto*, nota ad App. Milano, 29 luglio 1957, in *Assicurazioni*, 1958, II, p. 35; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, cit., p. 401; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 612; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 147; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 533; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1527 ss. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

¹¹⁸ In tal senso, si vedano: C.A. FUNAIOLI, *Sulla impignorabilità del diritto del beneficiario di assicurazione sulla vita e degli eredi del beneficiario premorto*, cit., p. 35; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, cit., p. 401.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, cfr. App. Milano, 29 luglio 1957, in *Assicurazioni*, 1958, II, p. 33 ss., con nota di C.A. FUNAIOLI, *Sulla impignorabilità del diritto del beneficiario di assicurazione sulla vita e degli eredi del beneficiario premorto*, cit. Secondo codesta pronunzia, in un contratto di assicurazione sulla vita, la prestazione dovuta dall'assicuratore a favore degli eredi del beneficiario, se questi premuore allo stipulante, non costituisce un diritto successorio, bensì un diritto proprio e autonomo degli eredi stessi.

¹¹⁹ In tal senso, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 612; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 147; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 533; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in*

A tale risultato si perviene, a ben vedere, attraverso l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della norma racchiusa nell'art. 1412, secondo comma, cod. civ., in virtù della quale, qualora il beneficiario premuoia al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del beneficiario stesso, ove il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia diversamente disposto¹²⁰.

La conclusione, alla quale è giunta la dottrina prevalente, si lascia apprezzare, soprattutto, in considerazione del fatto che il diritto alla prestazione assicurativa, per effetto della designazione, entra immediatamente nel patrimonio del terzo beneficiario, la cui morte ne determina la trasmissione, *iure hereditatis*, agli eredi, i quali subentrano in quel diritto in proporzione alle rispettive quote ereditarie e nei limiti di quanto spettava al loro dante causa premorto¹²¹.

È stato correttamente rilevato, peraltro, che, ove la designazione venga disposta per testamento, il diritto all'indennizzo assicurativo entri nel patrimonio del beneficiario, soltanto al momento della morte del contraente, sicché, in codesta ipotesi, se il beneficiario premuoia allo stipulante, la designazione diviene inefficace e non trova applicazione la regola affidata all'art. 1412, secondo comma, cod. civ., atteso che non può trasmettersi, agli eredi del beneficiario premorto, un diritto di cui questi non sia mai divenuto titolare¹²².

ipotesi di premorienza, cit., p. 1527 ss. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

¹²⁰ In tal senso, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 612; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 147; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 533; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 153; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1527 ss. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

¹²¹ In questi termini, si veda G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1527.

¹²² Al riguardo, v.: F. ANGELONI, *Contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, cit., p. 367; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 413; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1527 ss. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

La tesi, secondo la quale, nel caso di premorienza del beneficiario al contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte, il diritto alla somma assicurata si trasmette agli eredi del beneficiario, in virtù dell'applicazione dell'art. 1412, secondo comma, cod. civ., è stata confortata da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione¹²³.

Secondo codesta pronunzia, infatti, l'attribuzione del diritto, *iure proprio*, al beneficiario, per effetto della designazione, giustifica, altresì, l'applicabilità, all'assicurazione sulla vita per il caso di morte, della norma racchiusa nel secondo comma dell'art. 1412 cod. civ., con conseguente trasmissibilità, agli eredi del terzo premorto, della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione; nel qual caso, l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante, peraltro, opera, non già *iure proprio*, bensì *iure hereditatis*, e, quindi, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo, entrato a fare parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo¹²⁴.

Qualora, poi, risultino designati due o più beneficiari, e soltanto uno di loro premuoia al contraente, al beneficiario premorto subentrano i suoi eredi, senza che i restanti beneficiari possano vantare alcun diritto di accrescimento¹²⁵.

È eloquente, al riguardo, la sentenza del Supremo Collegio, dianzi richiamata, la quale, intervenuta nell'ambito di un caso in cui i beneficiari erano stati genericamente

¹²³ Si veda Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

¹²⁴ Cfr., in questi termini, Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, in caso di premorienza del beneficiario al contraente, il diritto all'indennizzo assicurativo si trasmette agli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo.

In senso conforme, v. anche Cass., 15 aprile 2021, n. 9948, cit.

¹²⁵ In tal senso, v., almeno, A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v., in epoca risalente, Pret. Milano, 17 febbraio 1965, in *Dir. e prat. assicuraz.*, 1966, p. 280 ss.

Per una differente lettura, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1528, secondo il quale, nel caso in cui siano designati più beneficiari, di cui uno premuoia, il beneficio dovrebbe essere devoluto per intero al beneficiario superstite, salvo che operi l'istituto della rappresentazione, com'è a dirsi, a titolo di esempio, nel caso dei nipoti *ex fratre*.

individuati negli eredi legittimi dell'assicurato¹²⁶, ha stabilito che la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporti, non già un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, bensì, in assenza di una diversa volontà del contraente e in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per rappresentazione degli eredi del beneficiario premorto in forza dell'art. 1412, secondo comma, cod. civ., senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo e oggettivo correnti fra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 cod. civ.¹²⁷.

Non può trascurarsi di considerare, peraltro, che il contraente, così come può revocare il beneficio, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 1921 cod. civ.¹²⁸, ben potrà esprimere, in sede di designazione, una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari eletti¹²⁹.

Le osservazioni circa l'ipotesi di premorienza del beneficiario, rispetto al contraente, sono riproponibili, infine, riguardo all'ipotesi di commorienza del beneficiario e del contraente, dacché, anche in codesta evenienza, secondo l'opinione preferibile, il diritto all'indennizzo assicurativo si trasmette, *iure hereditatis*, agli eredi del beneficiario¹³⁰.

¹²⁶ Sulla designazione generica degli eredi, v., diffusamente, *infra*, Capitolo II, §§ 7, 8 e 9.

¹²⁷ In questi termini, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

¹²⁸ V., *infra*, Capitolo III.

¹²⁹ In questi termini, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

¹³⁰ Al riguardo, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 560; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 155.

In giurisprudenza, in tal senso, v. App. Napoli, 30 gennaio 1945, in *Dir. e giur.*, 1945, II, p. 19 ss.

In senso difforme, v. F. BARTOLINI, *La commorienza del beneficiario e del contraente assicurato*, in *Dir. e prat. assicuraz.*, 1959, p. 122 ss.

8. Gli (eventuali) oneri, od obblighi, del beneficiario.

Nello schema generale del contratto a favore di terzi (artt. 1411 ss. cod. civ.), rientra, come si è già osservato, l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (artt. 1920 ss. cod. civ.)¹³¹, la quale, anzi, ne costituisce la figura più tipica e rappresentativa¹³².

Fra le questioni interpretative, suscitate dall'istituto del contratto a favore di terzi, ha assunto spiccato interesse quella relativa al potere dei soggetti contraenti circa la sfera giuridica del terzo¹³³.

È questione dibattuta, oramai da lunga data, se le parti contraenti (stipulante e promittente), nell'ambito di un contratto a favore di terzi, oltre ad attribuire diritti al terzo, possano gravarlo, altresì, di oneri, o addossargli obbligazioni in senso tecnico¹³⁴.

¹³¹ In tal senso, si vedano: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1397; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 14; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 332; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 233 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76.

Si vedano, altresì: G.A.M. TRIMARCHI, *Il contratto a favore del terzo*, cit., p. 576 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 871 ss.; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 401 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 880; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.

Per un'opinione contraria, v. B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 971.

¹³² In questi termini, v. A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 33.

¹³³ Sulla questione, si leggano: A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Genova, 26 febbraio 1953, in *Giur. it.*, 1953, I, p. 895 ss.; A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, nota a Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, in *Assicurazioni*, 1953, II, p. 99; N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzi*, in *Assicurazioni*, 1955, I, p. 30 ss.; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 601; A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 32 ss.; U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, Napoli, 1962, p. 161 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342; A. BELVEDERE, *Il fantasma della esposizione debitoria ed il contratto "a danno di terzi"*, nota ad App. Torino, 14 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 13 ss.

Con particolare riguardo all'assicurazione sulla vita a favore di terzi, si è posto l'interrogativo, se i soggetti, che stipulano il contratto (contraente-assicurato e assicuratore), possano accompagnare, all'attribuzione del beneficio, la previsione di taluni oneri, od obblighi, a carico del terzo beneficiario¹³⁵.

Nel sistema generale del diritto privato italiano, impera, com'è noto, il principio di relatività dei contratti, consacrato nell'art. 1372 cod. civ., giusta il quale, "il contratto ha forza di legge tra le parti", e "non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge"¹³⁶.

In virtù di codesto generale principio di irrilevanza dei negozi sul patrimonio altrui, nessuno può acquistare diritti o essere gravato di obbligazioni indipendentemente da una propria manifestazione di volontà¹³⁷.

Il principio della relatività dei contratti è di portata sì generale, epperò non assoluta, giacché soffre un'eccezione nell'ipotesi, contemplata dagli artt. 1411 ss. cod. civ., del contratto a favore di terzi¹³⁸.

¹³⁴ In argomento, v.: A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 895 ss.; A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99; N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 30 ss.; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 601; A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 32 ss.; U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, cit., p. 161 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342.

¹³⁵ Al riguardo, si vedano, ancora: A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 895 ss.; A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99; N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 30 ss.; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 601; A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 32 ss.; U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, cit., p. 161 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342.

¹³⁶ Sul tema, v., almeno, L. CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936 (ristampa, Napoli, 2011), p. 124 ss. V., altresì, N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 32.

¹³⁷ Si veda, almeno, L. CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, cit., p. 124 ss. V., inoltre, N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 32.

¹³⁸ In questi termini, v. N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 32.

Un'altra eccezione al principio di relatività degli effetti del contratto è contemplata nell'ambito del D. Lgs. n. 14/2019, recante il nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della L. n. 155/2017», entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Orbene, secondo alcune, isolate, risalenti, pronunzie giurisprudenziali, sarebbero inopponibili, al terzo beneficiario, le clausole negoziali limitative, inserite nel contratto di assicurazione sulla vita, sul rilievo che: il contratto può attribuire al terzo soltanto diritti, e non anche obblighi; il terzo acquista un diritto proprio e autonomo, non già derivato dal patrimonio del contraente; il beneficiario, facendo valere il proprio diritto, non diviene parte contraente, né aderisce al contratto per accettarne il contenuto¹³⁹.

Secondo l'orientamento prevalente e maggiormente convincente, invece, nell'ambito del contratto a favore di terzi, il terzo può essere destinatario, non già soltanto di diritti, ma anche di oneri, siano essi previsti dalla legge o dalla volontà delle parti¹⁴⁰.

L'art. 61 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, invero, introducendo talune novità rispetto alla disciplina racchiusa nell'art. 182-*septies* L. fall., regola gli accordi di ristrutturazione del debito così detti "ad efficacia estesa".

In virtù dell'art. 61 D. Lgs. n. 14/2019, al ricorrere delle condizioni ivi previste, in deroga agli artt. 1372 e 1411 cod. civ., l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione con continuità aziendale può essere estesa anche ai creditori non aderenti, che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (art. 61, commi 1 – 4, D. Lgs. n. 14/2019), laddove l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione a carattere liquidatorio è suscettibile di essere estesa, sussistendone i presupposti e in forza del provvedimento di omologazione, soltanto ai titolari di crediti bancari e finanziari fra loro omogenei (art. 61, quinto comma, D. Lgs. n. 14/2019).

¹³⁹ In tal senso, v. Cass., 9 luglio 1943, n. 1758, cit., la quale, risolvendo un caso in tema di polizza fideiussoria (nel senso della inopponibilità, al creditore-beneficiario della polizza, del foro elettivo ivi contenuto fra debitore e istituto garante) e risalendo a principi generali, ha richiamato la figura dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, per affermare che, dal contratto, il terzo possa derivare soltanto un diritto, e non già un obbligo, e che, di conseguenza, le clausole negoziali, obbligatorie per i contraenti, non vincolino il beneficiario, il quale acquista un diritto proprio e autonomo, indipendentemente da ogni accettazione e senza aderire al contratto.

Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Messina, 30 ottobre 1958, secondo la cui pronunzia, nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario della polizza, che è terzo, vanta, nei confronti dell'assicuratore, un diritto proprio e non derivato da quello del contraente, sicché non è a lui opponibile la clausola di deroga della competenza, pattuita dai contraenti nella polizza stessa. V., inoltre, Trib. Cosenza, 30 maggio 1966, in *Arch. resp. civ.*, 1966, p. 857 ss.

¹⁴⁰ In tal senso, v.: A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 895 ss.; A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99; N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 39, ad avviso del quale, «nulla osta, invece, che da un contratto a favore di terzo derivino per il terzo beneficiario degli oneri, la cui osservanza costituisca un mezzo per il sorgere o per il non estinguersi (in tutto o in parte) del suo diritto»; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 601; A. LA TORRE, *Sulla opponibilità delle clausole limitative*

È stato rilevato, invero, che codesta possibilità vada ammessa in duplice senso: da un punto di vista generale, in quanto ogni situazione giuridica attiva racchiude, in sé, l'idea del limite, il quale può estrinsecarsi sia nei vincoli e oneri legali imposti al titolare, sia nelle limitazioni convenzionali, cui il diritto è assoggettabile; da un punto di vista più specifico, poi, in quanto il diritto derivante dal contratto a favore di terzi non può immaginarsi avulso dal rapporto bilaterale che lo esprime, «sicché esso non è immune da quelle incrostazioni sinallagmatiche che, nel rispetto sostanziale del diritto, possono tuttavia restringerne il contenuto o condizionarne l'esercizio»¹⁴¹.

A ben vedere, però, siccome, nella fattispecie contemplata dall'art. 1411 cod. civ., la stipulazione è prevista a favore, e non già in danno, del terzo, questi non può essere gravato di obblighi principali o primari, com'è a dirsi, a titolo di esempio, per quelli riguardanti la controprestazione e, in generale, per quelli concernenti la situazione personale dello stipulante; il diritto del terzo, non di meno, può essere limitato nel suo contenuto, oppure subordinato all'osservanza di particolari oneri e formalità, oppure, ancora, collegato all'adempimento di obblighi accessori e secondari¹⁴².

Se al terzo potesse richiedersi una controprestazione, infatti, si istituirebbe, fra le tre sfere patrimoniali dello stipulante, del promittente e del terzo stesso, una serie di diritti e di obbligazioni reciproche e interdipendenti, e si verrebbe così a modificare, sostanzialmente, tutta la struttura formale e giuridica del contratto a favore di terzi¹⁴³. Si uscirebbe, in altri termini, dal contratto a favore di terzo – in cui due soggetti assumono la posizione

al terzo beneficiario del contratto, cit., p. 34 ss.; U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, cit., p. 161 ss.

In giurisprudenza, v.: App. Bologna, 20 aprile 1934, cit.; Trib. Genova, 26 febbraio 1953, cit.; Trib. Siracusa, 25 gennaio 1955, cit.; Trib. Catania, 5 febbraio 1975, in *Arch. resp. civ.*, 1975, p. 1001 ss.

¹⁴¹ Si esprime, in questi termini, A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 34 ss.

¹⁴² In tal senso, v. A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 35.

In giurisprudenza, in tal senso, v., almeno, Trib. Siracusa, 25 gennaio 1955, cit., secondo la cui pronuncia, dal contratto a favore di terzi, non può scaturire un obbligo primario a carico del terzo beneficiario, perché la stipulazione è essenzialmente a favore, e non già in danno, del terzo.

¹⁴³ In questi termini, si veda N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 37.

negoziale di parti contraenti e un terzo, beneficiario del diritto, vi rimane estraneo –, e si enterebbe, in definitiva, nell'ambito dei negozi pluri-laterali¹⁴⁴.

Il diritto del terzo, pertanto, essendo fondato sul contratto, soggiace a tutti i patti, ancorché gravosi o limitativi, ivi previsti, nel senso anzidetto, fra cui, a titolo di esempio, la deroga alla competenza, la clausola compromissoria, eventuali decadenze, *etc.*¹⁴⁵.

Si soggiunge, poi, che non sussista alcun legame di interdipendenza fra il carattere autonomo del diritto del terzo e la inopponibilità, nei suoi confronti, delle clausole inserite nel contratto¹⁴⁶.

È sì vero che il diritto viene acquistato dal terzo *iure proprio*, a titolo originario, per effetto del negozio posto in essere fra promittente e stipulante, ovverosia senza essere mutuato dal patrimonio di quest'ultimo attraverso fenomeni di modificazione soggettiva del rapporto (successione, trasferimento, cessione, *etc.*); non di meno, se pretende l'adempimento di una prestazione fondata su un contratto, al quale non ha partecipato, il terzo è tenuto a rispettare tale contratto «come se ne fosse stato l'autore», onde possa conseguire il vantaggio¹⁴⁷.

Tale postulato è stato accolto dal Codificatore del 1942, che lo ha tradotto nella disposizione normativa affidata all'art. 1413 cod. civ., giusta la quale, il promittente non può giovare, nei confronti del terzo, dei rapporti personali con lo stipulante, ma può opporgli «le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto»¹⁴⁸.

Al lume di quanto esposto, volgendo l'attenzione al contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, si ritiene che il diritto del terzo beneficiario, benché autonomo e svincolato, rispetto alla sfera patrimoniale del contraente, non possa essere completamente

¹⁴⁴ Così, N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 37.

¹⁴⁵ In tal senso, v. A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 35.

¹⁴⁶ Al riguardo, v., almeno, A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 36.

¹⁴⁷ In questi termini, v. A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 36.

¹⁴⁸ Al riguardo, si vedano: N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 36; A. LA TORRE, *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 36 ss.

insensibile alle vicende del contratto sottostante e all'efficacia delle clausole ivi previste, anche ove contemplino limitazioni e oneri incidenti sul beneficiario¹⁴⁹.

Il diritto all'indennizzo assicurativo, dunque, pur nella sua autonomia, giunge, al beneficiario di assicurazione sulla vita, con tutte le restrizioni e le modalità divise nel contratto, sul quale essenzialmente si fonda¹⁵⁰.

A carico del beneficiario, peraltro, non possono essere previste, in conformità a quanto anticipato, obbligazioni di carattere primario, quali quelle concernenti il premio e la somma assicurata, ma possono essere posti soltanto obblighi secondari o accessori, consistenti in oneri o in altre modalità di esercizio del diritto, che normalmente gravano l'assicurato e che, quindi, possono gravare anche il terzo¹⁵¹.

Di conseguenza, sono state ritenute opponibili, al terzo beneficiario, talune clausole limitative racchiuse nel contratto di assicurazione, quali, fra le altre, la clausola compromissoria¹⁵², la clausola derogativa alla competenza per territorio¹⁵³, nonché la

¹⁴⁹ In tal senso, v. A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99. V., inoltre: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873.

¹⁵⁰ Si veda A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99.

¹⁵¹ In questi termini, v. A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99.

¹⁵² Al riguardo, v. A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99.

In giurisprudenza, v. Trib. Napoli, 19 gennaio 1934, in *Assicurazioni*, 1934, II, p. 178 ss.

¹⁵³ In dottrina, nel senso dell'opponibilità, al terzo beneficiario, della clausola derogativa alla competenza per territorio, v.: A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99; A. LA TORRE, *Sulla opponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 35; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v.: Cass., 4 aprile 1975, n. 1205, cit.; Cass., 17 novembre 2012, n. 21070, cit.

Nella giurisprudenza di merito, si vedano: App. Bologna, 20 aprile 1934, cit.; Trib. Genova, 26 febbraio 1953, cit., secondo il quale, la clausola derogativa del foro, contenuta nelle condizioni generali dell'assicuratore e approvata specificamente dallo stipulante, vincola anche il terzo beneficiario; Trib. Siracusa, 25 gennaio 1955, cit.

In senso difforme, v. Cass., 9 luglio 1943, n. 1758, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Messina, 30 ottobre 1958, cit., secondo la cui pronuncia, nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario della polizza, che è terzo, vanta, nei confronti

clausola di decadenza cui il contratto sottoponga l'azione giudiziaria che il beneficiario eventualmente instauri per la difesa del proprio diritto, in caso di lite con l'assicuratore¹⁵⁴.

Non è mancato, peraltro, chi sia giunto a sostenere che, nell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, possano essere addossati, al terzo beneficiario, non soltanto oneri, ma anche veri e propri obblighi¹⁵⁵.

A tale conclusione, si è pervenuti sul rilievo che «la distinzione fra obbligazioni principali ed accessorie, cui taluno riduce l'onere, se arbitraria sul piano giuridico, è anche imprecisa sul piano economico, il quale considera l'intero negozio nel peso concreto dei suoi elementi»¹⁵⁶.

Si è quindi sostenuto che il terzo possa divenire titolare di diritti e di obblighi, pur non essendosi mancato di rilevare l'utilità di «porre dei limiti all'attribuzione degli obblighi affinché la figura del contratto a favore di terzi mantenga il suo preciso significato tecnico»¹⁵⁷.

A rafforzamento di codesta affermazione, si porrebbe, secondo tale opinione, la validità delle condizioni generali, predisposte dall'assicuratore, anche nei confronti del terzo, le quali possono stabilire semplici limiti od obbligazioni a carico del titolare del diritto¹⁵⁸.

Non si è trascurato di riconoscere, tuttavia, che «la libertà dei contraenti non è sconfinata e la loro volontà non è onnipotente», sicché «la posizione passiva del terzo può

dell'assicuratore, un diritto proprio e non derivato da quello del contraente, sicché non è a lui opponibile la clausola di deroga della competenza, pattuita dai contraenti nella polizza stessa.

¹⁵⁴ Sul punto, cfr. Cass., 22 dicembre 1938, in *Giur. it.*, 1939, I, p. 786 ss.

¹⁵⁵ In tal senso, v. A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 901.

Per un'opinione contraria, v.: A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99; N. GASPERONI, *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, cit., p. 30 ss.; A. LA TORRE, *Sulla opponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, cit., p. 35; U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, cit., p. 168, il quale nega la possibilità di apporre obbligazioni in senso tecnico a carico del terzo beneficiario, ammettendo, però, l'imposizione di oneri e clausole, anche congiuntamente a obblighi modali, nei limiti del valore della liberalità, ove la designazione sia effettuata *donandi causa*.

¹⁵⁶ Così, A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 901.

¹⁵⁷ In questi termini, A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 901.

¹⁵⁸ In tal senso, v. A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 902.

venire determinata in concreto solo entro i limiti posti dal rapporto sinallagmatico inerente alla causa del contratto»¹⁵⁹.

¹⁵⁹ In tal senso, v. A. GENOVESE, *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 902, secondo il quale, infatti, lo stipulante non può sottoporre l'acquisto, o la conservazione, del diritto del terzo a una qualsivoglia obbligazione da adempiere in favore di un soggetto qualunque o del promittente.

Secondo l'Autore, inoltre, «se il beneficiario respinge i diritti che gli attribuisce il contratto, egli è libero dagli obblighi che vi sono connessi; se viceversa il terzo dichiara di volerne profittare o compie un atto di appropriazione, egli rimane vincolato agli obblighi indicati, i quali non si possono scindere dai vantaggi conseguiti».

CAPITOLO II

LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

SOMMARIO: 1. La natura, e i caratteri, della designazione. – 2. La designazione *donandi causa*, oppure *credendi vel solvendi causa*. – 3. (*Segue*) I corollari della distinzione: in particolare, la capacità del designante e del designato – 4. Le varie modalità di designazione. – 5. (*Segue*) La designazione testamentaria. – 6. Le designazioni così dette generiche. Alcune ipotesi astrattamente configurabili. – 7. (*Segue*) La designazione, da parte del contraente, dei propri eredi. – 8. (*Segue*) Le difficoltà interpretative suscitate dalla designazione generica degli “eredi”: in particolare, la posizione della giurisprudenza. – 9. (*Segue*) Le possibili soluzioni.

1. La natura, e i caratteri, della designazione.

La designazione di un terzo beneficiario, nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato per il caso di morte del contraente-assicurato, si configura, anzitutto, alla stregua di un atto non essenziale¹⁶⁰.

Si è già posto in luce, invero, come l'attribuzione del beneficio in favore di un terzo costituisca elemento sì possibile, epperò non imprescindibile, del contratto di assicurazione sulla vita, che conserva validità, ed efficacia, anche allorquando il contraente abbia deciso di riservare, a proprio vantaggio, il capitale assicurato, oppure difetti, *in toto*, la designazione di un terzo beneficiario; nei quali casi, il diritto all'indennizzo assicurativo entra nel patrimonio del contraente al momento della stipulazione e si trasferisce, alla sua morte, ai suoi eredi, *iure successionis*, secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria¹⁶¹.

¹⁶⁰ Al riguardo, v.: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 84.

¹⁶¹ Sul punto, v.: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220, secondo i quali, «la designazione di uno o più beneficiari, salvo particolari strutture contrattuali incompatibili con la loro presenza, è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, perché, anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a se stesso la somma assicurata, in tutti gli

L'omessa designazione di un terzo beneficiario, pertanto, induce a qualificare codesta fattispecie come possibile ipotesi contrattuale, la cui peculiarità è insita nel fatto che il diritto di credito verso l'assicuratore, divenendo esigibile proprio con la morte dell'assicurato, confluirà nel patrimonio ereditario del contraente e, al pari degli altri cespiti, sarà destinato ai suoi eredi, secondo le consuete regole della successione *mortis causa*¹⁶².

La designazione del beneficiario è reputata, da un interprete, quale «atto deflettente e costitutivo»¹⁶³.

«Deflettente, perché funzionalmente preordinato a indirizzare gli effetti sorgenti da una fattispecie fondamentale negoziale, imprescindibile; costitutivo, in quanto la sua mera adozione modifica la situazione giuridica *ex ante* (e in un momento, nel quale gli effetti, che dovranno essere governati, non sono ancora attuali), determinando l'acquisizione, da parte del terzo designato, di un “diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”»¹⁶⁴.

La designazione del beneficiario, poi, è negozio personalissimo¹⁶⁵, e un indice, che deponga in tal senso, può essere estrapolato, indirettamente, dall'art. 1921 cod. civ., che

altri una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può anche mancare, senza che il contratto ne soffra. Il diritto alla somma assicurata, in questi casi, farà parte del patrimonio del contraente ed, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria»; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 84.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, «la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*».

Sull'argomento, v., di recente, in giurisprudenza, Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit., secondo la quale, l'assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare, quale beneficiario, lo stesso portatore di rischio: in tal caso, l'indennizzo si devolgerà, *mortis causa*, ai suoi eredi.

¹⁶² In questi termini, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1519.

¹⁶³ Così, L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, Napoli, 2020, p. 153.

¹⁶⁴ Così, L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 153.

¹⁶⁵ In tal senso, v.: N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 18; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 223; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Un'ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell'assicurazione vita*, nota a Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Dir. econ. assicuraz.*, 1997, p. 338 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*,

preclude, agli eredi del contraente, la possibilità di revocare la designazione, dopo l'avvenuta morte del contraente stesso¹⁶⁶.

Ne discende che il contraente, nell'esercizio del suo diritto, non possa essere sostituito dai propri eredi, dall'eventuale curatore dell'eredità giacente, dai creditori in via surrogatoria, e neppure da altri sostituti nell'attività giuridica¹⁶⁷.

Provenendo, in via esclusiva, dal contraente, la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita deve essere considerata, inoltre, atto unilaterale, giacché non abbisogna di essere accettata dall'assicuratore, indipendentemente dalle modalità, con le quali sia stata effettuata, e, quindi, anche nell'ipotesi in cui sia racchiusa, fin dall'inizio, nella polizza¹⁶⁸.

A ben vedere, neppure l'eventuale manifestazione di volontà del terzo, di profittare del beneficio, è destinata a incontrarsi con l'atto di nomina, così da configurare un negozio bilaterale¹⁶⁹; la dichiarazione di volere profittare del beneficio, invero, rileva soltanto ai fini della facoltà di revoca *ex art. 1921 cod. civ.*¹⁷⁰.

cit., p. 874; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 153. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

Per una differente lettura, si veda M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 855 ss., il quale ammette la possibilità di deferire la designazione a un terzo, assumendo, a titolo di esempio, l'ipotesi di un'assicurazione sulla vita altrui, nella quale si stabilisca che il designante sarà il soggetto portatore del rischio.

¹⁶⁶ Sul punto, v. L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 153.

¹⁶⁷ Al riguardo, v.: A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 223; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Un'ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell'assicurazione vita*, cit., p. 338 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

¹⁶⁸ Sul punto, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 677; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 333; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 236; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 157; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1520. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

¹⁶⁹ Si veda F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

¹⁷⁰ V., *infra*, Capitolo III.

È stato osservato, non di meno, come, nonostante la designazione sia negozio unilaterale, l'assicuratore possa subordinare, con un'espressa clausola di polizza, la validità della designazione al suo consenso, dato che l'art. 1920 cod. civ. non racchiude una norma inderogabile¹⁷¹.

È discusso, peraltro, se la designazione del beneficiario, specialmente per il caso in cui sia compiuta con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore¹⁷², sia qualificabile come atto recettizio¹⁷³, oppure non recettizio¹⁷⁴.

Differenti conseguenze di ordine pratico si profilano, a seconda che si propenda per l'uno o per l'altro corno dell'alternativa¹⁷⁵.

A tacer d'altro, ove, alla designazione, sia attribuita natura recettizia, il diritto proprio del terzo beneficiario sorgerebbe, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ., soltanto nel momento in cui l'assicuratore abbia conoscenza della designazione, con la conseguenza

¹⁷¹ L'osservazione è di L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658.

¹⁷² V., *infra*, § 4.

¹⁷³ Sul concetto giuridico di recettizietà, è imprescindibile il richiamo a G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959 (rist. inalt., con introduzione di G. B. Ferri, Napoli, 2011), p. 62 ss. Secondo l'Autore, «la dichiarazione è *recettizia*, allorché è destinata, ed è idonea secondo la legge, a) a modificare o eliminare una situazione attiva (diritto, potere, facoltà) del terzo; b) creare o modificare una sua situazione passiva (obbligo, onere, soggezione); c) creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico fondamentale, del quale egli sia partecipe», là dove la dichiarazione «è invece *non recettizia*, allorché a) ha verso terzi un effetto meramente riflesso, ovvero b) ha effetto semplicemente accertativo di un rapporto; nonché, quando è diretta a c) creare per il terzo una situazione attiva (diritto, potere, facoltà); d) eliminare una sua situazione passiva; e) eliminare una incapacità di diritto privato; f) creare, modificare o estinguere un potere di agire del terzo nell'interesse del dichiarante».

¹⁷⁴ Sulla questione, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 333 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 155 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1520. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882 ss.

¹⁷⁵ Al riguardo, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 333 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 155 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1520. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882 ss.

che, in caso di designazioni successive effettuate con comunicazioni scritte all'assicuratore, non tutte conosciute, dovrebbe riconoscersi prevalenza alla prima comunicazione ricevuta da tale soggetto¹⁷⁶.

Diversamente è a ritenersi, invece, nel caso in cui, alla designazione, sia riconosciuta natura non recettizia; nel qual caso, invero, la conoscenza dell'atto, da parte dell'assicuratore, rileverebbe al solo fine di consentirgli di individuare il soggetto, a favore del quale adempiere la prestazione assicurativa, con la conseguenza che, fra più designazioni successive, prevarrebbe quella cronologicamente posteriore¹⁷⁷.

Alcuni interpreti si sono mostrati propensi alla recettività della designazione del beneficiario, reputandone così necessaria la notifica all'assicuratore¹⁷⁸.

La prevalenza degli interpreti, non di meno, preferisce negare, alla designazione in esame, il carattere della recettività, ritenendo sufficiente, ai fini della sua validità, che il contraente manifesti la propria volontà elettiva, e non anche che la medesima venga di poi comunicata all'assicuratore¹⁷⁹.

¹⁷⁶ In questi termini, si veda S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874 ss.

¹⁷⁷ Sul punto, si veda S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 875.

¹⁷⁸ Nel senso che l'atto di designazione abbia natura recettizia, v.: V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 394; S. LANDINI, *Commento agli artt. 1920, 1921, 1922. Assicurazione a favore di un terzo, revoca del beneficio, decadenza dal beneficio*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti. Artt. 1861-1986*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 271; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 851 ss., il quale considera recettizia la designazione finalizzata attraverso una scrittura successiva; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 132 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1520.

In giurisprudenza, cfr. Cass., 12 dicembre 2017, n. 29636, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, 31 luglio 1970, in *Assicurazioni*, 1971, II, p. 134 ss.

¹⁷⁹ Nel senso che l'atto di designazione abbia natura non recettizia, v., almeno, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., 25 ottobre 1978, n. 4833, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 673 ss., con nota di A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, cit.

Quest'ultima opinione appare la più convincente, sol che si consideri che la designazione del beneficiario possa essere contenuta, altresì, in un testamento¹⁸⁰, che, com'è noto¹⁸¹, è, per sua natura, atto non recettizio¹⁸².

È stato rilevato, al riguardo, come non possa concepirsi che la designazione abbia natura recettizia, quando sia racchiusa nel contratto di assicurazione o sia compiuta con successiva dichiarazione scritta del contraente, e non recettizia, invece, ove sia affidata al negozio *mortis causa*¹⁸³.

Si è quindi correttamente affermato che, ai fini della validità della designazione, sia necessaria soltanto la forma scritta, e non anche la comunicazione all'assicuratore, la quale, in definitiva, è richiesta unicamente ai fini dell'efficacia della designazione stessa; vale a dire, ai fini della sua opponibilità all'assicuratore, agli eredi e ai creditori dell'assicurato¹⁸⁴.

Le osservazioni svolte circa la natura recettizia, o non recettizia, della designazione in esame concernono, esclusivamente, la sua incidenza nei confronti dell'assicuratore, e non anche nei confronti del terzo beneficiario, potendosi affermare, con sicurezza, la mancanza del carattere recettizio dell'atto, in relazione alla sfera giuridica del designato¹⁸⁵.

Non è mancato, tuttavia, chi abbia sostenuto che la designazione rivesta carattere recettizio anche nei confronti del beneficiario, e che gli debba essere necessariamente

¹⁸⁰ V., *infra*, § 4.

¹⁸¹ Si veda, almeno, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2022, XI ed., p. 278.

¹⁸² In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658.

¹⁸³ Sul tema, si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658.

¹⁸⁴ Sul punto, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658, ad avviso del quale, pertanto, «da designazione fatta con successiva dichiarazione scritta non comunicata all'assicuratore, non perde automaticamente ogni valore con la morte dell'assicurato, dato che la comunicazione all'assicuratore (essendo richiesta solo per l'efficacia della designazione) potrà essere effettuata anche dopo; in tal caso però il beneficiario corre il rischio che l'assicuratore paghi prima della comunicazione».

Secondo l'Autore, inoltre, «è una valida designazione anche quella contenuta in un testamento nullo per mancanza di determinati requisiti di forma, dato che anche in questo atto si potrà pur sempre ravvisare – quando ne ricorrano gli estremi – una valida dichiarazione scritta dell'assicurato».

V., inoltre, L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, t. 3, Torino, 2006, p. 2582.

¹⁸⁵ Al riguardo, v.: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 876; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 155 ss.

comunicata, affinché lo stesso possa essere posto nella condizione, se del caso, di rifiutare il beneficio attribuitogli¹⁸⁶.

La designazione del beneficiario, infine, è negozio *inter vivos*, anche quando sia effettuata per mezzo di testamento¹⁸⁷, ed è atto revocabile, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 1921 cod. civ.¹⁸⁸.

2. La designazione *donandi causa*, oppure *credendi vel solvendi causa*.

Nel contratto di assicurazione sulla vita, la designazione del terzo beneficiario può essere compiuta, dal contraente, per spirito di liberalità, oppure a garanzia dell'adempimento di un debito o per la sua estinzione¹⁸⁹.

¹⁸⁶ Nel senso che la designazione abbia carattere recettizio anche nei confronti del beneficiario, sul rilievo che gli attribuirebbe, non solo il diritto al beneficio, ma anche il potere di rifiutarlo, si veda L.V. MOSCARINI, *Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2012, II ed., p. 154 ss.

In senso contrario, si esprime A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 602, il quale suggerisce, correttamente, di non confondere la designazione del beneficiario e la dichiarazione di quest'ultimo di volere profittare del beneficio attribuitogli.

Sempre in senso difforme, v., per la giurisprudenza, Cass., 26 gennaio 1973, n. 1846, in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 304 ss. Si veda anche App. Napoli, 30 gennaio 1945, cit.

Sul tema, v., altresì, G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1521, secondo il quale, della designazione non deve essere necessariamente partecipe il beneficiario, perché la volontà del contraente-assicurato può ben essere orientata a mantenere celata la designazione, unitamente alla riserva del potere di revoca.

¹⁸⁷ In tal senso, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 223; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 157.

V., meglio, *infra*, § 5.

¹⁸⁸ V., *infra*, Capitolo III.

¹⁸⁹ Sull'argomento, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

Nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, in altri termini, l'attribuzione del beneficio in favore del terzo può essere effettuata *donandi causa*, oppure *credendi vel solvendi causa*¹⁹⁰.

Una conferma della circostanza che la designazione possa essere sorretta da intento liberale, è rinvenibile nella norma affidata all'art. 1922, secondo comma, cod. civ., la quale consente, al contraente, di revocare la designazione, nei casi previsti dall'art. 800 cod. civ., ove sia stata disposta "a titolo di liberalità" e ancorché sia irrevocabile¹⁹¹.

Orbene, ove l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo sia stata stipulata *donandi causa*, l'atto di designazione del beneficiario configura, secondo l'opinione prevalente e preferibile, una donazione indiretta¹⁹².

Com'è noto, si ha donazione indiretta¹⁹³, «ogni qual volta la realizzazione della causa della donazione, che è tipica, consegua all'impiego di un atto sorretto dalla propria causa, in senso tecnico-giuridico, diversa da quella della donazione»¹⁹⁴.

¹⁹⁰ In tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

¹⁹¹ Sul punto, si legga T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

¹⁹² Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28. Nella manualistica, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 481.

In giurisprudenza, v.: Cass., 5 febbraio 1975, n. 423, in *Mass. Giur. it.*, 1975, p. 121 ss.; Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, in *Foro it.*, 2015, I, p. 3937 ss.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, in *Fam. dir.*, 2018, p. 19 ss., con nota di T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v.: Trib. Roma, 13 novembre 1972, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 856 ss.; Trib. Modena, 20 ottobre 2014, in *Fam. dir.*, 2015, p. 396 ss., con nota di F. MASTROBERARDINO, *Assicurazioni sulla vita a favore di terzi, liberalità indirette e disciplina di annullamento*.

Per una differente opinione, si veda B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 970 ss., secondo il quale, la designazione del beneficiario, nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, rientra nella cerchia degli atti di liberalità atipica e, precisamente, delle liberalità periodiche, che, ai sensi dell'art. 772 cod. civ., si estinguono con la morte del donante, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

Si è in presenza di donazione indiretta, in altri termini, «laddove venga realizzata una liberalità, ossia lo spontaneo arricchimento di altri, con uno strumento diverso dal contratto di donazione, i cui confini strutturali sono ben definiti»¹⁹⁵.

Tramite la donazione indiretta, in definitiva, un soggetto arricchisce, per spirito di liberalità, un altro soggetto, attraverso l'uso indiretto di un atto, che, di per sé, non è donazione¹⁹⁶.

È ricorrente, in giurisprudenza, l'insegnamento, secondo il quale, nel caso di assicurazione sulla vita sorretta da spirito di liberalità, il *donatum* originario è costituito dai

¹⁹³ In generale, sulla donazione indiretta, v., almeno: A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2006, II ed. aggiornata a cura di U. Carnevali e A. Mora, p. 21 ss.; A. PALAZZO, *Gratuità strumentale e donazioni indirette*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. VI, *Le donazioni*, Milano, s. d., ma 2009, p. 77 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, Milano, 2015, IV ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, p. 1653 ss., secondo il quale, «le donazioni indirette sono le liberalità attuate non con il contratto di donazione, ma mediante altro strumento negoziale avente scopo tipico diverso dalla c.d. *causa donandi* e tuttavia in grado di produrre, insieme con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto di un arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da una parte (beneficiante) a favore dell'altra (che ne beneficia)».

In tema, v. anche G.F. BASINI, *Donazione indiretta e applicabilità dell'art. 179, lett. b), c.c.*, nota a Cass., 15 novembre 1997, n. 11327, in *Contratti*, 1998, p. 246 ss.

¹⁹⁴ Così, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 481.

Nel senso che la donazione indiretta debba essere inquadrata nello schema del negozio indiretto, v.: A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 24 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 1655, secondo il quale, la donazione indiretta è il risultato della combinazione di due negozi diversi, tra loro collegati: l'uno (negozio-mezzo), produttivo degli effetti normali (come la remissione del debito, l'adempimento del terzo, *etc.*), prescelto dalle parti quale strumento per il raggiungimento di un risultato ulteriore; l'altro (negozio-fine), accessorio e integrativo, intimamente connesso al primo, con il quale le parti, di comune accordo, colmano la differenza tra il risultato del negozio-mezzo e lo scopo ulteriore da loro voluto.

In generale, sul negozio indiretto, si vedano: T. ASCARELLI, *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 149 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Negozio fiduciario e negozio indiretto*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, p. 246 ss.; A. GRAZIANI, *Studi di diritto civile e commerciale*, Napoli, 1953, p. 327.

In giurisprudenza, v., almeno, Cass., 28 febbraio 2018, n. 4682, in *Fam. dir.*, 2018, p. 745 ss., con nota di T. BONAMINI, *Intestazione a più persone di conto corrente bancario e prova dell'animus donandi*. Secondo codesta pronuncia, nella donazione indiretta, la liberalità si raggiunge, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti, che, conservando la forma e la causa ai medesimi propria, realizzano, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento del destinatario.

¹⁹⁵ In questi termini, si legga G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 481.

¹⁹⁶ Al riguardo, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 481.

premî versati all'assicuratore, giacché il pagamento del premio integra il così detto negozio-mezzo (vale a dire, l'assicurazione), impiegato per conseguire il così detto negozio-fine (vale a dire, la donazione), mentre il pagamento dell'indennizzo, da parte dell'assicuratore, costituisce il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario¹⁹⁷.

Nell'eventualità in cui la designazione del beneficiario sia configurabile alla stregua di una donazione indiretta, la liberalità deve essere individuata, pertanto, non già nella somma corrisposta dall'assicuratore, bensì nei premî pagati dal contraente¹⁹⁸.

Di tale assunto, peraltro, si rinviene eloquente conferma nelle norme racchiuse negli artt. 741 e 1923, secondo comma, cod. civ.: la prima, impone l'obbligo di collazione di quanto il defunto abbia speso a favore dei suoi discendenti "per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti"; la seconda, invece, fa "salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni"¹⁹⁹.

Non può punto escludersi, altresì, che la designazione del beneficiario venga disposta, non già *donandi causa*, bensì *credendi vel solvendi causa*; così è a dirsi, a titolo di esempio, nel caso in cui il beneficiario sia creditore del contraente e la stipulazione in suo favore sia effettuata per l'estinzione del debito o a garanzia del suo pagamento, oppure nel caso in cui l'attribuzione del beneficio sia ricollegata a un obbligo specifico assunto dal contraente²⁰⁰.

¹⁹⁷ In tal senso, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

¹⁹⁸ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399 ss., secondo il quale, a contenuto della liberalità, non potrà essere assunta la prestazione dell'assicuratore, bensì la prestazione o le prestazioni erogate dal contraente nel corso del contratto, «perché il terzo avesse potuto un giorno realizzarne il risultato»; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

¹⁹⁹ Sul punto, si veda G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

²⁰⁰ Al riguardo, si veda G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400.

3. I corollari della distinzione: in particolare, la capacità del designante e del designato.

Diverse conseguenze giuridiche si prospettano, intuitivamente, a seconda che la designazione del beneficiario sia avvenuta *donandi causa*, oppure *credendi vel solvendi causa*²⁰¹.

Qualora la designazione sia stata effettuata *donandi causa* e abbia realizzato, quindi, una donazione indiretta, nel senso anzidetto, si rivela necessario interrogarsi circa la disciplina giuridica a essa applicabile.

Ebbene, la disciplina delle donazioni indirette è tratteggiata dall'art. 809, primo comma, cod. civ., secondo la cui norma, le liberalità, conseguite con atti diversi dalla donazione, sono soggette alle disposizioni sulla revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli (art. 800 ss. cod. civ.), nonché a quelle sulla riduzione per re-integrare la quota dovuta ai legittimari (artt. 553 ss. cod. civ.)²⁰²; regole, queste, che non si applicano, invece, alle liberalità d'uso e a quelle liberalità, che, a norma dell'art. 742 cod. civ., non sono soggette a collazione (art. 809, secondo comma, cod. civ.).

L'art. 737 cod. civ., poi, sottopone a collazione quanto i discendenti o il coniuge del *de cuius*, o la parte superstite dell'unione civile contratta dallo stesso, che concorrano nella sua successione, abbiano «ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente», salvo che ne siano stati dispensati, nei limiti della quota disponibile²⁰³.

Occorre rilevare, inoltre, come trovino applicazione, riguardo alle donazioni indirette, anche altre disposizioni, dettate in ordine alla donazione tipica, o diretta, com'è a dirsi, a

²⁰¹ In tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28 ss.

²⁰² In argomento, v. A. PALAZZO, *Gratuità strumentale e donazioni indirette*, cit., p. 77 ss., secondo il quale, l'art. 809 cod. civ., da un lato, chiude la disciplina che il Codice civile riferisce al contratto di donazione, dall'altro lato, apre «un versante pressoché inesauribile di “altri atti di liberalità” che siano “diversi”» dalla donazione.

²⁰³ Così, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 483. V., inoltre, A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 79.

titolo di esempio, per le norme affidate agli artt. 778, 779, 797 e 798, 437 e 438, ultimo comma, cod. civ.²⁰⁴.

Di non poco momento, poi, è la considerazione che le donazioni indirette non debbano sottostare alla norma racchiusa nell'art. 782, primo comma, cod. civ., e siano valide, pertanto, anche se non siano state vestite con l'atto pubblico, essendo a tal fine sufficiente, invero, che sia stata rispettata la forma prescritta dalla disciplina propria del così detto negozio-mezzo; vale a dire, del negozio impiegato per realizzare, appunto in via indiretta, il fine di liberalità²⁰⁵.

Di talché, l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, stipulata a titolo di liberalità, non deve rivestire la forma solenne prescritta, riguardo alle donazioni, dall'art. 782 cod. civ.

Secondo l'opinione prevalente, però, nel caso in cui la designazione sia stata compiuta *donandi causa*, debbono trovare applicazione le norme sulla capacità di donare, racchiuse negli artt. 774 ss. cod. civ.²⁰⁶.

È da escludere, dunque, che il minore (ancorché emancipato), l'interdetto e l'inabilitato possano effettuare valide designazioni di terzi beneficiari²⁰⁷.

²⁰⁴ Al riguardo, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 484. V., inoltre: A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 79 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 1656.

²⁰⁵ Al riguardo, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 484. V., inoltre: A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 79 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 1656.

In giurisprudenza, v.: Cass., 10 aprile 1999, n. 3499, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 21 gennaio 2000, n. 642, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 29 marzo 2001, n. 4623, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 16 marzo 2004, n. 5333, in *Banca dati Leggi d'Italia*, secondo la quale, per la validità delle donazioni indirette, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato al fine di realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione; Cass., 16 marzo 2004, n. 5333, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 3 novembre 2009, n. 23297, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 17 novembre 2010, n. 23215, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 25 marzo 2013, n. 7480, in *Fam. dir.*, 2013, p. 554 ss., con nota di G. OBERTO, *Liberalità indiretta tra conviventi more uxorio e tentativi di recupero del bene alla cessazione del rapporto*; Cass., 5 giugno 2013, n. 14197, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 25 febbraio 2015, n. 3819, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4682, cit.

²⁰⁶ In tal senso, v. G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 29.

²⁰⁷ Sul punto, v., almeno, G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400.

Si è sostenuto, inoltre, specialmente in giurisprudenza, che, nell'assicurazione sulla vita, la designazione, quale terzo beneficiario, di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento, o di dipendenza economica, debba presumersi compiuta, fino a prova contraria, a titolo di liberalità, con la conseguenza che le sia applicabile l'art. 775 cod. civ. e che, quindi, se posta in essere da un incapace naturale, sia annullabile a prescindere dal pregiudizio, che questi possa averne risentito²⁰⁸.

Si ritengono generalmente applicabili, alle assicurazioni *donandi causa*, nel rapporto fra il contraente e il beneficiario, altresì, le norme sulla capacità di ricevere per testamento (artt. 592 ss. cod. civ.) e quelle sulla capacità di ricevere per donazione (artt. 774 ss. cod. civ.)²⁰⁹.

Potranno essere designate, pertanto, sia persone fisiche, sia enti²¹⁰, sia soggetti non ancora esistenti²¹¹; nell'ultimo caso prospettato, la designazione sarà condizionata alla venuta a esistenza, del designato, anteriormente alla morte del designante, e, ove ciò non dovesse verificarsi, la designazione sarà improduttiva di effetti²¹².

Non è mancato, peraltro, chi abbia sostenuto che non si applichino, al rapporto tra contraente e beneficiario, le norme dettate per la donazione, a eccezione degli artt. 809,

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, cit., secondo la quale, è legittimato a porre in essere la designazione, invece, il fallito, dopo la sentenza di fallimento.

²⁰⁸ In questi termini, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

In generale, sull'applicabilità dell'art. 775 cod. civ. alle donazioni indirette, v., almeno, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 1657.

²⁰⁹ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

²¹⁰ In tal senso, v.: Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 771 ss.; Cass., 28 luglio 1997, n. 7021, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

Nella giurisprudenza costituzionale, v. Corte cost., 24 luglio 1998, n. 322, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

²¹¹ Al riguardo, v. G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400, secondo il quale, possono essere destinatari della designazione i figli nati di persona vivente, anche se non ancora concepiti (art. 462 cod. civ.), mentre è nulla la designazione a favore del tutore ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 779 cod. civ.

Si veda, altresì, L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

²¹² Sul punto, v. M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 858. V., inoltre, L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

primo comma, e 1923, secondo comma, cod. civ., sul rilievo che, da un lato, nell'assicurazione a favore di terzo, differentemente da quanto accade nel contratto di donazione, il contraente non trasferirebbe un diritto proprio al beneficiario, né si obbligherebbe nei suoi confronti, e, dall'altro lato, l'art. 809 cod. civ. escluderebbe l'applicabilità, alle donazioni indirette, delle norme inerenti alla capacità di donare o di ricevere per donazione²¹³.

A tacer d'altro, coloro, i quali ritengono di applicare la medesima disciplina all'assicurazione *donandi causa* e a quella *credendi vel solvendi causa*, propendono per l'impugnazione delle polizze con l'azione generale di annullamento dei contratti, con la conseguenza che, se la designazione sia stata effettuata da un incapace naturale, dovrebbe trovare applicazione, non già l'art. 775 cod. civ., bensì l'art. 1425, secondo comma, cod. civ., la cui norma richiama l'art. 428 cod. civ.

In tale prospettiva, l'annullamento dell'assicurazione sulla vita, dovuto all'incapacità naturale del designante, sarebbe sottoposto a un onere probatorio ben più rigoroso, rispetto a quello dianzi descritto, atteso che, per l'annullamento del contratto di donazione, come si è potuto constatare, l'art. 775 cod. civ. non richiede, a differenza di quanto prevede l'art. 428 cod. civ.²¹⁴, né la prova della sussistenza di un grave pregiudizio subito dall'incapace, né la malafede dell'altro contraente, ma soltanto la prova dell'incapacità, anche transitoria e non patologica, di intendere o di volere²¹⁵.

²¹³ Al riguardo, v. M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 853.

In senso contrario, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

Sempre in senso contrario, in giurisprudenza, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

²¹⁴ In argomento, in giurisprudenza, v., per tutte, Cass., 30 maggio 2017, n. 13659, in *Banca dati Leggi d'Italia*, secondo la quale, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente – ai sensi dell'art. 428 cod. civ. – causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente.

²¹⁵ In questi termini, v. T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 32.

Le norme affidate agli artt. 592 ss. e 774 ss. cod. civ., comunque, non potranno trovare applicazione, di certo, riguardo alle assicurazioni *credendi vel solvendi causa*²¹⁶, le quali rimangono assoggettate alla disciplina del contratto in generale e, più in particolare, a quella del contratto a favore di terzi, nei limiti in cui non risulti derogata dalle disposizioni dettate in tema di assicurazione sulla vita²¹⁷.

4. Le varie modalità di designazione.

Come già anticipato²¹⁸, in origine, il Codice di commercio del 1882 disponeva, all'art. 453, che, in caso di morte o di fallimento dell'assicurato, i vantaggi dell'assicurazione restassero a esclusivo beneficio della persona "designata nel contratto"²¹⁹.

L'ambito di applicazione di codesta norma era piuttosto ristretto, giacché riguardava la sola ipotesi in cui la designazione fosse contenuta nello stesso contratto di assicurazione²²⁰.

La disposizione normativa, affidata all'art. 453 cod. comm. 1882, richiedeva, dunque, ai fini di una valida stipulazione a favore di terzo, che la designazione fosse contemplata nel contratto²²¹.

²¹⁶ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 28.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

²¹⁷ In questi termini, v. T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 30.

²¹⁸ V., *supra*, Capitolo I, § 3.

²¹⁹ Si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 599 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648.

Per il sistema di cui al Codice di commercio del 1882, v.: C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 440 ss.; M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., *passim*.

²²⁰ Sul punto, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 648 ss.

²²¹ Al riguardo, v.: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335.

Dottrina e giurisprudenza, peraltro, non tardarono a sostenere, mediante un'interpretazione estensiva di quella norma, che la medesima potesse applicarsi, altresì, nel caso in cui la designazione fosse contenuta in un atto successivo o in un testamento, ogni qual volta il contratto di assicurazione accordasse, all'assicurato, il diritto di designare il beneficiario in un secondo momento e specificasse le forme, e le modalità, con le quali la designazione avrebbe dovuto essere effettuata²²².

Gli assicuratori, dal canto loro, introdussero, nelle polizze, una pattuizione espressa – che ben presto divenne una vera e propria clausola di stile – con cui venivano riconosciute, all'assicurato, le più ampie facoltà circa la designazione del beneficiario²²³.

Durante la vigenza del Codice di commercio del 1882, pertanto, l'acquisto *iure proprio*, da parte del beneficiario, del diritto all'indennizzo assicurativo, era subordinato alla presenza di un'espressa previsione nel contratto di assicurazione e a un'esplicita designazione del beneficiario stesso, che poteva essere contenuta anche in un atto separato o in un testamento, sempreché ciò fosse previsto nella polizza²²⁴.

Il Codificatore del 1942, recependo una consolidata prassi già largamente diffusa nelle condizioni generali delle polizze assicurative, ha scolpito, nella norma affidata all'art. 1920, secondo comma, cod. civ., la regola, tutt'ora vigente, secondo la quale, la designazione del beneficiario può essere effettuata nell'ambito del contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione²²⁵ scritta comunicata all'assicuratore, oppure per testamento²²⁶.

²²² In dottrina, v.: C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 445; M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 72 ss.

In giurisprudenza, cfr. Cass., 27 luglio 1932, n. 3123, cit.

²²³ Si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649.

²²⁴ Sul punto, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649.

²²⁵ Sul concetto giuridico di dichiarazione, si veda G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, cit., p. 3 ss., secondo il quale, «la dichiarazione consiste infatti nella esteriorizzazione di uno stato psichico, e quindi è anzitutto un fatto di divenire della realtà psicologica, e come tale rileva; l'operazione, invece, si risolve esclusivamente in una modificazione della realtà materiale».

V., inoltre, R. SACCO, voce *Silenzio*, in *Dig. Disc. priv. Sez. civ., Agg.*, vol. VII, Torino, s. d., ma 2012, p. 965 ss., ad avviso del quale, si avrà «una dichiarazione espressa – l'opposto, dunque, del silenzio, e l'opposto della manifestazione tacita – quando il soggetto ricorre a segni semantici (fonemi o grafemi), ossia utilizza procedimenti destinati essenzialmente a comunicare; e cioè privi di ogni giustificazione diversa dal comunicare, e approvati socialmente come modi per la comunicazione. Il ricorso al segno semantico è

L'atto elettivo, quindi, può essere incluso, immediatamente, nel contratto di assicurazione; vale a dire, può essere manifestato nel momento stesso della sua stipulazione; diversamente, potrà essere affidato a una dichiarazione scritta, comunicata all'assicuratore, oppure a un testamento²²⁷.

È affermazione sicura, che i vestimenti formali, dianzi indicati, debbano essere considerati come tassativi²²⁸; si ritiene, non di meno, che, alla luce del mancato richiamo,

ovviamente il più idoneo a far inferire che l'agente voleva far sapere qualcosa. La legge, talora, pretende questo tipo di manifestazione di volontà, cioè richiede una volontà espressa (es.: art. 1937 c.c. it.). Oltre ai grafemi e ai fonemi sono occasionalmente segni semantici (un cenno del capo significa «sì» e può valere accettazione di una proposta) i movimenti del linguaggio gestuale, o certi comportamenti che sono stati ritualizzati in questo o in quell'ambiente; anche se non è detto che il segno semantico, che sia tale occasionalmente, o per la convenzione di una conventicola o di un ambiente ristretto, soddisfi il requisito legale della volontà espressa».

Si veda, altresì, L. CARRARO, voce *Dichiarazione recettizia*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, Torino, s. d., ma 1960, p. 597, a opinione del quale, «dichiarazione è l'atto con cui un soggetto esprime una volizione, una nozione, un giudizio, per portarli a conoscenza di altri».

Secondo M. ALLARA, *La teoria generale del contratto, Anno accademico 1942 – 43*, Torino, 1945, rist., p. 199 ss., la dichiarazione è quell'atto «che mira a far sapere alcunché ad altri», e «il processo formativo della dichiarazione si esaurisce quindi prima della conoscenza da parte del destinatario dell'oggetto della dichiarazione; non è, in altre parole, essenziale al fenomeno della dichiarazione la collaborazione psichica del destinatario; la dichiarazione “mira a far conoscere” non “fa conoscere”; essa pertanto “rende soltanto percepibile o conoscibile alcunché ad altri”».

In argomento, v. anche: N. IRTI, voce *Rilevanza giuridica*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XV, Torino, s. d., ma 1968, p. 1094 ss.; M. ORLANDI, *Angelo Falzea o del positivismo assiologico*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1049 ss.; P. SIRENA, *La teoria dell'efficacia giuridica nel pensiero di Angelo Falzea*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1006 ss.

²²⁶ Sul punto, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 405; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883.

²²⁷ In questi termini, v. L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154.

²²⁸ In tal senso, v.: A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, cit., p. 677; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 854; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883.

dell'art. 1920 cod. civ., nel novero delle disposizioni normative inderogabili, sancito dall'art. 1932 cod. civ., le parti possano volontariamente, e liberamente, escludere, nell'ambito della polizza, una di codeste forme, o, addirittura, rafforzarle o aggiungerne altre²²⁹, com'è a dirsi, a titolo di esempio, nel caso della previsione pattizia di una necessaria accettazione della designazione da parte dell'assicuratore²³⁰.

Si è precisato, peraltro, che l'esclusione, nell'alveo del contratto di assicurazione, di una successiva designazione scritta, non equivalga, comunque, alla rinuncia al potere di revoca del beneficio²³¹, atteso che l'una esclude che si possa effettuare un'ulteriore designazione, pur conservando, il contraente, il potere di ritrattare la designazione già disposta, là dove l'altra lo priva, invece, definitivamente, del potere di revoca, espressamente attribuitogli dall'art. 1921 cod. civ.²³², sempreché vi sia stata adesione alla stipulazione da parte del terzo²³³.

²²⁹ Al riguardo, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 43; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, cit., p. 677; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 854; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883.

²³⁰ Cfr. A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Un'ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell'assicurazione vita*, cit., p. 337 ss.

²³¹ Sulla rinuncia al potere di revoca, v., meglio, *infra*, Capitolo III, § 8.

²³² Sulla revocabilità della designazione, v., meglio, *infra*, Capitolo III.

²³³ In tema, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 40 ss., secondo il quale, nell'ipotesi descritta, l'attribuzione, a titolo particolare, della somma assicurata, che venisse disposta nel testamento del contraente, non potrebbe equivalere a nuova designazione, ma, rimanendo impregiudicata la facoltà di revoca in capo allo stipulante, la designazione già in atto dovrebbe considerarsi revocata, nel senso anzidetto, e l'assegnazione dovrebbe ritenersi effettuata a titolo di legato. In caso di rinuncia al potere di revoca da parte del contraente, invece, l'attribuzione per testamento non potrebbe valere né come designazione, né come legato, proprio perché l'una e l'altra possibilità sarebbero precluse allo stipulante. Sul punto, v., inoltre, A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335 ss. Più di recente, v. F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 887.

Si osserva, infine, che la forma scritta, così come per la designazione effettuata nel contratto, sia richiesta, *ad substantiam*, anche per la designazione, che sia compiuta successivamente²³⁴.

5. (Segue) La designazione testamentaria.

L'art. 1920, secondo comma, cod. civ., come già ricordato, consente che la designazione del beneficiario sia racchiusa in un testamento²³⁵.

Secondo alcuni interpreti, la designazione testamentaria configura una disposizione di carattere non patrimoniale, ai sensi dell'art. 587, secondo comma, cod. civ.²³⁶, «non importando, come effetto diretto, istituzione di erede o attribuzione di legato, pure se può condurvi in modo indiretto, ed in conseguenza la sua sussunzione nell'ambito della citata specifica norma del settore successorio costituisce un coordinamento improntato a criteri di ineccepibile ermeneutica»²³⁷.

²³⁴ In tal senso, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 555; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 336.

In giurisprudenza, v. Trib. La Spezia, 26 giugno 1954, in *Assicurazioni*, 1954, II, p. 148 ss.

²³⁵ Al riguardo, si vedano: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 405; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 81; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154. V., inoltre: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 27.

²³⁶ In generale, sulle disposizioni testamentarie non patrimoniali, si legga, almeno, G. BONILINI, *Introduzione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 965 ss., *ivi*, numerosi richiami.

²³⁷ In questi termini, v. A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 99.

In giurisprudenza, v. Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, in *Assicurazioni*, 1953, II, p. 95 ss., con nota di A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit.

Altri interpreti, invece, non hanno esitato a qualificare, la designazione in esame, alla stregua di un legato²³⁸.

Si è a lungo discusso, se la designazione testamentaria costituisca atto *inter vivos*, oppure *mortis causa*²³⁹.

Parte della dottrina ritiene che la designazione, effettuata mediante testamento, sia atto *inter vivos*, atteso che il beneficiario acquista il diritto all'indennizzo assicurativo pur sempre *iure proprio*, non già a titolo derivativo dal patrimonio del *de cuius*, sin dal momento della designazione e non alla morte del contraente²⁴⁰.

²³⁸ Si vedano: F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. VI, Milano, 1962, IX ed., p. 496; G. BONILINI, *Dei legati. Artt. 649 – 673*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2020, III ed., p. 159.

In tema, v., inoltre, G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954 (ristampa, Napoli, 2010), p. 74, ad avviso del quale, la designazione testamentaria del terzo beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita «è un atto di liberalità a causa di morte e, in altri termini, un legato indiretto».

²³⁹ Sull'argomento, v.: A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 96 ss.; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 602; G. MACONI, *Efficacia della designazione del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita fatta per atto di ultima volontà contenente unicamente disposizioni di natura non patrimoniale*, nota a Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1953, p. 64; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 304 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; G. GRECO, *Inapplicabilità agli eredi del beneficiario della norma dell'art. 1923 c.c. in tema di assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Milano, 20 marzo 1965, in *Nuovo dir.*, 1958, p. 112 ss.; R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, p. 152; E. MONTICELLI CUGGIÒ, *Il notaio e i limiti dell'autonomia negoziale inter vivos e mortis causa. Prelazione e divieto dei patti successori*, Napoli, 1985, p. 65; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 876 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 81; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 1, Milano, 2015, IV ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, p. 50. V., inoltre: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 27; L. MORISI, *Assicurazione sulla vita e designazione generica dei beneficiari*, cit., p. 138 ss.

²⁴⁰ In tal senso v.: A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 98; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 602; G. MACONI, *Efficacia della designazione del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita fatta per atto di ultima volontà contenente unicamente disposizioni di natura non patrimoniale*, cit., p. 64; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit.,

Altra dottrina osserva, invece, come la designazione testamentaria dia luogo a un'attribuzione *mortis causa*, sul rilievo che, se così non fosse, si dovrebbe ammettere che il terzo acquisti il beneficio, non già alla morte del testatore, bensì al momento della redazione del testamento, il più delle volte a insaputa del beneficiario e dell'assicuratore, e si dovrebbe altresì ammettere che, in caso di premorienza del beneficiario al contraente, il diritto all'indennizzo assicurativo si trasmetta agli eredi del beneficiario, i quali succederebbero in un diritto proveniente al loro dante causa da un testamento di persona ancora vivente²⁴¹.

Appare preferibile, non di meno, l'interpretazione, secondo la quale, la designazione, racchiusa in un testamento, è sì atto *inter vivos*, epperò connesso alla morte, ché tale evento opera, non già quale elemento causale del trasferimento, bensì quale occasione per l'attuazione degli effetti negoziali²⁴².

p. 658; G. GRECO, *Inapplicabilità agli eredi del beneficiario della norma dell'art. 1923 c.c. in tema di assicurazione sulla vita*, cit., p. 112 ss.

²⁴¹ Al riguardo, v.: G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 310, secondo il quale, la designazione testamentaria non può produrre effetto prima della morte del disponente e, correlativamente, il terzo non può acquistare alcun diritto prima di tale momento, non potendosi punto affermare che egli lo acquisti per il semplice effetto dell'avvenuta redazione del testamento, atteso che codesto atto, prima della morte del testatore, si rivela, per il terzo, come non ancora compiuto; R. NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, cit., p. 152; E. MONTICELLI CUGGIÒ, *Il notaio e i limiti dell'autonomia negoziale inter vivos e mortis causa*, cit., p. 65, secondo il quale, poiché l'indicazione del terzo beneficiario spiega i propri effetti solo alla morte e per la morte del disponente, essa è negozio *mortis causa*; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 1, cit., p. 50, ad avviso del quale, la designazione del beneficiario, effettuata per testamento, è un atto *mortis causa*, non già *inter vivos*.

²⁴² In tal senso, v.: G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XLII, Milano, 1961, II ed., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVIII, Torino, 1971, p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, t. 1, Milano, 2000, II ed., p. 70 ss., ad avviso del quale, trattasi di negozio *trans mortem*; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2592. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884. Nella manualistica, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 31.

In giurisprudenza, cfr. Trib. Firenze, 4 dicembre 1968, in *Assicurazioni*, 1970, II, p. 250 ss., secondo la cui pronunzia, nell'ipotesi in cui l'attore assuma di essere beneficiario dell'assicurazione stipulata da persona defunta, si fa valere un diritto che non poteva pre-esistere nel patrimonio di quest'ultima e che nasce, per la

La tesi, che inquadra la designazione testamentaria nell'ambito dei negozi connessi alla morte, si rivela la più convincente, se sol si consideri che, anche quando la designazione sia contenuta in un testamento, il beneficiario acquisti pur sempre *iure proprio*, non già *iure hereditario*, il diritto alla somma assicurata²⁴³.

Ove la designazione sia disposta per testamento, infatti, il diritto all'indennizzo assicurativo nasce *inter vivos*, epperò può essere esercitato solo *tempore mortis*²⁴⁴.

In concreto, anche se la designazione sia contenuta nel negozio testamentario, l'acquisto del terzo beneficiario, avente a oggetto il diritto alla somma assicurata, parimenti a quanto accade per altre forme determinative del beneficiario, rimane completamente insensibile alla vicenda successoria del contraente²⁴⁵.

La designazione *ex testamento*, invero, lungi dall'aver valore ed effetto attributivi, assolve a una funzione meramente determinativo-integrativa (oppure modificativa) del contratto di assicurazione dianzi stipulato, nel cui ambito, già al tempo della sua stipulazione, viene assunto, dall'assicuratore, l'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di un beneficiario indeterminato, di poi integrato dalla successiva designazione²⁴⁶.

prima volta, in capo al sopravvivate, sia pure per effetto della morte dello stipulante, sicché non può essere concepito come bene ereditario.

²⁴³ Si vedano: G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, cit., p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 70 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 876 ss.; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2592. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884.

²⁴⁴ In tal senso, si veda G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45. V., altresì, A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 337.

²⁴⁵ Si vedano: G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, cit., p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 70 ss.; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2592. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884.

²⁴⁶ Sul punto, v.: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399, secondo il quale, «la designazione successiva, testamentaria o meno, null'altro è se non un complemento della stipulazione originaria, un suo mezzo di integrazione, poiché in ogni caso, qualunque sia stata la sede della designazione (originaria o successiva, per atto fra vivi o per disposizione testamentaria), il diritto del terzo, per essere tale e

Anche quando si faccia impiego del negozio testamentario ai fini della designazione, in altri termini, l'acquisto del terzo beneficiario trarrà origine, esclusivamente, dal contratto di assicurazione a suo tempo stipulato, senza che la somma assicurata possa preventivamente transitare nel patrimonio del contraente e, poi, trasferirsi, in via successoria, al beneficiario²⁴⁷.

La designazione testamentaria, in definitiva, è negozio *inter vivos*, in quanto è volta a integrare una volontà contrattuale innanzi formatasi e non è di certo indirizzata a dare sistemazione, pel tempo successivo alla morte e in ragione di essa, a propri generali interessi patrimoniali; è negozio connesso alla morte, poiché l'evento luttuoso rappresenta il momento in cui si concretizzano gli effetti dell'intera operazione negoziale²⁴⁸.

Non è mancato, peraltro, chi abbia ravvisato, nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, una proficua occasione per una riflessione circa l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, dei così detti negozi *trans mortem*²⁴⁹, sottratti al divieto di patti successorî, ma potenzialmente capaci di assolvere a una funzione alternativa al testamento, in quanto, nell'ambito di tali negozi, la morte costituisce solo la condizione di attuazione degli effetti negoziali e il soggetto, la cui morte rappresenta l'evento dedotto in condizione, rimane titolare di uno *ius poenitendi*²⁵⁰.

ciò originario ed autonomo e non derivato dal patrimonio del contraente, deve discendere da un contratto stipulato a favore altrui»; A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Notar.*, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 104 ss.; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2591 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884.

²⁴⁷ Sul punto, si veda F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884.

²⁴⁸ Al riguardo, v.: G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, cit., p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 70 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884.

²⁴⁹ In generale, sui negozi *trans mortem*, v., almeno, F.A. MONCALVO, *I così detti negozi «transmortem»*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 187 ss.

²⁵⁰ In argomento, si veda L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, cit., p. 834 ss., secondo il quale, non va

Al qual riguardo, è d'uopo rilevare, peraltro, che l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, anche nel caso in cui la designazione del beneficiario sia disposta per testamento, non costituisce un patto successorio legalmente consentito, in deroga al divieto sancito dall'art. 458 cod. civ., tanto più se si consideri che l'acquisto del terzo avviene *iure proprio*, non già *iure successionis*, e che il contraente-testatore ha la facoltà di revocare il beneficio fino al suo ultimo istante di vita²⁵¹.

Ne discende, in definitiva, che, nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, stipulata per il caso di morte del contraente, l'atto di designazione del beneficiario, qualunque siano le modalità, con le quali sia stato compiuto, si configura alla stregua di un

escluso che l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo costituisca una possibile "alternativa testamentaria", in quanto è capace di contribuire a dare assetto agli interessi patrimoniali in previsione della propria morte, senza che ciò incida, in alcun modo, sulla sua funzione previdenziale e sulla conseguente natura *inter vivos* della designazione del beneficiario, anche quando questa sia compiuta attraverso il veicolo del testamento, come testimoniato dalla circostanza che la tutela degli eredi, accordata dal secondo comma dell'art. 1923 cod. civ., opera soltanto relativamente ai premi pagati e non anche alla somma assicurata. Si veda anche V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015, p. 112 ss.

Sul tema, v., inoltre: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 27.

²⁵¹ Sul tema, v.: G. GROSSO – A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, vol. XII, t. 1, Torino, 1977, p. 27 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 86 ss., secondo la quale, «è evidente il ruolo assolto dallo schema dell'assicurazione sulla vita come strumento indirettamente successorio, essendo addirittura annoverato – insieme ai contratti con prestazione a favore del terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante – tra le principali figure di contratto *trans mortem*. «Tale categoria di contratti», richiamandosi le espressioni impiegate da M. PERRECA, *La donazione come alternativa al testamento: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2009, I, p. 104 ss., «costituirebbe una valida alternativa al testamento in quanto, non regolando rapporti e situazioni che si formano *in via originaria* con la morte del soggetto o che da quest'ultima traggono comunque una loro autonoma qualificazione, non confliggono con il divieto dei patti successori (art. 458), avendo come finalità quella di regolare una situazione *preesistente*, sia pure subordinandone gli effetti al momento dell'evento morte». V., inoltre, sul punto, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884.

Nel senso che, nella figura generale del contratto a favore di terzi, la designazione del beneficiario per testamento sia inammissibile, in quanto configurerebbe un patto successorio indiretto, v. M. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, p. 122 ss.

Nel senso che la designazione testamentaria sia ammissibile, invece, anche nello schema generale del contratto a favore di terzi, si veda L.V. MOSCARINI, *Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, cit., p. 153 ss.

negozio *inter vivos* con effetti *post mortem*, essendo, l'esecuzione della prestazione assicurativa, necessariamente differita al tempo della morte del contraente, la quale, in quanto evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquistato per effetto della stipulazione²⁵².

Della unitaria natura *inter vivos* dell'atto di designazione, si rinviene conferma, fra l'altro: nella ritenuta validità della designazione contenuta in un testamento nullo; nella riconosciuta validità della designazione costituente l'unica disposizione testamentaria; nella validità della revoca della precedente designazione testamentaria, effettuata mediante la semplice comunicazione scritta all'assicuratore; nel *favor*, mostrato dalla giurisprudenza, a proposito dell'interpretazione delle designazioni così dette generiche²⁵³.

²⁵² In tal senso, v.: G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, cit., p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 70 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2592; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 481. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v.: Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, cit., secondo la quale, nella designazione del terzo beneficiario di assicurazione sulla vita, risulta sempre assente una connotazione tipica del negozio *mortis causa*, e, precisamente, la manifestazione della volontà di disporre, per il tempo successivo alla propria morte, di un bene del quale si presupponga l'appartenenza, presente o futura, al proprio patrimonio; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, cit.

Da ultimo, v. anche Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, «può dirsi ormai del tutto preponderante l'esegesi che ravvisa nell'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., un negozio *inter vivos* con effetti *post mortem*: la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del *de cuius* che cade in successione (come può desumersi altresì dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1920 c.c.)».

²⁵³ Al riguardo, si vedano: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 556; G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, cit., p. 2107; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 884 ss.

Non può mancare di rilevare, a codesto riguardo, come una risalente pronunzia della Corte di Cassazione abbia ritenuto valida la designazione del terzo beneficiario, di una polizza di assicurazione sulla vita, effettuata mediante un atto contenente i soli requisiti formali del testamento, e non anche quelli sostanziali²⁵⁴.

La Suprema Corte, in particolare, sulla base del combinato disposto degli artt. 587, secondo comma, e 1920 cod. civ., ha considerato produttivo di effetti giuridici l'atto, redatto nella forma del testamento olografo, contenente unicamente la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita, pur in assenza di altre disposizioni di carattere patrimoniale²⁵⁵.

È stata ritenuta valida, da alcuni interpreti, anche la designazione contenuta in un testamento nullo per mancanza di determinati requisiti di forma, quando nell'atto possano ravvisarsi, comunque, i requisiti di una valida designazione scritta²⁵⁶.

A sostegno di tale assunto, è stato affermato che l'art. 1920 cod. civ., nel consentire la designazione testamentaria, «non si preoccupa tanto di subordinare la validità della designazione alla validità del testamento, quanto di evitare che in questo atto si possa ravvisare una disposizione di ultima volontà dell'assicurato, e cioè che si possa considerare l'indennità ormai entrata a far parte del patrimonio dello stesso assicurato in seguito al verificarsi dell'evento previsto nel contratto ed attribuita al terzo solo *iure successionis*, a titolo di legato o di quota ereditaria»²⁵⁷.

Occorre porre l'accento, infine, sulla norma affidata all'ultimo inciso dell'art. 1920, secondo comma, cod. civ., secondo la quale, “equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”²⁵⁸.

²⁵⁴ Si veda Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, cit.

²⁵⁵ Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, cit.

²⁵⁶ In tal senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658.

²⁵⁷ In questi termini, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658 ss., secondo il quale, la validità del testamento è necessaria, invece, nell'ipotesi contemplata dall'art. 1920, secondo comma, ult. parte, cod. civ., ove si prevede che equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata, effettuata nel testamento, a favore di una determinata persona.

²⁵⁸ Sul tema, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

Codesta norma, reputando equivalente, alla designazione, l'attribuzione testamentaria, dell'indennizzo assicurativo, a una persona determinata, induce a qualificare la persona, che il testatore intenda beneficiare, come terzo beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita, e non già come destinatario *mortis causa* dell'indennizzo assicurativo²⁵⁹.

Ne discende che il soggetto onorato, nel testamento, con l'assegnazione della somma assicurata, acquisterà, *recta via*, per effetto di tale, peculiare, forma di designazione, un diritto proprio e autonomo ai vantaggi dell'assicurazione, e non già un diritto derivato, *mortis causa*, dal patrimonio del contraente²⁶⁰.

L'importanza della norma in esame è di tutta evidenza, atteso che, suo tramite, l'attribuzione della somma assicurata, disposta, nel testamento, in favore di una determinata persona, in assenza di una diversa volontà del testatore, viene attratta nella disciplina del contratto di assicurazione e sottratta, invece, a quella della successione per causa di morte²⁶¹.

La disposizione normativa in argomento ha il pregio di chiarire, inoltre, che la designazione è atto *inter vivos* autonomo, il quale può essere contenuto in un testamento, senza per ciò stesso essere qualificabile come legato²⁶².

Il periodo conclusivo dell'art. 1920, secondo comma, cod. civ., in definitiva, consegna una norma, che si rivela interpretativa della normale volontà dell'assicurato, avuto

²⁵⁹ In tal senso, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156, secondo il quale, l'art. 1920, secondo comma, ultimo inciso, cod. civ. esclude l'attualità di una disposizione *mortis causa* a titolo di legato, in coerenza con il principio di acquisto *iure proprio*, scolpito dall'ultimo capoverso del medesimo articolo. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

²⁶⁰ Sul punto, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

²⁶¹ In tal senso, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.

²⁶² In questi termini, v. M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83.

riguardo all'*id quod plerumque accidit*, onde sia data piena attuazione, per questa via, allo scopo di previdenza, che informa la disciplina dell'assicurazione²⁶³.

Non può punto escludersi, peraltro, che il contraente, non volendo giovare degli effetti della norma dianzi richiamata, disponga per causa di morte del diritto all'indennizzo assicurativo; nel qual caso, dovrà essere inequivoca la volontà del contraente e l'acquisto del beneficiario avverrà a titolo derivativo²⁶⁴.

6. Le designazioni così dette generiche. Alcune ipotesi astrattamente configurabili.

In virtù della norma racchiusa nell'art. 1920, secondo comma, cod. civ., la designazione è valida ed efficace, anche se il beneficiario sia determinato solo genericamente, essendo all'uopo sufficiente che siano divisati i criteri, che ne consentano l'individuazione al tempo dell'adempimento dell'obbligazione da parte dell'assicuratore²⁶⁵.

La designazione del beneficiario, in altri termini, quali che siano le modalità con le quali venga effettuata, può anche essere generica; vale a dire, può essere validamente compiuta anche mediante l'impiego di formule che, sebbene non permettano

²⁶³ In tal senso, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.

²⁶⁴ In tema, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.

²⁶⁵ Sul tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605 ss.; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 558 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 337 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGIOLOS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, nota a Trib. Bari, 5 luglio 2018, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 26 ss.

l'identificazione immediata del destinatario dell'indennizzo assicurativo, la consentano, tuttavia, nel momento in cui diventi attuale l'obbligazione, dell'assicuratore, di corrispondere la somma assicurata²⁶⁶.

Si è quindi in presenza di una valida designazione, ove il contraente abbia dichiarato di nominare, quali beneficiari, a titolo di esempio, il proprio coniuge, i propri figli o i propri eredi²⁶⁷; financo, i propri successibili *ex lege* o testamentari.

Orbene, nel caso in cui il contraente abbia attribuito il beneficio, con formula generica, in favore del proprio coniuge²⁶⁸, si ritiene designata, secondo la dottrina prevalente, la persona, la quale rivesta tale qualità al momento della designazione, e non già alla morte dello stipulante, con la conseguenza che, se l'assicurato, in virtù di pronuncia di

²⁶⁶ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605 ss.; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 558 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 337 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 26 ss.

²⁶⁷ Sul punto, v., ancora: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 558 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1400 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 337 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 26 ss.

²⁶⁸ Osservazioni analoghe possono proporsi, naturalmente, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 76/2016, riguardo all'unito civilmente.

divorzio, sia passato a nuove nozze dopo aver disposto la designazione, l'indennizzo assicurativo non potrà essere corrisposto al successivo coniuge, e con l'ulteriore conseguenza che, se il coniuge, vivente al tempo della designazione, premuora al contraente, la somma assicurata, già entrata a far parte del patrimonio del coniuge premorto, si trasmetterà, *iure hereditatis*, ai suoi eredi, secondo le consuete regole della successione *mortis causa*, salvo che lo stipulante abbia provveduto all'eventuale revoca della designazione, dianzi confezionata, e abbia poi proceduto a una nuova designazione²⁶⁹.

Nella differente ipotesi, in cui il contraente abbia indicato, come beneficiari, con clausola generica, i propri figli, si considerano designati tutti i figli²⁷⁰, nati e nascituri, e financo adottivi, anche successivamente alla data della designazione, sino alla morte dello stipulante²⁷¹.

Nella prassi assicurativa, poi, accade, assai di frequente, che il contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte individui, quali beneficiari del capitale assicurato, con formula generica, i propri eredi, indicandoli, talvolta, *sic et simpliciter*, talaltra, invece, a seconda della fonte della successione, come eredi legittimi o testamentari²⁷².

²⁶⁹ Sulla designazione generica, da parte del contraente, del coniuge, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605 ss.; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 558; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1401; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 337 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883.

²⁷⁰ Senza alcuna distinzione di sorta tra figli nati nel matrimonio, figli nati fuori del matrimonio e figli adottivi, in virtù del principio di unicità dello stato di figlio, oggi consacrato dall'art. 315 cod. civ., così come modificato a opera della Riforma della filiazione. Sull'unicità dello stato di figlio, v., per un efficace esame di sintesi, G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2022, X ed., p. 309 ss.

²⁷¹ Secondo l'opinione prevalente, il *dies ad quem*, rilevante ai fini dell'identificazione dei figli del contraente, coincide con la morte di quest'ultimo, e non già con il giorno della designazione. Al riguardo, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 54 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1401; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 337 ss.

Per una differente opinione, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659, secondo il quale, «in caso di generica designazione dei figli saranno beneficiari dell'assicurazione non solo i figli già nati, ma anche i nascituri, purché già concepiti al momento della designazione».

²⁷² Sulla designazione generica, da parte del contraente, dei propri eredi, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G.

Non può escludersi, inoltre, che lo stipulante, nell'ambito delle designazioni generiche, disponga una sostituzione; vale a dire, indichi un secondo beneficiario, per il caso in cui il primo, a modo di esempio, sia premorto²⁷³.

Può accadere, a titolo di esempio, che il contraente designi, come beneficiari della polizza assicurativa, il coniuge o, in sua mancanza, i successibili testamentari; nell'ambito dei quali, andranno ricompresi, intuitivamente, non soltanto i chiamati a titolo universale, ma anche quelli a titolo particolare, destinati a conseguire, alla morte del contraente, la qualifica di legatari.

Può verificarsi, altresì, sempre a titolo esemplificativo, che lo stipulante individui, quali beneficiari dell'indennizzo assicurativo, gli eredi testamentari o, in loro mancanza, i successibili *ex lege*.

Varie, e molteplici, si rivelano essere, pertanto, le combinazioni astrattamente configurabili nell'ambito delle designazioni generiche.

7. (Segue) La designazione, da parte del contraente, dei propri eredi.

Nella prassi delle polizze vita, come si è già accennato, è molto ricorrente l'ipotesi, in cui lo stipulante abbia designato, quali beneficiari della somma assicurata, e con formula generica, i propri eredi, i quali, talvolta, sono indicati *sic et simpliciter*, talaltra, invece, sono

FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1401; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 338; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 26 ss.

²⁷³ In tal modo, verrebbe evitato che, in ipotesi di premorienza del beneficiario al contraente, il diritto all'indennizzo assicurativo si trasmetta agli eredi del beneficiario medesimo. V., *supra*, Capitolo I, § 7.

meglio individuati, a seconda della fonte della successione, negli eredi legittimi o testamentari²⁷⁴.

La scelta degli eredi, quali destinatari dell'indennizzo assicurativo, si risolve in una designazione generica di soggetti sì indeterminati al tempo della stipulazione, epperò, in ogni caso, determinabili in virtù della necessità del fenomeno successorio a titolo universale²⁷⁵.

Va preliminarmente escluso che la polizza assicurativa a favore degli eredi possa porsi in contrasto con il divieto di patti successori, scolpito nell'art. 458 cod. civ.²⁷⁶.

²⁷⁴ Sul tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1401; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 338; A. LA TORRE, *L'assicurazione sulla vita "a favore degli eredi"*, nota a Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Assicurazioni*, 1996, II, p. 88 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGIOLOS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss.; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 150 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 26 ss.

²⁷⁵ In questi termini, v. E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 26.

²⁷⁶ Al riguardo, si vedano, almeno: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 413 ss.; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 26 ss.

In generale, sul divieto di patti successori, v.: G. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 23 ss.; ID., *Attualità del «Divieto di patti successori?»*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 343 ss.; L. BALESTRA – M. MARTINO, *Il divieto dei patti successori*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 63 ss.

Sul tema, v., inoltre, G. PERLINGIERI, *Derogabilità del criterio cronologico di riduzione delle donazioni e divieti dei patti successori*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 169 ss.

Sull'argomento, si veda anche G.F. BASINI, *Il "patto contrario" previsto dall'art. 1295 c.c. e il divieto di patti successori*, nota a Trib. Cagliari, 15 ottobre 2008, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2010, p. 508 ss.

A tale conclusione, si perviene, anzitutto, in considerazione del fatto che il diritto all'indennizzo assicurativo viene acquistato dai beneficiari *iure proprio*, e non già a titolo derivativo dal patrimonio del contraente, la cui morte non è elemento costitutivo del diritto di credito nei confronti dell'assicuratore, fungendo unicamente da condizione di esigibilità del medesimo, il quale, per il resto, riceve l'intera propria regolamentazione dal contratto di assicurazione sottostante²⁷⁷.

Al medesimo risultato, si può addivenire, poi, considerando il carattere essenzialmente revocabile della designazione (art. 1921 cod. civ.)²⁷⁸, evocativo dell'ambulatorietà *usque ad vitae supremum exitum* caratterizzante la volontà del testatore²⁷⁹; la revocabilità della designazione, in altri termini, si rivela elemento capace di sottrarre, alla nullità comminata dall'art. 458 cod. civ., le polizze a favore degli eredi²⁸⁰.

Appuratane la legittimità, validità ed efficacia, giova ricordare come, invece, secondo un'interpretazione risalente, sviluppatasi durante la vigenza del Codice di commercio del 1882, e oramai non più seguita, la designazione, da parte del contraente, dei propri eredi, dovrebbe dirsi equivalente all'assenza di designazione²⁸¹.

Secondo codesta prospettiva, l'indennizzo assicurativo sarebbe comunque destinato agli eredi del contraente, in forza dell'ordinaria trasmissione *iure hereditario*, in quanto la compagnia assicurativa dovrebbe procedere alla liquidazione, come se la polizza non fosse stata stipulata a favore di terzi²⁸².

²⁷⁷ In tal senso, v.: R. CALVO, *I confini tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative*, in *Assicurazioni*, 2010, p. 260 ss.; A. ALBANESE, *Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale*, in *Contr. e impr.*, 2016, p. 1429 ss.; S. LANDINI, *La situazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, in *Dir. priv.*, 1998, p. 225 ss.; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 27.

²⁷⁸ V., *infra*, Capitolo III.

²⁷⁹ Si veda E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 27.

²⁸⁰ Al riguardo, v. E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 27.

²⁸¹ Al riguardo, v., isolatamente, C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 440.

²⁸² In tal senso, v. C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, cit., p. 440.

Sul punto, si veda E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28, il quale precisa che «la designazione, si ridurrebbe così a semplice clausola di stile riproduttiva del dato generico secondo cui ogni contratto produce effetto nei

Non potendosi più dubitare della precettività della clausola, di designazione generica degli eredi, anche alla luce della disposizione normativa affidata all'art. 1920, secondo comma, cod. civ., occorre concentrare l'attenzione sul momento, al quale si rannoda la specificazione della *relatio* sottesa alla designazione generica degli eredi, e sul significato da attribuire a quest'ultima espressione²⁸³.

Non è mancato chi abbia ipotizzato di utilizzare, come referente temporale per il conferimento della qualifica di erede, non già la morte dell'assicurato, bensì il momento della designazione, attribuendo la posizione di beneficiari della polizza a coloro i quali rivestano, appunto al giorno della stipulazione, la qualifica di eredi legittimi o risultino già contemplati come successori universali nel testamento dell'assicurato²⁸⁴.

Malgrado codesta, isolata, voce contraria²⁸⁵, secondo la dottrina pressoché unanime, è necessario fare riferimento alla morte del contraente, e non già al tempo della designazione, al fine di determinare i titolari del diritto di credito nei confronti dell'assicuratore²⁸⁶.

confronti del contraente e dei suoi eredi», e, perciò, «gli eredi dell'assicurato succederebbero a causa di morte nel credito alla somma spettante al loro dante causa, non verificandosi alcuna ipotesi di acquisto *iure proprio*».

Ritornano attuali, ancora una volta, le considerazioni di A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220, secondo i quali, «la designazione di uno o più beneficiari, salvo particolari strutture contrattuali incompatibili con la loro presenza, è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, perché, anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a se stesso la somma assicurata, in tutti gli altri una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può anche mancare, senza che il contratto ne soffra. Il diritto alla somma assicurata, in questi casi, farà parte del patrimonio del contraente ed, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria».

Appare pertinente, altresì, il richiamo, in giurisprudenza, a Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., ad avviso della quale, dalla mancanza della designazione di un terzo beneficiario, discenderebbero l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la sua successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*.

²⁸³ Si veda E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28.

²⁸⁴ In tal senso, v. G. PERANO, *Assicurazione sulla vita e clausole «a favore degli eredi»*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 681.

²⁸⁵ Si veda G. PERANO, *Assicurazione sulla vita e clausole «a favore degli eredi»*, cit., p. 681.

²⁸⁶ Al riguardo, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; S. LANDINI, *La situazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 225 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878. V., inoltre: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28.

Il fulcro della questione, peraltro, non pare tanto essere la scelta del momento in cui dare avvio alla ricerca dei beneficiari, quanto l'esatta accezione da attribuire all'espressione "eredi", utilizzata, per l'identificazione degli stessi, nell'ambito della clausola di designazione²⁸⁷.

8. (Segue) Le difficoltà interpretative suscitate dalla designazione generica degli "eredi": in particolare, la posizione della giurisprudenza.

Si è posto l'interrogativo, se, in presenza di una designazione generica degli eredi, i beneficiari della polizza debbano essere identificati in coloro, i quali risultino essere effettivamente eredi alla morte dell'assicurato, per aver accettato – espressamente o tacitamente – la di lui eredità, oppure in coloro, i quali rivestano, all'apertura della successione, la semplice qualifica di chiamati all'eredità o, addirittura, in ipotesi di clausola di designazione riferita agli "eredi legittimi" al cospetto di una successione testamentaria, la mera qualità di successibili legittimi, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità²⁸⁸.

²⁸⁷ Si veda E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28.

²⁸⁸ Sulla questione, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1401; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 338; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGIOLOS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28 ss.

È sorta, altresì, la questione, se, nell'eventualità in cui i beneficiari-eredi siano più di uno, l'indennizzo assicurativo debba essere ripartito, fra di loro, in parti uguali, oppure in proporzione alle rispettive quote ereditarie²⁸⁹.

Si discute, in definitiva, se il diritto proprio dei beneficiari-eredi possa essere condizionato, oppure no, dalla vicenda successoria del contraente.

Orbene, secondo l'orientamento tradizionale e prevalente, in plurime occasioni rimarcato in giurisprudenza²⁹⁰, poiché, nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di

²⁸⁹ Sulla questione, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 659 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1401; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 338; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82 ss.; C. CICERO – C. ARGIOGLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 529 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1522 ss. V., inoltre: A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 403 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883; E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28 ss.

²⁹⁰ Si vedano: Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, in *Resp. civ. prev.*, 1989, p. 951 ss., con nota di A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Una diversa interpretazione giurisprudenziale del divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme pagate in forza di polizza vita*; Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, cit., secondo la quale: «nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato diviene titolare di un diritto proprio alla prestazione cui è tenuto l'assicuratore, e cioè di un diritto che gli deriva dal contratto di assicurazione: consegue che la designazione la quale indichi gli “eredi legittimi o testamentari” concreta mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, e costoro pertanto divengono titolari di un diritto autonomo, che trova la sua fonte nel contratto (di assicurazione); essi vanno individuati in coloro che rivestano, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità di costui, e sono pertanto irrilevanti, al fine, la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi»; Cass., 10 novembre 1998, n. 9388, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 949 ss.; Cass., 5 marzo 2001, n. 3160, in *Foro it.*, 2001, I, p. 2871 ss., secondo la quale, in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la generica designazione degli eredi legittimi, quali beneficiari dell'indennizzo, in caso di morte dell'assicurato, vale a conferire, ai designati, un diritto autonomo proprio ai vantaggi dell'assicurazione, sì che, in caso di mancata indicazione di un criterio di riparto dell'indennizzo, questo va diviso, tra i beneficiari, in parti uguali e senza tenere conto delle norme in materia di successione; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, cit., secondo la quale, poiché, nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, il beneficiario designato acquista un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa, l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari

morte del contraente, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1920, ultimo comma, cod. civ., la designazione, come terzi beneficiari, degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, integrando – tale designazione – una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari medesimi, i quali sono da identificare in coloro che rivestano, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la successiva rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi²⁹¹.

La designazione dei terzi beneficiari dell'assicurazione, mediante il riferimento alla sola categoria degli “eredi legittimi”, configurerebbe, pertanto, in tale prospettiva, un mero criterio di determinazione *per relationem* dei beneficiari medesimi, in guisa che gli stessi debbano essere identificati con coloro i quali, in astratto, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte del contraente, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità²⁹².

non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestano, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Per la giurisprudenza di merito, v., in luogo di tante: Trib. Roma, 18 marzo 2004, in *Giur. mer.*, 2005, p. 1118 ss.; Trib. Siena, 17 febbraio 2010, in *Foro it.*, 2010, I, p. 1337; Trib. Verona, 15 novembre 2016, cit.

²⁹¹ In dottrina, in tal senso, v., almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 605; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 660; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 559; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 338; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82.

²⁹² In tal senso, v.: Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit., secondo la quale, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ., un diritto proprio, che trova la sua fonte nel contratto, non entra a fare parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché, la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi siano da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.

Ne discende, secondo codesto orientamento, che, nell'eventualità in cui vi sia una pluralità di beneficiari-eredi, la somma assicurata dovrebbe essere ripartita, fra di loro, in parti uguali, e non già in proporzione alle rispettive quote ereditarie²⁹³.

Ne conseguirebbe, inoltre, l'inapplicabilità, in sede di ripartizione dell'indennizzo assicurativo, dell'istituto successorio della rappresentazione, disciplinato dagli artt. 467 ss. cod. civ.²⁹⁴.

È poi naturale corollario, dell'interpretazione testé richiamata, la circostanza che, ove siano stati designati gli eredi legittimi dell'assicurato, i beneficiari della polizza dovrebbero essere identificati nei successibili per legge, ancorché la successione del contraente dovesse essere regolata per via testamentaria, e indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità²⁹⁵.

²⁹³ In tal senso, v., almeno: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 660; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 559; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 338; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 878; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 82.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, cit.; Cass., 10 novembre 1998, n. 9388, cit.; Cass., 5 marzo 2001, n. 3160, cit.; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, cit.; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

²⁹⁴ Sul punto, si veda Trib. Bari, 5 luglio 2018, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 25 ss., con nota di E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit.

Il Tribunale di Bari, nella vicenda sottoposta al suo esame, ha disposto una ripartizione capitaria dell'indennizzo assicurativo fra gli eredi legittimi dell'assicurato, senza attribuire rilevanza alla distinzione tra eredi diretti ed eredi per rappresentazione, la quale, ove valorizzata, avrebbe indotto a operare una suddivisione della somma assicurata "per stirpi", in conformità alle regole della successione *mortis causa* (cfr., in particolare, art. 469 cod. civ.).

Secondo il Tribunale, infatti, in caso di morte dello stipulante un contratto di assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi, in assenza di diversa indicazione da parte dello stipulante medesimo, il capitale assicurato deve suddividersi per quote uguali tra tutti i chiamati all'eredità, senza che assuma rilevanza la distinzione, propria delle regole della devoluzione ereditaria, tra chiamati diretti e chiamati in rappresentazione.

²⁹⁵ Sul punto, v. E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28.

Di contro, ove siano stati designati gli eredi testamentari dell'assicurato, la designazione rimarrebbe priva di efficacia, qualora la successione del contraente dovesse aprirsi *ab intestato*²⁹⁶.

L'univocità del quadro dottrinale e giurisprudenziale, dianzi tratteggiata, è stata però scalfita da una recente, isolata, sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha posto in luce come l'interpretazione delle clausole di designazione generica degli eredi, nel senso anzidetto, non riveli una corretta applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia contrattuale²⁹⁷.

In particolare, in base a tale pronuncia, l'assunto che siffatte clausole debbano essere interpretate nel senso che impongano soltanto l'individuazione di chi sia erede dello stipulante, ma non anche il rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima, o secondo quelle della successione testamentaria, «sarebbe privo di giustificazione sul piano dell'esegesi letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell'espressione “erede”, tanto se l'eredità sia stata devoluta *ab intestato* quanto se sia stata devoluta per testamento, l'evocazione con detta espressione della figura dell'erede non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte»²⁹⁸.

In sostanza, ad avviso della Corte, «il dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è: il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi *sic et simpliciter* come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sé significativa solo dell'individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria»²⁹⁹.

A identica conclusione interpretativa condurrebbe, peraltro, secondo la pronuncia evocata, anche il criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti,

²⁹⁶ Sul punto, v. E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 29.

²⁹⁷ Cfr. Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, in *Riv. not.*, 2017, II, p. 520 ss., con nota di C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit.

²⁹⁸ In questi termini, v. Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

²⁹⁹ Così, Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

racchiuso nell'art. 1362 cod. civ., avendo riguardo, tanto allo stipulante che intenda disporre del proprio patrimonio per testamento, quanto allo stipulante che non intenda testare, così come all'impresa assicuratrice³⁰⁰.

L'equipollenza tra vantaggi dell'assicurazione per gli eredi beneficiari e misura della successione sarebbe altresì imposta, per il Supremo Collegio, dal criterio dell'interpretazione teleologica, ovvero sia interrogando «il buon senso dell'uomo comune», giacché «intendere le dette clausole come le intende l'orientamento da cui si dissente» condurrebbe alla «assoluta incomprendibilità, di fronte alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione»³⁰¹.

Ad avviso della Suprema Corte, è pur vero che l'acquisto di un diritto proprio da parte del terzo erede «è principio che riguarda il rapporto contrattuale fra l'assicuratore e il terzo»; non di meno, «non si comprende come possa giustificare la totale pretermissione della stessa volontà contrattuale ricostruita letteralmente e teleologicamente»³⁰².

Sulla base di tale ragionamento, la Corte di Cassazione, nella pronunzia richiamata, ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920, terzo comma, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trovi fondamento nel contratto e sia autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Di talché, quando, in un contratto di assicurazione sulla vita, sia stato previsto, per il caso di morte dello stipulante, che l'indennizzo debba essere corrisposto agli eredi, tanto con formula generica, quanto, e a maggior ragione, con formulazione evocativa degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme alla predetta disposizione, deve essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto, tramite dette espressioni, individuare *per relationem*, con riferimento al modo della successione

³⁰⁰ In tal senso, v. Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

³⁰¹ Si esprime, in questi termini, Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

³⁰² Al riguardo, cfr. Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

effettivamente verificatosi, negli eredi, chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, secondo e terzo comma, cod. civ.), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti, così individuati come eredi, in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi; va, invece, escluso che, per la mancata precisazione, nella clausola contrattuale, di uno specifico criterio di ripartizione, che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale³⁰³.

Il *revirement* del Supremo Collegio, poc'anzi evocato, mediante l'esegesi letterale dell'espressione "erede" e l'applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, ha ravvisato, in definitiva, «uno spiraglio di comunicazione tra assicurazione sulla vita a favore degli eredi e sistema successorio, ritenendo quest'ultimo suscettibile di applicazione tanto in sede di identificazione dei beneficiari, quanto in sede di quantificazione delle rispettive porzioni di indennizzo, imponendo una ripartizione proporzionale alle quote di eredità oggetto di delazione, ove la clausola di designazione non disponga diversamente»³⁰⁴.

Si può segnalare, in ottica comparatistica, che il rispetto della proporzionalità con le quote ereditarie, come regola per la suddivisione della somma assicurata tra gli eredi, sia espressamente sancito dal legislatore francese, il quale, dopo avere testualmente acconsentito alla designazione generica de "*les heritiers de l'assuré*", dispone che i medesimi eredi "*ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires*" (art. 132-8 *Code des Assurances*)³⁰⁵.

Senonché, l'assenza, nel nostro ordinamento, di una così chiara presa di posizione del diritto positivo – che, anzi, in ambito fiscale, sembra contrapporsi a una interpretazione para-successoria, escludendo, dall'assoggettamento all'imposta di successione, "le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto" [art.

³⁰³ In questi termini, v. Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

In dottrina, in tal senso, si veda G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, cit., p. 2108.

³⁰⁴ In questi termini, v. E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 29.

³⁰⁵ Lo spunto comparatistico è posto in luce da E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 29.

12, primo comma, lett. c), L. n. 346/1990] –, è stata decisiva per l'affermazione giurisprudenziale dell'orientamento diametralmente opposto³⁰⁶.

Una peculiare fattispecie, emersa in contenzioso fino al giudizio di legittimità, ha fornito l'occasione, alla Suprema Corte di Cassazione, di pronunziarsi, a Sezioni Unite, sulle interferenze, non ancora sopite, fra il diritto delle assicurazioni e il diritto successorio, e, in particolare, sulle annose questioni rannodate alla designazione generica, da parte del contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte, dei propri eredi.

La questione, così prospettata alla Suprema Corte, è connessa alla vicenda di un contraente-assicurato, il quale, al momento della stipula del contratto, aveva come stretti congiunti unicamente due fratelli, e aveva indicato, come beneficiari della polizza, genericamente, i propri eredi legittimi.

Al momento dell'apertura della successione, essendo nel frattempo premorto uno dei due fratelli, la compagnia assicurativa corrispondeva l'indennizzo assicurativo, in parti uguali, in favore del fratello superstite e dei quattro nipoti *ex fratre*, figli del fratello premorto.

Sorgeva, pertanto, una controversia tra il fratello superstite, che pretendeva di ricevere la metà, e non già un quinto, dell'indennizzo assicurativo, e i quattro nipoti *ex fratre*, i quali pretendevano, invece, di essere annoverati fra i beneficiari della prestazione assicurativa, non già secondo la misura della delazione risultante dall'applicazione dell'istituto della rappresentazione, bensì ciascuno quale coerede paritario dell'assicurato.

La decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretta la suddivisione della somma assicurata in cinque parti uguali, operata dall'impresa assicuratrice, veniva successivamente annullata dalla Corte di Appello di Catania, ad avviso della quale, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto liquidare metà dell'indennizzo assicurativo al fratello superstite, in proporzione alla sua quota ereditaria, e la restante metà ai quattro nipoti *ex fratre*, subentrati per rappresentazione, *ex art. 467 cod. civ.*, nel luogo e nel grado del loro genitore premorto.

Proposto ricorso per cassazione da parte dell'impresa assicuratrice, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunzie della Corte, ed evidenziato come le diverse interpretazioni, dianzi ricordate, conducano a esiti notevolmente divergenti, anche sotto il

³⁰⁶ Al riguardo, v., almeno, E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 29 ss.

profilo delle attribuzioni economiche che avvantaggiano i beneficiari, ha rimesso, con ordinanza interlocutoria, alle Sezioni Unite, la soluzione delle seguenti questioni: a) se, in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, genericamente riferita agli “eredi legittimi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che rivestano, in astratto, la qualità di eredi legittimi, o debba intendersi riferita, invece, ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità; b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione dell’indennizzo, con la individuazione astratta degli “eredi legittimi”; c) se il beneficio debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti *ex lege*, o se la natura di “diritto proprio”, sancita dalla norma affidata all’ultimo comma dell’art. 1920 cod. civ., imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali³⁰⁷.

Ebbene, in relazione alla prima questione, relativa alla valenza descrittiva, o, per così dire, materiale, della qualità di “eredi legittimi”, richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzi, il Supremo Collegio, in dichiarata conformità all’interpretazione già univocamente seguita dalla predominante giurisprudenza della Corte³⁰⁸, ha rilevato che, «essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c. atto *inter vivos* con effetti *post mortem*, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi [legittimi e/o testamentari]” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinuncia o dall’accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione»³⁰⁹.

³⁰⁷ Si veda Cass., 16 dicembre 2019, n. 33195, in *Banca dati Leggi d’Italia*.

³⁰⁸ Al riguardo, v.: Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, cit.; Cass., 10 novembre 1998, n. 9388, cit.; Cass., 5 marzo 2001, n. 3160, cit.; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, cit.; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

³⁰⁹ Così, Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

Riguardo alla seconda questione, relativa alla possibile interferenza di una istituzione ereditaria, compiuta in sede testamentaria, con l'individuazione contrattuale degli "eredi legittimi", quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi [legittimi]" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre *mortis causa* delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa»³¹⁰.

In relazione alla terza, e ultima, questione, infine, relativa alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo tra gli eredi beneficiari in proporzione alle rispettive quote ereditarie o in parti uguali, la Suprema Corte ha stabilito che «la natura *inter vivos* del credito attribuito per contratto agli "eredi" designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del *de cuius*, come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto del secondo comma dell'art. 1920 c.c., che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto *ex* art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria»³¹¹.

«Rimane ovviamente ferma», peraltro, ad avviso del Supremo Collegio, «la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di

³¹⁰ In questi termini, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

Sul punto, però, v., più a fondo, *infra*, Capitolo III, § 6.

³¹¹ In tal senso, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.)»³¹².

Secondo la Suprema Corte, infatti, in mancanza di apposita disposizione di legge, non può punto ritenersi applicabile, al contratto di assicurazione sulla vita, nel quale i beneficiari siano stati genericamente individuati negli eredi dell'assicurato, una «regola di completamento», che, in via integrativa, comporti, altresì, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell'attribuzione, un rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità, secondo le regole della successione legittima, o secondo quelle della successione testamentaria³¹³.

In conclusione, ad avviso del Supremo Collegio, «in forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una *eadem causa obligandi*, costituita dal contratto»³¹⁴.

Ne discende che, «rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298, secondo comma, c.c. e dall'art. 1101, primo comma, c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura»³¹⁵.

³¹² Al riguardo, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, però, l'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sia sullo scopo che lo stesso abbia inteso perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

³¹³ In tal senso, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

³¹⁴ In questi termini, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

³¹⁵ Così, Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, «non sovviene decisamente in proposito l'art. 1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (*rectius* parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori».

9. (Segue) Le possibili soluzioni.

La conclusione, alla quale sono pervenute, nella pronunzia dianzi richiamata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione³¹⁶, risulta soltanto parzialmente condivisibile.

Non può che essere accolta, da un lato, l'affermazione, secondo la quale, la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita, a prescindere dalle modalità con le quali sia stata compiuta, debba essere considerata atto *inter vivos* con effetti *post mortem*, dal quale discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto, proprio e autonomo, nei confronti dell'assicuratore.

È oramai consolidato, invero, anche per via normativa, il principio dell'acquisto *iure proprio*, da parte del beneficiario, del diritto all'indennizzo assicurativo, che, come già più volte rimarcato, trae la sua origine, non già dal patrimonio del contraente, bensì dal sottostante contratto di assicurazione, ed è estraneo alle vicende successive del contraente medesimo.

Si rivela non sufficientemente motivata, invece, dall'altro lato, la soluzione, in base alla quale, la designazione generica degli "eredi", quali beneficiari della polizza assicurativa, ne comporterebbe l'identificazione soggettiva con coloro i quali, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della delazione, prescelto dal contraente, indipendentemente dalla rinuncia o dall'accettazione dell'eredità da parte degli stessi, con la conseguenza che l'indennizzo assicurativo andrebbe corrisposto, in codesta ipotesi, a seconda dei casi, ai successibili *ex lege* o *ex testamento*.

Non appare sorretta da argomentazioni convincenti, poi, neppure la soluzione che ritiene che l'indennizzo assicurativo, ove non risulti una diversa volontà del contraente, vada sempre ripartito, tra i beneficiari-eredi, in parti uguali, e non già in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

È sì vero che, se si facesse dipendere la sorte, della liquidazione dell'indennizzo assicurativo, dalle vicende successive dell'assicurato³¹⁷, le si conferirebbe un'incertezza e una precarietà di non scarso rilievo, sol che si consideri che l'esperimento vittorioso delle azioni di indegnità a succedere, di riduzione o di altra impugnativa testamentaria, così come una rinuncia all'eredità non tempestiva, si tradurrebbero in un aggravamento

³¹⁶ Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

³¹⁷ Nel senso descritto da Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.

dell'operazione di liquidazione da parte della compagnia assicurativa o determinerebbero l'insorgenza di obblighi restitutori certamente evitabili, ove, al giorno della morte dello stipulante, fossero definiti, in maniera incontrovertibile, i beneficiari della polizza³¹⁸.

Risulta maggiormente convincente, e persuasiva, però, la posizione di un interprete, il quale, pur avendo riconosciuto che «prescindere dal titolo di erede e individuare i beneficiari con riferimento ai successibili *ex lege* nel momento di apertura della successione certamente costituisce una semplificazione del procedimento di liquidazione per le imprese assicuratrici», ha tuttavia osservato che non si tratti di «un criterio coerente con il sistema giuridico e, soprattutto, rispettoso della volontà dell'assicurato»³¹⁹.

Non è punto trascurabile, infatti, il dato che, nella prassi delle polizze assicurative, il contraente di un'assicurazione sulla vita, sovente, ignora le differenze, esistenti sotto il profilo giuridico, tra la posizione del successibile, meramente chiamato all'eredità, e l'acquisto del titolo di erede.

È ragionevole ritenere, dunque, che il contraente, quando abbia genericamente designato, a titolo di esempio, gli “eredi legittimi”, non abbia inteso annoverare, tra i beneficiari della polizza assicurativa, coloro i quali si siano rivelati, *ex post*, indegni a

³¹⁸ Al riguardo, si veda E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 28.

³¹⁹ Così, G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1524 ss., il quale, con peculiare riguardo alla designazione degli eredi testamentari, soggiunge che «il riferimento nel contratto assicurativo agli “eredi testamentari”, anche nell'ottica di una ricostruzione della volontà del contraente, costituisce un indice significativo della volontà di discostarsi dalle previsioni concernenti la delazione *ex lege*», atteso che, in codesta evenienza, «verosimilmente, l'assicurato ha fatto testamento o ha in animo di farlo e ha manifestato con l'uso di tale formula di volere riprodurre in relazione al beneficio assicurativo quanto stabilito in generale per il suo patrimonio», con la conseguenza che, in tal caso, «voler ripartire la prestazione assicurativa in parti uguali, a prescindere dalla quota in cui è investito ciascun erede, sarebbe non solo illogico ma altresì contrario alla volontà del contraente, il quale, se fosse diversamente orientato, avrebbe potuto semplicemente precisare “gli eredi testamentari in parti uguali”».

«Non è implausibile», invero, secondo l'Autore, «che l'ereditando si determini a regolare con testamento la propria successione, proprio perché vuole discostarsi dalla prospettiva offerta dalla devoluzione *ex lege*, e ciò può avvenire sia con designazioni alternative, sia con diverse graduazioni quantitative della chiamata», sicché «sembra dunque rispettoso della medesima volontà del *de cuius* applicare per l'indennizzo il criterio di riparto che traspare dallo stesso testamento».

succedere³²⁰ o, rinunciando all'eredità³²¹, si siano disinteressati ai rapporti facenti capo al *de cuius*.

Seguendo i principi (ri-)affermati dal Supremo Consesso³²², invece, talune fattispecie concrete riceverebbero una soluzione del tutto irragionevole; in ipotesi di designazione generica degli “eredi legittimi”, verrebbero considerati come beneficiari, appunto, anche il successibile indegno di succedere, o il chiamato rinunciante all'eredità³²³.

Ne discende, pertanto, che la soluzione più coerente con il sistema normativo, e più fedele alle intenzioni dello stipulante, si riveli essere quella che individua i beneficiari della polizza assicurativa, genericamente divisati nei successori universali dell'assicurato, in coloro i quali siano divenuti effettivamente eredi, e che ritiene applicabili le consuete regole della successione *mortis causa* in ordine alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo³²⁴.

Di contro, ove si approdasse alla differente opinione, condivisa anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³²⁵, in base alla quale, i beneficiari della polizza assicurativa, genericamente individuati negli “eredi” dell'assicurato, sarebbero da rinvenire in coloro che rivestano, al momento della morte dello stipulante, la qualità di successibili, *ex lege* o *ex testamento*, a seconda del titolo della delazione, indipendentemente dalla rinuncia o

³²⁰ In generale, sull'indegnità a succedere, v., almeno, A. NATALE, *L'indegnità a succedere*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 937 ss. Nella manualistica, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 59 ss.

³²¹ In generale, sulla rinuncia all'eredità, v., almeno, C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1527 ss. Per un efficace esame di sintesi, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 148 ss.

³²² Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

³²³ In questi termini, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1525.

³²⁴ Sul punto, si veda P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 152 ss., ad avviso del quale, «la considerazione complessiva dell'operazione assicurativa che prevede l'individuazione generica dei beneficiari con un vocabolo – “eredi” – proprio del lessico successorio, induce, infatti, a reputare maggiormente corretta sul piano interpretativo la considerazione dei criteri di ripartizione propri della successione legittima o testamentaria, in luogo delle comuni regole sulle obbligazioni (art. 1314 c.c.)», sicché «appare condivisibile», come ha disposto la Suprema Corte, nella sentenza n. 19210 del 29 settembre 2015, «risolvere il problema sul piano ermeneutico tenendo conto delle indicazioni ricavabili dal sistema; ossia prendere le mosse dalla ricostruzione della volontà delle parti nella concreta fattispecie per poter assegnare rilievo al termine “eredi” anche sul versante della ripartizione del *quantum* della prestazione promessa dall'impresa».

³²⁵ Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

dall'accettazione dell'eredità da parte degli stessi, «si potrà verificare il paradosso per cui gli eredi che siano effettivamente succeduti all'assicurato non avranno titolo per alcuna pretesa verso l'assicuratore se, in ipotesi, non coincidessero con coloro che risultassero chiamati al momento della morte del contraente»³²⁶.

Merita di essere precisato, inoltre, che, a ben vedere, il criterio, enunziato dal Supremo Collegio, faticherebbe a conciliarsi, altresì, con la soluzione offerta riguardo all'ipotesi di premorienza di uno dei beneficiari³²⁷, in cui non vi è dubbio che operi, sul presupposto dei relativi requisiti, l'istituto della rappresentazione³²⁸.

Onde sia fornita una visione di insieme, occorre dar conto anche dell'opinione di chi, pur condividendo il criterio di suddivisione dell'indennizzo assicurativo in parti uguali, «alla luce della totale autonomia del criterio di ripartizione ereditario, rispetto a quello applicabile nell'alveo contrattuale», ritenga però «impossibile stabilire, *a priori*, la rilevanza, oppure no, dell'accettazione ereditaria ai fini del conseguimento del diritto 'assicurativo', riducendosi, il problema, a una questione di interpretazione della designazione e, più in generale, del contratto», che merita «una soluzione tagliata sul caso concreto»³²⁹.

Tanto considerato, può porsi in luce come, essendo sempre ammissibile la disciplina puntuale, convenzionale, all'interno del contratto di assicurazione, del *quantum* di ripartizione dell'indennizzo assicurativo, per il caso di pluralità di beneficiari, un ruolo decisivo venga svolto, in fase di stipula, dall'impresa assicuratrice, la quale, mediante la predisposizione di moduli contrattuali maggiormente analitici sul punto, contribuirebbe, non solo a una più fedele attuazione della volontà del contraente, ma anche a una diminuzione della litigiosità tra i beneficiari in sede di liquidazione dell'indennizzo³³⁰.

Nello scenario dianzi descritto, sebbene non possa mancarsi di apprezzare l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha avuto il pregio di fornire importanti dilucidazioni su questioni da lunga data irrisolte, si rivela auspicabile, non di

³²⁶ Così, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1525.

³²⁷ V., *supra*, Capitolo I, § 7.

³²⁸ Al riguardo, v., G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1525.

³²⁹ In tal senso, v. L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 158.

³³⁰ Si veda, sul punto, E.M. MORONI, *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, cit., p. 30.

meno, un intervento del legislatore, diretto a integrare, sulla falsa riga del modello francese, la previsione dell'ammissibilità delle designazioni così dette generiche, con l'introduzione di una norma giuridica, chiara e puntuale, che stabilisca un criterio univoco per la ripartizione del capitale assicurato fra i beneficiari-eredi, là dove manchi una diversa manifestazione di volontà da parte del contraente-assicurato.

Un consimile intervento legislativo, infatti, varrebbe a evitare i plurimi imbarazzi interpretativi, suscitati dalle designazioni *per relationem*, e a prevenire o, quanto meno, a limitare le frequenti occasioni di contenzioso.

CAPITOLO III

LA REVOCA DELLA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

SOMMARIO: 1. La natura, e i caratteri, della revoca dell'atto di designazione. – 2. Le differenze, rispetto alla disciplina generale del contratto a favore di terzi. – 3. Le modalità di revoca della designazione. – 4. (*Segue*) La revoca così detta implicita. – 5. (*Segue*) La revoca testamentaria. – 6. (*Segue*) Le possibili interferenze fra l'istituzione ereditaria testamentaria, e la designazione contrattuale degli “eredi legittimi” dell'assicurato. – 7. La sorte dei diritti del beneficiario, in séguito alla revoca della designazione. – 8. L'irrevocabilità del beneficio. – 9. (*Segue*) La rinunzia al potere di revoca. – 10. La decadenza dal beneficio.

1. La natura, e i caratteri, della revoca dell'atto di designazione.

Il Codificatore del 1942, ispirandosi a principî già largamente condivisi dalla dottrina³³¹ e dalla giurisprudenza³³² anteriori, tratteggia il diritto del terzo beneficiario di un'assicurazione sulla vita come un diritto soggettivo sì perfetto, epperò sottoposto alla condizione risolutiva della revoca della designazione da parte del contraente-assicurato³³³.

Il diritto proprio del beneficiario è subordinato, infatti, alla permanenza nel tempo della volontà dello stipulante, la quale può variare per le più disparate ragioni; a titolo di esempio, per un cambiamento di valutazioni o di sentimenti del contraente, o per il

³³¹ Si veda, almeno, M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 51 ss.

³³² Cfr., a titolo di esempio, App. Brescia, 26 giugno 1940, in *Foro it.*, 1940, I, p. 1452 ss.

³³³ Al riguardo, v.: G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 302; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; U. MAJELLO, *Il deposito nell'interesse del terzo*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1961, p. 332, il quale ritiene che il diritto del beneficiario abbia un'efficacia dilazionata allo scadere di un termine; vale a dire, la morte dell'assicurato, la quale, pur essendo un evento certo per ciò che riguarda la sua realizzazione, è incerto, invece, rispetto al tempo in cui si verificherà (*certus an*, ma *incertus quando*); A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

mutamento delle sue condizioni economiche, oppure, ancora, per la sopravvenienza di persone a lui maggiormente care³³⁴.

La revoca del beneficio si regge, dunque, su una valutazione puramente soggettiva dell'utilità dell'atto elettivo dianzi compiuto, che giustifica, da sola, lo *ius poenitendi* dell'interessato, fondato su un nuovo apprezzamento dei fatti³³⁵.

Orbene, il potere di revocare il beneficio assicurativo viene espressamente riconosciuto, al contraente, dalla norma affidata all'art. 1921, primo comma, cod. civ.³³⁶, e la revoca, al pari della designazione, è atto personalissimo, con il corollario che non possa essere esercitata dagli eredi del contraente dopo la sua morte³³⁷, né dai suoi creditori in via surrogatoria, o dal curatore fallimentare³³⁸.

³³⁴ In questi termini, si veda S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 879. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³³⁵ In generale, sull'istituto della revoca, si vedano: S. ROMANO, voce *Revoca (Diritto privato)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XV, Torino, s. d., ma 1968, p. 809 ss.; M. COSTANZA, voce *Revoca*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ.*, vol. XVII, Torino, 1998, p. 335 ss.

³³⁶ Sulla revoca della designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita, v.: G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 302; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; U. MAJELLO, *Il deposito nell'interesse del terzo*, cit., p. 332 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 879 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 91 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885 ss.

³³⁷ Come, del resto, superflamente affermato dal secondo inciso del primo comma dell'art. 1921 cod. civ.

³³⁸ Nel senso che la revoca della designazione configuri un diritto personale del contraente e, pertanto, non possa essere esercitata dai suoi eredi, dai suoi creditori in via surrogatoria, dal curatore fallimentare, né da altri sostituti nell'attività giuridica, v.: G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 302; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608, il quale precisa che il potere di revoca spetta esclusivamente allo stipulante, o al suo legale rappresentante in caso di incapacità sopravvenuta nell'ipotesi di designazione *donandi causa*; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; U. MAJELLO, *Il deposito nell'interesse del terzo*, cit., p. 332; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 13; A. MORA, *Il beneficiario*

Potendo essere effettuata in via esclusiva dal contraente, la revoca della designazione deve essere considerata, inoltre, atto unilaterale, dacché non abbisogna di essere accettata dall'assicuratore, a prescindere dalle modalità, con le quali sia stata disposta³³⁹.

Le osservazioni circa la natura non recettizia dell'atto di designazione³⁴⁰, poi, appaiono riproponibili riguardo alla sua revoca, sol che si consideri che la medesima possa essere compiuta nelle stesse forme previste per la designazione e possa essere contenuta, quindi, anche in un testamento³⁴¹, che è, per sua natura, atto non recettizio³⁴².

dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, cit., p. 342; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2594; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 879; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 93; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

In giurisprudenza, si segnala, sul punto, Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Assicurazioni*, 2000, II, p. 296 ss., con nota di A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*; la si legga, altresì, in *Dir. econ. assicuraz.*, 2000, p. 625 ss., con nota di S. MARINELLO, *Il riscatto della polizza vita acquisito all'attivo del fallimento*, nonché in *Dir. fall.*, 2001, II, p. 159 ss., con nota di S. GIOVANNINI, *Impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore in forza di assicurazione sulla vita e fallimento dell'assicurato*.

Tale pronuncia ha affermato lo scioglimento automatico del contratto di assicurazione sulla vita, a séguito della dichiarazione di fallimento del contraente, e ha riconosciuto la facoltà del curatore fallimentare di esercitare il diritto di riscatto della polizza.

È opportuno, sin da ora, precisare che, in séguito all'emanazione del D. Lgs. n. 14/2019, recante il nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della L. n. 155/2017», entrato in vigore il 15 luglio 2022, il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale. V., più a fondo, *infra*, Capitolo IV, §§ 4, 5 e 6.

³³⁹ Analogamente è a dirsi per la designazione, come chiarito, fra gli altri, da: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, cit., p. 677; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 333; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 236; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 157; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1520. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 882.

³⁴⁰ V., *supra*, Capitolo II, § 1.

³⁴¹ V., *infra*, §§ 3 e 5.

La revoca dell'atto elettivo configura, infine, un negozio *inter vivos*, anche ove sia affidata a un testamento³⁴³.

2. Le differenze, rispetto alla disciplina generale del contratto a favore di terzi.

Si è già rammentato³⁴⁴ che, nell'impostazione del Codice civile del 1942, l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo vada inquadrata nel più generale schema del contratto a favore di terzi³⁴⁵, e si è già posto in luce³⁴⁶, inoltre, come la disciplina

³⁴² Riguardo alla natura non recettizia della designazione, v., almeno, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658.

³⁴³ Nel senso che l'atto di designazione sia negozio *inter vivos*, non già *mortis causa*, v., almeno: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 877; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 80; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 157. V., diffusamente, *supra*, Capitolo II, § 5.

³⁴⁴ V., *supra*, Capitolo I, § 3.

³⁴⁵ In tal senso, si vedano: G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1397; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; G. SCALFI, voce *Assicurazione (contratto di)*, cit., p. 351; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 14; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 332; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 233 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76.

Si vedano, inoltre: G.A.M. TRIMARCHI, *Il contratto a favore del terzo*, cit., p. 576 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 871 ss.; A. DALMARTELLO, *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, cit., p. 401 ss.; F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 880; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 530 ss.; T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, cit., p. 26 ss.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 4 aprile 1975, n. 1205, in *Giust. civ.*, 1975, I, p. 1278 ss.; Cass., 9 maggio 1977, n. 1779, in *Assicurazioni*, 1977, II, p. 34 ss.; Cass., 1 aprile 1994, n. 3207, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, p. 436 ss.; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

In senso difforme, si veda B. BIONDI, *Le donazioni*, cit., p. 971.

³⁴⁶ V., *supra*, Capitolo I, § 3.

dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, calata negli artt. 1920 ss. cod. civ., presenti talune differenze, rispetto a quella affidata agli artt. 1411 ss. cod. civ.³⁴⁷.

Orbene, un sicuro elemento di distinzione fra le due discipline può essere ravvisato proprio con riguardo al potere di revoca dello stipulante³⁴⁸.

Occorre porre in risalto, infatti, come il potere di revoca, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, sia connotato da maggiore ampiezza, rispetto a quello riconosciuto, allo stipulante, dall'art. 1411, secondo comma, cod. civ., atteso che, nella fattispecie³⁴⁹ generale del contratto a favore di terzi, la dichiarazione, da parte del

³⁴⁷ In ordine alle differenze fra le due discipline, v., almeno: M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 403 ss.; F. PECCENINI, *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, cit., p. 234; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss.

Nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, non è richiesta, anzitutto, ai fini della validità della stipulazione, la sussistenza di un interesse dello stipulante, come invece accade nell'ambito dello schema generale del contratto a favore di terzi (art. 1411, primo comma, cod. civ.): sul punto, v.: M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 403 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss.

Nella fattispecie contemplata dall'art. 1920 cod. civ., inoltre, il terzo acquista il diritto all'indennizzo assicurativo, non già per effetto della stipulazione (art. 1411, secondo comma, cod. civ.), bensì in virtù della designazione: sul punto, v., almeno: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 649; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 76 ss.

Quest'ultima differenza, seppur di rilevante interesse, non va però sopravvalutata, atteso che, anche nella disciplina generale del contratto a favore di terzi, si contempla la possibilità di un "patto contrario", che preveda l'attribuzione del diritto in un momento successivo: in tal senso, si vedano: M. TAMPONI, *Il contratto a favore di terzi*, cit., p. 387; F. ANGELONI, *Contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, cit., p. 123 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1520.

³⁴⁸ Al riguardo, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 39; A. DE MARTINI, *Natura del credito del beneficiario di assicurazione sulla vita e sua impignorabilità, in sede ordinaria e fallimentare*, cit., p. 97; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91; V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

³⁴⁹ Per una riflessione sul valore della fattispecie, si vedano: N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 36 ss.; G. PERLINGIERI, *Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, Napoli, 2018, *passim*.

terzo, di voler profittare della stipulazione, rende irrevocabile l'attribuzione in suo favore, là dove, nel contesto assicurativo, la revoca del beneficio può essere compiuta anche in séguito alla dichiarazione, da parte del beneficiario, di volerne profittare, a condizione, però, che l'evento assicurato non si sia già verificato, o che il contraente non abbia già rinunciato, per iscritto, al potere di revoca, secondo quanto previsto dall'art. 1921 cod. civ.³⁵⁰.

In due sole ipotesi, infatti, la dichiarazione, del terzo, di voler profittare del beneficio, fa venire meno il potere di revoca dello stipulante, con il corollario che l'eventuale revoca, che sia esercitata dopo tale dichiarazione, rimarrebbe inefficace: quando si sia già verificato l'evento assicurato, o quando il contraente abbia rinunciato, per iscritto, al potere di revoca³⁵¹.

Non può mancarsi di rilevare, non di meno, l'affinità, sul punto, dell'assicurazione sulla vita, rispetto alla specifica, peculiare, figura del contratto a favore di terzo con

³⁵⁰ Nel senso che il potere di revoca, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, sia più ampio di quello attribuito, allo stipulante, dall'art. 1411 cod. civ., in considerazione del fatto che sia esercitabile, anche qualora il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio, purché l'evento assicurato non si sia ancora verificato o il contraente non abbia già rinunciato, per iscritto, al potere di revoca, si vedano: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 39; A. DE MARTINI, *Natura del credito del beneficiario di assicurazione sulla vita e sua impignorabilità, in sede ordinaria e fallimentare*, cit., p. 97; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607 ss., il quale precisa, però, che il contratto di assicurazione possa disporre diversamente; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91, secondo la quale, la maggiore ampiezza del potere di revoca, attribuito al contraente di un'assicurazione sulla vita a favore di terzi, si giustificerebbe «in ragione dell'esistenza di particolari relazioni personali tra lo stipulante ed il beneficiario, solitamente esposte al rischio di mutamenti nel corso del tempo»; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 139. V., inoltre: F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885; L. MORISI, *Assicurazione sulla vita e designazione generica dei beneficiari*, cit., p. 135.

³⁵¹ In questi termini, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609. Sul punto, v., inoltre: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. Si veda anche F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, disciplinata dall'art. 1412 cod. civ., nel cui contesto, parimenti a quanto disposto in ambito assicurativo, il beneficio può essere revocato anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo beneficiario abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato, per iscritto, al potere di revoca³⁵².

Di talché, se il contraente non ha rinunciato, per iscritto, al potere di revoca, trova applicazione la norma racchiusa nell'art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ., giusta la quale, la revoca del beneficio può essere sempre effettuata, purché l'evento assicurato non si sia già verificato e il beneficiario non abbia dichiarato di volerne profittare³⁵³.

Diversamente, invece, in presenza di una rinuncia scritta, da parte del contraente, alla facoltà di revoca, la revoca del beneficio può essere efficacemente compiuta soltanto sino al momento in cui il beneficiario non abbia dichiarato di volerne profittare, anche ove tale dichiarazione sia intervenuta prima della verifica dell'evento assicurato; eloquente, al riguardo, è la norma affidata all'art. 1921, secondo comma, primo periodo, cod. civ., in virtù della quale, "se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non

³⁵² Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

³⁵³ In tema, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

Nell'ambito dell'assicurazione sulla vita stipulata per il caso di morte del contraente, invece, al semplice verificarsi dell'evento morte, consegue l'irrevocabilità della designazione, senza che occorra la dichiarazione di adesione da parte del terzo: sul punto, si veda S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

A norma dell'art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ., infatti, la revoca della designazione non può essere esercitata dagli eredi del contraente dopo la sua morte.

ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio³⁵⁴.

Nonostante il contraente abbia rinunciato, per iscritto, al potere di revoca, l'atto di designazione potrà essere revocato, in altri termini, fintanto che il terzo beneficiario non abbia prestato adesione alla stipulazione in suo favore³⁵⁵.

Ne discende, in definitiva, che la combinazione della rinuncia alla facoltà di revoca, con la successiva adesione del beneficiario, sia idonea a privare, irreversibilmente, il contraente, della possibilità di procedere a una valida modifica della sua volontà negoziale, dacché, in dipendenza della connessione dei due eventi predetti, ogni diritto sulla somma assicurata potrà ritenersi irrevocabilmente uscito dal suo patrimonio³⁵⁶.

È stabilito, infine, dall'ultimo inciso dell'art. 1921, secondo comma, cod. civ., che tanto la rinuncia, del contraente, al potere di revoca, quanto la dichiarazione, del beneficiario, di voler profittare del beneficio, debbano essere comunicate, per iscritto, all'assicuratore³⁵⁷.

³⁵⁴ In tal senso, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

³⁵⁵ Si vedano: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885 ss.

³⁵⁶ Si vedano: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Bologna, 17 marzo 1964 e ad App. Bologna, 30 aprile 1965, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, p. 599 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885 ss.

³⁵⁷ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609, ad avviso del quale, tale dovere di comunicazione all'assicuratore attiene all'esecuzione della rinuncia alla facoltà di revoca e della dichiarazione di voler profittare del beneficio, non già alla loro validità, con la conseguenza che si

3. Le modalità di revoca della designazione.

In applicazione del principio relativo alla forma degli atti contrari, la revoca del beneficio può avvenire per il tramite delle stesse modalità, con le quali può essere effettuata la designazione³⁵⁸, giusta la norma affidata all'art. 1921, primo comma, primo periodo, cod. civ.³⁵⁹.

Ne discende, che la revoca della designazione possa essere esercitata mediante dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, oppure possa essere contenuta in un testamento, o, ancora, declinata secondo altre modalità, eventualmente stabilite, nel pieno esercizio dell'autonomia privata³⁶⁰, in sede di stipulazione del contratto di assicurazione³⁶¹.

tratterebbe di dichiarazioni non recettizie; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 600; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss., secondo la quale, «la norma avrebbe funzione meramente ordinatoria in relazione al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e non una funzione sostanziale riferita alla produzione degli effetti della revoca o dell'accettazione stessa».

V., più diffusamente, *infra*, § 8.

³⁵⁸ V., *supra*, Capitolo II, § 4.

³⁵⁹ In virtù di codesta norma, infatti, «la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente»; vale a dire, con le modalità compendiate nell'art. 1920, secondo comma, cod. civ.

Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; F. MESSINEO, voce *Contratto nei rapporti col terzo*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1959, p. 204; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁶⁰ Riguardo al concetto di autonomia privata, si legga N. IRTI, *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 555 ss., ad avviso del quale, «a ben vedere, il discorrere, che si fa da giuristi e politici, di un allargare o restringere, proteggere o limitare, l'autonomia privata, è un discorrere illogico e improprio. Non c'è un'autonomia originaria e naturale, che il diritto manipoli e lavori, ma soltanto l'autonomia definita dalla legge in un dato momento storico. Essa è, ed è soltanto, autonomia normativa, storica della stessa mutevole storicità delle norme che, di tempo in tempo, la definiscono e determinano.

Si è già ricordato³⁶², infatti, come, alla luce del mancato richiamo, dell'art. 1920 cod. civ., nel novero delle disposizioni normative inderogabili, sancito dall'art. 1932 cod. civ., alle parti sia consentito convenire, nell'ambito della polizza, che l'atto elettivo – e, quindi, altresì, la sua successiva (eventuale) revoca, giusta il rinvio disposto dall'art. 1921, primo comma, cod. civ.³⁶³ – possa essere confezionato con modalità differenti, da quelle previste *ex lege*³⁶⁴.

Non può mancarsi di porre l'accento, peraltro, sulla peculiarità che la revoca del beneficio non debba necessariamente rivestire la medesima forma impiegata per la precedente designazione³⁶⁵.

L'autonomia privata designa soltanto una classe tipica di fattispecie, prevista da norme, che dispongono gli effetti secondo il contenuto deciso dalle parti. Una tecnica normativa di costruzione di fattispecie ed effetti».

Sul tema, è imprescindibile il richiamo a G. PERLINGIERI, *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, *passim*.

³⁶¹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁶² V., *supra*, Capitolo II, § 4.

³⁶³ Nel senso che la revoca della designazione possa essere effettuata mediante successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, mediante testamento o «negli altri modi che fossero stati contemplati nel contratto», si veda A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608.

³⁶⁴ Nel senso che le parti possano derogare, nell'ambito della polizza, alle forme previste, per la designazione, dall'art. 1920 cod. civ., v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 43; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399; A. DI AMATO, *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della ricezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, cit., p. 677; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 874; M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 854; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 154. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 883.

³⁶⁵ Sul punto, v.: L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, cit., p. 832; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

Non imponendosi alcun vincolo di simmetria delle forme, infatti, la revoca del beneficio potrà essere veicolata con una qualsiasi delle modalità scandite dall'art. 1920 cod. civ., a prescindere dalla forma, con la quale sia stata posta in essere la designazione³⁶⁶.

Di conseguenza, ben potrà verificarsi, a titolo di esempio, che una designazione contrattuale venga successivamente revocata per tramite di un testamento, o che sia revocata, mediante una semplice dichiarazione scritta indirizzata all'assicuratore, una precedente designazione testamentaria³⁶⁷.

È stato sottolineato, infine, come la revoca della designazione sia esercitabile anche quando la stipulazione sia avvenuta *credendi vel solvendi causa*, fatta salva, in tal caso, l'eventuale responsabilità per danni³⁶⁸.

4. (Segue) La revoca così detta implicita.

È opinione condivisa, che la revoca del beneficio, oltre che espressa (vale a dire, veicolata con una delle modalità, con le quali è stata disposta la designazione)³⁶⁹, possa anche essere tacita, o implicita³⁷⁰.

In giurisprudenza, v., in luogo di tante, Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v., a titolo di esempio, Trib. Verona, 15 novembre 2016, cit.

³⁶⁶ Al riguardo, v.: S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

In giurisprudenza, si veda Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v., per tutte, Trib. Verona, 15 novembre 2016, cit.

³⁶⁷ In tal senso, si vedano: S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; R. CALVO, *Il contratto di assicurazione. Fattispecie ed effetti*, in *Tratt. resp. civ.*, dir. da M. Franzoni, Milano, 2012, p. 182; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

In giurisprudenza, cfr. Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

Nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. Verona, 15 novembre 2016, cit.

³⁶⁸ Sul punto, v.: M. STOLFI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 129; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 561; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343.

³⁶⁹ V., *supra*, Capitolo II, § 3.

Evenienza, quest'ultima, che si realizza, ogni qual volta il contraente compia atti incompatibili con la designazione dianzi posta in essere, o, comunque, con la volontà di confermare l'attribuzione in favore del terzo designato³⁷¹.

Ebbene, la revoca del beneficio può anzitutto essere desunta, implicitamente, da una nuova, valida, designazione, inconciliabile con la precedente³⁷².

³⁷⁰ Nel senso che la revoca della designazione, oltre che espressa, possa anche essere implicita, si vedano: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 40; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 399 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 407; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92 ss.; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 140 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

In giurisprudenza, v., in particolare, Trib. Cosenza, 30 maggio 1966, cit.

Dubita dell'ammissibilità di una revoca implicita della designazione, invece, V. FERRARI, *I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Notar.*, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2011, p. 447.

³⁷¹ Al riguardo, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 40; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608, ad avviso del quale, ha gli effetti di una revoca, qualsiasi atto che porti alla cessazione del rapporto assicurativo; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 399 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 407; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁷² Nel senso che la designazione di un nuovo beneficiario significhi revoca della precedente, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 407; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 140 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

Si ritiene, inoltre, che sia elemento capace di far rivelare la presenza di una revoca implicita della designazione, anche il mancato pagamento dei premi da parte del contraente, a norma dell'art. 1924 cod. civ.³⁷³.

Al qual riguardo, si è posta la questione, se il beneficiario, in ipotesi di mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurato, possa mantenere in vita la polizza assicurativa, provvedendo egli stesso alla corresponsione dei premi medesimi³⁷⁴.

Alcuni interpreti hanno negato tale possibilità, sul rilievo che, altrimenti, si porrebbe a giustificare, in sostanza, un'assicurazione sulla vita altrui, ovvero quella del contraente, seppure in difetto del consenso di quest'ultimo, in ispregio, quindi, alla disposizione normativa recata dall'art. 1919, secondo comma, cod. civ., giusta la quale,

È d'uopo considerare, tuttavia, che la designazione di altro beneficiario, in aggiunta a quello già designato, non comporta, invece, una revoca implicita del beneficio, atteso che, in tal caso, il soggetto, originariamente designato, conserva pur sempre il diritto al pagamento della somma assicurata, seppure in misura ridotta, dovendola ripartire con il beneficiario successivamente eletto: sul punto, v., almeno, G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402, ad avviso del quale, in codesta ipotesi, si sarebbe in presenza, al più, di una «revoca parziale».

³⁷³ Nel senso che il mancato pagamento dei premi assicurativi da parte del contraente si configuri alla stregua di un atto incompatibile con la volontà attributiva a favore del soggetto designato, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁷⁴ Sulla questione, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 610 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 400; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, Milano, 1994, p. 231; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

“l’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto”³⁷⁵.

Appare preferibile, non di meno, l’opinione, secondo la quale, nel caso in cui il contraente si sia limitato a non pagare i premi, senza che ciò sottintenda una retrostante volontà di revoca implicita del beneficio, il beneficiario possa mantenere viva la polizza assicurativa, ottemperando egli stesso al pagamento dei premi medesimi, a titolo di adempimento del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., dovendosi escludere che il creditore (assicuratore) abbia interesse a che il debitore (contraente-assicurato) esegua personalmente la prestazione³⁷⁶.

Ne discende, tuttavia, in aderenza a codesta lettura, che il pagamento dei premi da parte del beneficiario non sia sufficiente, *ex se*, a mantenere in vigore il contratto di assicurazione, essendo altresì necessario, invero, a mente dell’art. 1180, secondo comma, cod. civ., che il contraente non manifesti la propria opposizione all’assicuratore, dichiarando espressamente, a titolo di esempio, di voler recedere dal contratto, oppure di non avere più interesse all’assicurazione³⁷⁷.

³⁷⁵ In tal senso, si vedano: V. SALANDRA, *Dell’assicurazione*, cit., p. 400; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, cit., p. 231, il quale, peraltro, circoscrive tale soluzione alle sole assicurazioni sulla vita per il caso di morte.

Per un’opinione pressoché analoga, espressa durante la vigenza del Codice di commercio del 1882 – il quale, all’art. 449, secondo comma, stabiliva che l’assicurazione contratta sulla vita di un terzo fosse nulla, se il contraente non avesse alcun interesse –, si veda G. PACCHIONI, *I contratti a favore di terzi*, cit., p. 314 ss.

³⁷⁶ Nel senso che il beneficiario possa pagare i premi in luogo dell’assicurato, onde sia conservato il contratto di assicurazione, il quale, altrimenti, si risolverebbe, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 611; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661, secondo il quale, l’adempimento del terzo, nella fattispecie prospettata, non modificherebbe il rapporto contrattuale; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁷⁷ Al riguardo, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 611; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661, ad avviso del quale, se l’assicurato «ha espressamente dichiarato di voler recedere dal contratto, o di non avere più interesse all’assicurazione, il beneficiario non può mantenere in vita il contratto contro la volontà dello stipulante»; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

A ben vedere, infatti, il contraente, il quale non abbia pagato i premi all'assicuratore, epperò intenda evitare che il terzo beneficiario, provvedendo a versarli in suo luogo, possa preservare in vita la polizza assicurativa e profittare, così, del beneficio, può significare, all'assicuratore, la propria opposizione al pagamento del terzo, secondo lo schema diviso dall'art. 1180, secondo comma, cod. civ.; nel qual caso, l'assicuratore, pur non essendovi obbligato, può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, con la conseguenza che il contratto di assicurazione si risolverà, qualora tale adempimento sia rifiutato, là dove proseguirà nel suo normale svolgimento, invece, qualora non sia rifiutato³⁷⁸.

In ogni caso, anche nell'eventualità in cui i premi assicurativi vengano corrisposti dal beneficiario, il contraente conserva pur sempre il diritto di revocare la designazione³⁷⁹, nelle modalità stabilite dall'art. 1921, primo comma, cod. civ.³⁸⁰, o secondo quelle contemplate nel contratto di assicurazione, nonché il diritto di sostituire il beneficiario con altro soggetto, e di recedere dal contratto, riscuotendo l'eventuale valore di riscatto, fatta salva la

³⁷⁸ Sul punto, sia sufficiente richiamare le considerazioni di A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 611.

Giova sottolineare, peraltro, come la Corte di Cassazione sia oggi orientata a interpretare restrittivamente il potere di rifiuto dell'adempimento del terzo da parte del creditore. Al riguardo, si veda, in particolare, Cass., 30 gennaio 2013, n. 2207, in *Banca dati Leggi d'Italia*, secondo la quale, «ai sensi dell'art. 1180, comma secondo, cod. civ., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 cod. civ.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo allega e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo – legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto – di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti».

³⁷⁹ A meno che la designazione non sia divenuta irrevocabile: v., meglio, *supra*, § 2, e, *infra*, § 7.

³⁸⁰ La cui norma, come già rilevato, rinvia alle modalità previste, per la designazione, dall'art. 1920, secondo comma, cod. civ.

V., *supra*, Capitolo II, § 3.

sussistenza, in tutte codeste ipotesi, dell'obbligo di rimborsare, al beneficiario, i premi, che egli abbia pagati³⁸¹.

Si osserva, poi, che comportano revoca implicita del beneficio, altresì: il recesso dal contratto di assicurazione; l'esercizio del diritto di riscatto, alla stregua dell'art. 1925 cod. civ.; la cessione, a titolo oneroso o gratuito, della polizza assicurativa³⁸².

È affermazione sicura, in altri termini, che non possa più ritenersi sussistente la volontà attributiva in favore del soggetto a suo tempo designato, ove il contraente decida di recedere dal contratto di assicurazione, o di esercitare il diritto di riscatto a norma dell'art. 1925 cod. civ.³⁸³, oppure, ancora, di formalizzare la cessione della polizza³⁸⁴.

Occorre considerare, peraltro, che non importa revoca implicita della designazione, invece, la riduzione della polizza, giacché, in tal caso, il beneficiario conserva il diritto al pagamento della somma assicurata, seppure in misura ridotta³⁸⁵.

³⁸¹ Al riguardo, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 611; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880.

³⁸² In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁸³ Al riguardo, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 647, il quale precisa che, in caso di designazione irrevocabile, il valore di riscatto spetta al beneficiario; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 141.

³⁸⁴ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁸⁵ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402, ad avviso del quale, la riduzione della polizza determinerebbe, al più, una revoca «parziale»; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 344; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880 ss.

Il diritto all'indennizzo assicurativo, infine, non è tacitamente revocato, e viene quindi conservato dal beneficiario, anche nel caso di prestito su polizza³⁸⁶, o di pegno della polizza³⁸⁷.

5. (Segue) La revoca testamentaria.

Atteso che, in base alla regola racchiusa nell'art. 1921, primo comma, cod. civ., la designazione del beneficiario è revocabile per mezzo delle medesime modalità, con le quali può essere effettuata a norma dell'art. 1920 cod. civ.³⁸⁸, non v'è dubbio che la revoca del beneficio possa essere espressamente manifestata nel contesto di un testamento³⁸⁹.

Lo *ius poenitendi* del contraente, in altri termini, può essere veicolato anche mediante il negozio *mortis causa*, il quale si rivela, quindi, atto idoneo a ospitare la volontà revocativa della designazione del beneficiario³⁹⁰.

³⁸⁶ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402, secondo il quale, la revoca del beneficio «sarà eventualmente temporanea», se il contraente offra la polizza in garanzia di un suo debito, od ottenga prestiti dallo stesso assicuratore.

Sul prestito su polizza, in generale, si leggano le considerazioni di A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 456 ss.

³⁸⁷ Sul punto, si veda A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608.

Sul pegno della polizza, in generale, si veda A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 457 ss.

³⁸⁸ V., *supra*, § 3, e Capitolo II, § 4.

³⁸⁹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1526. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁹⁰ Sul punto, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p.

L'attribuzione del beneficio in favore del terzo designato, in definitiva, può essere revocata, in modo espresso, dall'assicurato, mercé una disposizione testamentaria³⁹¹.

Alla revoca disposta per mezzo di testamento, deve essere riconosciuta, così come alla designazione testamentaria³⁹², la natura di atto *inter vivos*³⁹³.

A ben vedere, peraltro, può essere consegnata, al negozio testamentario, non soltanto la volontà espressa di revocare il beneficio assicurativo, ma anche la designazione di un nuovo beneficiario, naturalmente incompatibile con quella precedente e, quindi, implicitamente revocativa della stessa³⁹⁴.

880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1526. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁹¹ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss.; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1526. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

³⁹² Sulla natura *inter vivos* della designazione testamentaria, v.: A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 98; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 602; G. MACONI, *Efficacia della designazione del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita fatta per atto di ultima volontà contenente unicamente disposizioni di natura non patrimoniale*, cit., p. 64; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; G. GRECO, *Inapplicabilità agli eredi del beneficiario della norma dell'art. 1923 c.c. in tema di assicurazione sulla vita*, cit., p. 112 ss.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, cit., p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 70 ss.; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2592. Nella manualistica, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 32.

In giurisprudenza, si veda Trib. Firenze, 4 dicembre 1968, cit.

³⁹³ Al riguardo, v., almeno, F. MESSINEO, voce *Contratto nei rapporti col terzo*, cit., p. 204.

³⁹⁴ Nel senso che la designazione di un nuovo beneficiario sia revocativa della precedente, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e*

Si rende necessario rammentare, inoltre, a tale riguardo, che, ai sensi dell'art. 1920, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., “equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”³⁹⁵.

Codesta norma, come già rimarcato³⁹⁶, reputando equivalente, alla designazione, l'attribuzione testamentaria, dell'indennizzo assicurativo, a una persona determinata, induce a qualificare la persona, che il testatore intenda beneficiare, come terzo beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita, e non già come destinatario *mortis causa* dell'indennizzo assicurativo³⁹⁷.

Ne discende, quale naturale corollario, che il soggetto onorato, nel testamento, con l'assegnazione della somma assicurata, acquisterà, *recta via*, per effetto di tale, peculiare, forma di designazione, un diritto, proprio e autonomo, ai vantaggi dell'assicurazione, e non già un diritto derivato, *mortis causa*, dal patrimonio del contraente³⁹⁸.

Si è già sottolineata³⁹⁹, del resto, l'importanza della norma in esame, dato che, suo tramite, l'assegnazione dell'indennizzo assicurativo, effettuata, nel negozio testamentario, a vantaggio di una determinata persona, in assenza di una diversa volontà del testatore, viene

il contratto, cit., p. 407; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

Sia sufficiente rammentare, non di meno, che la designazione di altro beneficiario, in aggiunta a quello già designato, non comporta, invece, una revoca implicita del beneficio, dacché, in codesto caso, il soggetto, originariamente designato, conserva pur sempre il diritto al pagamento della somma assicurata, seppure in misura ridotta: sul punto, v., almeno, G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402.

³⁹⁵ Sul tema, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

³⁹⁶ V., *supra*, Capitolo II, § 5.

³⁹⁷ In tal senso, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

³⁹⁸ In tal senso, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

³⁹⁹ V., *supra*, Capitolo II, § 5.

attratta nella disciplina del contratto di assicurazione e sottratta, invece, a quella della successione per causa di morte⁴⁰⁰.

L'attribuzione della somma assicurata, disposta, nel testamento, in favore di una persona specificamente determinata, equivale, pertanto, a designazione, salvo che sia fornita la prova di indici obiettivi, che la facciano intendere, invece, alla stregua di disposizione *mortis causa*⁴⁰¹.

Il periodo conclusivo dell'art. 1920, secondo comma, cod. civ., in definitiva, consegna una norma, che si rivela interpretativa della normale volontà dell'assicurato, onde sia data piena attuazione, per questa via, allo scopo previdenziale, che informa la disciplina dell'assicurazione sulla vita⁴⁰².

Non può punto escludersi, peraltro, che il contraente, non volendo giovare degli effetti della norma dianzi richiamata, disponga per causa di morte del diritto all'indennizzo assicurativo; nel qual caso, dovrà essere inequivoca la volontà del contraente e l'acquisto del beneficiario avverrà, non già *iure proprio*, bensì a titolo derivativo⁴⁰³.

Orbene, la norma in esame, coordinata con quella affidata all'art. 1921, primo comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui la designazione è revocabile in una delle forme, con le quali la medesima possa essere effettuata ai sensi dell'art. 1920 cod. civ., consente di ravvisare, nella disposizione testamentaria attributiva della somma assicurata in favore di un soggetto diverso dall'originario beneficiario, l'espressione della volontà, da parte del contraente-testatore, di revocare, implicitamente, la propria, precedente, designazione⁴⁰⁴.

Più precisamente, la disposizione testamentaria attributiva dell'indennizzo assicurativo in favore di un soggetto diverso, rispetto a quello originariamente designato,

⁴⁰⁰ In tal senso, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.

⁴⁰¹ In questi termini, v. F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

⁴⁰² In tal senso, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.

⁴⁰³ In tema, v. L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.

⁴⁰⁴ Sul punto, si veda, almeno, S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 879. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

assicura, al contempo, un duplice effetto: da un lato, costituisce nuova designazione; dall'altro, priva di efficacia quella precedentemente posta in essere⁴⁰⁵.

Si può agevolmente comprendere, quindi, la soluzione accolta in una pronunzia, non molto risalente, della giurisprudenza di merito, nell'ambito della quale, la volontà di attribuire, a favore della moglie, "la piena proprietà di tutti i beni mobili, compreso denaro e titoli di qualsiasi tipo", manifestata in una scheda testamentaria olografa, è stata reputata espressiva dell'intenzione, del contraente-testatore, di revocare, implicitamente, la sua precedente designazione contrattuale, disposta in favore dei propri eredi legittimi⁴⁰⁶.

Maggiori perplessità affiorano, invece, al cospetto della soluzione adottata da altra, più recente, pronunzia della giurisprudenza di merito, connessa alla vicenda di un contraente, il quale, dopo aver designato, nel contratto di assicurazione, quali beneficiari della polizza assicurativa, i propri eredi, confezionò un testamento, nel cui ambito attribuì, a favore di uno soltanto dei nipoti istituiti eredi, "il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli altri investimenti bancari e non solo"⁴⁰⁷.

Il giudice del merito, invero, nel caso prospettato, non ha ravvisato, nella disposizione testamentaria, attributiva del patrimonio mobiliare a uno solo dei nipoti dell'ereditando, una inequivoca manifestazione della volontà, del contraente-testatore, di revocare, tacitamente, la sua precedente designazione contrattuale in favore dei propri eredi⁴⁰⁸.

Non sembra potersi escludersi, peraltro, che la disposizione testamentaria in esame, attraverso una più attenta esegesi della volontà del testatore, avrebbe anche potuto essere

⁴⁰⁵ In questi termini, v. F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

⁴⁰⁶ Si veda Trib. Palermo, 22 gennaio 2003, in *Resp. cin. prev.*, 2004, p. 823 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, cit. Secondo tale pronunzia, può aversi revoca implicita del beneficio, allorquando l'ereditando inserisca, nella scheda testamentaria, una disposizione incompatibile con la precedente designazione negoziale, cosicché vi siano, contestualmente, revoca della precedente designazione e designazione di un nuovo beneficiario.

⁴⁰⁷ Al riguardo, v. Trib. Verona, 15 novembre 2016, cit.

⁴⁰⁸ Cfr. Trib. Verona, 15 novembre 2016, cit.

interpretata quale disposizione oggettivamente incompatibile con la precedente designazione negoziale e, quindi, implicitamente revocativa della stessa⁴⁰⁹.

Alla luce di quanto esposto, risulta, intuitivamente, molto difficoltoso stabilire, *a priori*, se la disposizione testamentaria, attributiva del patrimonio mobiliare a un dato soggetto, valga implicitamente a revocare la precedente designazione contrattuale, riducendosi, il problema, a una questione di interpretazione della disposizione medesima e, più in generale, del testamento, che la racchiuda; problema, questo, che meriterà, dunque, una soluzione tagliata sul caso concreto.

Al fine di superare le incertezze interpretative, inevitabilmente suscitate dalle espressioni, non di rado generiche e improprie, impiegate dal testatore, diviene indispensabile, pertanto, l'interpretazione attenta della volontà *mortis causa*⁴¹⁰.

6. (Segue) Le possibili interferenze fra l'istituzione ereditaria testamentaria, e la designazione contrattuale degli "eredi legittimi" dell'assicurato.

Occorre interrogarsi sulle possibili interferenze fra l'istituzione ereditaria, compiuta in sede testamentaria, e la designazione contrattuale degli "eredi legittimi" dell'assicurato, quali beneficiari della polizza assicurativa⁴¹¹.

Si è posta la questione, invero, se – nell'eventualità in cui il contraente-assicurato abbia genericamente designato, nel contratto di assicurazione, come beneficiari della polizza, i propri "eredi legittimi" – la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari possa operare, oppure no, quale nuova designazione, e, quindi, quale revoca della precedente.

⁴⁰⁹ Al riguardo, si veda F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 887 ss.

⁴¹⁰ Sull'esigenza di interpretare la volontà testamentaria, ove il testatore abbia impiegato espressioni generiche e improprie, v., almeno: G. BONILINI, voce *Testamento*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ.*, vol. XIX, Torino, 1999, p. 370; ID., *Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 239 ss.

⁴¹¹ In argomento, v., almeno, G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1526.

È sorto il dubbio, in altri termini, se l'istituzione ereditaria, compiuta nell'ambito di un testamento, redatto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, possa integrare, di per sé sola, chiara e univoca manifestazione della volontà di revoca della precedente designazione contrattuale, disposta in favore degli "eredi legittimi" dell'assicurato.

Si è posto l'interrogativo, in definitiva, se, in detta ipotesi, i beneficiari della polizza assicurativa vadano identificati nei soggetti istituiti eredi *ex testamento*, in forza dell'intervenuta revoca – mercé il negozio testamentario – della designazione negoziale dianzi effettuata, oppure in coloro i quali, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte del contraente, siano i successibili *ex lege*, nel senso descritto dal Supremo Collegio, in una recente pronunzia resa a Sezioni Unite⁴¹².

Orbene, la Corte di Cassazione, in più di un'occasione, ha ritenuto che la redazione di un testamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che racchiuda, al suo interno, una mera istituzione di erede, non assuma, di per sé sola, chiara valenza di revoca della precedente designazione contrattuale, effettuata in favore degli "eredi legittimi" dell'assicurato⁴¹³.

Deve quindi negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, la disposizione testamentaria istitutiva di erede sia sufficiente a integrare, *ex se*, univoca manifestazione della volontà di revoca, anche tacita, della designazione precedentemente affidata al contratto di assicurazione⁴¹⁴.

La disposizione testamentaria, che si sia limitata a contemplare una *heredis institutio*, senza neppure menzionare la polizza assicurativa, non costituisce, pertanto, elemento capace di far desumere, di per sé solo, la volontà, del contraente-testatore, di revocare, implicitamente, la sua precedente designazione negoziale⁴¹⁵.

⁴¹² Si veda Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

V., *supra*, Capitolo II, § 8.

⁴¹³ In tal senso, v.: Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

⁴¹⁴ In tal senso, si vedano: Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

⁴¹⁵ Al riguardo, v.: Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.

Il caso, sottoposto allo scrutinio dell'ultima pronunzia sopra richiamata, traeva origine da un contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, nel cui ambito il contraente designò, quali beneficiari, con formula generica, i propri eredi legittimi. In séguito alla stipula della polizza assicurativa, il contraente confezionava una scheda testamentaria olografa, mediante la quale, istituiva erede una determinata persona, senza ivi menzionare, peraltro, l'esistenza dell'assicurazione dianzi contratta. Di conseguenza, al tempo della

Sulla questione, relativa alla possibile interferenza di una istituzione ereditaria, compiuta in sede testamentaria, con l'individuazione contrattuale degli "eredi legittimi", quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, si sono recentemente pronunziate, come già accennato⁴¹⁶, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che l'eventuale istituzione di erede, disposta, nel testamento, dal contraente-assicurato, successivamente alla designazione contrattuale dei propri "eredi legittimi", quali beneficiari della polizza assicurativa, non rileva né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, ai sensi dell'art. 1920, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 cod. civ., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre *mortis causa* delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa⁴¹⁷.

La conclusione, secondo la quale, non possa ricavarsi, dal mero fatto dell'istituzione testamentaria, una volontà implicitamente revocativa della precedente designazione negoziale, disposta in favore degli "eredi legittimi" dell'assicurato, appare convincente, soprattutto, in considerazione del fatto che, come più volte rimarcato, il beneficiario acquista *iure proprio*, e non già *iure hereditario*, il diritto all'indennizzo assicurativo, il quale non

morte del contraente, l'erede testamentario pretendeva di ottenere – a titolo di successore universale o, comunque, a qualsiasi titolo – la corresponsione dell'indennizzo assicurativo, là dove l'impresa assicuratrice, invocando la natura contrattuale, non già ereditaria, del diritto spettante al beneficiario, adduceva, invece, non esservi coincidenza alcuna fra l'erede testamentario e gli eredi legittimi, designati quali beneficiari nel contratto di assicurazione. All'esito di ambedue i gradi del giudizio di merito, l'assicuratore veniva condannato al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore dell'erede testamentario dell'assicurato, alla stregua dell'argomento, in base al quale, la redazione di un testamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che contenga, al suo interno, un'istituzione di erede, assume chiara valenza di revoca della designazione degli originari beneficiari, divisati, nel contratto di assicurazione, negli eredi legittimi dell'assicurato. Il Supremo Collegio, cassando la sentenza d'appello, ha ritenuto, invece, che i beneficiari della polizza assicurativa dovessero essere più correttamente identificati nei successibili legittimi dell'assicurato, già designati nel contratto di assicurazione, e non anche, invece, nell'erede successivamente istituito *ex testamento*, sul rilievo che, in difetto di alcun riferimento alla designazione effettuata nel contratto, la disposizione testamentaria, che racchiuda una *heredis institutio*, non possa integrare, di per sé sola, univoca manifestazione della volontà di revoca, anche tacita, della precedente designazione contrattuale.

⁴¹⁶ V., *supra*, Capitolo II, § 8.

⁴¹⁷ In questi termini, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit.

trae origine dal patrimonio del contraente, bensì, esclusivamente, dal contratto di assicurazione, ed è quindi estraneo alle vicende successorie del contraente medesimo.

Codesta soluzione, a ben vedere, si lascia apprezzare, altresì, in ragione del fatto che, ove si riconoscesse, alla successiva istituzione ereditaria testamentaria, una valenza revocativa della precedente designazione negoziale, si giungerebbe ad applicare il principio – peculiare della materia successoria e, quindi, non propriamente pertinente alla fattispecie in esame – scolpito nell’art. 682 cod. civ., giusta il quale, il testamento posteriore, che non abbia revocato in modo espresso i precedenti, ne “annulla” le sole disposizioni con lo stesso incompatibili⁴¹⁸.

Principio, quest’ultimo, che potrebbe trovare applicazione, tutt’al più, allorquando si presenti un problema di rapporto, o di coordinamento, fra più testamenti successivi, i quali eventualmente racchiudano differenti designazioni fra loro incompatibili, e non già quando si tratti di sondare le possibili interferenze fra l’istituzione ereditaria, avvenuta in ambito testamentario, e la precedente designazione contrattuale, disposta a vantaggio degli “eredi legittimi” dell’assicurato⁴¹⁹.

A differenti conclusioni, dovrebbe pervenirsi, invece, qualora il contraente abbia affidato, al negozio testamentario, la designazione di un nuovo beneficiario, incompatibile, *in re ipsa*, con quella manifestata in precedenza e, quindi, implicitamente revocativa della

⁴¹⁸ In generale, sulla revoca tacita del testamento, nella ricca letteratura, v., almeno: M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Artt. 679 – 712*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1976, *passim*; V. PERSIANI, *La revoca tacita del testamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, p. 153 ss.; G. MUSOLINO, *Il testamento posteriore come fattispecie di revoca tacita*, nota a Cass., 22 marzo 2012, n. 4617, in *Riv. not.*, 2012, p. 1216 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 983 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 379 ss.

Sul tema, si leggano, inoltre, i contributi di A. ALBANESE, racchiusi nel volume II, *La successione testamentaria*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, Milano, s. d., ma 2009, p. 1705 ss.

V. anche A. ALBANESE, *Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari*, in *Comm. cod. civ. e cod. collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2015, p. 263 ss.

Si rivela di spiccato interesse, a proposito della revoca del testamento, il contributo di G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara. Natura della revoca, disciplina applicabile e criterio di incompatibilità oggettiva*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 739 ss.

⁴¹⁹ La riflessione è suggerita, in particolare, da M. RIZZUTI, *Successione testamentaria e assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Verona, 15 novembre 2016, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1520.

Sul punto, si leggano, altresì, le considerazioni di R. CALVO, *Il contratto di assicurazione. Fattispecie ed effetti*, cit., p. 183 ss.

stessa⁴²⁰, oppure, più semplicemente, abbia attribuito, per mezzo di testamento, la somma assicurata, a favore di una persona specificamente determinata, diversa da quella originariamente designata, ai sensi dell'art. 1920, secondo comma, secondo periodo, cod. civ.⁴²¹.

Al fine di comprendere, se il contraente, mediante la redazione di un testamento temporalmente successivo, rispetto alla stipula del contratto di assicurazione, abbia inteso implicitamente revocare, oppure no, la precedente designazione contrattuale, diviene indispensabile, in definitiva, anche in conformità a quanto recentemente enunziato dal Supremo Collegio⁴²², l'interpretazione, attenta e scrupolosa, del contenuto della scheda testamentaria, onde sia ricercata l'effettiva *voluntas testantis*⁴²³.

⁴²⁰ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, cit., p. 407; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

⁴²¹ Sul tema, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 47 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 83; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 156.

⁴²² Cfr., ancora, Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., la quale ha posto in luce l'esigenza di ricostruire la volontà del contraente-assicurato.

⁴²³ Sull'interpretazione del testamento, si vedano, almeno: A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, vol. III, Padova, 1950, p. 687 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, *passim*; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 907 ss.; E. PEREGO, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, nota a Cass., 5 febbraio 1969, n. 368, in *Foro pad.*, 1970, I, p. 547 ss.; M. CASELLA, voce *Negozi giuridici (interpretazione)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, s. d., ma 1978, p. 16 ss.; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1986, p. 27 ss.; G. BARALIS, *L'interpretazione del testamento*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 927 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. VI, *Successioni*, t. 2, Torino, s. d., ma 1997, II ed., p. 77 ss.; G. BONILINI, voce *Testamento*, cit., p. 370 ss.; C. COPPOLA, *Disposizioni a favore dell'anima, disposizioni a favore dei poveri e ricostruzione della volontà testamentaria*, nota a Cass., 3 agosto 1999, n. 8386, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 377 ss.; G.F. BASINI, *"Lasciti" di beni determinati, ed istituzione ex re certa*, in *Fam., pers. e succ.*, 2007, p. 243 ss.; G. MUSOLINO, *L'interpretazione del testamento fra regole generali e criteri peculiari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, p. 467 ss.; R. CARLEO,

Al qual riguardo, giova richiamare l'insegnamento tradizionale, secondo il quale, l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, da una più attenta e penetrante ricerca, oltre il significato letterale delle espressioni utilizzate, della volontà del testatore, la quale deve essere individuata, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., in base all'esame globale della scheda testamentaria, e non già di ciascuna, singola, disposizione, con il corollario che il giudice del merito possa attribuire, alle parole impiegate, un significato differente da quello tecnico e letterale, ove risulti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che siano state adoperate in senso diverso, e si prestino a esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione dell'ereditando⁴²⁴.

L'interpretazione del testamento, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1475 ss.; M. IEVA, *La successione testamentaria*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. da A. Zoppini, vol. II, *Successioni, donazioni, beni*, t. 1, *Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, p. 204 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 1, cit., p. 748 ss. Nella manualistica, per un efficace esame di sintesi, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 287 ss.

⁴²⁴ In tal senso, in dottrina, si vedano, almeno: C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., p. 908, ad avviso del quale, la regola *voluntas spectanda* «indica una finalità che, in materia testamentaria, è ancora più imperiosa che nell'interpretazione degli altri negozi giuridici»; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608*, cit., p. 34; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., p. 86 ss.; G. BONILINI, voce *Testamento*, cit., p. 371, il quale, puntualmente, rileva che, «come in nessun altro negozio, l'interpretazione del testamento deve far comprendere, per salvaguardarla, la volontà del disponente, che, se adeguatamente rivestita, trova nell'ordinamento giuridico la massima tutela»; R. CARLEO, *L'interpretazione del testamento*, cit., p. 1499; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 1, cit., p. 749 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 288.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v.: Cass., 28 novembre 1986, n. 7025, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 30 maggio 1987, n. 4814, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 26 maggio 1989, n. 2556, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 78 ss.; Cass., 15 marzo 1990, n. 2107, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 24 agosto 1990, n. 8668, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 7 giugno 1993, n. 6358, in *Giur. it.*, 1995, I, p. 331 ss.; Cass., 28 dicembre 1993, n. 12861, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 9 giugno 1999, n. 5670, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 15 giugno 1999, n. 5918, in *Giur. it.*, 2000, p. 1174 ss., con nota di E. BERGAMO, *Legato in conto ed in sostituzione di legittima, concorso della successione legittima con la testamentaria ed interpretazione della volontà del de cuius: inversione di tendenza della S. C.*; Cass., 29 settembre 2000, n. 12950, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 19 marzo 2001, n. 3940, in *Giur. it.*, 2002, p. 733 ss.; Cass., 17 aprile 2001, n. 5604, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 5 maggio 2004, n. 8495, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 30 luglio 2004, n. 14548, in *Riv. not.*, 2005, II, p. 835 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta*; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20604, in *Fam., pers. e succ.*, 2005, p. 33 ss., con nota di C. COPPOLA, *L'interpretazione del testamento epistolare*; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1079, in *Banca*

Efficacemente, è stato precisato, a codesto proposito, che l'analisi dell'intendimento del testatore possa avvalersi, altresì, di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, attinenti, a titolo di esempio, all'età, alla cultura, alla mentalità, all'ambiente di vita, alle abitudini, alla sensibilità, alla condizione sociale e alla situazione familiare dell'ereditando, i

dati Leggi d'Italia; Cass., 11 aprile 2005, n. 7422, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 19 ottobre 2005, n. 20204, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in *Contratti*, 2008, p. 41 ss., con nota di G. PETTI, *Regole interpretative e disposizione testamentaria modale*; Cass., 24 febbraio 2009, n. 4435, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 950 ss., con nota di E. DE BELVIS, *Lascito di usufrutto universale e titolo della vocazione*; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24637, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 20 dicembre 2011, n. 27773, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 28 maggio 2012, n. 8490, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 1091 ss., con nota di A. GUADAGNIN, *Note in tema di requisiti minimi della volontà di disporre per testamento*; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23278, in *Fam. dir.*, 2015, p. 260 ss., con nota di S. SCUDERI, *Sostituzione fedecommissaria e clausola "si sine liberis decesserit"*; Cass., 30 maggio 2014, n. 12242, in *Fam. dir.*, 2014, p. 1077 ss., con nota di T. BONAMINI, *Volontà del testatore e principi di interpretazione del testamento*; Cass., 28 luglio 2015, n. 15931, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 2 febbraio 2016, n. 1993, in *Riv. not.*, 2016, II, p. 967 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Il riconoscimento di figlio naturale nel testamento*; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26791, in *Fam. dir.*, 2019, p. 194 ss., con nota di F. TROLLI, *Sull'interpretazione di un testamento epistolare*; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23393, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 24 aprile 2018, n. 10075, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 7 maggio 2018, n. 10882, cit.; Cass., 12 marzo 2019, n. 7025, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

Per la giurisprudenza di merito, v., in luogo di tante: Trib. Cagliari, 22 maggio 2001, n. 1151, in *Riv. giur. sarda*, 2002, p. 391 ss., con nota di C. CICERO, *L'interpretazione del testamento tra norme interpretative speciali e norme sull'interpretazione del contratto*; Trib. Benevento, 8 giugno 2007, in *Banca dati Leggi d'Italia*; App. Roma, 18 novembre 2008, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Trib. Rovigo, 23 ottobre 2019, in *Fam. dir.*, 2020, p. 465 ss., con nota di M. BOSELLI, *Sull'interpretazione di una disposizione testamentaria ambigua*.

Nonostante non possa negarsi la presenza, già nel Libro II del Codice civile, dedicato alle successioni a causa di morte, di disposizioni normative, che paiono assumere una veste interpretativa – quali, a titolo di esempio, la norma affidata all'art. 588 cod. civ., concernente la distinzione fra le disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, o quella racchiusa nell'art. 625 cod. civ., riguardante l'erronea indicazione dell'erede o del legatario –, il Codificatore del 1942, tuttavia, non ha predisposto uno specifico sistema di norme regolanti l'interpretazione del testamento, diversamente da quanto ha previsto, invece, nell'álveo della disciplina del contratto, la cui interpretazione è retta dagli artt. 1362 – 1371 cod. civ.

Secondo l'orientamento prevalente, non di meno, le norme di interpretazione soggettiva dei contratti, calate negli artt. 1362 – 1365 cod. civ., sono applicabili, analogicamente, con gli opportuni adattamenti, resi necessari dalla diversa natura della fattispecie negoziale, anche al testamento. Sul punto, v.: C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., p. 908; E. PEREGO, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., p. 552 ss.; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608*, cit., p. 32 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., p. 86 ss.; R. CARLEO, *L'interpretazione del testamento*, cit., p. 1499.

quali, non di meno, possono «soltanto servire, in via suppletiva, a dilucidazione delle espressioni racchiudenti la volontà manifestata nel documento»⁴²⁵.

7. La sorte dei diritti del beneficiario, in séguito alla revoca della designazione.

Alla revoca, in generale, si accompagna, quale effetto essenziale, la caducazione dell'atto revocato⁴²⁶.

La revoca si configura, invero, alla stregua di dichiarazione ablativa, pel tramite della quale, si eliminano gli effetti dell'atto negoziale dianzi posto in essere⁴²⁷.

Si rivela necessario rimarcare, onde sia compresa la sorte dei diritti del beneficiario, nell'ipotesi di revoca della designazione, come l'attribuzione del beneficio in favore di un terzo costituisca elemento sì possibile, epperò non essenziale, del contratto di assicurazione sulla vita, che conserva validità, ed efficacia, anche ove il contraente abbia deciso, *ab origine*,

⁴²⁵ Così, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 288 ss., secondo il quale, l'attività ermeneutica, diretta all'accertamento della genuina, intima, volontà del testatore, «importa anche il richiamo alle sue vedute personali, e ai comportamenti tenuti nella sua cerchia sociale, in quanto capaci, mercé illusioni rispondenti alla comune esperienza, di rivelare il suo modo di vedere, altresì riguardo alla materia testamentaria». L'Autore non ha mancato di rilevare, inoltre, come, nell'interpretazione dell'atto di ultima volontà, sia consentito l'esperimento di ogni mezzo di prova, com'è a dirsi, a titolo di esempio, per le presunzioni o la testimonianza, onde sia chiarito il significato delle espressioni impiegate dall'ereditando.

Nel senso che, nell'interpretazione del testamento, possano essere impiegati, altresì, in via sussidiaria, elementi *extra*-testuali, assunti al di fuori della scheda testamentaria, si vedano: A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 687 ss.; P. TRIMARCHI, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, nota a Cass., 5 marzo 1955, n. 652, in *Giur. it.*, 1956, I, p. 445 ss.; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608*, cit., p. 37; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., p. 84 ss.; G. BONILINI, voce *Testamento*, cit., p. 371; R. CARLEO, *L'interpretazione del testamento*, cit., p. 1503 ss. V., inoltre, T. BONAMINI, *Volontà del testatore e principi di interpretazione del testamento*, nota a Cass., 30 maggio 2014, n. 12242, in *Fam. dir.*, 2014, p. 1086.

Nello stesso senso, in giurisprudenza, v.: Cass., 24 agosto 1990, n. 8668, cit.; Cass., 28 dicembre 1993, n. 12861, cit.; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20604, cit.; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1079, cit.; Cass., 7 maggio 2018, n. 10882, cit.; Cass., 12 marzo 2019, n. 7025, cit.

⁴²⁶ In generale, sugli effetti della revoca, si vedano: S. ROMANO, voce *Revoca (Diritto privato)*, cit., p. 820; M. COSTANZA, voce *Revoca*, cit., p. 447.

⁴²⁷ Sul punto, v.: S. ROMANO, voce *Revoca (Diritto privato)*, cit., p. 820; M. COSTANZA, voce *Revoca*, cit., p. 447.

di riservare, a proprio vantaggio, la somma assicurata, oppure difetti, *in toto*, la designazione di un terzo beneficiario; nei quali casi, il diritto all'indennizzo assicurativo entra a fare parte del patrimonio del contraente al momento della stipulazione e si trasferisce, alla sua morte, ai suoi eredi, *iure successionis*, secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria⁴²⁸.

L'omessa designazione di un terzo beneficiario, infatti, induce a qualificare la fattispecie come normale ipotesi contrattuale, la cui peculiarità è insita nel fatto che il diritto di credito verso l'assicuratore, divenendo esigibile proprio con la morte dell'assicurato, confluirà nel patrimonio ereditario del contraente e, al pari degli altri cespiti, sarà destinato ai suoi eredi, secondo le consuete regole della successione *mortis causa*⁴²⁹.

Al medesimo risultato, a ben vedere, si perviene anche quando, pur in presenza di una clausola di attribuzione del beneficio in favore di un terzo con riserva di successiva nomina, manchi, tuttavia, la concreta designazione del beneficiario, nonché allorquando l'originaria designazione venga revocata, senza essere successivamente sostituita da una

⁴²⁸ Si rivelano pertinenti, al riguardo, le osservazioni, già ricordate, di A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220, secondo i quali, «la designazione di uno o più beneficiari, salvo particolari strutture contrattuali incompatibili con la loro presenza, è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, perché, anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a se stesso la somma assicurata, in tutti gli altri una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può anche mancare, senza che il contratto ne soffra. Il diritto alla somma assicurata, in questi casi, farà parte del patrimonio del contraente ed, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria»; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, cit., p. 84.

Sul tema, sia sufficiente richiamare, per la giurisprudenza: Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, «la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell'operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*»; Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit., ad avviso della quale, l'assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare, quale beneficiario, lo stesso portatore di rischio: in tal caso, l'indennizzo si devolverà, *mortis causa*, ai suoi eredi.

⁴²⁹ In questi termini, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1519.

In giurisprudenza, si vedano Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, dalla mancanza della designazione, discenderebbero, appunto, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*.

nuova designazione, oppure il beneficiario espressamente rifiuti di profittare della stipulazione in suo favore⁴³⁰.

In tutte codeste ipotesi, non si verifica l'effetto tipico della stipulazione a favore di un terzo, consistente, appunto, nell'acquisto, *recta via*, da parte del terzo beneficiario, del diritto all'indennizzo assicurativo, il quale, avendo già fatto ingresso nel patrimonio del contraente, viene conseguito dai suoi eredi, alla sua morte, *iure hereditario*, e non già *iure proprio*⁴³¹.

È sì vero che, nelle ipotesi dianzi rassegnate, quando l'assicurazione sulla vita sia stipulata per il caso di morte del contraente, l'indennizzo assicurativo spetterà egualmente a soggetti terzi, ovverosia agli eredi del contraente stesso; i quali, però, non potranno essere considerati "terzi" in senso tecnico, giacché il loro diritto non trae immediato e diretto fondamento nel contratto di assicurazione, transitando, preventivamente, nel patrimonio del contraente⁴³².

In caso di esercizio del potere di revoca da parte del contraente di un'assicurazione sulla vita per il caso di morte, e in assenza di una designazione successiva, pertanto, la somma assicurata spetterà, per via ereditaria, ai successori, a qualsivoglia titolo, dello stipulante⁴³³.

L'assicuratore sarà dunque tenuto, al momento della morte del contraente, a corrispondere l'indennizzo assicurativo in favore degli eredi di quest'ultimo⁴³⁴.

È sin ovvio ricordare, peraltro, che, ove il contraente abbia sì revocato l'originaria designazione, epperò ne abbia effettuata, in séguito, una nuova, i vantaggi dell'assicurazione non possano che essere devoluti in favore del soggetto successivamente designato.

⁴³⁰ Si veda, sul punto, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁴³¹ In tal senso, v.: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁴³² Al riguardo, v.: A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 220; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 12; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 443. V., altresì, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 881.

⁴³³ In tal senso, si vedano: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, cit., p. 861; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159.

⁴³⁴ Sul punto, v., almeno, M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, cit., p. 861.

8. L'irrevocabilità del beneficio.

È già stato illustrato⁴³⁵, come il potere di revoca, nell'alveo dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi, sia connotato da maggiore ampiezza, rispetto a quello riconosciuto, allo stipulante, dall'art. 1411, secondo comma, cod. civ., dato che, nello schema generale del contratto a favore di terzi, la dichiarazione, da parte del terzo, di voler profittare della stipulazione, rende irrevocabile l'attribuzione in suo favore, là dove, nel contesto assicurativo, la revoca del beneficio può essere compiuta anche dopo che il beneficiario abbia dichiarato di volerne profittare, a condizione, però, che l'evento assicurato non si sia già verificato, o che il contraente non abbia già rinunciato, per iscritto, al potere di revoca, secondo quanto previsto dall'art. 1921 cod. civ.⁴³⁶.

Ne discende che la dichiarazione, del beneficiario, di voler profittare del beneficio, non possa produrre, di per sé sola, l'irrevocabilità della designazione, così come neppure, d'altronde, la rinuncia scritta, da parte del contraente, al potere di revoca⁴³⁷.

In due sole ipotesi, infatti, la dichiarazione, del terzo, di voler profittare del beneficio, caduca il potere di revoca dello stipulante, con il corollario che l'eventuale revoca, che sia

⁴³⁵ V., *supra*, Capitolo III, § 2.

⁴³⁶ Nel senso che il potere di revoca, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, sia più ampio, rispetto a quello attribuito, allo stipulante, dall'art. 1411 cod. civ., in considerazione del fatto che sia esercitabile, anche se il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio, purché l'evento assicurato non si sia ancora verificato o il contraente non abbia già rinunciato, per iscritto, al potere di revoca, si vedano: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzi e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 39; A. DE MARTINI, *Natura del credito del beneficiario di assicurazione sulla vita e sua impignorabilità, in sede ordinaria e fallimentare*, cit., p. 97; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607 ss., il quale precisa, però, che il contratto di assicurazione possa disporre diversamente; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 132 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

⁴³⁷ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91.

esercitata dopo tale dichiarazione, rimarrebbe inefficace: quando si sia già verificato l'evento assicurato o quando il contraente abbia rinunciato, per iscritto, al potere di revoca⁴³⁸.

Può affermarsi, pertanto, che la combinazione della rinuncia alla facoltà di revoca, con la successiva adesione del beneficiario, sia idonea a privare, irreversibilmente, il contraente, della possibilità di procedere a una efficace modifica della sua volontà negoziale, dacché, in dipendenza della connessione dei due eventi predetti, ogni diritto, sulla somma assicurata, potrà ritenersi irrevocabilmente uscito dal suo patrimonio (art. 1921, secondo comma, primo periodo, cod. civ.)⁴³⁹.

Altrettanto è a dirsi, peraltro, per il caso in cui, verificatosi l'evento assicurato, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ.)⁴⁴⁰.

Affinché la designazione possa essere considerata irrevocabile, è necessario, in definitiva, che l'evento assicurato si sia verificato e il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ.), oppure, in

⁴³⁸ In questi termini, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609. Sul punto, v., inoltre: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. Si veda anche F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885.

⁴³⁹ Sul tema, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 599 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885 ss.

⁴⁴⁰ Si vedano, sull'argomento: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 599 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 885 ss.

alternativa, che, coerentemente a quanto dispone, l'art. 1412 cod. civ., con riferimento al contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, il contraente abbia rinunciato, per iscritto, al potere di revoca e il terzo gli abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921, secondo comma, primo periodo, cod. civ.)⁴⁴¹.

Con riferimento al primo corno dell'alternativa appena esposta, regolato dall'art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ., occorre però precisare che, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita stipulata per il caso di morte del contraente, al semplice verificarsi dell'evento morte, consegue l'irrevocabilità della designazione, senza che occorra la dichiarazione di adesione da parte del terzo⁴⁴².

Per espressa previsione dello stesso art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ., invero, la revoca della designazione non può essere esercitata dagli eredi del contraente dopo la sua morte.

Se l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo sia stata stipulata per il caso di morte del contraente-assicurato, in altri termini, ai fini dell'irrevocabilità del beneficio, non è richiesto che, alla morte del contraente, si accompagni, altresì, la dichiarazione di adesione da parte del terzo, essendo a tal fine sufficiente, di per sé sola, la verifica dell'evento luttuoso.

Ne discende, pertanto, che, nel caso in cui l'assicurazione sia contratta sulla vita del contraente, l'evento, al quale si riferisce l'art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ., e la cui verifica conduce – congiuntamente alla dichiarazione, del beneficiario, di voler profittare del beneficio – alla irrevocabilità della designazione, debba essere esclusivamente inteso come evento-sopravvivenza, e non già come evento-morte.

⁴⁴¹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

⁴⁴² Al riguardo, si veda, in particolare, S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

9. (Segue) La rinunzia al potere di revoca.

L'atto elettivo, come si è potuto constatare, può essere revocato, per volontà dello stipulante, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 1921 cod. civ.⁴⁴³.

Il potere di revocare il beneficio assicurativo, non di meno, è rinunziabile, per iscritto, da parte del contraente, giusta la norma affidata all'art. 1921, secondo comma, cod. civ.⁴⁴⁴.

Codesta rinunzia può essere manifestata già nell'ambito del contratto di assicurazione, oppure con successivo, separato, atto unilaterale⁴⁴⁵.

La rinunzia al potere di revoca, peraltro, non è sufficiente a determinare, *ex se*, l'irrevocabilità del beneficio, essendo richiesta, a tal fine, come si è già osservato⁴⁴⁶, anche la successiva dichiarazione, da parte del beneficiario, di voler profittare del beneficio⁴⁴⁷.

⁴⁴³ Si vedano: G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 302; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661 ss.; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; U. MAJELLO, *Il deposito nell'interesse del terzo*, cit., p. 332 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 879 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159.

⁴⁴⁴ Sulla rinunzia al potere di revoca del beneficio assicurativo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 142.

⁴⁴⁵ In questi termini, v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609.

⁴⁴⁶ V., *supra*, Capitolo III, § 7.

⁴⁴⁷ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

In tema, v., inoltre, P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 142, ad avviso del quale, «solleva un problema delicato la clausola di irrevocabilità (*id est*: di rinuncia al potere di revoca) eventualmente apposta alla designazione fatta tramite testamento, se si tiene a mente la regola generale della irrevocabilità delle disposizioni testamentarie stabilita, in maniera tassativa, dall'art. 679 c.c.». Secondo l'Autore, infatti, l'inconciliabilità assoluta tra disposizioni testamentarie e irrevocabilità introdurrebbe un significativo *vulnus* alla facoltà di rendere pattizamente irrevocabile l'attribuzione, che avviene tramite l'assicurazione sulla vita, e

L'efficacia preclusiva, che si rannoda alla rinunzia in esame, in altri termini, si avvererà soltanto a decorrere dal momento, nel quale il designato abbia dichiarato, al contraente, di voler profittare del beneficio (art. 1921, secondo comma, primo periodo, cod. civ.)⁴⁴⁸.

Entrambi gli atti – sia la rinunzia, del contraente, al potere di revoca, sia la dichiarazione, del terzo, di voler profittare del beneficio – debbono essere comunicati, per iscritto, all'assicuratore, secondo la previsione racchiusa nell'art. 1921, secondo comma, secondo periodo, cod. civ.⁴⁴⁹.

Al qual riguardo, si è posto l'interrogativo, se, da codesta norma, possa essere derivato, oppure no, il carattere recettizio della rinunzia al potere di revoca⁴⁵⁰.

È preferibile ritenere che la comunicazione all'assicuratore – essendo essenzialmente diretta a tutelare, tale soggetto, dal rischio di disporre un pagamento a favore di un

condurrebbe, quindi, a prendere atto che, diversamente da quanto avviene nella contigua fattispecie generale prevista dall'art. 1412 cod. civ., la scelta della modalità testamentaria della revoca implicherebbe l'impossibilità di munire l'attribuzione al terzo dei caratteri della assoluta definitività.

⁴⁴⁸ In tal senso, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159.

⁴⁴⁹ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 600; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91.

⁴⁵⁰ Sulla questione, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 600; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss.; L. GHIDONI, *Le designazioni di diritto privato*, cit., p. 159.

creditore soltanto apparente⁴⁵¹ – non costituisca condizione di validità della rinuncia, la quale, pertanto, non ha carattere recettizio⁴⁵².

Osservazioni analoghe possono essere proposte, altresì, riguardo alla dichiarazione, del terzo beneficiario, di voler profittare del beneficio⁴⁵³.

È sorta la questione, poi, se la rinuncia, da parte del contraente, al potere di revoca, possa configurarsi, nel caso di designazione testamentaria⁴⁵⁴, o, comunque, nel caso di pagamento da eseguirsi dopo la morte del contraente, quale fattispecie in deroga al divieto di patti successori⁴⁵⁵.

⁴⁵¹ In questi termini, cfr. Trib. Bologna, 17 marzo 1964, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, p. 598, con nota di A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit. Secondo codesta pronuncia, la designazione del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita, effettuata in sede di separazione coniugale, costituisce designazione irrevocabile, anche se il relativo verbale non venga notificato all'assicuratore.

⁴⁵² Nel senso che la rinuncia al potere di revoca abbia carattere non recettizio, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609, ad avviso del quale, il dovere di comunicazione all'assicuratore, previsto dall'art. 1921, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., attiene all'esecuzione della rinuncia alla facoltà di revoca e della dichiarazione di voler profittare del beneficio, e non già alla loro validità, con la conseguenza che si tratterebbe di dichiarazioni non recettizie; A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit., p. 600; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 91 ss., secondo la quale, la norma, affidata all'art. 1921, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., «avrebbe funzione meramente ordinatoria in relazione al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e non una funzione sostanziale riferita alla produzione degli effetti della revoca o dell'accettazione stessa».

In giurisprudenza, si rivela favorevole a ritenere non recettizia la rinuncia al potere di revoca, a titolo di esempio, App. Bologna, 30 aprile 1965, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, p. 598, con nota di A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, cit. Secondo tale pronuncia, la rinuncia, del contraente, al potere di revoca del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita non ha carattere recettizio, ed è pertanto efficace anche se non sia comunicata all'assicuratore.

Nel senso che la rinuncia al potere di revoca abbia, invece, carattere recettizio, si vedano: V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 400; F. MESSINEO, voce *Contratto nei rapporti col terzo*, cit., p. 204; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225.

In giurisprudenza, si veda, in favore del carattere recettizio della rinuncia in esame, Cass., 9 febbraio 1955, n. 371, in *Mass. Giur. it.*, 1955, p. 84.

⁴⁵³ Si veda, per tutti, A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609.

⁴⁵⁴ V., *supra*, Capitolo II, § 5.

⁴⁵⁵ Sul problema – che è stato affrontato, dalla dottrina, soprattutto, con riferimento alla figura generale del contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante *ex art.* 1412 cod. civ. – si vedano, almeno: E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 360; G.

È stato correttamente suggerito, che la risposta al quesito, dianozi formulato, si rannodi alla natura dell'atto di designazione, cosicché risulta essere negativa per la dottrina dominante, persuasa del fatto che l'attribuzione avvenga, in ogni caso, *inter vivos*⁴⁵⁶.

Non è mancato, peraltro, chi, avendo aderito alla tesi della natura *mortis causa* dell'attribuzione, ha ravvisato, nella fattispecie *de qua*, una deroga al divieto di patti successori⁴⁵⁷.

Efficacemente, è stato osservato, inoltre, come la rinunzia, da parte dell'assicurato, al potere di revoca, conducendo – unitamente alla dichiarazione, del terzo, di voler profittare del beneficio – all'irrevocabilità della designazione, possa costituire, non di rado, nella prassi negoziale, una forma di garanzia per i creditori del contraente, a favore dei quali sia contratta l'assicurazione, nonché un comodo mezzo di accesso al credito, specie quando lo stipulante non sia in grado di fornire altre garanzie⁴⁵⁸.

È poi probabile che la rinunzia del contraente, al potere di revoca, venga impiegata, con maggiore ricorrenza, quando l'assicurazione sia stata stipulata *credendi vel solvendi causa*⁴⁵⁹;

QUAGLIARIELLO, *Osservazioni sull'art. 1412 del codice civile*, in *Dir. e giur.*, 1956, p. 237; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

⁴⁵⁶ In tal senso, meritano di essere richiamati i contributi di: A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, cit., p. 98; G. QUAGLIARIELLO, *Osservazioni sull'art. 1412 del codice civile*, cit., p. 237; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 223; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 602; G. MACONI, *Efficacia della designazione del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita fatta per atto di ultima volontà contenente unicamente disposizioni di natura non patrimoniale*, cit., p. 64; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 658; G. GRECO, *Inapplicabilità agli eredi del beneficiario della norma dell'art. 1923 c.c. in tema di assicurazione sulla vita*, cit., p. 112 ss.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 45; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, cit., p. 73; A. TRABUCCHI – A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, cit., p. 770; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 70 ss.; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, cit., p. 2592. Per la manualistica, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 32.

Per la giurisprudenza, si veda Trib. Firenze, 4 dicembre 1968, cit.

⁴⁵⁷ In tal senso, si veda E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 360.

⁴⁵⁸ In questi termini, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662.

⁴⁵⁹ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402.

Sulla designazione *credendi vel solvendi causa*, v., *supra*, Capitolo II, §§ 2 e 3.

non può punto escludersi, però, che codesta rinunzia sia manifestabile anche ove la designazione sia effettuata *donandi causa*⁴⁶⁰, se sol si consideri che l'art. 1921, secondo comma, cod. civ. non prevede alcuna distinzione, sul punto, fra la designazione compiuta *credendi vel solvendi causa* e quella sorretta, invece, da intento liberale⁴⁶¹.

Non può trascurarsi di considerare, tuttavia, che, secondo la norma calata nell'art. 1922, secondo comma, cod. civ., ove la designazione sia stata disposta a titolo di liberalità e sia divenuta irrevocabile, nel senso anzidetto, essa possa comunque essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 cod. civ.⁴⁶²; vale a dire, per ingratitudine (art. 801. cod. civ.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 cod. civ.)⁴⁶³.

Si rivela utile rammentare, infine, che la rinunzia, al potere di revocare il beneficio assicurativo, non debba essere confusa con la possibilità, senz'altro ammissibile in ragione della piena derogabilità dell'art. 1920 cod. civ.⁴⁶⁴, di escludere, convenzionalmente, nell'ambito del contratto di assicurazione, una successiva designazione scritta⁴⁶⁵.

L'esclusione pattizia, convenuta nella polizza assicurativa, di una successiva designazione scritta, invero, non determina la rinunzia al potere di revoca del beneficio,

⁴⁶⁰ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402.

Sulla designazione *donandi causa*, v., *supra*, Capitolo II, §§ 2 e 3.

⁴⁶¹ Al riguardo, si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662.

⁴⁶² Nel senso che l'irrevocabilità del beneficio venga meno, allorquando la designazione sia stata compiuta a titolo di liberalità e ci si trovi innanzi a uno dei due casi di revoca delle donazioni, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 337; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 344; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447.

⁴⁶³ In generale, sulla revocazione delle donazioni, v.: A. TORRENTE, *La donazione*, cit., p. 672 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 1621 ss. Sul tema, si leggano, inoltre, i contributi di E. CALICE, racchiusi nel volume VI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, Milano, s. d., ma 2009, p. 1223 ss. Nella manualistica, per un efficace esame di sintesi, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 515 ss.

⁴⁶⁴ V., *supra*, Capitolo II, § 4.

⁴⁶⁵ Al riguardo, v.: L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 40 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 335 ss. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 887.

dacché, a ben vedere, la prima esclude che si possa effettuare un'ulteriore designazione, pur conservando, il contraente, il potere di ritrattare la designazione dianzi disposta, là dove la seconda lo priva, invece, in via definitiva, del potere di revocare la designazione, sempreché vi sia stata adesione alla stipulazione da parte del terzo⁴⁶⁶.

10. La decadenza dal beneficio.

È già stato mostrato⁴⁶⁷, come il diritto del terzo beneficiario di un'assicurazione sulla vita si configuri alla stregua di un diritto soggettivo sì perfetto, epperò sottoposto alla condizione risolutiva della revoca del beneficio da parte del contraente-assicurato, la cui volontà, invero, può mutare, nel corso del tempo, per le più varie ragioni⁴⁶⁸.

Si è già riferito⁴⁶⁹, inoltre, che la designazione del beneficiario possa divenire irrevocabile, quando l'evento assicurato si sia verificato e il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ.)⁴⁷⁰,

⁴⁶⁶ In tema, meritano di essere richiamate le considerazioni di L. COVIELLO JR., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, cit., p. 40 ss., secondo il quale, nell'ipotesi descritta, l'attribuzione, a titolo particolare, della somma assicurata, che venisse disposta nel testamento del contraente, non potrebbe equivalere a nuova designazione, ma, rimanendo impregiudicata la facoltà di revoca in capo allo stipulante, la designazione già in atto dovrebbe considerarsi revocata, nel senso anzidetto, e l'assegnazione dovrebbe ritenersi effettuata a titolo di legato. In caso di rinuncia al potere di revoca da parte del contraente, invece, l'attribuzione per testamento non potrebbe valere né come designazione, né come legato, proprio perché l'una e l'altra possibilità sarebbero precluse allo stipulante.

⁴⁶⁷ V., *supra*, § 1.

⁴⁶⁸ Al riguardo, v.: G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, cit., p. 302; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; U. MAJELLO, *Il deposito nell'interesse del terzo*, cit., p. 332; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 342. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

⁴⁶⁹ V., *supra*, § 7.

⁴⁷⁰ Esclusa, però, come già anticipato (v., *supra*, § 7), l'ipotesi, in cui l'assicurazione sulla vita sia stata stipulata per il caso di morte del contraente, nell'ambito della quale, al semplice verificarsi dell'evento morte, consegue, invero, l'irrevocabilità della designazione, senza che occorra la dichiarazione di adesione da parte del terzo: sul punto, si veda S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

oppure, in alternativa, quando il contraente abbia rinunciato, per iscritto, al potere di revoca e il terzo gli abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921, secondo comma, primo periodo, cod. civ.)⁴⁷¹.

L'art. 1922, primo comma, cod. civ., ispirandosi a principi di ordine morale e sociale, consegna, invece, la diversa regola, secondo la quale, nonostante l'irrevocabilità della designazione, il beneficiario decade, in ogni caso e automaticamente, dal beneficio, qualora attenti alla vita dell'assicurato⁴⁷².

Codesta disposizione normativa racchiude, dunque, una sanzione legale, la quale opera di diritto, *ipso iure*, indipendentemente dalla volontà di revoca dello stipulante, ed è prevista come conseguenza della gravità della condotta posta in essere dal beneficiario, tale da renderlo senz'altro indegno di giovare della designazione e di profittare del beneficio⁴⁷³.

Ove il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato, pertanto, la designazione “non ha effetto”, anche se sia oramai divenuta irrevocabile, e sia stata compiuta *credendi vel solvendi causa* oppure *donandi causa*⁴⁷⁴.

Sia sufficiente rammentare, infatti, che, per espressa previsione dell'art. 1921, primo comma, secondo periodo, cod. civ., la revoca della designazione non possa essere esercitata dagli eredi del contraente dopo la sua morte.

⁴⁷¹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 446; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

⁴⁷² Sulla decadenza dal beneficio, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 401 ss.; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881 ss.; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1922 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 97 ss.

⁴⁷³ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881.

⁴⁷⁴ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 610; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881 ss.

In codesta ipotesi, tuttavia, l'assicuratore rimane obbligato alla propria prestazione, la quale, in assenza di altri beneficiari designati, dovrà essere eseguita in favore degli eredi del contraente⁴⁷⁵.

Nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie contemplata dall'art. 1922, primo comma, cod. civ., infatti, così come accade quando sia mancante, *in toto*, la designazione di un terzo beneficiario⁴⁷⁶, il diritto di credito verso l'assicuratore, divenendo esigibile con la morte dell'assicurato, confluirà nel patrimonio ereditario del contraente e, al pari degli altri cespiti, sarà destinato ai suoi eredi, secondo le consuete regole della successione *mortis causa*.

In ipotesi di decadenza dal beneficio, non di meno, il contraente può effettuare, naturalmente, una nuova designazione beneficiaria⁴⁷⁷.

Dalla circostanza che la norma, affidata all'art. 1922, primo comma, cod. civ., si riferisca al solo "attentato", pare potersi desumere che essa operi unicamente, rispetto alle condotte poste in essere, dal beneficiario, con intenzionalità, restando esclusi, invece, dal suo ambito applicativo, gli eventuali comportamenti colposi del medesimo beneficiario⁴⁷⁸.

Sono emerse opinioni divergenti, inoltre, in ordine all'evenienza in cui, all'attentato, segua la morte dell'assicurato⁴⁷⁹.

⁴⁷⁵ Al riguardo, v.: V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 882.

⁴⁷⁶ Al riguardo, v. G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1519.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, cit., secondo la quale, dalla mancanza della designazione, discenderebbero, appunto, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi *iure successionis*.

V., *supra*, § 6, e Capitolo I, § 3.

⁴⁷⁷ In questi termini, si veda A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 610.

⁴⁷⁸ In tal senso, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 564; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881 ss.

⁴⁷⁹ Sul tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 610; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 564; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 401; A. LA TORRE, *Scritti di diritto assicurativo*, Milano, 1979, p. 450; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, cit., p. 231; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 881 ss.

Secondo alcuni interpreti, invero, tale ipotesi non sarebbe ricompresa nella disciplina prevista dall'art. 1922, primo comma, cod. civ., e sarebbe regolata, invece, dall'art. 1900 cod. civ., il quale esonera l'assicuratore dal pagamento della somma assicurata⁴⁸⁰.

Altri interpreti hanno ritenuto, invece, che l'art. 1900 cod. civ. non sia applicabile all'assicurazione sulla vita, ponendo in luce, altresì, la disparità di trattamento, che si verrebbe a creare, con l'applicazione di codesta norma, tra l'omicidio dell'assicurato da parte del beneficiario, il quale importerebbe la liberazione dell'assicuratore da ogni suo obbligo, e il suicidio dell'assicurato, il quale non esonererebbe, invece, l'assicuratore, dall'obbligo di eseguire la propria prestazione, ove sia avvenuto due anni dopo la stipulazione del contratto di assicurazione (art. 1927 cod. civ.)⁴⁸¹.

Può rammentarsi, infine, che, ai sensi dell'art. 1922, secondo comma, cod. civ., ove sia stata disposta *donandi causa* e sia divenuta irrevocabile, la designazione possa comunque essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 cod. civ.; vale a dire, per ingratitudine (art. 801. cod. civ.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 cod. civ.)⁴⁸².

⁴⁸⁰ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 610; G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 564; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 401.

⁴⁸¹ Al riguardo, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 14.

Per una critica a tale impostazione, si veda A. LA TORRE, *Scritti di diritto assicurativo*, cit., p. 450, secondo il quale, l'omicidio dell'assicurato, da parte del beneficiario, rientrerebbe nell'ambito di operatività dell'art. 1900 cod. civ., sul rilievo che si tratterebbe di norma imperativa, posta a presidio del principio di ordine pubblico, in virtù del quale, appare immorale potersi assicurare rispetto a un evento volontariamente realizzato.

Si veda, inoltre, G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, cit., p. 231, ad avviso del quale, l'art. 1927 cod. civ., relativo al suicidio dell'assicurato, costituisce norma eccezionale, ed è inapplicabile, come tale, all'omicidio, né per via analogica, né pel tramite di un'interpretazione estensiva, per la evidente differenza di *ratio*.

Sul suicidio dell'assicurato, si veda, in generale, S. BARISON, *Commento all'art. 1927 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 161 ss.

⁴⁸² Sul punto, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 609; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 337; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 344; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447.

V., *supra*, § 8.

Al qual riguardo, merita di essere rilevata la peculiarità che, mentre la donazione può essere revocata per ingratitudine, nel caso in cui il donatario abbia attentato alla vita del donante (cfr. art. 801 cod. civ., che richiama l'art. 463, n. 1, cod. civ.)⁴⁸³, nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, quando il beneficiario abbia attentato alla vita dell'assicurato, si verifica, invece, per espressa disposizione di legge (art. 1922, primo comma, cod. civ.), non già la semplice revocabilità della designazione, bensì la decadenza dal beneficio⁴⁸⁴.

⁴⁸³ Per un efficace esame di sintesi, si veda G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 516 ss. Sul punto, v., inoltre, C. COPPOLA, *Commento all'art. 801. Revocazione per ingratitudine*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Delle donazioni. Artt. 769-809*, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, p. 526 ss.

⁴⁸⁴ In questi termini, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 662.

CAPITOLO IV

IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE, E CAUTELARI, SULLE SOMME DOVUTE DALL'ASSICURATORE. LE AZIONI SUI PREMÍ PAGATI

SOMMARIO: 1. La *ratio* del divieto. – 2. L'ambito applicativo del divieto: in particolare, la distinzione tra “somme dovute” e “somme riscosse”. – 3. (*Segue*) “Somme dovute”, ed esercizio del diritto di riscatto. – 4. Assicurazione sulla vita, e liquidazione giudiziale: in particolare, la sorte del contratto di assicurazione sulla vita, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del contraente o del beneficiario. – 5. (*Segue*) Liquidazione giudiziale, ed esercizio del diritto di riscatto da parte del curatore. – 6. (*Segue*) “Somme dovute”, e liquidazione giudiziale. – 7. Le polizze così dette *linked*. – 8. La circolazione, *inter vivos* e *mortis causa*, del credito assicurativo. La cessione del contratto. – 9. La fattispecie contemplata dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ. – 10. (*Segue*) Azione revocatoria. – 11. (*Segue*) Collazione, imputazione, e riduzione, delle donazioni.

1. La *ratio* del divieto.

Sebbene l'art. 1923 cod. civ. si sia limitato a menzionare, genericamente, nella *rubrica legis*, i “diritti dei creditori e degli eredi”, la norma, affidata al suo primo comma, pone il generale divieto di azioni esecutive, e cautelari, sulle somme dovute, dall'assicuratore, al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita⁴⁸⁵.

Il Codificatore del 1942, invero, prima ancora di individuare i diritti dei creditori del contraente e del beneficiario, si è preoccupato di circoscrivere il perimetro, entro il quale tali soggetti possano far valere le loro (eventuali) pretese, escludendo, espressamente,

⁴⁸⁵ Sulla fattispecie, regolata dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., si vedano, almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano, 1954, p. 452 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 651 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 882 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 105 ss.

dall'assoggettabilità, alle azioni esecutive e cautelari, le somme, che l'assicuratore sia tenuto a corrispondere al contraente o al beneficiario⁴⁸⁶.

L'antecedente storico dell'art. 1923, primo comma, cod. civ. è rinvenibile nell'art. 453 cod. comm. 1882, il quale disponeva che, in caso di morte o di fallimento dell'assicurato, i vantaggi dell'assicurazione restassero a esclusivo beneficio della persona designata nel contratto, e venissero sottratti, pertanto, alle pretese dei creditori del contraente⁴⁸⁷.

Sulla disciplina, racchiusa nel Codice di commercio del 1882, si innestò, poi, quella stabilita dall'art. 19 della L. n. 305/1912, la quale accordò all'I.N.A. (l'«Istituto Nazionale delle Assicurazioni»), in occasione della sua istituzione, il privilegio dell'impignorabilità e dell'insequestrabilità dei crediti vantati nei confronti dell'I.N.A. stesso, ricomprendendovi, quindi, anche quelli aventi a oggetto il versamento del capitale assicurato in favore del contraente o del beneficiario⁴⁸⁸.

Successivamente, l'art. 5 del R. D. L. n. 966/1923, nell'ambito della normativa emanata al fine di regolare l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle imprese, stabilì che le somme dovute agli aventi diritto, per effetto di un contratto di assicurazione sulla vita, non potessero essere assoggettate a pignoramento o a sequestro, fatta salva la possibilità, per i creditori, di esperire l'azione revocatoria, prevista dall'art. 453 cod. comm.⁴⁸⁹.

⁴⁸⁶ L'opportunità della disposizione normativa, affidata all'art. 1923, primo comma, cod. civ., va apprezzata, sotto il profilo delle azioni cautelari, soprattutto, con riguardo al sequestro conservativo, previsto dall'art. 670 cod. proc. civ., il quale, invero, tende proprio ad anticipare e a salvaguardare l'esito della tutela esecutiva: sul punto, si veda S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 105.

⁴⁸⁷ Al riguardo, si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 651, il quale precisa che, ai fini dell'operatività della norma, fosse necessaria la designazione del beneficiario.

⁴⁸⁸ Sul punto, v., almeno, L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 651 ss.

⁴⁸⁹ Sul punto, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 651 ss., il quale ricorda anche altre disposizioni di contenuto analogo, fra le quali, a titolo di esempio: la L. 27 maggio 1875, che vietava i pignoramenti e i sequestri sulle somme depositate nei libretti delle casse di risparmio; la L. 23 gennaio 1887 e la L. 16 luglio 1900, che estendevano il divieto alle cartelle di credito fondiario e agrario presso gli istituti emittenti; la L. 28 giugno 1903, che escludeva i pignoramenti e i sequestri sui vaglia postali presso l'amministrazione; l'art. 88 R. D. 2 gennaio 1913, contenente il testo unico della Legge sulla Cassa depositi e prestiti.

Per un'efficace ricostruzione degli antecedenti dell'art. 1923 cod. civ., si veda, inoltre, A. LA TORRE, *L'assicurazione sulla vita "a favore degli eredi"*, cit., p. 93.

Orbene, la *ratio* del divieto, scolpito nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., è stata individuata, dalla prevalenza degli interpreti, nell'esigenza di protezione degli atti di previdenza e di formazione del risparmio, alla quale è finalizzata la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita⁴⁹⁰.

Soluzione, questa, che risulta pienamente condivisibile, sol che si consideri che l'assicurazione sulla vita si sostanzia in un'operazione di raccolta del risparmio, qualificata dalla finalità, giuridicamente rilevante, di fronteggiare una situazione di bisogno, conseguente al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, e assolve, pertanto, come già rimarcato, a una funzione previdenziale, o, più precisamente, di accantonamento del risparmio finalizzato alla previdenza⁴⁹¹.

Non è mancato, peraltro, chi abbia ravvisato la *ratio* del divieto in esame, non già nell'esigenza di tutelare il credito del contraente o del beneficiario, in virtù della natura previdenziale dell'operazione negoziale, bensì nella necessità di salvaguardare l'interesse dell'assicuratore al regolare svolgimento del contratto⁴⁹².

⁴⁹⁰ Al riguardo, si vedano: V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 405; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 218; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345 ss.; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, cit., p. 232, ad avviso del quale, dalla finalità di protezione degli atti di previdenza, discenderebbe che l'art. 1923, primo comma, cod. civ. non possa essere interpretato restrittivamente, limitandone l'operatività, a titolo di esempio, ai soli casi in cui il capitale o la rendita abbiano destinazione alimentare; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 458; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 882 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 105, la quale rileva «una eloquente analogia», della disposizione in esame, con quella dettata dall'art. 2117 cod. civ., secondo la cui norma: «i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro».

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v. Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, in *Assicurazioni*, 1966, II, p. 3 ss., con nota di G. CASTELLANO, *Riscatto o revocatoria?*.

⁴⁹¹ In tal senso, v., almeno: M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, cit., p. 819 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 21 ss.; C. COPPOLA, *Assicurazione*, cit., p. 244.

Nello stesso senso, in giurisprudenza, v., in luogo di tante: Cass., 21 giugno 1971, n. 1941, cit.; Cass., 19 luglio 2004, n. 13342, cit.

⁴⁹² Nel senso che il divieto, previsto dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., non sia volto a tutelare il diritto di credito del contraente o del beneficiario verso l'assicuratore, ma sia unicamente diretto a escludere la possibilità di azioni esecutive o cautelari contro l'assicuratore, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 653.

Secondo quest'ultima impostazione, in particolare, la norma, contemplata dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., sarebbe volta a difendere l'impresa assicuratrice, dai rischi e dai disagi, in cui la stessa inevitabilmente incorrerebbe per effetto, non solo dell'instaurazione di procedure esecutive e cautelari nei suoi confronti, ma anche della contestazione della legittimità, e della validità, dei pagamenti eseguiti in favore del contraente o del beneficiario⁴⁹³.

Anche chi abbia negato che la giustificazione del divieto in esame vada esclusivamente ricercata nella generica funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita, è giunto, non di meno, a individuare, nelle intenzioni sottese alla norma, altresì, una tutela indiretta, o, per così dire, mediata, del contraente e del beneficiario, i quali, invero, trarrebbero sicuri vantaggi dalla circostanza che le imprese assicuratrici siano immuni dalle azioni perpetrate dai loro, rispettivi, creditori⁴⁹⁴.

In giurisprudenza, nel senso che la *ratio* del divieto in esame vada rintracciata nell'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'assicuratore, si vedano: Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

⁴⁹³ In tal senso, si veda L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 652, ad avviso del quale, invero, l'art. 1923, primo comma, cod. civ. riproduce una norma già contenuta nei suoi antecedenti, individuati, appunto, nelle norme affidate agli artt. 19 della L. n. 305/1912 e 5 del R. D. L. n. 966/1923, le quali erano specificamente dirette a tutelare gli assicuratori, in quanto – vietando le azioni esecutive e cautelari sulle somme di cui gli stessi fossero debitori in séguito alla conclusione di contratti di assicurazione sulla vita e facendo salva l'applicabilità dell'art. 453 cod. comm. 1882 – si preoccupavano, da un lato, di evitare, alle imprese assicuratrici, le molestie di quelle procedure, e, dall'altro lato, di scongiurare il pericolo che potesse essere contestata la legittimità, e la validità, dei pagamenti eseguiti dalle compagnie assicurative in favore del contraente, del beneficiario o dei loro aventi causa.

⁴⁹⁴ Al riguardo, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 652, secondo il quale, il divieto in esame tutelerebbe, anzitutto, l'assicuratore, epperò, in via mediata e indiretta, anche il contraente e l'assicurato, atteso che, suo tramite, vengono favoriti il regolare svolgimento del contratto e la necessità, posta a fondamento dell'assicurazione sulla vita, di non turbare il processo di raccolta e di capitalizzazione dei risparmi.

In giurisprudenza, si vedano, in tal senso: Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

Secondo l'ultima pronuncia sopra richiamata, invero, se fondamento dell'art. 1923 cod. civ. è la tutela dell'assicuratore, alla luce dei precedenti normativi, racchiusi negli artt. 453 cod. comm. 1882, 19 della L. n. 305/1912 e 5 del R. D. L. n. 966/1923, in forza dei quali, la impignorabilità e la inesecutibilità dei crediti vantati verso quegli enti derivavano dalla qualità del soggetto debitore dell'indennità assicurativa ed erano concepite a suo vantaggio, allo scopo di evitare che fosse assoggettato a procedure esecutive presso terzi e a

2. L'ambito applicativo del divieto: in particolare, la distinzione tra “somme dovute” e “somme riscosse”.

Dopo aver descritto le ragioni sottese al divieto di azioni esecutive e cautelari, racchiuso nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., occorre approfondirne il contenuto e l'ambito applicativo.

Si è posto l'interrogativo, oramai da lunga data, se codesto divieto limiti i propri effetti protettivi alle sole somme ancora dovute dall'assicuratore, oppure li estenda, altresì, a quelle già corrisposte dall'impresa assicuratrice e già entrate a far parte, quindi, del patrimonio del percipiente⁴⁹⁵.

È sorta la questione, in altri termini, se il divieto in esame concerna soltanto le somme non ancora versate dall'assicuratore, oppure anche quelle già percepite dal contraente o dal beneficiario⁴⁹⁶.

Si discute, in definitiva, se la norma, calata nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., consenta di operare una distinzione fra “somme dovute” e “somme riscosse”, e se, pertanto, il divieto, in essa contenuto, rimanga in vigore, oppure venga meno, allorquando

contestazioni sulla legittimità e validità dei pagamenti eseguiti all'assicurato, al beneficiario o ai loro aventi causa, non può trascurarsi, tuttavia, che tale tutela sia strettamente dipendente dalla funzione di previdenza e risparmio – e, più precisamente, del risparmio finalizzato alla previdenza – dell'assicurazione sulla vita, che si riflette anche nella tutela degli assicuratori e dei beneficiari.

⁴⁹⁵ Sulla questione, si vedano: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 572; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 199; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 15; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 346; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, nota a Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1289 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 106 ss.

⁴⁹⁶ Sul punto, si vedano: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 572; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 199; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 15; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 346; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1289 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 106 ss.

le somme siano state corrisposte dall'assicuratore e si siano insinuate nel patrimonio del beneficiario⁴⁹⁷.

Parte minoritaria della dottrina ha ritenuto che la funzione previdenziale, alla quale assolve il contratto di assicurazione sulla vita, impedirebbe qualsivoglia distinzione tra “somme dovute” e “somme riscosse”, e ha affermato, di conseguenza, che il divieto in esame riguarderebbe, non solo le somme, che il contraente o il beneficiario debbano ancora percepire, ma anche quelle che l'assicuratore abbia già corrisposte, sul rilievo che, altrimenti, sarebbe reso impossibile il raggiungimento del fine, che l'art. 1923, primo comma, cod. civ. persegue⁴⁹⁸.

In base a tale opinione, invero, l'elemento unificante, rappresentato dalla natura previdenziale del credito assicurativo, non dovrebbe mutare per il solo effetto dell'esercizio del diritto di riscossione, con il corollario che il divieto di azioni esecutive e cautelari permarrebbe anche dopo che le somme siano state incamerate dal percipiente e si siano confuse con gli altri beni del suo patrimonio⁴⁹⁹.

Merita di essere richiamata, in contrapposizione a codesta interpretazione, una risalente pronuncia del Supremo Collegio, la quale ha elaborato la distinzione tra “somme dovute” e “somme riscosse”, rilevando come l'ambito di operatività del divieto, posto dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., debba essere limitato soltanto alle prime e non si estenda, invece, alle seconde; vale a dire, a quelle somme, che l'assicuratore abbia già

⁴⁹⁷ Sul problema, si vedano: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 572; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 199; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 15; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 346; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1289 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 106 ss.

⁴⁹⁸ Si esprime, in favore dell'indistinguibilità tra “somme dovute” e “somme riscosse”, N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 15.

⁴⁹⁹ Al riguardo, si veda N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, cit., p. 15, ad avviso del quale, la natura previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita renderebbe indifferente che il risultato patrimoniale si trovi ancora presso il debitore (assicuratore) o sia già stato riscosso dal creditore (contraente o beneficiario).

corrisposte e si siano amalgamate, quindi, con le altre sostanze patrimoniali del percipiente⁵⁰⁰.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, una volta che le somme siano state riscosse dal contraente o dal beneficiario, esse si confondono con gli altri cespiti del loro patrimonio, seguendone le relative sorti e divenendo, così, assoggettabili alle azioni esecutive e cautelari, promosse dai rispettivi creditori⁵⁰¹.

A siffatta conclusione, secondo l'opinione della Corte, si può pervenire, anzitutto, attraverso un'interpretazione letterale del testo normativo, scandito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., il quale contiene un espresso riferimento alle sole "somme dovute", e non anche a quelle "riscosse"⁵⁰².

La limitazione dell'ambito di operatività del divieto, compendiato nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., alle sole somme non ancora corrisposte, inoltre, non ne vanificherebbe la funzione, ma ne ridurrebbe unicamente la sfera di incidenza, atteso che ne impedirebbe l'applicazione, soltanto a partire dal momento in cui la finalità previdenziale sarebbe già stata raggiunta, in conseguenza dell'avvenuta percezione della somma assicurata⁵⁰³.

Per di più, ove si propendesse per la non assoggettabilità, anche delle "somme riscosse", alle azioni esecutive e cautelari, si rischierebbe di istituire, per quelle somme, una sorta di patrimonio separato, in palese contrasto con la regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore, stabilita dall'art. 2740 cod. civ.⁵⁰⁴.

L'interpretazione, che circoscrive l'applicabilità dell'art. 1923, primo comma, cod. civ. alle sole "somme dovute", è oramai accolta dalla prevalenza degli interpreti, persuasa del fatto che l'indennizzo assicurativo, percepito dal contraente o dal beneficiario, si confonda, dopo il pagamento, con gli altri elementi dei rispettivi patrimoni, e ne segua le medesime sorti, senza potersi giovare di un particolare regime di separatezza⁵⁰⁵.

⁵⁰⁰ Si esprime, in tal senso, Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁰¹ Al riguardo, si veda Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁰² Sul punto, v. Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁰³ In tal senso, v. Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁰⁴ Si esprime, in questi termini, Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁰⁵ Al riguardo, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 453; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 199; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460, il quale, pur senza assumere una specifica posizione sulla

Codesta interpretazione appare la più convincente, non solo perché si rivela conforme al tenore letterale dell'art. 1923, primo comma, cod. civ., ma anche, e soprattutto, in considerazione del fatto che l'apprensione, da parte dei creditori del contraente e del beneficiario, delle somme già corrisposte dall'assicuratore, a ben vedere, non vanificherebbe neppure il programma previdenziale contemplato dal contratto assicurativo, il quale, invero, riceve compiuta attuazione, e si esaurisce, con l'avvenuta riscossione dell'indennizzo assicurativo da parte dell'*accipiens*⁵⁰⁶.

Di non poco momento, poi, è la considerazione che, qualora si ritenesse che, non solo le “somme dovute”, ma anche le “somme riscosse”, ricadano sotto l'egida del divieto in esame, si verrebbe a istituire, per queste ultime, un patrimonio segregato, pur in mancanza di un'espressa previsione di legge, in evidente contrasto con l'art. 2740 cod. civ., il cui secondo comma ammette sì limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore, epperò nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge, come accade, a titolo di esempio, nei casi del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), dei patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-*bis* cod. civ.), o del vincolo di destinazione diretto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-*ter* cod. civ.).

teoria relativa allo scopo perseguito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., ritiene più esatto considerare, il divieto di azioni esecutive e cautelari, limitato alle “somme dovute” dall'assicuratore e, quindi, non più esistente in relazione alle “somme riscosse”.

Sul punto, v., inoltre, G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 572, secondo il quale, l'intangibilità delle somme corrisposte dall'assicuratore verrebbe meno solo in caso di confusione di fatto con il patrimonio del percipiente, fatta salva, comunque, la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare la provenienza delle somme stesse.

⁵⁰⁶ In tal senso, si veda P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, t. 3, Torino, 2006, p. 2969.

3. (Segue) “Somme dovute”, ed esercizio del diritto di riscatto.

La distinzione, di matrice giurisprudenziale⁵⁰⁷, tra “somme dovute” e “somme riscosse”, e l’adesione all’orientamento, che circoscrive soltanto alle prime l’ambito applicativo del divieto di azioni esecutive e cautelari, sancito dall’art. 1923, primo comma, cod. civ.⁵⁰⁸, seppure abbiano il pregio di contribuire a delucidare le intenzioni del Codificatore del 1942, non consentono, tuttavia, di risolvere, di per sé sole, tutte le incertezze, che si rannodano all’individuazione dei confini operativi della norma protettiva in esame⁵⁰⁹.

Lasciano irrisolto, in particolare, l’ulteriore interrogativo, se, tra le “somme dovute”, rientrino esclusivamente quelle che l’assicuratore sia tenuto a corrispondere al contraente, o al beneficiario, nel momento in cui, verificandosi l’evento assicurato⁵¹⁰, il contratto assicurativo abbia raggiunto il suo scopo e realizzato la sua funzione previdenziale, oppure se possano esservi ricomprese, altresì, le somme a qualsiasi altro titolo dovute, e, quindi, anche quelle eventualmente derivanti dall’esercizio del diritto (potestativo) di riscatto della polizza da parte del contraente, alla stregua dell’art. 1925 cod. civ.⁵¹¹.

⁵⁰⁷ Si veda Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁰⁸ Al riguardo, si vedano: A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 199; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l’assicuratore sulla vita*, cit., p. 2969. Sul punto, v., inoltre, L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1292, ad avviso del quale, si assiste a una tendenziale convergenza di opinioni circa l’individuazione dell’ambito temporale di tutela dell’*accipiens*, che coincide con il tempo, durante il quale le somme si trovino ancora presso l’assicuratore; vale a dire, sino a quando non sia stato ancora soddisfatto il credito dell’avente diritto alla somma assicurata.

⁵⁰⁹ Si veda, almeno, L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1292.

⁵¹⁰ Vale a dire, a titolo di esempio, la morte del contraente o la sua sopravvivenza alla data prevista nel contratto.

⁵¹¹ Si sono soffermati, su tale questione, in dottrina: E. FAVARA, *Ancora sul fallimento dell’assicurato sulla vita e suoi effetti sul riscatto*, nota a Trib. Verbania, 17 giugno 1970, in *Assicurazioni*, 1971, II, p. 185 ss.; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 193; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell’assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, nota a Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Assicurazioni*, 2000, II, p. 297 ss.; P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l’assicuratore sulla vita*, cit., p. 2973 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza*

Secondo l'orientamento più tradizionale, emerso, per la prima volta, in una risalente pronunzia del Supremo Collegio⁵¹², la norma, affidata all'art. 1923, primo comma, cod. civ., essendo diretta a incentivare la raccolta del risparmio finalizzato alla previdenza, attraverso la tutela diretta del credito assicurativo del contraente o del beneficiario, avrebbe una portata generale, non già limitata alla somma assicurata, ma applicabile anche ai proventi derivanti dal riscatto della polizza⁵¹³.

In base a tale orientamento, in altri termini, la funzione previdenziale, alla quale assolve l'assicurazione sulla vita, non consentirebbe di circoscrivere l'ambito applicativo, del divieto in esame, al solo indennizzo assicurativo, in sé considerato, ma ne giustificerebbe l'estensione, altresì, alle somme provenienti dall'eventuale riscatto della polizza⁵¹⁴.

In virtù di codesta interpretazione, pertanto, il beneficio della impignorabilità e della inalienabilità sarebbe garantito, non soltanto alle somme che l'assicuratore sia tenuto a corrispondere al contraente, o al beneficiario, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, ma anche alle somme a qualsiasi altro titolo dovute, ivi comprese, quindi, quelle derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto⁵¹⁵.

nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente, cit., p. 1292.

⁵¹² Si veda Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.

⁵¹³ Nel senso che il divieto, enunciato dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., estenderebbe i propri effetti protettivi anche alle somme provenienti dall'eventuale riscatto della polizza assicurativa, le quali, pertanto, verrebbero sottratte alle pretese creditorie, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 453; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 193; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 306; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295.

⁵¹⁴ In tal senso, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 453; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 193; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 306; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Cass., 19 luglio 2004, n. 13342, cit.

⁵¹⁵ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 453; A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 193; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA,

Secondo un diverso orientamento, invece, affiorato, dapprima, in una pronunzia della giurisprudenza di merito⁵¹⁶ e rimarcato, successivamente, in una più recente sentenza del Supremo Collegio⁵¹⁷, la finalità previdenziale, alla quale mira il contratto di assicurazione sulla vita, sarebbe definitivamente raggiunta, e realizzata, con la corresponsione dell'indennizzo assicurativo da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che soltanto la somma assicurata, nella quale si traduce la prestazione finale dell'impresa assicuratrice, sarebbe protetta dal divieto di azioni esecutive e cautelari, scolpito nell'art. 1923, primo comma, cod. civ.⁵¹⁸.

Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita, cit., p. 306; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295.

In giurisprudenza, v.: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, cit.; Cass., 19 luglio 2004, n. 13342, cit.

⁵¹⁶ Si veda Trib. Verbania, 17 giugno 1970, in *Assicurazioni*, 1971, II, p. 185 ss., con nota di E. FAVARA, *Ancora sul fallimento dell'assicurato sulla vita e suoi effetti sul riscatto*, cit. In base a codesta pronunzia, l'art. 1923, primo comma, cod. civ. non si applicherebbe all'ipotesi di riscatto della polizza, dato che il riscatto, per la sua natura di recesso unilaterale dal rapporto assicurativo, configurerebbe un atto, che contrasta con lo spirito previdenziale di tale rapporto e ne determina la fine. Esercitando il diritto di riscatto, quindi, ad avviso del Tribunale, il contraente tenderebbe a far rientrare, nel proprio patrimonio, parte delle somme versate a titolo di premi, e non a conseguire, invece, finalità previdenziali.

⁵¹⁷ Si veda Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit., secondo la quale, «la finalità previdenziale è ravvisabile solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo, in relazione all'interesse garantito – che nella assicurazione sulla vita consiste nella reintegrazione del danno provocato da evento morte o/e sopravvivenza, attraverso la prestazione dell'assicuratore preventivamente stimata idonea a soddisfare l'interesse leso da tale evento – giacché in tale forma assicurativa obiettivo dell'assicurato è di coprire il rischio del “caso morte” e del “caso vita” o sopravvivenza ad una data epoca; per cui è solo la indennità, nella quale si traduce la prestazione finale dell'assicuratore, ad essere preservata dalla esecuzione o dalle misure cautelari e a sottrarsi quindi al fallimento, perché è questa il mezzo con cui si realizza la previdenza, alla quale mira il risparmio formatosi attraverso l'accantonamento periodico dei premi versati».

In senso analogo, altre, successive, decisioni di merito: Trib. Bologna, 23 maggio 2001, in *Assicurazioni*, 2002, II, p. 164; Trib. Roma, 4 ottobre 2003, in *Giur. merito*, 2004, I, p. 683.

⁵¹⁸ In dottrina, nel senso che l'ambito applicativo dell'art. 1923, primo comma, cod. civ. vada circoscritto unicamente all'indennizzo assicurativo, nel quale si traduce la prestazione finale dell'assicuratore, e non possa essere esteso, invece, alle somme dovute a qualsiasi altro titolo, si veda P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, cit., p. 2973 ss.

In altri termini, in base a codesta impostazione, atteso che il contratto di assicurazione sulla vita giungerebbe a perfetta esecuzione, ed esaurirebbe la propria funzione soltanto al momento del pagamento dell'indennizzo assicurativo, non potrebbe sussistere, rispetto alle somme, che l'assicuratore sia tenuto a corrispondere ad altro titolo (com'è a dirsi per quelle provenienti dall'eventuale riscatto della polizza), la causa giustificatrice dell'esclusione dalle procedure esecutive e cautelari, individuata, appunto, nella salvaguardia della finalità previdenziale dell'assicurazione stessa⁵¹⁹.

Quest'ultima opinione, pertanto, proponendo una marcata e specifica valorizzazione della causa del contratto di assicurazione sulla vita, conclude nel senso che vadano escluse, dallo spettro applicativo dell'art. 1923, primo comma, cod. civ., le somme a qualsiasi titolo dovute, come quelle derivanti dal riscatto della polizza, ritenendosi che lo scopo previdenziale del contratto medesimo venga definitivamente conseguito con la corresponsione della somma assicurata, la quale costituirebbe, in definitiva, l'unica somma a essere preservata dalle iniziative esecutive e cautelari dei creditori del contraente e del beneficiario⁵²⁰.

Una rapida riflessione convince di come risulti maggiormente condivisibile l'orientamento, che limita l'ambito applicativo dell'art. 1923, primo comma, cod. civ. alla sola somma assicurata; vale a dire, alle somme dovute dall'assicuratore nel momento in cui si sia verificato l'evento assicurato e il contratto di assicurazione abbia definitivamente raggiunto il proprio scopo, in relazione all'interesse garantito.

A ben vedere, infatti, l'esercizio del diritto di riscatto della polizza, in virtù della sua natura di recesso unilaterale, *ad nutum*, dal rapporto assicurativo, è indice di una scelta di

⁵¹⁹ In tal senso, v. P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, cit., p. 2973 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

Nella giurisprudenza di merito, v.: Trib. Verbania, 17 giugno 1970, cit.; Trib. Bologna, 23 maggio 2001, cit.; Trib. Roma, 4 ottobre 2003, cit.

⁵²⁰ Al riguardo, v. P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, cit., p. 2973 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

Nella giurisprudenza di merito, v.: Trib. Verbania, 17 giugno 1970, cit.; Trib. Bologna, 23 maggio 2001, cit.; Trib. Roma, 4 ottobre 2003, cit. Secondo tali pronunzie, l'esercizio del diritto di riscatto, non realizzando lo scopo previdenziale, ma soltanto quello del risparmio, impedirebbe l'operatività dell'art. 1923 cod. civ.

abbandono del programma previdenziale contrattuale, giacché, suo tramite, il contraente intende far rientrare, nel proprio patrimonio, parte delle somme versate a titolo di premi, e non conseguire, invece, finalità previdenziali⁵²¹.

Il riscatto della polizza si configura, invero, alla stregua di atto, che impedisce il raggiungimento dello scopo previdenziale, tipico dell'assicurazione sulla vita d'anzianità stipulata, sicché appare preferibile ritenere che la preclusione delle azioni esecutive e cautelari vada circoscritta unicamente al diritto di credito alla prestazione assicurativa, e non possa essere estesa, invece, ai proventi del riscatto.

A conferma della circostanza che il riscatto sia elemento capace di frustrare la finalità previdenziale, alla quale tende l'assicurazione sulla vita, può rammentarsi che il suo esercizio determina, altresì, la revoca implicita della designazione del beneficiario⁵²².

Non si è mancato di osservare, peraltro, come l'esercizio del diritto di riscatto non neutralizzi completamente la funzione previdenziale dell'operazione assicurativa⁵²³, sul rilievo che l'atto di previdenza, posto in essere con la conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, dovrebbe essere salvaguardato anche quando la prestazione non corrisponda più a quella inizialmente pattuita, ma si sia ridotta o sia stata anticipata nel tempo⁵²⁴.

Merita di essere ricordata, infine, anche la singolare posizione di un interprete, il quale ha ravvisato, nei proventi del riscatto, «la stessa prestazione assicurativa in miniatura»,

⁵²¹ In tal senso, v. P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, cit., p. 2973 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

Nella giurisprudenza di merito, v.: Trib. Verbania, 17 giugno 1970, cit.; Trib. Bologna, 23 maggio 2001, cit.; Trib. Roma, 4 ottobre 2003, cit.

⁵²² In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 608; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886.

V., diffusamente, *supra*, Capitolo III, § 4.

⁵²³ In tal senso, v. A. DONATI – G. VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, cit., p. 193.

⁵²⁴ In questi termini, si veda A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 306.

ritenendo che il relativo esercizio sia configurabile, non già come mera restituzione dei premi pagati, bensì come corresponsione, in misura ridotta, dell'originaria prestazione assicurativa, sì convenientemente decurtata per essere rapportata alla più vicina data del riscatto, epperò rimasta immutata nella propria natura⁵²⁵.

4. Assicurazione sulla vita, e liquidazione giudiziale: in particolare, la sorte del contratto di assicurazione sulla vita, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del contraente o del beneficiario.

Fra le questioni interpretative, rannodate all'individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 1923, primo comma, cod. civ., ha assunto spiccato interesse quella relativa alla sorte del contratto di assicurazione sulla vita, in caso di fallimento del contraente o del beneficiario⁵²⁶.

⁵²⁵ Così, E. FAVARA, *Ancora sul fallimento dell'assicurato sulla vita e suoi effetti sul riscatto*, cit., p. 190.

Si esprime, in senso favorevole a codesta lettura, anche L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295, il quale, a conferma del fatto che l'esercizio del riscatto non possa essere considerato quale condotta irrimediabilmente produttiva di una neutralizzazione della finalità previdenziale, tipica del contratto di assicurazione sulla vita, ha soggiunto che il valore di riscatto, benché sia inevitabilmente condizionato dall'ammontare dei premi pagati, non corrisponda, *sic et simpliciter*, a codesto ammontare, essendo collegato, piuttosto, alla riserva matematica che residua dopo la detrazione delle quote di ammortamento delle spese. Di conseguenza, secondo l'Autore, quel valore potrebbe risultare, non solo inferiore, ma anche superiore, ai premi pagati, nei casi in cui la riserva matematica abbia conosciuto un incremento, in virtù del positivo andamento dell'eventuale gestione separata contrattualmente prevista.

In tal senso, v., inoltre: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 586; B. SORAVIA, *L'assicurazione sulla vita*, Milano, 1972, p. 134; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 307.

⁵²⁶ Sull'argomento, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 491; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1395; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, vol. I, Milano, 1955, III ed. rielaborata e ampliata, p. 666; ID., *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, p. 1308 ss.; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, Padova, 1961, III ed. riveduta e completata, p. 390 ss.; L. BUTTARO, *Assicurazioni sulla vita a favore di terzi e fallimento*, cit., p. 14 ss.; G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, Padova, 1969, p. 131 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla*

Giova precisare, fin da subito, che, in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 14/2019, recante il nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della L. n. 155/2017», entrato in vigore il 15 luglio 2022, il fallimento è stato sostituito dall'istituto della liquidazione giudiziale, la cui disciplina è racchiusa nel Titolo V del D. Lgs. n. 14/2019⁵²⁷.

La disciplina del fallimento, affidata al R. D. n. 267/1942 (così detta «Legge fallimentare»), tuttavia, allo stato, non può ritenersi definitivamente superata, atteso che, ai sensi dell'art. 390 del D. Lgs. n. 14/2019, tale disciplina continua tutt'ora ad applicarsi, in via transitoria, ai ricorsi per dichiarazione di fallimento, depositati prima della data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché alle procedure fallimentari, e alle altre procedure concorsuali, ancora pendenti a quella data.

Orbene, nonostante il fallimento sia stato da poco sostituito, nel senso anzidetto, anche dal punto di vista semantico, dalla liquidazione giudiziale, le questioni interpretative, suscitate, dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., in relazione al primo, appaiono pedissequamente riproponibili riguardo alla seconda; soprattutto, in considerazione del fatto che le norme, contenute nel R. D. n. 267/1942, indirettamente concernenti il beneficiario di un'assicurazione sulla vita, stipulata per il caso di morte, sono state sostanzialmente riprodotte, senza differenze degne di nota, nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tanto premesso, è sorto l'interrogativo, anzitutto, se il fallimento del contraente, o del beneficiario, possa determinare, oppure no, lo scioglimento automatico del contratto di assicurazione sulla vita⁵²⁸.

vita, cit., p. 297 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 109 ss.

⁵²⁷ Per un'efficace analisi dei principi generali, che governano il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, anche alla luce delle modifiche apportategli dal D. Lgs. n. 83/2022, il quale ha recepito la Direttiva UE n. 1023/2019 (così detta «Direttiva *Insolvency*»), si veda M. FABIANI, *Introduzione ai principi generali e alla definizione del codice della crisi*, in *Fall.*, 2022, p. 1173 ss.

⁵²⁸ Sul punto, si consultino: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 491; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1395; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., p. 666; ID., *Trattato di diritto fallimentare*, cit., p. 1308 ss.; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., p. 390 ss.; G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, cit., p. 131 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari*

Parte minoritaria della dottrina, e della giurisprudenza, non ha esitato ad affermare che il contratto di assicurazione sulla vita si sciogla automaticamente, a séguito del fallimento del contraente⁵²⁹.

Tale soluzione si fonda su un'interpretazione letterale della norma affidata all'art. 82 L. fall., la quale, nel prevedere che il fallimento dell'assicurato non comporti lo scioglimento del contratto di assicurazione contro i danni, lascerebbe intendere, argomentando *a contrario*, che tale effetto si produca, invece, *ipso iure*, con riferimento al contratto di assicurazione sulla vita⁵³⁰.

Va rilevato, tuttavia, come il sistema normativo non consenta di acquisire che il fallimento del contraente, o del beneficiario, determini lo scioglimento automatico del contratto di assicurazione sulla vita, il quale, pertanto, secondo l'interpretazione preferibile, condivisa anche da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proseguirebbe con il soggetto dichiarato fallito⁵³¹.

sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita, cit., p. 301 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883 ss.

⁵²⁹ In tal senso, in dottrina, v.: R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., p. 666; ID., *Trattato di diritto fallimentare*, cit., p. 1308 ss.; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., p. 390 ss.

In giurisprudenza, si veda Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

⁵³⁰ In dottrina, si esprimono in favore della risoluzione automatica del rapporto assicurativo, a séguito del fallimento dell'assicurato, proprio in ragione dell'assenza, nell'art. 82 L. fall., del richiamo all'assicurazione sulla vita: R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., p. 666; ID., *Trattato di diritto fallimentare*, cit., p. 1308, ad avviso del quale, «di sua natura e per l'argomento ermeneutico che si ritrae dall'art. 82, deve reputarsi che il contratto si sciogla per il fallimento dell'assicurato»; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, cit., p. 390 ss.

In giurisprudenza, in tal senso, v. Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

⁵³¹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 491, secondo il quale, nel silenzio della legge, il contratto di assicurazione sulla vita potrebbe proseguire con il soggetto dichiarato fallito; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1395, ad avviso del quale, non manca la possibilità di trarre, dal sistema della legge fallimentare e, soprattutto, dalla particolare natura, e disciplina, del contratto di assicurazione sulla vita, argomenti favorevoli alla sua sopravvivenza, in caso di fallimento del contraente; G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, cit., p. 132 ss., secondo il quale, non sussisterebbero «elementi decisivi per fare ritenere che il legislatore del 1942, dettando l'art. 82 l. fall., abbia avuto presente e intenzionalmente escluso da quella regolamentazione l'assicurazione sulla vita»; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461, ad avviso del quale, il contratto di assicurazione sulla vita resta escluso dal fallimento e i suoi risultati positivi sono riservati al patrimonio personale del fallito, con la conseguenza che il contraente avrebbe la possibilità di designare, o di sostituire, il beneficiario, anche dopo la

A ben vedere, infatti, la risposta all'interrogativo, dianzi formulato, non sembra potersi basare esclusivamente su un'enfaticizzazione del dato testuale, recato dall'art. 82 L. fall., dovendo essere ricercata, piuttosto, mediante una valorizzazione della funzione previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita⁵³².

Se dal fallimento del contraente, o del beneficiario, potesse discendere lo scioglimento automatico del contratto di assicurazione sulla vita, verrebbe frustrata, invero, la *ratio* del divieto custodito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ.⁵³³, correttamente individuata, dalla prevalenza degli interpreti, nell'esigenza di protezione degli atti di previdenza e di raccolta del risparmio, alla quale è propriamente diretta l'assicurazione sulla vita⁵³⁴.

dichiarazione del suo fallimento, ma prima della verifica del sinistro; ID., *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 302; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883 ss.

In giurisprudenza, in tal senso, si vedano: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1280 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., nonché in *Fall.*, 2008, p. 1278 ss., con nota, critica, di D. FINARDI, *Acquisibilità al fallimento delle somme derivanti da polizza vita: intervento delle Sezioni Unite*.

Per la giurisprudenza di merito, v., almeno, App. Napoli, 22 settembre 2008, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 912 ss.

⁵³² Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, cit., p. 491; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1395; G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, cit., p. 132 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 302 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 883 ss.

⁵³³ In tal senso, si veda A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 302.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v., per tutte, Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

⁵³⁴ Al riguardo, si vedano: V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 405; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 218; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345 ss.; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, cit., p. 232; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 458; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 882 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 105.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, si veda Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.

Non si comprenderebbe, inoltre, la ragione, in virtù della quale, sia già concesso, al curatore fallimentare, il rimedio della revocatoria del pagamento dei premi effettuato dal soggetto dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 1923, secondo comma, cod. civ.⁵³⁵.

Atteso che l'assicurazione sulla vita non è contemplata dall'art. 82 L. fall. e che la tutela del fallimento è già garantita dalla possibilità, concessa al curatore, di recuperare, nella massa fallimentare, tramite l'azione revocatoria⁵³⁶, i premi corrisposti dal soggetto dichiarato fallito, appare preferibile ritenere che l'ordinamento giuridico abbia inteso far sopravvivere, al fallimento, codesta tipologia assicurativa, consentendole, così, di raggiungere lo scopo previdenziale, al quale, appunto, è preordinata⁵³⁷.

Merita di essere posto in luce, infine, come il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non abbia introdotto alcuna novità sostanziale, rispetto alla disciplina racchiusa nell'art. 82 L. fall., riguardo alla sorte del contratto di assicurazione sulla vita, per il caso di fallimento del contraente o del beneficiario.

L'art. 187 del D. Lgs. n. 14/2019, invero, al pari dell'art. 82 L. fall., si è limitato a precisare che il contratto di assicurazione contro i danni non si scioglie, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, nulla disponendo, invece, circa l'assicurazione sulla vita.

Ne discende, pertanto, che le soluzioni intorno alla sorte del contratto di assicurazione sulla vita, in caso di fallimento del contraente o del beneficiario, ben possano essere riproposte, oggi, altresì, riguardo all'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'apertura, nei confronti di codesti soggetti, della liquidazione giudiziale.

⁵³⁵ Si esprime, in questi termini, A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 302. V., *infra*, § 10.

⁵³⁶ Sulla possibilità di sottoporre ad azione revocatoria i premi pagati dal contraente, v., più a fondo, *infra*, § 10.

⁵³⁷ Sul punto, v. A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 302.

Nel medesimo senso, v. G. CASTELLANO, *Riscatto o revocatoria?*, nota a Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, in *Assicurazioni*, 1966, II, p. 229, il quale sottolinea come l'art. 1923 cod. civ., nel sottrarre, ai creditori, la possibilità di sottoporre all'esecuzione, anche concorsuale, le somme dovute dall'assicuratore, non li priva, tuttavia, di tutela, dato che, al suo secondo comma, fa salve, con riguardo ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in loro pregiudizio.

5. (Segue) Liquidazione giudiziale, ed esercizio del diritto di riscatto da parte del curatore.

Dopo aver risposto negativamente all'interrogativo, se il contratto di assicurazione sulla vita si sciogla automaticamente, a séguito del fallimento (o dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti) del contraente o del beneficiario, occorre domandarsi, altresì, se il curatore del fallimento (o della liquidazione giudiziale) sia legittimato, oppure no, a esercitare, nei confronti dell'assicuratore, il riscatto della polizza vita, stipulata dal fallito (o dal soggetto, nei cui confronti sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale) – a suo tempo *in bonis* – con l'impresa assicuratrice, al fine di far acquisire il correlativo valore alla procedura concorsuale⁵³⁸.

È sorta la questione, in altri termini, se il curatore sia legittimato, oppure no, a subentrare nel contratto di assicurazione sulla vita, stipulato – *in bonis* – dal soggetto dichiarato fallito, ai fini dell'esercizio, in sua sostituzione, del diritto di riscatto della polizza assicurativa⁵³⁹.

Ebbene, secondo un isolato orientamento giurisprudenziale, il fallimento del contraente, o del beneficiario, come già rammentato, determinerebbe lo scioglimento *ipso iure* del contratto di assicurazione sulla vita, in ragione del fatto che l'art. 82 L. fall. si riferisce esclusivamente all'assicurazione contro i danni; non di meno, anche ove si ritenesse che il rapporto assicurativo non sia suscettibile di scioglimento automatico, il

⁵³⁸ In argomento, v.: A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 303 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295 ss.

In giurisprudenza, si vedano, almeno: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, cit.; Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v. App. Napoli, 22 settembre 2008, cit.

⁵³⁹ Sulla questione, v.: A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 303 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295 ss.

In giurisprudenza, v.: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, cit.; Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

curatore fallimentare, a cagione della natura non strettamente personale del contratto, subentrando, sarebbe legittimato a esercitare, in luogo del soggetto dichiarato fallito, il riscatto della polizza e ad apprendere, così, all'attivo fallimentare, le relative utilità⁵⁴⁰.

Secondo la prevalenza degli interpreti, invece, il contratto di assicurazione sulla vita proseguirebbe con il soggetto dichiarato fallito, il quale, pertanto, sarebbe il solo legittimato a riscattare la polizza assicurativa⁵⁴¹.

Sulla questione, relativa alla legittimazione del curatore fallimentare a esercitare il riscatto della polizza vita, stipulata dal fallito, già *in bonis*, con l'impresa assicuratrice, si sono pronunziate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁵⁴², le quali, in una sentenza piuttosto recente, esaltando la funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita e respingendo l'interpretazione restrittiva dell'art. 1923 cod. civ., hanno stabilito che il contratto di assicurazione sulla vita rimanga in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento, e che il curatore non sia legittimato ad agire, nei confronti dell'assicuratore, per ottenere il valore di riscatto della polizza, potendo egli esclusivamente esperire, relativamente ai premi pagati, l'azione revocatoria, giusta il combinato disposto degli artt. 1923, secondo comma, cod. civ. e 67 L. fall.⁵⁴³.

⁵⁴⁰ Si esprime, in tal senso, Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

⁵⁴¹ In tal senso, si vedano: G.U. TEDESCHI, *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 470; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461; ID., *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 303.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v., almeno: App. Napoli, 22 settembre 2008, cit.; App. Firenze, 19 giugno 2012, n. 868, in *Dir. econ. assicuraz.*, 2013, p. 262.

⁵⁴² La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a decidere su una fattispecie relativa alla legittimazione del curatore fallimentare a esercitare il diritto di riscatto di una polizza vita, di cui era beneficiario un soggetto dichiarato fallito, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, al fine dell'assegnazione della causa alle Sezioni Unite, per la composizione del ravvisato contrasto di giurisprudenza (tra Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit. e le precedenti: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, cit.), insorto in ordine alla questione, appunto, se il curatore del fallimento sia legittimato, oppure no, a esercitare il riscatto della polizza vita, stipulata dal fallito, già *in bonis*, con l'impresa assicuratrice: al riguardo, si veda Cass., 19 settembre 2006, n. 20243, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

⁵⁴³ In questi termini, v. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

Nel medesimo senso, per la giurisprudenza di merito, v., almeno, App. Napoli, 22 settembre 2008, cit.

Codesta soluzione, a ben vedere, appare la più convincente, sol che si consideri che, ove il curatore fosse legittimato a esercitare, in luogo del fallito, il diritto di riscatto della polizza assicurativa, verrebbe irragionevolmente impedito il raggiungimento dello scopo previdenziale, protetto dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., al quale tende, per sua natura, il contratto di assicurazione sulla vita⁵⁴⁴.

La generale funzione di previdenza, e, più precisamente, di raccolta del risparmio finalizzato alla previdenza, alla quale assolve il contratto di assicurazione sulla vita, parrebbe giustificare, infine, l'inquadramento nell'ambito dei contratti di natura personale, con la conseguenza che, anche per tale ragione, il curatore non possa sostituirsi al fallito, nell'esercizio del diritto di riscatto della polizza, che costituisce un diritto proprio, e autonomo, del contraente e, come tale, non può essere esercitato da altri soggetti⁵⁴⁵.

6. (Segue) “Somme dovute”, e liquidazione giudiziale.

Atteso che, secondo l'opinione preferibile, il contratto di assicurazione sulla vita non si scioglie *ipso iure*, a séguito del fallimento del contraente o del beneficiario, e che il curatore non è legittimato ad agire, nei confronti dell'assicuratore, per ottenere il valore di riscatto della polizza, residua il dubbio, se le somme dovute al fallito (o al soggetto, nei cui confronti sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale), in base al contratto di assicurazione sulla vita, siano acquisibili, oppure no, alla procedura concorsuale⁵⁴⁶.

⁵⁴⁴ Al riguardo, si veda A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 303.

⁵⁴⁵ Sul punto, v.: G.U. TEDESCHI, *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., p. 470, secondo il quale, la legittimazione del curatore concerne soltanto i rapporti compresi nel patrimonio fallimentare, dacché, relativamente a quelli esclusi, permane la legittimazione, sostanziale e processuale, del fallito; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461.

⁵⁴⁶ Sul tema, v.: G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, cit., p. 142 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461; ID., *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 307 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1295 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 884.

Giova rilevare, anzitutto, come il divieto di azioni esecutive e cautelari, previsto dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., non riguardi soltanto le azioni esecutive individuali, ma concerne, altresì, quelle collettive, ivi compresi, quindi, il fallimento e, oggi, la liquidazione giudiziale⁵⁴⁷.

Ne discende, pertanto, che le somme dovute al fallito, in base al contratto di assicurazione sulla vita, non sono comprese nel fallimento, in virtù della norma affidata all'art. 46, primo comma, n. 5, L. fall., dovendo essere inquadrate, quelle somme, fra “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”⁵⁴⁸.

Efficacemente, è stato posto in luce, invero, come possano essere ricompresi, nella nozione di “cose”, anche i crediti, e, segnatamente, il credito alla prestazione assicurativa, vantato nei confronti dell'assicuratore⁵⁴⁹.

Osservazioni analoghe possono essere proposte, oggi, con riguardo alla liquidazione giudiziale, giacché l'art. 46, primo comma, n. 5, L. fall. è stato traslato, senza alcun mutamento, nell'art. 146, primo comma, lett. d, del D. Lgs. n. 14/2019, il quale esclude, appunto, dalla liquidazione giudiziale, “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, nell'ambito delle quali vanno senz'altro incluse le somme dovute, dall'assicuratore, al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita.

L'affermazione, secondo la quale, i crediti del fallito, derivanti dal non disciolto contratto di assicurazione sulla vita, rientrerebbero tra “le cose che non possono essere

⁵⁴⁷ Al riguardo, si vedano: G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, cit., p. 142 ss.; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 219; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461; ID., *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 307 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1296; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 884.

⁵⁴⁸ In tal senso, si vedano: G.U. TEDESCHI, *Assicurazione e fallimento*, cit., p. 142 ss.; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 219; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461; ID., *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, cit., p. 307 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1296; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 884.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, v.: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, cit.

⁵⁴⁹ Si esprime, in questi termini, A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461.

pignorata per disposizione di legge”, ai sensi dell’art. 46, primo comma, n. 5, L. fall., e sarebbero quindi sottratti al fallimento, è stata condivisa, in tempi recenti, anche da una pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁵⁵⁰.

Il Supremo Collegio, infatti, dopo aver affermato, in tale occasione, che il contratto di assicurazione sulla vita rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento e che il curatore non è legittimato ad agire, nei confronti dell’assicuratore, per ottenere il valore di riscatto della polizza, ha ritenuto che le somme dovute al fallito, in base al contratto stesso, non siano acquisibili al fallimento⁵⁵¹.

A siffatta conclusione si perverrebbe, ad avviso della Suprema Corte, anzitutto, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, che ponga in risalto il valore della previdenza, tutelato dalla disposizione normativa affidata all’art. 1923, primo comma, cod. civ.⁵⁵².

Al medesimo risultato si addiverrebbe, inoltre, secondo la Corte, valorizzando la dimensione assunta, nella sua prospettiva evolutiva, dall’assicurazione sulla vita, che si configura «quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali», tanto da porsi come «Terzo Pilastro» della previdenza⁵⁵³.

Considerazioni, queste, che hanno indotto la Corte di Cassazione a respingere un’interpretazione restrittiva dell’art. 1923, primo comma, cod. civ., e a escludere, pertanto, che la rete di protezione, da azioni esecutive e cautelari, che tale norma appresta al credito del contraente o del beneficiario, per le somme loro dovute dall’assicuratore, possa dissolversi al cospetto di un’esecuzione concorsuale, com’è a dirsi proprio nel caso del fallimento⁵⁵⁴.

La conclusione, alla quale è pervenuto il Supremo Collegio, risulta soltanto parzialmente condivisibile.

Appare senz’altro convincente, da un lato, l’affermazione, secondo la quale, il contratto di assicurazione sulla vita, in virtù della sua funzione previdenziale, non si scioglie automaticamente, in séguito alla dichiarazione di fallimento, e il curatore non è legittimato

⁵⁵⁰ Si veda Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

⁵⁵¹ Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

⁵⁵² Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

⁵⁵³ Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

⁵⁵⁴ In questi termini, si veda Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit.

ad agire, nei confronti dell'assicuratore, per ottenere il valore di riscatto della polizza assicurativa.

Si rivela eccessivamente generica, e non adeguatamente motivata, invece, dall'altro lato, la soluzione, accolta dal Supremo Consesso, in base alla quale, tutte le somme dovute al fallito, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, non sono acquisibili al fallimento.

Sembrerebbe, infatti, che la Corte di Cassazione non abbia condiviso la distinzione, già prospettata⁵⁵⁵, tra “somme dovute” e “somme riscosse” e abbia preferito ritenere che siano sottratte al fallimento, giusta il combinato disposto degli artt. 1923, primo comma, cod. civ. e 46, primo comma, n. 5, L. fall., non solo le somme, che il contraente o il beneficiario debbano ancora percepire, ma anche quelle che l'assicuratore abbia già corrisposte⁵⁵⁶.

In base all'opinione del Supremo Collegio, in altri termini, sarebbero escluse, dal fallimento, non solo le somme ancora dovute dall'assicuratore, ma anche quelle già incassate dal contraente o dal beneficiario, in caso di successiva sottoposizione del percipiente alla procedura concorsuale.

Appare maggiormente condivisibile, per contro, l'orientamento, secondo il quale, sono sottratte al fallimento soltanto le somme non ancora corrisposte dall'assicuratore, là dove sono acquisibili, invece, alla massa fallimentare, le somme già entrate nel patrimonio dell'*accipiens*, prima della dichiarazione di fallimento⁵⁵⁷.

⁵⁵⁵ V., *supra*, § 2.

⁵⁵⁶ Tale postulato è condiviso, in dottrina, da S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 111, ad avviso della quale, la soluzione, che meglio esprima e salvaguardi la funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita, sarebbe quella che induce a ritenere che il divieto, stabilito dall'art. 1923 cod. civ., «si riferisca alle somme *per loro natura* dovute dall'assicuratore (quantunque eventualmente già riscosse) e non solo a quelle *temporalmente* ancora dovute perché non esatte o non esigibili».

L'Autrice ritiene, peraltro, che l'insuscettibilità di acquisizione di codeste somme al fallimento sia fondata, non già sull'art. 46, primo comma, n. 5, L. fall., bensì sull'art. 46, primo comma, n. 2, L. fall., potendosi riferire, il termine “pensione”, ivi contemplato, anche alle rendite dovute *ex artt.* 1882 e 1919 cod. civ., con la conseguenza che la curatela sarebbe sollevata dall'onere di fornire una prova diabolica circa la provenienza e l'identificazione delle somme, già acquisite al patrimonio del fallito, come prestazioni assicurative sulle vita.

⁵⁵⁷ Al riguardo, si veda Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

In virtù di codesta pronunzia, le somme versate da una compagnia assicuratrice, in forza di una polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con le stesse acquistati, sono acquisite all'attivo fallimentare, in caso di successivo fallimento dell'*accipiens*, tenuto conto che l'art. 1923 cod. civ. si limita a sancire

È preferibile ritenere, invero, che, alla luce del combinato disposto degli artt. 1923, primo comma, cod. civ. e 46, primo comma, n. 5, L. fall., non siano assoggettabili, alla procedura concorsuale, le sole somme assicurate ancora dovute al contraente o al beneficiario, di cui sia stato dichiarato il fallimento⁵⁵⁸.

A ben vedere, infatti, una volta che le somme siano state riscosse dal percipiente, le stesse si confondono con gli altri cespiti del suo patrimonio, seguendone le relative sorti e divenendo assoggettabili, altresì, alla procedura concorsuale⁵⁵⁹.

Se così non fosse, sarebbe misconosciuto il tenore letterale dell'art. 1923, primo comma, cod. civ., il quale si riferisce alle sole “somme dovute”, e non anche a quelle “riscosse”, e, per di più, si verrebbe a istituire, per queste ultime, una sorta di patrimonio separato, pur in mancanza di un'espressa previsione di legge, in palese contrasto con l'art. 2740 cod. civ.⁵⁶⁰.

La pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, si espone a ulteriori rilievi critici, atteso che sembrerebbe escludere, dal fallimento, non solo l'indennizzo assicurativo, in sé considerato, ma anche le somme a qualsiasi altro titolo dovute, ivi comprese, quindi, quelle eventualmente derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto della polizza da parte del contraente⁵⁶¹.

l'impignorabilità delle “somme dovute” dall'assicuratore, e non anche delle “somme riscosse”, sicché tale disposizione – indipendentemente dall'inclusione delle “somme dovute” dall'assicuratore tra i beni non compresi nel fallimento, ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5, L. fall. – non può giustificare una separazione di quanto l'assicurato, o il beneficiario, abbiano già percepito e sia confuso nel loro patrimonio, con il conseguenziale esaurimento della funzione previdenziale del contratto assicurativo. Tale principio non è derogato, neppure ove l'*accipiens* sia minore di età ed erede del contraente della polizza, atteso che l'indennizzo assicurativo viene pur sempre percepito *iure proprio*, e non già *iure hereditario*.

Sul punto, v., però, A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 461, secondo il quale, residua il dubbio che le “somme riscosse”, in forza del combinato disposto degli artt. 1923, primo comma, cod. civ. e 46, primo comma, n. 5, L. fall., siano sottratte al fallimento e non possano essere aggredite, quindi, dai creditori della procedura concorsuale, neanche dopo che siano entrate nel patrimonio del fallito, dovendo essere incluse, appunto, nei beni non compresi nel fallimento per disposizione di legge.

⁵⁵⁸ In tal senso, v. Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁵⁹ Sul punto, v. Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁶⁰ In questi termini, v. Cass., 3 dicembre 1988, n. 6548, cit.

⁵⁶¹ Per alcuni precedenti, in tal senso, si vedano: Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit., secondo la quale, la funzione di raccolta del risparmio finalizzato alla previdenza, alla quale assolve il contratto di assicurazione sulla vita, giustificherebbe la soluzione di sottrarre al fallimento, giusta il combinato disposto degli artt. 1923,

Risulta maggiormente convincente, invero, l'opinione, secondo la quale, vanno escluse, dalla procedura concorsuale, soltanto le somme, che l'assicuratore sia tenuto a corrispondere al contraente, o al beneficiario, al momento della verifica dell'evento assicurato, ma non anche le somme a qualsiasi altro titolo dovute, com'è a dirsi, appunto, per quelle derivanti dal riscatto della polizza assicurativa⁵⁶².

È stato efficacemente posto in luce, del resto, come la finalità previdenziale, alla quale mira il contratto di assicurazione sulla vita, venga definitivamente raggiunta, e realizzata, con la corresponsione dell'indennizzo assicurativo da parte dell'impresa assicuratrice; ne discende, pertanto, che soltanto la somma assicurata, nella quale si traduce la prestazione finale dell'assicuratore, sia protetta dal divieto di azioni esecutive e cautelari, sancito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ. e sia esclusa, in definitiva, dal fallimento, *ex art. 46, primo comma, n. 5, L. fall.*⁵⁶³.

Si è già sottolineato⁵⁶⁴, infatti, come l'esercizio del diritto di riscatto della polizza, in virtù della sua natura di recesso unilaterale, *ad nutum*, dal rapporto assicurativo, sia indice di una scelta di abbandono del programma previdenziale contrattuale, giacché, suo tramite, il contraente intende far rientrare, nel proprio patrimonio, parte delle somme versate a titolo di premi, e non conseguire, invece, finalità previdenziali⁵⁶⁵.

primo comma, cod. civ. e 46, primo comma, n. 5, L. fall., non solo l'indennizzo assicurativo, ma anche i proventi derivanti dal riscatto della polizza; Cass., 2 ottobre 1972, n. 2802, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11975, cit.; Cass., 19 luglio 2004, n. 13342, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v., per tutte, Trib. Napoli, 16 marzo 2004, in *Fall.*, 2005, p. 309 ss., con nota di D. FINARDI, *Acquisizione alla massa fallimentare delle somme riscattate dalla polizza*.

⁵⁶² In tal senso, v., almeno, Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

Nella giurisprudenza di merito, v., per tutte, Trib. Verona, 23 dicembre 2000, in *Fall.*, 2001, p. 1140 ss., con nota di R. MASSARO, *Riscatto anticipato della polizza di assicurazione sulla vita*. In base a codesta pronuncia, a differenza di quanto accade per la cessazione del rapporto assicurativo, inerente a una polizza vita, in relazione alla quale si persegue la finalità previdenziale, con conseguente esclusione dell'acquisizione delle somme dovute dall'assicuratore all'attivo fallimentare, nel riscatto anticipato, tali importi, avendo finalità di risparmio e non di previdenza, possono essere acquisiti dal fallimento.

⁵⁶³ Al riguardo, si veda, almeno, Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

⁵⁶⁴ V., *supra*, § 3.

⁵⁶⁵ In tal senso, v. P. GAGGERO, *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, cit., p. 2973 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, cit.

Non può che apprezzarsi, dunque, in tale prospettiva, la soluzione accolta in una recente pronuncia del Supremo Collegio, secondo la quale, qualora la compagnia assicuratrice abbia versato, al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto, in relazione al contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dallo stesso *in bonis*, il pagamento, così effettuato, non assume funzione previdenziale e non rientra, quindi, tra i crediti impignorabili *ex art. 1923*, primo comma, cod. civ., non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5, L. fall., ma soggiace, invece, alla sanzione di inefficacia, prevista dall'art. 44, secondo comma, L. fall.⁵⁶⁶; norma, quest'ultima, che è stata riproposta dall'art. 144, primo comma, del D. Lgs. n. 14/2019, giusta il quale, gli atti compiuti dal debitore, e i pagamenti da lui eseguiti, o ricevuti, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, sono inefficaci rispetto ai creditori.

Una volta che il contratto di assicurazione sulla vita sia stato sciolto per l'esercizio del diritto di riscatto, e non abbia quindi raggiunto il suo tipico scopo di previdenza, le somme liquidate e "corrisposte" al fallito, in pendenza della procedura concorsuale, non integrano gli estremi della funzione previdenziale e non possono ritenersi coperte dal dettato dell'art. 1923 cod. civ., il quale, come già rimarcato, fornisce specifica protezione soltanto alle "somme dovute" e non anche a quelle "corrisposte" dall'assicuratore⁵⁶⁷.

Dallo scenario dianzi descritto, emerge, in conclusione, come il rapporto tra l'assicurazione sulla vita e il fallimento non abbia ricevuto adeguata attenzione da parte del

Nella giurisprudenza di merito, v.: Trib. Verbania, 17 giugno 1970, cit.; Trib. Bologna, 23 maggio 2001, cit.; Trib. Roma, 4 ottobre 2003, cit.

⁵⁶⁶ In tal senso, v. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2256, in *Fall.*, 2015, p. 656 ss., con nota di D. FINARDI, *Liquidazione della polizza vita in favore del fallito e poteri del curatore*.

V., però, in senso difforme, Cass., 14 giugno 2016, n. 12261, in *Banca dati Leggi d'Italia*, secondo la quale, le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito, a titolo di riscatto della polizza vita, sono sottratte all'azione di inefficacia, prevista dall'art. 44, secondo comma, L. fall., in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 cod. civ. e 46, primo comma, n. 5, L. fall., riguardando, l'esonero dalla disciplina del fallimento, tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale, ma anche quella di risparmio.

⁵⁶⁷ Sul punto, si veda D. FINARDI, *Liquidazione della polizza vita in favore del fallito e poteri del curatore*, nota a Cass., 6 febbraio 2015, n. 2256, in *Fall.*, 2015, p. 659, ad avviso del quale, «venuto meno il contratto di assicurazione per recesso, cessa ogni funzione previdenziale, la cui finalità viene raggiunta con la liquidazione del danno provocato dall'evento morte», tanto da potersi affermare, «con un ossimoro», che «la polizza del fallito rimane viva solo con la morte».

legislatore del 1942, non solo nell'álveo dell'art. 1923 cod. civ., ma anche nell'ambito della Legge fallimentare, la quale non ha dedicato alcuna norma a codesta tipologia assicurativa.

Ne sono conseguite, pertanto, frequenti occasioni di contenzioso, che hanno costretto la giurisprudenza a ricercare possibili soluzioni alle pressanti questioni interpretative, suscitate, dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., in relazione all'istituto del fallimento. Questioni, queste, che, come si è potuto constatare, si intrecciano con l'individuazione della *ratio* e dell'ambito applicativo del divieto statuito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ.

La plùrime, affastellate, pronunzie giurisprudenziali, intervenute sul tema, hanno sì fornito, con apprezzabile impegno, importanti dilucidazioni su farraginose questioni da lunga data irrisolte; a nessuna di quelle, tuttavia, pare potersi riconoscere il pregio di aver prospettato rassicuranti soluzioni “definitive”, capaci di rendere superflue ulteriori interpretazioni.

Si rivela auspicabile, quindi, nella cornice testé tratteggiata, un intervento legislativo, volto a introdurre una disciplina, chiara, puntuale e organica, di tutte le possibili interferenze tra il contratto di assicurazione sulla vita e le procedure concorsuali, che possano coinvolgere il contraente, o il beneficiario, di tale contratto.

Codesta esigenza, purtroppo, non è stata menomamente avvertita neppure dalla recente Riforma, che ha portato all'emanazione del D. Lgs. n. 14/2019, recante il «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della L. n. 155/2017», entrato in vigore il 15 luglio 2022, il quale, invero, si è limitato a riprodurre, *in subiecta materia*, senza alcuna modificazione di sorta, le norme già in precedenza racchiuse nella Legge fallimentare.

Si avverte la sensazione, pertanto, che tale Riforma, sebbene sia da poco divenuta operativa, rappresenti già, rispetto alle tematiche in esame, un'occasione mancata.

7. Le polizze così dette *linked*.

La recente evoluzione del mercato assicurativo ha determinato l'emersione, soprattutto nel settore delle polizze vita, di nuovi prodotti, i quali, nonostante siano

formalmente qualificati come assicurazioni sulla vita, sembrerebbero configurare, per le loro marcate caratteristiche finanziarie, veri e propri negozi di investimento⁵⁶⁸.

Si è quindi prospettato il dubbio, se sia possibile conciliare la causa previdenziale, tipica del contratto di assicurazione sulla vita, con il carattere essenzialmente finanziario dei più recenti prodotti assicurativi, com'è a dirsi, a titolo di esempio, per le polizze così dette *linked*⁵⁶⁹, riconducibili al ramo III dell'art. 2, primo comma, cod. ass., il quale ricomprende, nell'ambito delle polizze vita, le assicurazioni sulla durata della vita umana, e quelle di nuzialità e di natalità (rami I e II), "le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento"⁵⁷⁰.

Può porsi l'interrogativo, pertanto, se l'art. 1923, primo comma, cod. civ., sia generalmente applicabile a tutte le tipologie di assicurazioni sulla vita, oppure soltanto a quelle del più tradizionale ramo I dell'art. 2, primo comma, cod. ass.; vale a dire, alle sole assicurazioni sulla durata della vita umana, caratterizzate da una connotazione propriamente previdenziale⁵⁷¹.

Occorre domandarsi, in altri termini, se il divieto di azioni esecutive e cautelari, compendiato nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., possa trovare applicazione, altresì, rispetto alle polizze così dette *linked*⁵⁷².

⁵⁶⁸ Sul punto, v. L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1302.

⁵⁶⁹ Sulle polizze *linked*, v., almeno: G. VOLPE PUTZOLU, *Le polizze Unit linked e Index linked (ai confini dell'assicurazione sulla vita)*, in *Assicurazioni*, 2000, p. 233 ss.; M. ROSSETTI, *Polizze linked e tutela dell'assicurato*, in *Assicurazioni*, 2002, p. 223 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1303 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 24 ss.

Per un diffuso esame delle polizze *linked*, si veda, inoltre, P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. p. 24 ss.

⁵⁷⁰ Sul punto, v. L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1303.

⁵⁷¹ Sulla questione, v.: L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1306; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 112.

⁵⁷² Al riguardo, v.: L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1306; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 112.

Per tentare di fornire una risposta all'interrogativo, dianzi formulato, si rivela necessario comprendere, anzitutto, se le polizze *linked* siano qualificabili come contratti assicurativi, oppure come contratti finanziari⁵⁷³.

Differenti conseguenze giuridiche si prospettano, a seconda che si propenda per l'uno o per l'altro corno dell'alternativa⁵⁷⁴.

A tacer d'altro, ove le polizze *linked* vengano considerate alla stregua di contratti finanziari, le stesse saranno soggette alle norme racchiuse nel D. Lgs. n. 58/1998 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»); qualora siano annoverate tra i contratti assicurativi, troverà applicazione, invece, il D. Lgs. n. 209/2005 («Codice delle assicurazioni private»)⁵⁷⁵.

È stato soggiunto, da un interprete, che, nel caso in cui le polizze *linked* siano qualificate come contratti finanziari, venendo meno la funzione previdenziale, appunto in favore di quella speculativa, le stesse dovrebbero essere considerate nulle per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 cod. civ.⁵⁷⁶.

⁵⁷³ Sul tema, v.: E. SABATELLI, *I prodotti misti assicurativi e finanziari*, in *Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza*, a cura di A. Patroni Griffi e M. Ricolfi, Milano, 1997, p. 110 ss.; M. ROSSETTI, *Polizze linked e tutela dell'assicurato*, cit., p. 226; P. CORRIAS, *Commento all'art. 178 cod. ass.*, in *Il codice delle assicurazioni private*, dir. da F. Capriglione, vol. II, t. 2, Padova, 2007, p. 143 ss.; D. TOMMASINI, *Commento all'art. 183 cod. ass.*, in *Il codice delle assicurazioni private*, dir. da F. Capriglione, vol. II, t. 2, Padova, 2007, p. 199; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1304 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 112; M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, nota a Corte Giust. UE, 24 febbraio 2022, C-143/20 e C-213/20, in *Contratti*, 2022, p. 272 ss.

⁵⁷⁴ Al riguardo, v.: L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1304 ss.; M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

⁵⁷⁵ In tal senso, v. M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

⁵⁷⁶ In questi termini, v. M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

Per alcune considerazioni sull'art. 1895 cod. civ., si veda S. VERNIZZI, *Il rischio putativo*, Milano, 2010, p. 29 ss.

A codesta lettura pare potersi obiettare, tuttavia, che la corresponsione dell'indennizzo assicurativo, anche nell'ambito delle polizze *linked*, è comunque ancorata a un evento attinente alla vita umana.

È pur vero, in altri termini, che il *quantum debeatur* sia determinato, *per relationem*, dal valore di un dato strumento finanziario; non di meno, la valutazione dell'*an debeatur* è pur sempre rannodata alla sopravvivenza, o alla morte, dell'assicurato.

Le polizze *linked*, invero, vengono definite come quelle polizze vita, le cui prestazioni (appunto, per il caso sopravvivenza o per il caso morte) siano collegate all'andamento dei mercati finanziari⁵⁷⁷.

Nell'ambito di codeste polizze, si è soliti distinguere due differenti tipologie: le polizze *unit-linked* e le polizze *index-linked*⁵⁷⁸.

Le polizze *unit-linked* sono connesse al valore di fondi di investimento, i quali possono essere “interni” o “esterni”, a seconda che siano costituiti e gestiti direttamente dall'impresa assicuratrice oppure da un altro organismo di investimento collettivo del risparmio⁵⁷⁹, nonché “attivi” o “passivi”, a seconda che comportino, per il contraente o per il beneficiario, un guadagno oppure una rendita di valore negativo (il così detto rischio di *performance*)⁵⁸⁰.

⁵⁷⁷ Sulla definizione delle polizze *linked*, si vedano: S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 25 ss.; M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

Merita di essere rilevato come la nozione di “collegamento”, in codesta sede, vada intesa in senso atecnico, in quanto la relazione non intercorre tra due negozi giuridici, dotati di una propria giustificazione causale e destinati a realizzare un'operazione economica unitaria, bensì tra il contratto di assicurazione sulla vita e il valore di un dato strumento finanziario; sicché, pare potersi affermare che il “collegamento”, qui evocato, esprima, più correttamente, un “riferimento”, o, per meglio dire, un criterio di determinazione *per relationem* della somma assicurata.

⁵⁷⁸ Sul punto, v., almeno: S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 26; M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

⁵⁷⁹ Al riguardo, v., per tutti, S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 26.

⁵⁸⁰ Al riguardo, v., per tutti, M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

Le polizze *index-linked*, invece, sono collegate al valore di indici azionari od obbligazionari, all'inflazione o ad altro valore di riferimento⁵⁸¹.

Può affermarsi, dunque, che, nell'ambito delle polizze *linked*, alla tipica alea, che irradia il contratto di assicurazione sulla vita, se ne affianchi un'altra, di diverso segno e contenuto, che concerne il *quantum* della rendita, dipendendo, quest'ultimo, dal valore di una data entità di riferimento.

Essendo legate all'andamento dei mercati finanziari, peraltro, le polizze *linked* presentano i rischi propri di altri prodotti di investimento, da ciò conseguendo la mancanza di certezza in ordine al rendimento garantito e alla restituzione del capitale assicurato⁵⁸².

Le peculiarità, dianzi descritte, hanno fatto sorgere il dubbio che le polizze *linked* configurino strumenti, non già previdenziali, bensì speculativi, e che siano ascrivibili, come tali, alla categoria dei contratti finanziari⁵⁸³.

Non è mancato, infatti, chi abbia sostenuto che, in tali casi, il trasferimento del rischio di investimento sull'assicurato eliderebbe la finalità previdenziale, dando luogo, piuttosto, a una finalità finanziaria, la quale rappresenterebbe una deviazione dalla causa contrattuale o, comunque, una «degenerazione funzionale» del contratto di assicurazione sulla vita⁵⁸⁴, e sarebbe sufficiente, di per sé, a impedire la qualificazione dell'operazione come assicurativa⁵⁸⁵.

Secondo alcuni interpreti, pertanto, i nuovi prodotti assicurativi, riconducibili al ramo III dell'art. 2, primo comma, cod. ass., nel cui ambito rientrano anche le polizze *linked*, non configurerebbero contratti assicurativi, con la conseguenza che non sarebbero direttamente

⁵⁸¹ In tema, si vedano S. BARISON, *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, cit., p. 26; M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

⁵⁸² In argomento, si vedano: M. ROSSETTI, *Polizze linked e tutela dell'assicurato*, cit., p. 226; L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1303 ss.

⁵⁸³ Così, M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 272.

⁵⁸⁴ In questi termini, si veda M. ROSSETTI, *Polizze linked e tutela dell'assicurato*, cit., p. 226.

⁵⁸⁵ In tal senso, v.: E. SABATELLI, *I prodotti misti assicurativi e finanziari*, in *Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza*, cit., p. 110 ss. Sul punto, v. anche D. TOMMASINI, *Commento all'art. 183 cod. ass.*, cit., p. 199.

applicabili, agli stessi, le disposizioni normative racchiuse negli artt. 1882 ss. cod. civ., ivi compresa, quindi, quella affidata all'art. 1923, primo comma, cod. civ.⁵⁸⁶.

Sebbene non possa essere misconosciuto il carattere finanziario dei prodotti assicurativi rientranti nel ramo III⁵⁸⁷, e sebbene il solo, più tradizionale, ramo I contempri i così detti contratti assicurativi in senso stretto, non pare potersi radicalmente escludere che anche i modelli contrattuali del ramo III assolvano a una funzione previdenziale⁵⁸⁸.

Appare preferibile, di conseguenza, l'inquadramento, di codesti prodotti assicurativi, tra cui sono ricomprese le polizze *linked*, nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita, e non già nello schema dei contratti finanziari.

Tale affermazione risulta confortata, anzitutto, dal tenore letterale dell'art. 2, primo comma, III, cod. ass., che qualifica, espressamente, come assicurazioni sulla vita, "le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento"⁵⁸⁹.

⁵⁸⁶ Al riguardo, si vedano: M. ROSSETTI, *Polizze indicizzate e sequestrabilità dell'indennizzo*, in *Assicurazioni*, 2002, II, p. 174, ad avviso del quale, andrebbe esclusa l'applicabilità dell'art. 1923 cod. civ. alle polizze *linked*, atteso che esse non perseguono alcuna finalità previdenziale; P. CORRIAS, *Commento all'art. 178 cod. ass.*, cit., p. 143 ss.

⁵⁸⁷ Sul punto, v., almeno, L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1304, ad avviso del quale, il carattere finanziario di tali prodotti assicurativi risulterebbe confermato anche da una serie cospicua di indici normativi, che li parificano, quanto alla disciplina applicabile, ai prodotti finanziari propriamente detti.

Per un'efficace rassegna di codesti indici normativi, v., ancora, L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1304 ss.

⁵⁸⁸ In tal senso, v. L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1308, il quale, pur osservando che i soli contratti del ramo I siano definibili come contratti assicurativi in senso stretto, ritiene che tale circostanza non sia sufficiente a escludere automaticamente ogni funzione previdenziale anche ai contratti del ramo III.

⁵⁸⁹ Sul punto, v., però, Cass., 5 marzo 2019, n. 6319, in *Società*, 2019, p. 1397 ss., con nota di E. GUFFANTI, *Le polizze unit linked: un contratto a causa mista*.

Codesta pronunzia ha enunziato il principio di diritto, in virtù del quale, nelle polizze *unit-linked*, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria e assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal Codice civile, dal Codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria agli stessi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico, rispetto al quale il giudice del merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa,

A ben vedere, poi, non può ritenersi completamente estranea, rispetto alle polizze *linked*, qualsivoglia finalità previdenziale, atteso che la prestazione dell'assicuratore, benché sia connotata da una componente finanziaria, essendo connessa al valore di fondi di investimento o di indici azionari, o ad altri valori di riferimento, rimane pur sempre saldamente ancorata alla verifica di un evento attinente alla vita umana⁵⁹⁰.

desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente, rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento.

Secondo tale pronunzia, infatti, la previsione generale, contenuta nell'art. 2 cod. ass., in ordine alle polizze denominate *linked*, nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o, comunque, a indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere, apoditticamente, per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale del contratto di assicurazione (artt. 1882 – 1895 cod. civ.), la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore; rischio, quest'ultimo, che deve sussistere, a pena di nullità, al momento della stipula del contratto.

In base a codesta sentenza, rientrerebbero senz'altro nella fattispecie tipica, prevista dall'art. 1882 cod. civ., le polizze che operino la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengano comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene, comunque, una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.

Al qual riguardo, la pronunzia, qui richiamata, evoca l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, «in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262, e del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, rispetto alle quali, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate *unit linked*), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato) (cfr. Cass. 6061/2012)».

⁵⁹⁰ È eloquente, al riguardo, nella giurisprudenza di merito, la pronunzia resa da Trib. Monza, 17 gennaio 2006, in *Banca dati Leggi d'Italia*.

La qualificazione, delle polizze *linked*, alla stregua di contratti assicurativi, e non già meramente finanziari, è stata condivisa, inoltre, da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale, il profilo di investimento non snatura la causa tipica della polizza, che rimane assicurativa, giacché riguarda, non già il *quia debeat*

Nel senso che le polizze *linked* siano inquadrabili tra i prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita, si veda, inoltre, sempre nella giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 11 febbraio 2020, n. 407, in *Banca dati De Jure*. Secondo codesta pronunzia, «da natura giuridica della polizza oggetto di causa, definita polizza Unit Linked, è inquadrabile tra i prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita. Ai sensi dell'art. 2 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005), le polizze c.d. Unit Linked rientrano nella categoria dei prodotti assicurativi di Ramo III, definiti espressamente come assicurazioni sulla vita “[...] le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. In tali prodotti, la componente finanziaria, seppur presente, non è requisito esclusivo, ma si aggiunge all'elemento propriamente assicurativo costituito dal pagamento, da parte dell'assicuratore, di un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. È quindi pacifico che dette polizze assicurative abbiano una componente che può essere definita “finanziaria” nel significato più ampio del termine, ma non possano essere qualificate come prodotti finanziari in senso stretto. La loro natura assicurativa è stata ulteriormente confermata dal decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, attuativo della direttiva Ue 2016/97 (IDD), che, mutando definitivamente lo scenario di riferimento ed armonizzando la disciplina europea, tratta “il prodotto assicurativo di investimento” e non più “il prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione”. Il decreto ha infatti modificato sia il Codice delle assicurazioni private che il Testo Unico finanze e ha eliminato da quest'ultimo la vecchia definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, trattandosi oggi solo di prodotti assicurativi di investimento. Si tratta quindi di polizze a componente causale cd. “mista” finanziaria e assicurativa sulla vita, in quanto, anche se prevalente la causa finanziaria (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione), è pur sempre presente la causa assicurativa (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, cd. “rischio demografico”). Pacifico, ormai, l'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria nel considerare tali prodotti a tutti gli effetti come contratti assicurativi appartenenti al ramo vita, sebbene le prestazioni dell'assicuratore siano collegate al valore di fondi di investimento».

Nel medesimo senso, v., inoltre, Comm. Trib. Reg. Milano, 17 maggio 2021, n. 1865, in *Banca dati De Jure*, secondo la quale, alla polizza così detta *unit-linked*, si applica il regime dei contratti assicurativi, e non già quello degli strumenti finanziari, non potendosi considerarsi ostative le seguenti caratteristiche: assenza di certezza sull'entità del capitale rimborsato dalla compagnia assicurativa, dipendendo, tale entità, dall'andamento degli strumenti finanziari, sui quali l'assicuratore intenda investire nel corso della vita della polizza; assenza di premi costanti pagati dall'assicurato; mancata assunzione, da parte dell'assicuratore, del così detto rischio demografico.

della rendita, ovverosia il titolo, in forza del quale sia dovuto l'indennizzo assicurativo, bensì il *quantum debeatur*, che attiene, invece, alla convenienza economica dell'operazione⁵⁹¹.

Ne discende, pertanto, che, secondo l'opinione preferibile, la norma, racchiusa nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., risulta applicabile anche alle polizze così dette *linked*, dacché, sebbene – in codesta tipologia contrattuale – risulti predominante la funzione speculativa, la stessa non vale a elidere la natura assicurativa del contratto e, in definitiva, la sua funzione previdenziale⁵⁹².

⁵⁹¹ Si è espressa, in favore della natura assicurativa delle polizze *unit-linked*, Corte Giust. UE, 24 febbraio 2022, C-143/20 e C-213/20, in *Contratti*, 2022, p. 256 ss., con nota di M. MANELLI, *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, cit.

Secondo codesta pronunzia, le polizze *unit-linked* rientrano nell'ambito di applicazione, *ratione materiae*, della Direttiva 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita. Il contratto assicurativo è caratterizzato dal fatto che l'assicuratore si impegni, dietro versamento di un premio, a procurare, all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto. Al fine di preservare l'effetto utile dell'obbligo previsto dall'art. 36, par. 1, della Direttiva 2002/83/CE, le informazioni da comunicare al consumatore, il quale intenda aderire a un contratto *unit-linked*, devono comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita di un consimile contratto e, segnatamente, la natura e il rendimento di detti strumenti, e i rischi, che siano inerenti alla loro natura e che possano incidere direttamente sui diritti e sugli obblighi, a maggior ragione se le attività di contropartita riguardano prodotti derivati o strumenti finanziari strutturati, in cui sono incorporati derivati, nei quali il rischio di investimento è più alto. Spetta all'impresa, che concluda un contratto collettivo *unit-linked*, agendo in qualità di intermediario assicurativo, trasmettere le predette informazioni a ogni consumatore, che aderisca a tale contratto, prima dell'adesione al contratto stesso. Tali informazioni devono essere accompagnate da ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore, le quali devono essere determinate in base agli elementi informativi forniti da quest'ultimo. Codeste precisazioni, poi, devono essere adattate, a seconda della complessità del contratto, e devono essere formulate in modo chiaro e preciso, di modo che si rivelino comprensibili per il consumatore medesimo.

Nel senso che le polizze *unit-linked* si configurino come contratti assicurativi, v., inoltre: Corte Giust. UE, 1 marzo 2012, C-166/11, in *Banca dati De Jure*; Corte Giust. UE, 31 maggio 2018, C-542/16, in *Banca dati De Jure*.

⁵⁹² In tal senso, v., almeno, S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 112.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v., almeno, Trib. Monza, 17 gennaio 2006, cit., secondo la cui pronunzia, nel caso di una polizza assicurativa così detta *unit-linked*, la previsione del diritto di riscatto non è in grado di snaturare la polizza e di far ritenere che essa sia sganciata dalla funzione previdenziale, poiché la prestazione dell'assicuratore è comunque ancorata a un evento attinente alla vita umana.

Si ritiene condivisibile, non di meno, la critica, avanzata al Codice delle assicurazioni private, per il fatto di non aver chiarito, al suo interno, la natura dei contratti di assicurazione sulla vita con componente finanziaria⁵⁹³, sicché si rivelerebbe opportuno un intervento legislativo orientato in tal senso.

8. La circolazione, *inter vivos* e *mortis causa*, del credito assicurativo. La cessione del contratto.

Può essere prospettata la questione, se il beneficio dell'intangibilità delle somme dovute al contraente, o al beneficiario, si estenda, oppure no, sul piano soggettivo, anche a coloro, i quali abbiano acquistato, a qualsiasi titolo, il diritto di credito verso l'assicuratore⁵⁹⁴.

In senso contrario, in dottrina, v.: M. ROSSETTI, *Polizze indicizzate e sequestrabilità dell'indennizzo*, cit., p. 174; P. CORRIAS, *Commento all'art. 178 cod. ass.*, cit., p. 143 ss.

In giurisprudenza, sempre in senso difforme, v. Trib. Parma, 10 agosto 2010, in *Banca dati Leggi d'Italia*, secondo il quale, sono pignorabili le somme dovute all'assicurato in relazione a polizze vita a prevalente contenuto finanziario (*unit-linked* e *index-linked*), trattandosi di investimenti che non sono volti, in via principale, alla tutela di bisogni di natura previdenziale.

In argomento, suscitano particolare interesse anche le osservazioni di L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1309, ad avviso del quale, la questione, se l'intera disciplina racchiusa nel Codice civile – ivi compresa, quindi, quella affidata all'art. 1923 cod. civ. – sia applicabile a tutti i contratti di assicurazione sulla vita, non può essere risolta utilizzando la norma di raccordo, contenuta nell'art. 165 cod. ass., giusta la quale, fermo restando quanto diversamente disposto dal Codice delle assicurazioni private, i contratti di assicurazione, di co-assicurazione e di ri-assicurazione rimangono disciplinati dalle norme del Codice civile.

L'Autore, in particolare, rileva l'opportunità di costituire differenti statuti, relativi alla disciplina dei vari contratti di assicurazione sulla vita, ognuno dei quali caratterizzato da una più o meno ampia compatibilità con la disciplina generale prevista dal Codice civile.

⁵⁹³ Sul punto, v. L. BUGIOLACCHI, *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, cit., p. 1310.

⁵⁹⁴ Sulla questione, si vedano, almeno: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 571; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114 ss.

Può essere sollevato il dubbio, in altri termini, se la circolazione del credito assicurativo, *inter vivos* o *mortis causa*, incida, oppure no, sull'operatività del divieto di azioni esecutive e cautelari, stabilito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ.⁵⁹⁵.

Diviene attuale l'interrogativo, in definitiva, se il divieto in esame rimanga applicabile anche nell'eventualità, di certo non infrequente, in cui, per effetto di atto *inter vivos* o *mortis causa*, sia mutato il soggetto titolare del diritto all'indennizzo assicurativo⁵⁹⁶.

Secondo l'opinione preferibile, va esclusa la possibilità che il beneficio della impignorabilità e della insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore sia estensibile anche al cessionario del credito assicurativo⁵⁹⁷.

È stato correttamente osservato, al riguardo, che, ove il diritto alla somma assicurata sia stato ceduto con atto *inter vivos*, non vi è più ragione di ritenere sussistente la tutela prevista dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., atteso che il credito, per effetto della cessione, è definitivamente fuoriuscito dal patrimonio del contraente o del beneficiario⁵⁹⁸.

Analogamente è a dirsi per l'ipotesi, in cui il diritto di credito, vantato nei confronti dell'assicuratore, sia stato trasmesso, *mortis causa*, in favore dei successori, a titolo universale o a titolo particolare, del contraente o del beneficiario⁵⁹⁹.

Codesta soluzione, a ben vedere, si lascia apprezzare, anzitutto, in considerazione del fatto che, una volta che il credito abbia cessato di far parte del patrimonio del contraente o del beneficiario, svanisce la *ratio* del divieto scolpito nell'art. 1923, primo comma, cod. civ.,

⁵⁹⁵ Sul punto, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 571; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114 ss.

In generale, sulla circolazione del credito, si veda A. NATALE, *Le vicende traslative del credito*, Milano, 2020, *passim*.

⁵⁹⁶ In tema, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 571; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114.

⁵⁹⁷ Si esprimono, in tal senso: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 571; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114 ss.

⁵⁹⁸ Al riguardo, si vedano: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 571; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114 ss.

⁵⁹⁹ In tal senso, si veda S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114.

individuata, dalla prevalenza degli interpreti⁶⁰⁰, nell'esigenza di protezione degli atti di previdenza e di raccolta del risparmio, alla quale è diretta la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita.

Sembrerebbe propendere, poi, per la medesima conclusione, anche il dato testuale dell'art. 1923, primo comma, cod. civ., che si riferisce, esclusivamente, al “contraente” e al “beneficiario”, e non anche ad altri soggetti, i quali acquistino, a qualsivoglia titolo, il credito verso l'assicuratore.

Pare potersi affermare, pertanto, che il divieto in esame non possa trovare applicazione, allorché il credito assicurativo sia fuoriuscito dal patrimonio del contraente o del beneficiario, per atto tra vivi o per causa di morte⁶⁰¹.

Si ritiene, tuttavia, che il privilegio dell'intangibilità delle somme dovute dall'assicuratore sia estensibile agli eredi del beneficiario, nella sola ipotesi in cui lo stesso sia premorto al contraente⁶⁰², atteso che, in codesta evenienza, come già rimarcato⁶⁰³, secondo l'orientamento più persuasivo⁶⁰⁴, il diritto all'indennizzo assicurativo si trasmette, *iure hereditario*, agli eredi del beneficiario premorto⁶⁰⁵.

Merita di essere posto in luce, infine, come, in caso di cessione del contratto di assicurazione, diversamente da quanto accade nell'ipotesi, dianzi descritta, di cessione del

⁶⁰⁰ Al riguardo, si vedano: V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 405; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 218; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 345 ss.; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, cit., p. 232; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 458; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 882 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 105.

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, si veda Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, cit.

⁶⁰¹ In tal senso, v.: G. SANTI, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 571; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114 ss.

⁶⁰² In giurisprudenza, in tal senso, cfr. App. Milano, 29 luglio 1957, cit.

⁶⁰³ V., *supra*, Capitolo I, § 5.

⁶⁰⁴ In tal senso, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 612; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 147; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 341; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873; C. CICERO – C. ARGIOLAS, *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, cit., p. 533; G. SCHIAVONE, *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, cit., p. 1527 ss.

⁶⁰⁵ Sul punto, si veda S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 114.

credito assicurativo, il divieto di azioni esecutive e cautelari, sancito dall'art. 1923, primo comma, cod. civ., spieghi i propri effetti, altresì, rispetto ai creditori del cessionario, il quale, invero, si sostituisce al cedente, subentrando nella sua stessa posizione giuridica e acquistandone la medesima qualifica formale, giusta l'art. 1406 cod. civ.⁶⁰⁶.

9. La fattispecie contemplata dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ.

Il divieto di azioni esecutive, e cautelari, sulle somme dovute dall'assicuratore, compendiato nell'art. 1923, primo comma, cod. civ., come si è potuto constatare, mira a salvaguardare il diritto di credito del contraente o del beneficiario, in ragione della funzione previdenziale, alla quale assolve il contratto di assicurazione sulla vita.

A tutela dei creditori e degli eredi del contraente, si erige, invece, la norma racchiusa nell'art. 1923, secondo comma, cod. civ., la quale fa salve, rispetto ai premî pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, nonché quelle concernenti la collazione, l'imputazione e la riduzione delle donazioni⁶⁰⁷.

La *ratio* della disposizione normativa, dianzi evocata, può essere individuata, pertanto, da un lato, nell'esigenza di evitare che l'assicurazione sulla vita costituisca uno strumento, mediante il quale il debitore sottragga i propri beni alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori, stabilita dall'art. 2740 cod. civ., e, dall'altro lato, nella necessità di scongiurare che siano lesi, attraverso il pagamento dei premî assicurativi, i diritti spettanti agli eredi del contraente stesso⁶⁰⁸.

Rimanendo disarmati al cospetto del diritto, proprio e autonomo, del beneficiario, invero, i creditori e gli eredi del contraente potranno unicamente rivalersi, ove ne ricorrano

⁶⁰⁶ Codesta riflessione è suggerita, in particolare, da A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 459.

⁶⁰⁷ Sulla fattispecie, regolata dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ., si vedano, almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 885 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116 ss.

⁶⁰⁸ Al riguardo, v., almeno, S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116.

i presupposti, sui premi, che il contraente abbia corrisposto all'assicuratore⁶⁰⁹, fino alla concorrenza massima, però, dell'indennizzo assicurativo⁶¹⁰.

Non può mancare di rilevare, peraltro, come i creditori del beneficiario non possano avvalersi della tutela contemplata dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ., salvo che riescano a dimostrare che il beneficiario stesso si sia sostituito al contraente nel pagamento dei premi assicurativi⁶¹¹.

La norma, recata dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ., facendo salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni, suggerisce, infine, di esaminare, dapprima, la tutela accordata ai creditori del contraente, e, successivamente, quella riservata ai suoi eredi.

10. (Segue) Azione revocatoria.

Ai creditori del contraente di un'assicurazione sulla vita, i quali siano stati pregiudicati dal pagamento dei premi assicurativi, è consentito esperire, ove ne sussistano tutti i

⁶⁰⁹ In questi termini, v. G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402 ss. Sul punto, v. anche: A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 348.

⁶¹⁰ Così, per tutti, A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 615.

⁶¹¹ Sul punto, si vedano: A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116.

Sulla questione, se il beneficiario, in ipotesi di mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurato, possa mantenere in vita la polizza assicurativa, provvedendo egli stesso alla corresponsione dei premi medesimi, si vedano: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 610 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 661; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, cit., p. 400; A. DE GREGORIO – G. FANELLI – A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 225; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 343; G. SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, Milano, 1994, p. 231; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 447; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 880; M. GAGLIARDI, *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, cit., p. 92. V., inoltre, F.S. MATTUCCI, *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, cit., p. 886. Sul punto, v., *supra*, Capitolo III, § 4.

presupposti normativi, l'azione revocatoria, giusta la norma affidata all'art. 1923, secondo comma, cod. civ.⁶¹².

Il generico riferimento, contemplato dalla norma in esame, alla “revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori”, consente di ritenere promuovibile, non solo l'azione revocatoria ordinaria, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2901 ss. cod. civ.⁶¹³, ma anche l'azione revocatoria fallimentare, regolata dagli artt. 64 e 67 L. fall.⁶¹⁴, nonché l'azione revocatoria recentemente introdotta, con riferimento all'istituto della liquidazione giudiziale, dagli artt. 163 e 166 del D. Lgs. n. 14/2019⁶¹⁵.

⁶¹² In argomento, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403, ad avviso del quale, non è da ritenersi possibile la revocazione della sola designazione; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 348; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 885 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116 ss.

⁶¹³ Quando concorrano le condizioni previste dall'art. 2901, primo comma, cod. civ., invero, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio, con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni.

Per un efficace esame di sintesi dell'azione revocatoria ordinaria, v.: A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2021, XXV ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli, p. 518 ss.; S. MAZZAMUTO, *La responsabilità patrimoniale e le garanzie*, in *Manuale del diritto privato*, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2022, IV ed., p. 596 ss.

⁶¹⁴ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 348; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460, secondo il quale, il risultato dell'azione revocatoria si sostanzierà nel valore di riscatto, se tale azione sia esperita prima che si sia verificato l'evento assicurato, là dove il valore dei premi sarà contenuto nell'ambito della somma assicurata, se tale azione sia promossa dopo la verifica dell'evento assicurato; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 885 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116 ss.

In giurisprudenza, v., per tutte, Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, cit., ad avviso della quale, il contratto di assicurazione sulla vita rimane in essere anche dopo la dichiarazione di fallimento e il curatore non è legittimato ad agire, nei confronti dell'assicuratore, per ottenere il valore di riscatto della polizza, potendo esclusivamente esperire, relativamente ai premi pagati, l'azione revocatoria, giusta il combinato disposto degli artt. 1923, secondo comma, cod. civ. e 67 L. fall.

⁶¹⁵ Nella fattispecie prospettata, non sussistono, invece, i presupposti, che consentano l'esperimento dell'azione revocatoria così detta semplificata, prevista dall'art. 2929-*bis* cod. civ., la quale può essere promossa, esclusivamente, nei confronti di atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, o di alienazione,

Ove l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo sia stata stipulata a titolo di liberalità⁶¹⁶, troverà applicazione, invero, la norma affidata all'art. 64, primo comma, L. fall., la quale rende inefficaci, nei confronti dei creditori del fallito, i premi dallo stesso pagati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento⁶¹⁷.

Qualora il ricorso per la dichiarazione di fallimento non sia stato depositato prima della data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e qualora non si tratti di procedure fallimentari, o di altre procedure concorsuali, ancora pendenti a quella data, potrà trovare applicazione, anziché l'art. 64, primo comma, L. fall., la norma racchiusa nell'art. 163, primo comma, del D. Lgs. n. 14/2019, in base alla quale sono privi di effetto, rispetto ai creditori del soggetto nei cui confronti sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, i premi dallo stesso pagati dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori.

Se il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo sia stato concluso, non già a titolo di liberalità, bensì *credendi vel solvendi causa*⁶¹⁸, la corresponsione dei premi potrebbe essere considerata, invece, come pagamento di debiti liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L. fall.⁶¹⁹ oppure – nel caso in cui si ricada nell'ambito applicativo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – ai sensi dell'art. 166, secondo comma, del D. Lgs. n. 14/2019, giusta le cui norme, ove il curatore riesca a provare che l'assicuratore conoscesse lo stato di insolvenza del debitore, potrebbero essere revocati i premi pagati dal contraente nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, oppure dopo il deposito della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

aventi a oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti, a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito.

⁶¹⁶ V., *supra*, Capitolo II, §§ 2 e 3.

⁶¹⁷ Sul punto, v.: L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 348; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 885 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116.

⁶¹⁸ V., *supra*, Capitolo II, §§ 2 e 3.

⁶¹⁹ In tal senso, v.: A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 885 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116 ss.

11. (Segue) Collazione, imputazione, e riduzione, delle donazioni.

La norma, calata nell'art. 1923, secondo comma, cod. civ., come già anticipato, mira a salvaguardare, non soltanto gli interessi dei creditori del contraente di un'assicurazione sulla vita, ma anche quelli dei suoi eredi, la cui tutela è assicurata, in particolare, dalla operatività, rispetto ai premi pagati, delle disposizioni relative alla collazione⁶²⁰, all'imputazione⁶²¹ e alla riduzione⁶²² delle donazioni⁶²³.

⁶²⁰ La collazione ereditaria, disciplinata dagli artt. 737 ss. cod. civ., «è diretta a far sì che determinati soggetti, i quali abbiano accettato l'eredità, siano obbligati a conferire, alla massa ereditaria, le liberalità, per le quali sono stati beneficiati in vita dal soggetto della cui successione si tratta»: in questi termini, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 454 ss.

In generale, sulla collazione, v., almeno, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 2, cit., p. 1365 ss.

Sul tema, si leggano, inoltre, i contributi di A. ALBANESE, racchiusi nel volume IV, *Comunione e divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, Milano, s. d., ma 2009, p. 379 ss.

Per una riflessione su alcuni profili della collazione, v., inoltre, G. PERLINGIERI, *La collazione per imputazione e il criterio di stima «al tempo dell'aperta successione»*. *La collazione di azienda*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 85 ss.

Per un efficace esame della disciplina della collazione, dell'imputazione *ex se* e della riunione fittizia, si veda, altresì, G.F. BASINI, *L'oggetto della liberalità ai fini della collazione, dell'imputazione ex se e della riunione fittizia, in ipotesi di «intestazione di beni a nome altrui»*, nota a Cass., 5 agosto 1992, n. 9282, in *Resp. civ. prev.*, 1993, p. 292 ss.

Riguardo alla collazione delle donazioni, v. G.F. BASINI, *La collazione delle donazioni*, in *La donazione*, *Tratt. dir.* da G. Bonilini, Torino, 2001, p. 1163 ss.

Secondo L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657, poi, di fronte agli artt. 741 e 1923, secondo comma, cod. civ., non è possibile ravvisare, nella designazione del beneficiario, una dispensa implicita dalla collazione; inoltre, la rinuncia all'eredità consentirebbe, al beneficiario, di sottrarsi alla collazione, ma non alla riduzione.

⁶²¹ L'imputazione *ex se* è prevista, in generale, dall'art. 564, secondo comma, cod. civ., in base al quale, il legittimario, che agisca in riduzione, deve imputare, alla propria porzione legittima, le donazioni e i legati disposti nei suoi confronti, salvo che ne sia stato, espressamente, dispensato: in questi termini, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 208.

Sull'imputazione *ex se*, si vedano, almeno: G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 1, cit., p. 542 ss.; A. TULLIO, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. III, *La successione legittima*, Milano, s. d., ma 2009, p. 599 ss.

⁶²² L'azione di riduzione, la cui disciplina è racchiusa negli artt. 553 ss. cod. civ., configura quel rimedio, per mezzo del quale «ai legittimari è consentito l'ottenimento della riduzione – ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, nei loro confronti – delle disposizioni testamentarie, e/o delle donazioni disposte dal *de cuius*, che eccedano la quota, della quale questi poteva disporre; vale a dire, di quelle disposizioni, che siano

Giova porre in luce, anzitutto, come la tutela degli eredi del contraente divenga attuale, soltanto allorché l'assicurazione sulla vita sia stata stipulata a favore di un terzo⁶²⁴ e la designazione del beneficiario sia stata compiuta *donandi causa*⁶²⁵; vale a dire, nella sola ipotesi, in cui sia stata effettuata una donazione indiretta, la quale si riveli idonea a pregiudicare i diritti dei legittimari o dei coeredi del contraente⁶²⁶.

Nell'eventualità in cui la designazione del beneficiario sia configurabile alla stregua di una donazione indiretta, la liberalità deve essere individuata, infatti, non già nella somma corrisposta dall'assicuratore, oltretutto nell'indennizzo assicurativo, bensì nei premi pagati dal contraente⁶²⁷.

lesive, in tutto o in parte, della così detta legittima»: così, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 203.

In generale, sull'azione di riduzione, si vedano, almeno: G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. 1, cit., p. 523 ss.; A. TULLIO, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, cit., p. 533 ss.

Riguardo alla riduzione delle donazioni, v., inoltre, G.F. BASINI, *La riduzione delle donazioni*, in *La donazione*, Tratt. dir. da G. Bonilini, Torino, 2001, p. 1138 ss.

⁶²³ Sul tema, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614 ss.; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1402 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, cit., p. 347 ss.; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 885 ss.; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 116 ss.

⁶²⁴ Al riguardo, v., almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614, il quale, puntualmente, precisa, al riguardo, che, ove l'assicurazione sia stata stipulata a favore proprio, il diritto all'indennizzo assicurativo spetta al contraente e, alla sua morte, si trasmette ai suoi eredi. Al medesimo risultato si perviene, secondo l'Autore, nel caso in cui, nell'assicurazione a favore di terzi, la designazione sia stata revocata o il beneficiario sia decaduto dal beneficio; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 117.

⁶²⁵ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 886; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 117.

⁶²⁶ Sul punto, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 614; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 886; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 117.

⁶²⁷ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 607; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1399 ss.; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di*

È già stato segnalato⁶²⁸, al riguardo, l'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel caso di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, sorretta da spirito di liberalità, il *donatum* originario è costituito dai premî versati all'assicuratore, giacché il pagamento del premio integra il così detto negozio-mezzo (vale a dire, l'assicurazione), impiegato per conseguire il così detto negozio-fine (vale a dire, la donazione), mentre la corresponsione dell'indennizzo, da parte dell'assicuratore, costituisce il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario⁶²⁹.

Occorre sottolineare, inoltre, che i rimedi della collazione, dell'imputazione e della riduzione sono specificamente circoscritti, dall'art. 1923, secondo comma, cod. civ., ai soli premî assicurativi pagati dal contraente, ivi compresi quelli eventualmente versati anteriormente alla designazione, e non si estendono, invece, alla somma assicurata, la cui corresponsione sia dovuta dall'assicuratore⁶³⁰.

Può quindi affermarsi, con sicurezza, che i rimedi in esame siano esperibili nei limiti dell'importo corrispondente ai premî pagati⁶³¹.

La soluzione, prescelta dal Codificatore del 1942, a ben vedere, si lascia apprezzare, in considerazione del fatto che soltanto l'ammontare dei premî versati dal contraente si rivela elemento idoneo a determinare una *deminutio patrimonii*, suscettibile di pregiudicare i

terzj, cit., p. 340; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., p. 873. V., inoltre, T. PERILLO, *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzj come donazione indiretta*, cit., p. 28.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, v.: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

⁶²⁸ V., *supra*, Capitolo II, § 2.

⁶²⁹ Si esprimono, in questi termini: Cass., 16 aprile 2015, n. 7683, cit.; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, cit.

⁶³⁰ In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 615; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 117.

⁶³¹ Al riguardo, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 615; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 117.

diritti degli eredi del contraente stesso, e a segnare, pertanto, il limite, entro il quale il beneficiario sia tenuto nei confronti di quei soggetti⁶³².

È stato precisato, altresì, che, agli effetti della riduzione, i premi versati, anche se periodici, devono essere considerati come un'unica liberalità, dacché pagati in esecuzione di un unico contratto a esecuzione ripartita⁶³³.

La collazione, e la riduzione, si attuano, infine, mediante il pagamento, da parte del beneficiario, dell'importo dei premi da restituire, ove l'indennizzo assicurativo sia già stato percepito, oppure mediante la deduzione di quell'importo sulla somma assicurata, se l'indennizzo assicurativo non sia stato ancora percepito⁶³⁴.

⁶³² In tal senso, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 615; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, cit., p. 657, il quale rileva come il beneficiario non possa essere obbligato, in alcun caso, a conferire più di quanto abbia ricevuto; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, voce *Vita (assicurazione sulla)*, cit., p. 460; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 117.

In giurisprudenza, è eloquente, a codesto riguardo, Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, cit., secondo la quale, «la corresponsione dell'indennità al beneficiario, pur derivando dal contratto stipulato dal contraente-assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente-assicurato, per cui non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell'art. 809 cod. civ. e, quindi, assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. L'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente-assicurato per effetto del contratto è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione proposta eventualmente dagli eredi legittimari».

⁶³³ In questi termini, v.: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 615; G. FANELLI, voce *Assicurazioni sulla vita*, cit., p. 1403; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 118.

⁶³⁴ In tal senso, si vedano, almeno: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, cit., p. 615; S. BARISON, *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, cit., p. 118.

BIBLIOGRAFIA

ALBANESE, A., *Il testamento posteriore*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1705 ss.

ALBANESE, A., *La distruzione del testamento olografo*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1713 ss.

ALBANESE, A., *Il ritiro del testamento segreto*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1721 ss.

ALBANESE, A., *Fondamento e natura della collazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 379 ss.

ALBANESE, A., *I soggetti della collazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 453 ss.

ALBANESE, A., *L'oggetto della collazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 491 ss.

ALBANESE, A., *La dispensa dalla collazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 543 ss.

ALBANESE, A., *L'attuazione della collazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 571 ss.

ALBANESE, A., *Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari*, in *Comm. cod. civ. e cod. collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2015, p. 263 ss.

ALBANESE, A., *Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale*, in *Contr. e impr.*, 2016, p. 1429 ss.

ALLARA, M., *La teoria generale del contratto*, *Anno accademico 1942 – 43*, Torino, 1945, rist.

ANGELONI, F., *Contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2004.

ASCARELLI, T., *Saggi giuridici*, Milano, 1949.

BALESTRA, L. – MARTINO, M., *Il divieto dei patti successori*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 63 ss.

BARALIS, G., *L'interpretazione del testamento*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 927 ss.

BARBA, V., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015.

BARISON, S., *Commento all'art. 1919 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 3 ss.

BARISON, S., *Commento all'art. 1923 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 105 ss.

BARISON, S., *Commento all'art. 1927 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 161 ss.

BARTOLINI, F., *La commorienza del beneficiario e del contraente assicurato*, in *Dir. e prat. assicuraz.*, 1959, p. 122 ss.

BASINI, G.F., *L'oggetto della liberalità ai fini della collazione, dell'imputazione ex se e della riunione fittizia, in ipotesi di «intestazione di beni a nome altrui»*, nota a Cass., 5 agosto 1992, n. 9282, in *Resp. civ. prev.*, 1993, p. 292 ss.

BASINI, G.F., *Donazione indiretta e applicabilità dell'art. 179, lett. b), c.c.*, nota a Cass., 15 novembre 1997, n. 11327, in *Contratti*, 1998, p. 246 ss.

BASINI, G.F., *La riduzione delle donazioni*, in *La donazione, Tratt. dir.* da G. Bonilini, Torino, 2001, p. 1138 ss.

BASINI, G.F., *La collazione delle donazioni*, in *La donazione, Tratt. dir.* da G. Bonilini, Torino, 2001, p. 1163 ss.

BASINI, G.F., *“Lasciti” di beni determinati, ed istituzione ex re certa*, in *Fam., pers. e succ.*, 2007, p. 243 ss.

BASINI, G.F., *Il “patto contrario” previsto dall'art. 1295 c.c. e il divieto di patti successori*, nota a Trib. Cagliari, 15 ottobre 2008, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2010, p. 508 ss.

BELVEDERE, A., *Il fantasma della esposizione debitoria ed il contratto “a danno di terzi”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, nota ad App. Torino, 14 giugno 1994, 1995, I, p. 13 ss.

BENSA, E., *Il contratto di assicurazione nel Medioevo*, Genova, 1884.

BERGAMO, E., *Legato in conto ed in sostituzione di legittima, concorso della successione legittima con la testamentaria ed interpretazione della volontà del de cuius: inversione di tendenza della S. C.*, nota a Cass., 15 giugno 1999, n. 5918, in *Giur. it.*, 2000, p. 1175 ss.

BETTI, E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, vol. XV, t. 2, Torino, 1943.

BIGLIAZZI GERI, L., *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. VI, *Successioni*, t. 2, Torino, s. d., ma 1997, II ed., p. 3 ss.

BIONDI, B., *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, vol. XII, t. 4, Torino, 1961.

BONAMINI, T., *Volontà del testatore e principî di interpretazione del testamento*, nota a Cass., 30 maggio 2014, n. 12242, in *Fam. dir.*, 2014, p. 1079 ss.

BONAMINI, T., *Intestazione a più persone di conto corrente bancario e prova dell'animus donandi*, nota a Cass., 28 febbraio 2018, n. 4682, in *Fam. dir.*, 2018, p. 747 ss.

BONILINI, G., voce *Testamento*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ.*, vol. XIX, Torino, 1999, p. 364 ss.

BONILINI, G., *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 23 ss.

BONILINI, G., *Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 239 ss.

BONILINI, G., *Introduzione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 965 ss.

BONILINI, G., *Attualità del «Divieto di patti successori?»*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 343 ss.

BONILINI, G., *Dei legati. Artt. 649 – 673*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2020, III ed.

BONILINI, G., *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2022, X ed.

BONILINI, G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2022, XI ed.

BOSELLI, M., *L'assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi, e la successiva disposizione testamentaria istitutiva di erede*, nota a Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, in *Fam. dir.*, 2019, p. 463 ss.

BOSELLI, M., *Sull'interpretazione di una disposizione testamentaria ambigua*, nota a Trib. Rovigo, 23 ottobre 2019, in *Fam. dir.*, 2020, p. 467 ss.

BRACCIODIETA, A., *Il contratto di assicurazione. Disposizioni generali. Artt. 1882 – 1903*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2012.

BRANCA, G., *Dei testamenti ordinari. Artt. 601 – 608*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1986.

BUGIOLACCHI, L., *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, nota a Trib. Palermo, 22 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 825 ss.

BUGIOLACCHI, L., *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, t. 3, Torino, 2006, p. 2556 ss.

BUGIOLACCHI, L., *Previdenza e finanza nei contratti del ramo vita. Prospettive e limiti della soluzione delle sezioni unite in tema di fallimento del contraente*, nota a Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1283 ss.

BUTTARO, L., *Assicurazioni sulla vita a favore di terzi e fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, p. 14 ss.

BUTTARO, L., voce *Assicurazione contro i danni*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, s. d., ma 1958, p. 493 ss.

BUTTARO, L., voce *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, s. d., ma 1958, p. 609 ss.

CALICE, E., *La revocazione per ingratitudine*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. VI, *Le donazioni*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1223 ss.

CALICE, E., *La revocazione per sopravvenienza di figli*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. VI, *Le donazioni*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1237 ss.

CALICE, E., *Gli effetti della revocazione della donazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. VI, *Le donazioni*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1265 ss.

CALVO, R., *Il contratto di assicurazione. Fattispecie ed effetti*, in *Tratt. resp. civ.*, dir. da M. Franzoni, Milano, 2012.

CALVO, R., *I confini tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative*, in *Assicurazioni*, 2010, p. 251 ss.

CAPOZZI, G., *Successioni e donazioni*, t. 1, Milano, 2015, IV ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino.

CAPOZZI, G., *Successioni e donazioni*, t. 2, Milano, 2015, IV ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino.

CARIOTA FERRARA, L., *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936 (ristampa, Napoli, 2011).

- CARIOTA FERRARA, L., *Negoziario fiduciario e negoziario indiretto*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, p. 246 ss.
- CARLEO, R., *L'interpretazione del testamento*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1475 ss.
- CARRARO, L., voce *Dichiarazione recettizia*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, Torino, s. d., ma 1960, p. 597 ss.
- CASELLA, M., voce *Negoziario giuridico (interpretazione)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, s. d., ma 1978, p. 16 ss.
- CASTELLANO, G., *Riscatto o revocatoria?*, nota a Cass., 28 luglio 1965, n. 1811, in *Assicurazioni*, 1966, II, p. 224 ss.
- CIANCIO, M.R., *La conclusione del contratto*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, t. 1, Torino, 2006, p. 891 ss.
- CICERO, C. – ARGIOLAS, C., *La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie*, nota a Cass., 29 settembre 2015, n. 19210, in *Riv. not.*, 2017, II, p. 539 ss.
- CICERO, C., *L'interpretazione del testamento tra norme interpretative speciali e norme sull'interpretazione del contratto*, nota a Trib. Cagliari, 22 maggio 2001, n. 1151, in *Riv. giur. sarda*, 2002, p. 393 ss.
- CICU, A., *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XLII, Milano, 1961, II ed.
- COPPOLA, C., *Disposizioni a favore dell'anima, disposizioni a favore dei poveri e ricostruzione della volontà testamentaria*, nota a Cass., 3 agosto 1999, n. 8386, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 377 ss.
- COPPOLA, C., *L'interpretazione del testamento epistolare*, nota a Cass., 22 ottobre 2004, n. 20604, in *Fam., pers. e succ.*, 2005, p. 33 ss.
- COPPOLA, C., *La rinunzia all'eredità*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 1527 ss.
- COPPOLA, C., *Commento all'art. 801. Revocazione per ingratitudine*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Delle donazioni. Artt. 769-809*, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, p. 526 ss.
- COPPOLA, C., *Assicurazione*, in *Contratti, atti e clausole*, a cura di A. Mora, Milano, 2019, II ed., p. 242 ss.

- CORRIAS, P., *Commento all'art. 178 cod. ass.*, in *Il codice delle assicurazioni private*, dir. da F. Capriglione, vol. II, t. 2, Padova, 2007, p. 134 ss.
- CORRIAS, P., *Le assicurazioni sulla vita*, in *Le assicurazioni*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, già dir. da L. Mengoni e P. Schlesinger, continuato da V. Roppo e F. Anelli, vol. IV, Milano, 2021.
- COSTANZA, M., voce *Revoca*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ.*, vol. XVII, Torino, 1998, p. 335 ss.
- COVIELLO JR., L., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, in *Assicurazioni*, 1952, I, p. 34 ss.
- DALMARTELLO, A., *Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell'assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio*, in *Riv. dir. priv.*, 2017, p. 399 ss.
- DE BELVIS, E., *Lascito di usufrutto universale e titolo della vocazione*, nota a Cass., 24 febbraio 2009, n. 4435, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 955 ss.
- DE GIORGI, M., *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976.
- DE GREGORIO, A. – FANELLI, G. – LA TORRE, A., *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987.
- DE LORENZI, V., *Contratto di assicurazione*, Padova, 2008.
- DE MARTINI, A., *Natura del credito del beneficiario di assicurazione sulla vita e sua impignorabilità, in sede ordinaria e fallimentare*, nota a Trib. Milano, 20 marzo 1956, in *Assicurazioni*, 1956, II, p. 93 ss.
- DE MICHEL, R., *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, nota a Cass., 1 marzo 1994, n. 2018, in *Giur. it.*, 1985, I, p. 62 ss.
- DE SEMO, G., *Diritto fallimentare*, Padova, 1961, III ed. riveduta e completata.
- DI AMATO, A., *Negoziio unilaterale, morte del dichiarante al momento della recezione e designazione del beneficiario nell'assicurazione vita*, nota a Cass., 25 ottobre 1978, n. 4833, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 677 ss.
- DONATI, A. – VOLPE PUTZOLU, G., *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, Milano, 1987, III ed.
- DONATI, A., *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. I, Milano, 1952.
- DONATI, A., *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano, 1954.
- DONATI, A., *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. III, Milano, 1956.

FABIANI, M., *Introduzione ai principi generali e alla definizione del codice della crisi*, in *Fall.*, 2022, p. 1173 ss.

FANELLI, G., voce *Assicurazioni sulla vita*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, Torino, s. d., ma 1958, p. 1378 ss.

FANELLI, G., *Le assicurazioni*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXVI, t. 1, Milano, 1973.

FAVARA, E., *Ancora sul fallimento dell'assicurato sulla vita e suoi effetti sul riscatto*, nota a Trib. Verbania, 17 giugno 1970, in *Assicurazioni*, 1971, II, p. 185 ss.

FERRARI, V., *I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Notar.*, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2011.

FINARDI, D., *Acquisizione alla massa fallimentare delle somme riscattate dalla polizza*, nota a Trib. Napoli, 16 marzo 2004, in *Fall.*, 2005, p. 311 ss.

FINARDI, D., *Acquisibilità al fallimento delle somme derivanti da polizza vita: intervento delle Sezioni Unite*, nota a Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, in *Fall.*, 2008, p. 1280 ss.

FINARDI, D., *Liquidazione della polizza vita in favore del fallito e poteri del curatore*, con nota a Cass., 6 febbraio 2015, n. 2256, in *Fall.*, 2015, p. 657 ss.

FORMIGGINI, A., *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Bologna, 17 marzo 1964 e ad App. Bologna, 30 aprile 1965, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, p. 599 ss.

FUNAIOLI, C.A., *Sulla impignorabilità del diritto del beneficiario di assicurazione sulla vita e degli eredi del beneficiario premorto*, nota ad App. Milano, 29 luglio 1957, in *Assicurazioni*, 1958, II, p. 33 ss.

GAGGERO, P., *Pignoramento e sequestro del credito verso l'assicuratore sulla vita*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, vol. I, Torino, 2006, p. 2943 ss.

GAGLIARDI, M., *Commento all'art. 1920 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 75 ss.

GAGLIARDI, M., *Commento all'art. 1921 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 91 ss.

GAGLIARDI, M., *Commento all'art. 1922 cod. civ.*, in S. BARISON e M. GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita. Artt. 1919 – 1927*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 97 ss.

GASPERONI, N., *Garanzia dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la cauzione esattoriale*, nota a Cass., 9 luglio 1943, n. 1758, in *Riv. dir. comm.*, 1946, II, p. 15 ss.

GASPERONI, N., *Apposizione di oneri al beneficio nel contratto a favore di terzo*, in *Assicurazioni*, 1955, I, p. 30 ss.

GASPERONI, N., *Appunti sulla clausola di incontestabilità*, in *Assicurazioni*, 1966, I, p. 123 ss.

GASPERONI, N., voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma, 1988, p. 12 ss.

GENOVESE, A., *Gli obblighi del terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Genova, 26 febbraio 1953, in *Giur. it.*, 1953, I, p. 895 ss.

GHIDONI, L., *Le designazioni di diritto privato*, Napoli, 2020.

GIAMPICCOLO, G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954 (ristampa, Napoli, 2010).

GIAMPICCOLO, G., *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959 (rist. inalt., con introduzione di G. B. Ferri, Napoli, 2011).

GIOVANNINI, S., *Impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore in forza di assicurazione sulla vita e fallimento dell'assicurato*, nota a Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Dir. fall.*, 2001, II, p. 159 ss.

GRASSETTI, C., voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 907 ss.

GRAZIANI, A., *Studi di diritto civile e commerciale*, Napoli, 1953.

GRECO, G., *Inapplicabilità agli eredi del beneficiario della norma dell'art. 1923 c.c. in tema di assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Milano, 20 marzo 1956, in *Nuovo dir.*, 1958, p. 112 ss.

GROSSO, G. – BURDESE, A., *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da F. Vassalli, vol. XII, t. 1, Torino, 1977.

GUADAGNIN, A., *Note in tema di requisiti minimi della volontà di disporre per testamento*, nota a Cass., 28 maggio 2012, n. 8490, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 1094 ss.

GUFFANTI, E., *Le polizze unit linked: un contratto a causa mista*, nota a Cass., 5 marzo 2019, n. 6319, in *Società*, 2019, p. 1401 ss.

IEVA, M., *La successione testamentaria*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. da A. Zoppini, vol. II, *Successioni, donazioni, beni*, t. 1, *Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, p. 112 ss.

IRRERA, M., *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, in *Tratt. dir. comm.*, dir. da G. Cottino, vol. X, Padova, 2011, II ed., p. 405 ss.

IRTI, N., voce *Rilevanza giuridica*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XV, Torino, s. d., ma 1968, p. 1094 ss.

IRTI, N., «*Verità effettuale*» e *politeismo giuridico*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 647 ss.

IRTI, N., *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 36 ss.

IRTI, N., *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 555 ss.

LA TORRE, A., *Sulla apponibilità delle clausole limitative al terzo beneficiario del contratto*, nota a Trib. Messina, 30 ottobre 1958, in *Assicurazioni*, 1960, II, p. 32 ss.

LA TORRE, A., *Scritti di diritto assicurativo*, Milano, 1979.

LA TORRE, A., *L'assicurazione sulla vita "a favore degli eredi"*, nota a Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Assicurazioni*, 1996, II, p. 88 ss.

LANDINI, S., *La situazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, in *Dir. priv.*, 1998, p. 195 ss.

LANDINI, S., *Commento agli artt. 1920, 1921, 1922. Assicurazione a favore di un terzo, revoca del beneficio, decadenza dal beneficio*, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti. Artt. 1861-1986*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 265 ss.

MACONI, G., *Efficacia della designazione del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita fatta per atto di ultima volontà contenente unicamente disposizioni di natura non patrimoniale*, nota a Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1953, p. 64 ss.

MAJELLO, U., *Il deposito nell'interesse del terzo*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1961, p. 311 ss.

MAJELLO, U., *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, Napoli, 1962.

MAJELLO, U., *Sull'assicurazione per conto altrui*, nota a Cass., 14 ottobre 1961, n. 2144, in *Foro pad.*, 1962, p. 1289 ss.

MANELLI, M., *La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza della Cassazione*, nota a Corte Giust. UE, 24 febbraio 2022, C-143/20 e C-213/20, in *Contratti*, 2022, p. 272 ss.

- MANENTI, C., *Il contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 589 ss.
- MARINELLO, S., *Il riscatto della polizza vita acquisito all'attivo del fallimento*, nota a Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Dir. econ. assicuraz.*, 2000, p. 630 ss.
- MASSARO, R., *Riscatto anticipato della polizza di assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Verona, 23 dicembre 2000, in *Fall.*, 2001, p. 1140 ss.
- MASTROBERARDINO, F., *Assicurazioni sulla vita a favore di terzo, liberalità indirette e disciplina di annullamento*, nota a Trib. Modena, 20 ottobre 2014, in *Fam. dir.*, 2015, p. 402 ss.
- MATTUCCI, F.S., *Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile*, nota a Trib. Verona, 15 novembre 2016, in *Fam. dir.*, 2017, p. 879 ss.
- MAZZAMUTO, S., *La responsabilità patrimoniale e le garanzie*, in *Manuale del diritto privato*, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2022, IV ed.
- MAZZOLA, M., *Polizze vita e assicurazione "per conto altrui"*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 2135 ss.
- MESSINEO, F., *Il contratto in genere*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972.
- MESSINEO, F., voce *Contratto nei rapporti col terzo*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 196 ss.
- MESSINEO, F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. VI, Milano, 1962, IX ed.
- MIRABELLI, G., *Dei contratti in generale*, Torino, 1958.
- MONCALVO, F.A., *I così detti negozi «transmorte»*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 187 ss.
- MONTICELLI CUGGIÒ, E., *Il notaio e i limiti dell'autonomia negoziale inter vivos e mortis causa. Prelazione e divieto dei patti successori*, Napoli, 1985.
- MORA, A., *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, p. 332 ss.
- MORISI, L., *Assicurazione sulla vita e designazione generica dei beneficiari*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, p. 123 ss.
- MORONI, E.M., *Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi*, nota a Trib. Bari, 5 luglio 2018, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 26 ss.

MOSCARINI, L.V., *Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411 – 1413*, in *Cod. civ. Comm.*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2012, II ed.

MUSOLINO, G., *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta*, nota a Cass., 30 luglio 2004, n. 14548, in *Riv. not.*, 2005, II, p. 838 ss.

MUSOLINO, G., *L'interpretazione del testamento fra regole generali e criteri peculiari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, p. 467 ss.

MUSOLINO, G., *Il testamento posteriore come fattispecie di revoca tacita*, nota a Cass., 22 marzo 2012, n. 4617, in *Riv. not.*, 2012, II, p. 1216 ss.

MUSOLINO, G., *Il riconoscimento di figlio naturale nel testamento*, nota a Cass., 2 febbraio 2016, n. 1993, in *Riv. not.*, 2016, II, p. 970 ss.

NATALE, A., *L'indegnità a succedere*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 937 ss.

NATALE, A., *Le vicende traslative del credito*, Milano, 2020.

NICOLÒ, R., *Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa*, in *Vita not.*, 1971, p. 147 ss.

OBERTO, G., *Liberalità indiretta tra conviventi more uxorio e tentativi di recupero del bene alla cessazione del rapporto*, nota a Cass., 25 marzo 2013, n. 7480, in *Fam. dir.*, 2013, p. 556 ss.

ORLANDI, M., *Angelo Falzea o del positivismo assiologico*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1042 ss.

PACCHIONI, G., *I contratti a favore di terzi*, Padova, 1933, Padova, 1933, III ed. riveduta e ampliata.

PALAZZO, A., *Gratuità strumentale e donazioni indirette*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. VI, *Le donazioni*, Milano, s. d., ma 2009, p. 77 ss.

PALAZZO, A., *Istituti alternativi al testamento*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Notar.*, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2003.

PALAZZO, A., *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, t. 1, Milano, 2000, II ed.

PECCENINI, F., *Dell'assicurazione. Artt. 1882 – 1932*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2011.

PERANO, G., *Assicurazione sulla vita e clausole «a favore degli eredi»*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 641 ss.

PEREGO, E., *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, nota a Cass., 5 febbraio 1969, n. 368, in *Foro pad.*, 1970, I, p. 547 ss.

PERILLO, T., *L'assicurazione sulla vita a contenuto finanziario a favore di terzi come donazione indiretta*, nota a Cass., 19 febbraio 2016, n. 3263, in *Fam. dir.*, 2018, p. 21 ss.

PERLINGIERI, G., *La collazione per imputazione e il criterio di stima «al tempo dell'aperta successione». La collazione di azienda*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 85 ss.

PERLINGIERI, G., *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara. Natura della revoca, disciplina applicabile e criterio di incompatibilità oggettiva*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 739 ss.

PERLINGIERI, G., *Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, Napoli, 2018.

PERLINGIERI, G., *Derogabilità del criterio cronologico di riduzione delle donazioni e divieti dei patti successori*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 169 ss.

PERLINGIERI, G., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022.

PERLINGIERI, P., *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2022, XI ed.

PERRECA, M., *La donazione come alternativa al testamento: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2009, I, p. 103 ss.

PERSIANI, V., *La revoca tacita del testamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, p. 153 ss.

PETTI, G., *Regole interpretative e disposizione testamentaria modale*, nota a Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in *Contratti*, 2008, p. 44 ss.

PIRILLI, D., *La designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione*, nota a Cass., 15 ottobre 2018, n. 25636, in *Resp. civ. pren.*, 2019, p. 1239 ss.

POLOTTI DI ZUMAGLIA, A., *Assicurazione sulla vita*, in A.D. CANDIAN – A. POLOTTI DI ZUMAGLIA – M. SANTARONI, *Assicurazione vita e infortuni. Contratti para-assicurativi*, Torino, 1992, p. 3 ss.

POLOTTI DI ZUMAGLIA, A., *Un'ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell'assicurazione vita*, nota a Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Dir. econ. assicuraz.*, 1997, p. 336 ss.

POLOTTI DI ZUMAGLIA, A., voce *Vita (assicurazione sulla)*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, vol. XVI, Torino, 1999 (ristampa, 2001), p. 427 ss.

POLOTTI DI ZUMAGLIA, A., *Rapporti tra fallimento dell'assicurato e divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute in forza di assicurazione sulla vita*, nota a Cass., 26 giugno 2000, n. 8676, in *Assicurazioni*, 2000, II, p. 296 ss.

PROVINCIALI, R., *Manuale di diritto fallimentare*, vol. I, Milano, 1955, III ed. rielaborata e ampliata.

- PROVINCIALI, R., *Trattato di diritto fallimentare*, vol. II, Milano, 1974.
- QUAGLIARIELLO, G., *Osservazioni sull'art. 1412 del codice civile*, in *Dir. e giur.*, 1956, p. 237 ss.
- RESCIGNO, P., *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952.
- RIZZUTI, M., *Successione testamentaria e assicurazione sulla vita*, nota a Trib. Verona, 15 novembre 2016, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1518 ss.
- ROMANO, S., voce *Revoca (Diritto privato)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XV, Torino, s. d., ma 1968, p. 809 ss.
- ROSSETTI, M., *Polizze linked e tutela dell'assicurato*, in *Assicurazioni*, 2002, p. 223 ss.
- ROSSETTI, M., *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, Padova, 2011.
- ROSSETTI, M., *Il diritto delle assicurazioni*, vol. II, Padova, 2012.
- ROSSETTI, M., *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, Padova, 2013.
- SAAVEDRA SERVIDA, B., *Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all'indennizzo*, nota ad App. Milano, 7 novembre 2017, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, p. 616 ss.
- SABATELLI, E., *I prodotti misti assicurativi e finanziari*, in *Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza*, a cura di A. Patroni Griffi e M. Ricolfi, Milano, 1997, p. 107 ss.
- SACCO, R., voce *Silenzi*, in *Dig. Disc. priv. Sez. civ., Agg.*, vol. VII, Torino, s. d., ma 2012, p. 965 ss.
- SALANDRA, V., *Dell'assicurazione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1966.
- SANGIOVANNI, V., *I contratti di assicurazione fra codice civile e codice delle assicurazioni*, in *Assicurazioni*, 2011, p. 107 ss.
- SANTI, G., *Il contratto di assicurazione*, Roma, 1965.
- SANTORO-PASSARELLI, F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966 (ristampa, 2012), IX ed.
- SCALFI, G., *Manuale delle assicurazioni private*, Milano, 1994.
- SCALFI, G., voce *Assicurazione (contratto di)*, in *Dig. Disc. priv., Sez. comm.*, vol. I, Torino, 1987 (ristampa, 1995), p. 334 ss.
- SCHIAVONE, G., *Assicurazione sulla vita, designazione degli «eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza*, nota a Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421, in *Resp. civ. prev.*, p. 1518 ss.

SCUDERI, S., *Sostituzione fedecommissaria e clausola "si sine liberis decesserit"*, nota a Cass., 14 ottobre 2013, n. 23278, in *Fam. dir.*, 2015, p. 264 ss.

SIRENA, P., *La teoria dell'efficacia giuridica nel pensiero di Angelo Falzea*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 999 ss.

SIRI, M., *La premorienza del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2013, p. 618 ss.

STOLFI, G., *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947.

STOLFI, M., *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, Milano, 1937.

TALAMANCA, M., *Successioni testamentarie. Artt. 679 – 712*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1978.

TAMPONI, M., *Il contratto a favore di terzo*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da M. Bessone, vol. XIII, t. 6, Torino, 2000, p. 365 ss.

TEDESCHI, G.U., *Assicurazione e fallimento*, Padova, 1969.

TEDESCHI, G.U., *Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979.

TOMMASINI, D., *Commento all'art. 183 cod. ass.*, in *Il codice delle assicurazioni private*, dir. da F. Capriglione, vol. II, t. 2, Padova, 2007, p. 197 ss.

TORRENTE, A. – SCHLESINGER, P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2021, XXV ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli.

TORRENTE, A., *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2006, II ed. aggiornata a cura di U. Carnevali e A. Mora.

TRABUCCHI, A., *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, vol. III, Padova, 1950, p. 687 ss.

TRABUCCHI, A. – RASI CALDOGNO, A., voce *Successioni (Diritto civile): Successione legittima*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVIII, Torino, 1971, p. 765 ss.

TRIMARCHI, P., *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, nota a Cass., 5 marzo 1955, n. 652, in *Giur. it.*, 1956, I, p. 445 ss.

TRIMARCHI, G.A.M., *Il contratto a favore del terzo*, in *Notariato*, 2000, p. 576 ss.

TROLLI, F., *Sull'interpretazione di un testamento epistolare*, nota di Cass., 22 dicembre 2016, n. 26791, in *Fam. dir.*, 2019, p. 195 ss.

TULLIO, A., *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. III, *La successione legittima*, Milano, s. d., ma 2009, p. 599 ss.

VENDITTI, A., *L'assicurazione di interesse altrui*, Napoli, 1961.

VERNIZZI, S. *Il rischio putativo*, Milano, 2010.

VERNIZZI, S., *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, s. d., ma 2009, p. 871 ss.

VIGORITA, A., *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*, nota a Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, in *Assicurazioni*, 1953, II, p. 98 ss.

VIVANTE, C., *Del contratto di assicurazione*, in *Cod. commercio comm.*, vol. VII, Torino, 1936, p. 440 ss.

VOLPE PUTZOLU, G., *Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, in *Studi in memoria di G. Gorla*, vol. III, Milano, 1994, p. 2099 ss.

VOLPE PUTZOLU, G., *Le polizze Unit linked e Index linked (ai confini dell'assicurazione sulla vita)*, in *Assicurazioni*, 2000, p. 233 ss.

ZOPPINI, A., *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta»*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II, t. 1, Milano, 1998, p. 919 ss.